Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, art. 2, comma 20/c - Filiale di Padova
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXVII - N. 46

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 15 novembre 2000 **Lire 2.500 - Euro 1,29**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.
La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2000, n. 20.

Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali)

1. All'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come sostituito dall'articolo 2, primo comma, della legge regionale 38/1986 e modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 6/1997, dopo il tredicesimo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Le zone omogenee A, B, C, D1, D2, D3, H, I, L, M, N, O, P, così come individuate dal Piano urbanistico regionale e recepite dagli strumenti urbanistici locali, non sono soggette al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923, come previsto dal primo comma.

Non è, altresì, subordinata alla preventiva acquisizione della suddetta autorizzazione l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, di cui all'articolo 70 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni e integrazioni. Il soggetto che dispone l'immediata esecuzione dei lavori comunica all'Ispettorato ripartimentale delle foreste territorialmente competente l'inizio degli stessi e trasmette entro trenta giorni perizia sommaria dell'intervento.

Dopo l'entrata in vigore della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20, nelle zone omogenee di cui al quattordicesimo comma, gli interventi sono realizzati previa verifica geologica, documentata con una relazione che attesti che l'intervento previsto avviene nella completa sicurezza per quanto riguarda la stabilità dei luoghi, il regolare deflusso delle acque superficiali e il rispetto delle forme e dei fenomeni carsici.

L'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, sia per le attività autorizzate dall'Ispettorato medesimo che per quelle autorizzate dalla Direzione regionale delle foreste, può assentire, per concrete necessità esecutive, all'esecuzione di lavori non perfettamente corrispondenti alle previsioni progettuali autorizzate, purché gli stessi non pregiudichino gli aspetti idrogeologici dell'area rispetto alla globalità dei lavori autorizzati.

Nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia non trova applicazione l'articolo 21 del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, nella parte in cui dispone la pubblicazione all'albo pretorio del Comune della domanda di autorizzazione e del provvedimento assunto al riguardo.».

2. All'articolo 6 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 35, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. L'autorizzazione per la riduzione della superficie a bosco, prevista dal primo comma dell'articolo 18 della legge regionale 22/1982, come sostituito dall'articolo 73, comma 1, della legge regionale 34/1997, prevede l'obbligo di intervento compensativo, mediante la formazione di rimboschimenti, impianti arborei o di verde ornamentale, su una superficie di estensione equivalente a quella ridotta, oppure prevede l'obbligo di miglioramento di boschi esistenti da eseguire su una superficie di estensione almeno doppia di quella ridotta. Quando l'autorizzazione per la riduzione di superficie a bosco viene rilasciata per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, si prescinde dall'intervento compensativo e dalla cauzione. Nel solo territorio montano della regione, così come definito dall'articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, con esclusione di quello ricadente nell'ambito della Comunità montana del Carso, per estensioni inferiori a duemila metri quadrati, in luogo della compensazione è ammesso, previa autorizzazione, il versamento di una quota, ragguagliata a ettaro, di lire 7.000.000. Non sono ammesse al versamento compensativo richieste avanzate dallo stesso soggetto per aree contigue a quelle già autorizzate nei due anni precedenti.

3. Nella ipotesi di cui al comma 2, il rilascio dell'autorizzazione per la riduzione di superficie a bosco è subordinato al versamento presso la Tesoreria regionale di un deposito cauzionale, da determinarsi dal Direttore del Servizio della selvicoltura della Direzione regionale delle foreste, a garanzia dei lavori compensativi prescritti. Nel determinare l'ammontare del deposito si tiene conto del costo per l'eventuale esecuzione d'ufficio degli interventi prescritti. In luogo del deposito la cauzione può essere prestata anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa.».

3. All'articolo 18 della legge regionale 22/1982, come modificato dall'articolo 73, comma 1, della legge regionale 34/1997, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente:

«Sono altresì escluse dal divieto di cui al primo comma le riduzioni di formazioni boschive ubicate sulle

sponde e nelle golene dei corsi d'acqua, quando comprese in interventi di regimazione idraulica, sia straordinari sia di manutenzione ordinaria, approvati dalle competenti autorità.».

4. All'articolo 3 della legge regionale 22/1982, come sostituito dall'articolo 72, comma 1, della legge regionale 34/1997, al comma 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) i terreni abbandonati nei quali sia in atto un processo di colonizzazione naturale da parte di specie arboree da meno di dieci anni dal momento dell'accertamento;».

5. All'articolo 3 della legge regionale 22/1982, come sostituito dall'articolo 72, comma 1, della legge regionale 34/1997, al comma 4, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

«e bis) le formazioni arboree cresciute negli alvei dei corsi d'acqua occupati da piene ricorrenti con tempi di ritorno di trenta anni, con esclusione delle golene, nonché sugli argini artificiali dei corsi d'acqua e sulle relative fasce di rispetto, lato alveo e lato campagna, per una larghezza non superiore a metri 4;».

6. All'articolo 3 della legge regionale 22/1982, come sostituito dall'articolo 72, comma 1, della legge regionale 34/1997, al comma 4, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

«f bis) in deroga alla lettera e):

1) i prati abbandonati nel solo territorio montano della regione, così come definito ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, ancorché imboschiti da più di dieci anni, per i quali sia riconosciuta sulla base dei documenti catastali l'originaria coltura a prato, individuati nello strumento urbanistico comunale;

2) le superfici non boscate, così come individuate dai piani di gestione forestale realizzati ai sensi degli articoli 21 e 21 bis.».

7. All'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, come modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 10/1995, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Ai beneficiari è fatto obbligo di non effettuare, sui terreni oggetto dell'impianto, trasformazioni colturali per un periodo di otto anni per il pioppo e di quindici anni per le altre specie.».

8. All'articolo 4 della legge regionale 65/1976, come modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 10/1995, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il periodo di cui al secondo comma decorre dalla data di dichiarazione di impianto da inviarsi a cura del beneficiario all'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.».

9. L'articolo 5 della legge regionale 65/1976 è sostituito dal seguente:

«Art. 5

1. All'impegno della spesa dei contributi di cui alla presente legge si provvede sulla base del singolo preventivo di spesa conforme al prezziario regionale previsto da apposito regolamento. All'erogazione del contributo provvede l'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, dopo aver compiuto il collaudo e aver constatato l'ultimazione dei lavori. La liquidazione del contributo avviene a misura, secondo l'accertamento del verbale di collaudo finale.

2. Può essere concessa una anticipazione del contributo sulla base di uno stato di avanzamento del 75 per cento calcolato sul valore della spesa ritenuta ammissibile, previa richiesta del beneficiario contenente la dichiarazione dell'esecuzione dell'impianto.

3. La quota a saldo viene erogata a completamento degli interventi.».

10. All'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 22, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli interventi disposti dalla Regione, tramite la Direzione regionale delle foreste, o dagli enti titolari di funzioni delegate o trasferite dalla Regione a favore delle opere di rimboschimento e degli impianti di pioppeti sono disciplinati, per quanto riguarda le modalità di erogazione e di liquidazione dei contributi e l'effettuazione delle operazioni colturali, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446, salvo quanto diversamente disposto dalle specifiche norme che prevedono gli interventi. I richiedenti i benefici contributivi regionali o statali sono autorizzati a iniziare i lavori non appena presentata la relativa domanda con contemporanea dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che i richiedenti medesimi non hanno dato inizio ai lavori stessi prima della data della domanda, salvo che l'accertamento dell'inesistenza dell'impianto alla suddetta data non sia già stato effettuato dall'Ispettorato competente.».

11. In attesa del riordino delle Comunità montane, all'ultimazione e alla manutenzione delle opere di viabilità forestale, delegate fino alla data del 31 dicembre 1988 alle Comunità montane ai sensi dell'articolo 26 bis della legge regionale 22/1982, come inserito dall'articolo 9, primo comma, della legge regionale 38/1986, e delle opere di sistemazione idraulico-forestale affidate alle Comunità montane in concessione fino alla data del 25 maggio 1993, provvede la Direzione regionale delle foreste a decorrere dalla data di presa in carico delle opere, salvo quanto previsto dal comma 13.

12. L'onere derivante dall'applicazione del comma 11 fa carico all'unità previsionale di base 7.2.23.2.145 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 2937 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti.

13. Le Comunità montane provvedono comunque alle formalità conclusive delle procedure espropriative

per le quali alla data d'entrata in vigore della presente legge sia stata richiesta l'emissione del decreto d'esproprio.

14. Al fine di cui al comma 11, le Comunità montane adottano i seguenti atti da inviarsi alla Direzione regionale delle foreste:

a) stato ricognitivo delle opere in corso;

b) stato ricognitivo dei rapporti giuridici ed economici fra Amministrazione regionale e Comunità montane.

15. Gli atti di cui al comma 14 sono approvati dalla Giunta regionale con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore regionale alle foreste. Intervenuta l'approvazione, la Direzione regionale delle foreste, tramite i propri Ispettorati ripartimentali, provvede alla presa in carico delle opere, alla loro conclusione portando a definizione anche le procedure per la formalizzazione dell'acquisizione dei sedimi, alla loro manutenzione e alla liquidazione delle passività, nonché al recupero dei crediti accertati nei confronti delle Comunità montane.

16. La Direzione regionale delle foreste, tramite i propri Ispettorati ripartimentali, porta a definizione le procedure per la formalizzazione dell'acquisizione dei sedimi inerenti alle opere di cui ai commi precedenti con le modalità di cui ai seguenti commi.

17. L'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, dopo aver frazionato i terreni interessati e stimato direttamente, in deroga all'articolo 90 bis della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come inserito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 24/1995, il valore dei sedimi, provvede a far pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione e nell'albo pretorio di ciascun Comune interessato, per sessanta giorni consecutivi, apposito avviso contenente la descrizione catastale dei sedimi frazionati, con il valore per ciascuno stimato e l'elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali.

18. Trascorsi trenta giorni dall'inserzione dell'avviso nell'albo pretorio del Comune, con deliberazione della Giunta regionale si prende atto dell'intervenuta acquisizione a titolo originario a favore della Regione dei sedimi e delle opere, per effetto della irreversibile trasformazione del terreno occupato e della mancata emissione del decreto di esproprio entro l'1 gennaio 1997, nonché del valore stimato per ciascuna particella di terreno interessata, che viene depositato presso la Tesoreria regionale a disposizione degli attuali proprietari catastali o dei loro eredi.

19. La deliberazione giuntale di cui al comma 18 viene registrata ai fini fiscali e trascritta ai sensi del comma 22 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

20. Per la determinazione del valore di ciascun sedime si applicano per le aree agricole le norme di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni; per le aree edificabili si applica l'articolo 5 bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

21. All'atto della corresponsione delle somme di cui al comma 18 trova applicazione l'imposizione fiscale prevista ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

22. Anche per l'acquisizione dei sedimi inerenti alle opere pubbliche di competenza della Direzione regionale delle foreste, già affidate ai Consorzi soppressi con la legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, ovvero eseguite direttamente dalla Direzione regionale medesima, per le quali non siano già stati richiesti i decreti di esproprio, viene seguito il disposto del presente articolo.

23. La Regione Friuli-Venezia Giulia riconosce l'importante significato pubblico rivestito dal bosco per le sue molteplici funzioni: produttiva, idrogeologica, ambientale, naturalistica e turistico-ricreativa. Nel porre limiti, per superiore interesse collettivo, alla libera fruizione delle risorse forestali e nel promuovere una gestione improntata ai principi della selvicoltura naturalistica, la Regione Friuli-Venezia Giulia concede sostegni finanziari per il perseguimento dei migliori livelli di gestione integrata e sostenibile delle risorse forestali, in un quadro di filiera e di valorizzazione economica e ambientale delle stesse.

24. La gestione dei boschi regionali è regolata da due livelli di pianificazione: i piani di gestione forestale e i piani integrati particolareggiati, così come individuati e definiti dall'apposito regolamento di cui al comma 25, che prevede altresì le modalità per la formazione dei piani e per la loro approvazione. La pianificazione forestale è obbligatoria per l'Ente pubblico proprietario, mentre è facoltativa per il proprietario privato; essa si ispira ai principi della selvicoltura prossima alla natura, alle tipologie forestali e all'assetto idrogeologico.

25. Per i boschi non soggetti alla pianificazione forestale di cui al comma 24 e ricadenti in terreni soggetti a vincolo idrogeologico, è emanato apposito regolamento, denominato «Regolamento per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico», che disciplina, tra l'altro, le seguenti materie:

a) gestione selvicolturale e utilizzazione dei boschi;

b) metodologie di intervento e livelli dendrometrici da conservare o conseguire nei popolamenti per garantirne vitalità e perpetuità;

c) procedure relative alle previste dichiarazioni e autorizzazioni inerenti il taglio del bosco;

d) tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico;

e) disposizioni relative a procedure semplificate di dichiarazione per l'attuazione di modesti interventi di cambiamento di coltura e di movimenti di terra che non comportino trasformazione urbanistica ed edilizia ai

sensi dell'articolo 7 della legge regionale 22/1982, come integrato dal comma 1 del presente articolo.

26. Le utilizzazioni dei boschi devono essere coerenti con i criteri previsti dagli strumenti di pianificazione di cui al comma 24 o, in assenza di questi, rispettare le prescrizioni contenute nel regolamento di cui al comma 25. Le utilizzazioni forestali sono eseguite sulla base di progetti di taglio, definiti «progetti di riqualificazione forestale e ambientale», redatti da tecnici agronomi forestali abilitati. Le indicazioni per la redazione di tali progetti sono contenute nel regolamento di cui al comma 25, che individua, fra l'altro, le fattispecie per le quali si può prescindere dalla suddetta progettazione. I progetti sono sottoposti all'esame degli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio. Nel caso di progetti predisposti per boschi soggetti alla pianificazione di cui al comma 24, l'esame accerta la rispondenza del progetto alle finalità e alle prescrizioni di tale pianificazione e si conclude con un «visto». Per progetti riferiti a boschi non pianificati l'esame riguarda la rispondenza del progetto alle prescrizioni del regolamento di cui al comma 25 ed è formalizzato con atto di approvazione. Il «visto» o l'approvazione apposti dall'Ispettorato sui progetti li rendono esecutivi. Eventuali prescrizioni o autorizzazioni di competenza della Direzione regionale delle foreste o degli Ispettorati ripartimentali sono assorbite nell'atto di controllo.

27. Chi esegue interventi difformemente dalle prescrizioni contenute nei progetti di cui al comma 26 o nel regolamento di cui al comma 25, provocando un danno forestale, è punito con una sanzione dal doppio al quadruplo del valore di danno provocato, calcolato in percentuale, prendendo come parametro di riferimento il valore convenzionale a ettaro per tipologia di popolamento corrispondente alle condizioni di vitalità minime previste dal predetto regolamento. In presenza del progetto di cui al comma 26, i criteri per la quantificazione del danno percentuale possono essere definiti in base al valore economico del progetto e allo scostamento dallo stesso determinato dall'azione illecita. I valori, i parametri e i criteri di riferimento per il calcolo del danno forestale sono individuati dal regolamento di cui al comma 25.

28. Chi omette le prescritte dichiarazioni o autorizzazioni relative alle fattispecie previste dal regolamento di cui al comma 25, o incorre in infrazioni diverse da quelle già comprese nella fattispecie di danno forestale di cui al comma 27, contenute nel predetto regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 40.000 a lire 240.000, ferma restando la valutazione di altri danni forestali e ambientali.

29. L'attuazione dei progetti di cui al comma 26 su proprietà pubblica viene eseguita da imprese boschive che posseggono i requisiti individuati dal regolamento di cui al comma 25.

30. Tutti gli interventi di taglio di piante aggiuntive rispetto al progetto di cui al comma 26, purché giustificati e organicamente collegati allo stesso, nonché i tagli forzosi connessi a eventi meteorici o fitopatologici, rappresentano azioni dovute per l'attività di gestione forestale, sono pertanto svincolati da specifici atti autorizzativi e sono gestiti secondo quanto disciplinato dal regolamento di cui al comma 25.

31. Gli impianti di teleferiche bifuni, meglio definiti gru a cavo di tipo tradizionale o mobile, impiegati per l'esbosco dei prodotti forestali, rientrano tra gli impianti temporanei. La disciplina per l'installazione e l'esercizio di tali impianti è attribuita agli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio. Per gli impianti permanenti impiegati per le attività agrarie o forestali, quali le teleferiche trifuni e i fili a sbalzo, la competenza autorizzatoria resta in capo al Comune nel quale viene installato l'impianto, previo parere tecnico dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio. La materia è disciplinata dal regolamento di cui al comma 25. Restano in ogni caso impregiudicati gli obblighi di legge per le fattispecie che costituiscono motivo di pericolo per il volo aereo. Per le fattispecie di cui al presente comma non trova applicazione, nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, la disciplina prevista per gli impianti di teleferica di cui alla legge 13 giugno 1907, n. 403, al regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, al decreto ministeriale 15 maggio 1929, n. 1269, come modificato dal decreto ministeriale 25 dicembre 1947, n. 2515, al decreto ministeriale 12 dicembre 1935 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771.

32. Per la tutela dell'assetto ecologico delle aree forestali ubicate in zone non soggette a vincolo idrogeologico, dei boschi planiziali e dei boschi ripariali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, approva uno specifico regolamento per la loro gestione sostenibile, in coerenza con la valenza ambientale, naturalistica e di difesa del suolo di tali formazioni. Le infrazioni a tale regolamento sono sanzionate secondo le procedure adottate per le fattispecie di danno forestale e di infrazione previste dai commi 27 e 28.

33. La riscossione delle sanzioni previste dai commi 27, 28 e 32 è di competenza del Servizio del Corpo forestale regionale della Direzione regionale delle foreste.

34. Le entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste dai commi 27, 28 e 32 sono accertate e riscosse sull'unità previsionale di base 3.5.536 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 956 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti.

35. Il regolamento di cui al comma 25 è emanato entro il 31 dicembre 2000, previo parere della competente Commissione consiliare.

36. Per la materia di cui ai commi da 24 a 32, sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti ai commi

25 e 32, continua a trovare applicazione la normativa dello Stato, e in particolare gli articoli 8, 9, 10, 26, 29 e 130 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, gli articoli 19, 20, 21, 22, 41, 137, 138, 139, 140 e 193 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, nonché gli articoli 1, 2 e 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950.

37. Ai fini di una gestione più razionale dei lavori e delle maestranze, gli operai assunti con contratto di diritto privato ai sensi dell'articolo 79 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, come modificato dall'articolo 9, commi 6 e 7, della legge regionale 13/1998, e ulteriormente modificato dal comma 61 del presente articolo, dall'Azienda dei parchi e delle foreste regionali possono essere assegnati, in costanza del rapporto di lavoro, alla Direzione regionale delle foreste per le esigenze operative della medesima, che provvede al loro utilizzo ai sensi della legge regionale 26 febbraio 1990, n. 9.

38. Le funzioni di competenza affidate dagli articoli 139 quater e 139 quinquies della legge regionale 7/1988, come inseriti dall'articolo 65, comma 1, della legge regionale 42/1996, rispettivamente al Servizio della conservazione della natura e al Servizio delle foreste regionali, possono essere esercitate, in relazione alle tipologie degli interventi da eseguire, dal Servizio delle manutenzioni di Tolmezzo ovvero dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste territorialmente competenti.

39. Per la gestione del patrimonio boschivo, pianificata attraverso gli strumenti dei piani di gestione, approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, in quanto attività che deriva obbligatoriamente dalla pianificazione predetta, si prescinde dall'approvazione della relazione programmatica annuale di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come modificato dall'articolo 71, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 7/2000. Il Direttore del Servizio competente è autorizzato a stipulare i contratti connessi alla predetta attività. Tale disciplina si applica anche all'attività urgente e indifferibile, legata a eventi naturali o biologici non prevedibili, al fine dell'ottimale gestione economico-conservativa del patrimonio forestale affidato.

40. Per promuovere la valorizzazione ambientale ed economica del patrimonio forestale, la Regione e gli Enti pubblici proprietari di boschi possono ricorrere alle seguenti procedure:

a) alienazione diretta dei lotti boschivi nella forma della vendita delle piante in piedi;

b) affidamento, in tutto o in parte, dei lavori di utilizzazione a ditte qualificate ai sensi della vigente normativa, finalizzato alla successiva vendita del legname tondo a strada camionabile;

c) stipula di contratti di commissione per la commercializzazione del legname all'imposto;

d) affidamento in concessione della gestione completa del ciclo di utilizzazione e commercializzazione.

41. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla lettera a) del comma 40, ai proprietari pubblici di boschi è consentito il ricorso alla trattativa privata ai sensi della vigente normativa regionale.

42. L'affidamento dei lavori di cui alla lettera b) del comma 40, a ditte di utilizzazione boschiva qualificate, operanti nel territorio montano, è regolato dalle procedure previste dal comma 2 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97. La successiva vendita del legname tondo a strada camionabile può avvenire secondo quanto previsto dal comma 41.

43. Per il raggiungimento delle finalità di cui alle lettere c) e d) del comma 40, i proprietari pubblici di boschi possono affidare direttamente il mandato a vendere o la concessione della gestione a società, anche private, alle quali i proprietari stessi aderiscano o ad altre società.

44. Le procedure di gestione e di vendita di cui ai commi da 40 a 43 sono applicabili anche quando i proprietari pubblici siano gestori di patrimonio forestale di proprietà di terzi. Gli adempimenti connessi con l'attuazione degli interventi previsti dal comma 40, limitatamente alla gestione del patrimonio forestale di proprietà della Regione o alla stessa affidato, sono demandati al Servizio delle foreste regionali dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.

45. Per far fronte agli oneri relativi agli interventi di cui al comma 40, lettere b), c) e d), limitatamente alla gestione del patrimonio forestale di proprietà della Regione o alla stessa affidato, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 7.1.27.1.731 denominata «Valorizzazione del patrimonio forestale», di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2001, nella funzione obiettivo 7 - programma 7.1 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3151 (1.1.141.2.10.11), di nuova istituzione, alla rubrica n. 27 - Servizio delle foreste regionali - spese correnti - del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione «Spese per promuovere la valorizzazione ambientale ed economica del patrimonio forestale mediante l'affidamento dei lavori di utilizzazione dei boschi a ditte qualificate, la stipula di contratti di commissione per la vendita del legname e l'affidamento in concessione del ciclo di utilizzazione e commercializzazione» e con lo stanziamento complessivo di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

46. All'onere complessivo di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 45 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 7.1.23.2.126 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 2870 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

47. All'articolo 1 della legge regionale 9/1990, al comma 2, come sostituito dall'articolo 11, comma 4, della legge regionale 13/1998, dopo le parole «organi suddetti» sono aggiunte le parole «e il Direttore del Servizio delle manutenzioni.».

48. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 9/1990, come sostituito dall'articolo 11, comma 5, della legge regionale 13/1998, la parola «forestali» è sostituita dalle parole «ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria».

49. All'articolo 3 della legge regionale 9/1990, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1 bis. Ai fini di cui al comma 1, sono assimilabili a operazioni proprie dei cantieri edili o di genio civile la manutenzione e il ripristino delle opere ingegneristiche di sistemazione idraulico-forestale, delle sezioni di deflusso dei corsi d'acqua, degli immobili di proprietà regionale, della viabilità forestale e di servizio, nonché delle opere di riqualificazione ambientale e di ingegneria naturalistica previste quali opere accessorie nell'ambito dei lavori principali di tipo edile. Sono propriamente attività forestali quelle selvicolturali di carattere vivaistico, di miglioramento delle aree verdi o forestali, i tagli colturali e sanitari e le utilizzazioni forestali, nonché i lavori esclusivamente di riqualificazione ambientale.».

50. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 9/1990, è inserito il seguente:

«Art. 3 bis

1. Al personale operaio di cui alla presente legge, al quale è affidato l'incarico di direttore di cantiere con funzioni di sostituto dell'imprenditore, si applica il disposto dell'articolo 151 bis della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dall'articolo 46, comma 1, della legge regionale 44/1988.

2. Il Servizio delle manutenzioni della Direzione regionale delle foreste provvede alla stipula delle polizze assicurative di cui al comma 1.».

51. Dopo l'articolo 3 bis della legge regionale 9/1990, come aggiunto dal comma 50, è inserito il seguente:

«Art. 3 ter

1. Per il personale cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, il Direttore regionale delle foreste, in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, può sottoscrivere il contratto integrativo regionale di lavoro previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. Per il personale di cui al comma 1, il Direttore regionale delle foreste può sottoscrivere accordi con le organizzazioni sindacali, unitamente alla rappresentanza aziendale dei lavoratori, per l'erogazione di remunerazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi, concordati tra le parti, nel rispetto dei programmi di cui all'articolo 4, aventi come obiettivo incrementi di produttività e qualità.

3. Ai fini del raggiungimento degli accordi di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale emana apposite direttive e autorizza la stipula degli accordi medesimi.».

52. Dopo l'articolo 3 ter della legge regionale 9/1990, come aggiunto dal comma 51, è inserito il seguente:

«Art. 3 quater

1. Il personale operaio in servizio presso gli Ispettorati ripartimentali delle foreste alla data del 24 novembre 1998 che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, viene assoggettato al contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria secondo le equiparazioni di cui all'allegato «A» continua a mantenere da tale data il trattamento economico in godimento alla data medesima.

2. Ai fini di cui al comma 1, si considera trattamento economico l'importo determinato dalla somma dell'importo percepito come paga base, contingenza, elementi economici territoriali, elemento distinto della retribuzione e scatti di anzianità o anzianità professionale.

3. L'eventuale differenza fra la retribuzione come determinata al comma 2 e la retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, fatta eccezione per gli scatti di anzianità o anzianità professionale, viene conservata come assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici previsti dal contratto di cui al comma 1 dell'articolo 3 ter o in alternativa dagli accordi di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 ter.».

53. Alla legge regionale 9/1990 è aggiunto il seguente allegato:

Allegato «A»

(riferito all'articolo 3 quater)

Classificazione operai edili	Classificazione operai forestali
Capi squadra 3ª categoria più maggiorazione 10%	Operai specializzati super 4º livello
Operai specializzati 3ª categoria	Operai specializzati 3º livello
Operai qualificati 2ª categoria	Operai qualificati 2º livello
Operai comuni 1ª categoria	Operai comuni 1º livello

54. Al personale assegnato alla Direzione regionale

delle foreste ai sensi del comma 37, a seconda della tipologia dei lavori per la quale viene adibito, si applica a tutti gli effetti normativi, economici, previdenziali, infortunistici e assicurativi il contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese edili e affini o il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria. Al personale assoggettato al contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria si applica il disposto dell'articolo 3 quater della legge regionale 9/1990, come inserito dal comma 52, a partire a tutti gli effetti dalla data di assegnazione.

55. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dalla risoluzione in via transattiva dei contenziosi sorti in relazione all'esecuzione di opere dei Consorzi di bonifica. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio degli affari amministrativi, contabili e del contenzioso della Direzione regionale delle foreste.

56. Per le finalità di cui al comma 55 è autorizzata la spesa di lire 2.250 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 53.1.23.1.238 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 2965 (1.1.158.2.10.12), di nuova istituzione, alla rubrica n. 23 - Servizio degli affari amministrativi, contabili e del contenzioso - con la denominazione «Oneri derivanti dalla risoluzione in via transattiva dei contenziosi sorti in relazione all'esecuzione di opere dei Consorzi di bonifica» e con lo stanziamento di lire 2.250 milioni per l'anno 2000.

57. All'onere di lire 2.250 milioni derivante dal comma 56 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 54.1.8.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9680 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

58. All'articolo 4 della legge regionale 42/1996, come modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 13/1998, dopo il comma 2 ter, sono aggiunti i seguenti:

«2 quater. Ai fini della conservazione, del miglioramento e del mantenimento della biodiversità all'interno dei biotopi naturali regionali di cui al comma 2 bis, gli interventi di ripristino ambientale attuati dall'Amministrazione regionale sono di pubblica utilità e i relativi lavori urgenti e indifferibili.

2 quinquies. Le opere previste dagli interventi di cui al comma 2 quater possono essere affidate, in attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42, in delegazione amministrativa ai Comuni sul cui territorio è individuato il biotopo naturale.».

59. All'articolo 69, comma 1, della legge regionale 42/1996, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) al di fuori delle delimitazioni dei centri edificati assunte ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non è consentita l'esecuzione di opere che provochino la riduzione di superfici boscate o a prato naturale o che modifichino lo stato dei corsi d'acqua o la morfologia dei suoli, salvo l'esecuzione di opere di preminente interesse pubblico, o anche di interesse privato, purché finalizzate queste ultime alla regimazione delle acque o all'approvvigionamento idrico necessario per il perseguimento di attività produttive in atto, sulle quali la Giunta regionale con propria deliberazione su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, esprime parere vincolante entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta; trascorso tale termine, l'opera si intende assentita;».

60. All'articolo 69, comma 2, della legge regionale 42/1996, dopo le parole «di attuazione dei piani suddetti», sono aggiunte le seguenti: «, che possono essere derogate con apposita deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, al fine di consentire l'esecuzione di opere di preminente interesse pubblico, o anche di interesse privato, purché finalizzate queste ultime alla regimazione delle acque o all'approvvigionamento idrico necessario per il proseguimento di attività produttive in atto».

61. All'articolo 79, comma 4 ter, della legge regionale 42/1996, come aggiunto dall'articolo 9, comma 7, della legge regionale 13/1998, le parole «per l'anno 1998,» sono abrogate.

62. All'articolo 46 della legge regionale 42/1996, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4 bis. In attuazione del disposto di cui all'articolo 21, comma 7, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, i beni immobili di proprietà dell'ERSA, situati all'interno della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata, acquistati al patrimonio dall'ERSA con finanziamenti regionali, sono attribuiti al patrimonio dell'Amministrazione regionale.».

63. La Direzione regionale delle foreste è autorizzata a sottoscrivere accordi o convenzioni, anche pluriennali, con la Promotur S.p.A. per l'utilizzo, da parte di quest'ultima, di personale in divisa del Corpo forestale regionale sulle proprie piste da sci, al fine di assicurare:

a) la prevenzione di incidenti e di situazioni di pericolo per le persone attraverso la costante azione di monitoraggio e ripristino dei sistemi di sicurezza, nonché l'intervento di dissuasione degli utenti da comportamenti prodromici alle stesse situazioni;

b) la verifica di apertura e chiusura piste nelle giornate sciatorie;

c) il primo soccorso agli infortunati.

64. Tutte le spese di attrezzature e vestiario, così come quelle connesse alla preparazione e all'aggiornamento del personale utilizzato ai sensi del comma 63, sono a carico della Promotur S.p.A., che assicura, a tal fine, lo svolgimento di appositi corsi.

65. Il personale del Corpo forestale regionale incaricato di svolgere i servizi previsti dagli accordi o convenzioni di cui al comma 63, durante gli stessi, è considerato a tutti gli effetti in servizio e pertanto gode, se dovuti, dei trattamenti di missione e straordinario previsti dalla normativa vigente.

66. La Direzione regionale delle foreste, nell'individuare il numero delle persone cui affidare lo svolgimento dei servizi oggetto di convenzione o accordo con la Promotur S.p.A., assicura un'adeguata rotazione tra il personale avente le caratteristiche e qualifiche adeguate ai servizi da svolgere, garantendo nel contempo il pieno funzionamento delle stazioni forestali o degli uffici di provenienza.

67. La Direzione regionale delle foreste può altresì autorizzare, di volta in volta, la partecipazione di personale forestale, anche non in divisa, a quelle manifestazioni sportive, agonistiche o di settore, anche se tenute all'estero, per il cui svolgimento si rendesse necessaria od opportuna, per le specifiche competenze del Corpo forestale o per rappresentanza, la partecipazione del medesimo. In tali casi, al personale incaricato della partecipazione sono assicurati, ove dovuti, i trattamenti previsti al comma 65.

68. Nell'applicazione della presente legge sono osservate le norme del titolo II del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e, in quanto compatibili con le stesse, quelle della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 13 novembre 2000

ANTONIONE

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

– 1) Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 («Norme in materia di forestazione»), come sostituito dall'articolo 2, primo comma, della legge regionale 38/1986, modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 6/1997, e ulteriormente modificato dal comma 1 del presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Vincolo idrogeologico)

In attesa della emanazione di norme organiche per la difesa del suolo e per la protezione della natura e, comunque, fino a quando non sarà stabilita una nuova disciplina in materia di vincolo idrogeologico, i terreni soggetti ai vincoli di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, rimangono sottoposti alla disciplina relativa ed a quella regionale.

Nei terreni soggetti ai vincoli predetti, ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia o, comunque, comportante trasformazione nell'uso dei boschi e dei fondi rimane subordinata all'autorizzazione di cui all'articolo 7 del citato R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

Al rilascio di tale autorizzazione é competente il Direttore regionale delle foreste, sentita la competente Sezione del Comitato tecnico regionale, quando l'attività di cui al precedente comma interessi superfici superiori ai 5000 mq.

Qualora le attività di cui al secondo comma interessino superfici inferiori ai 5000 mq., l'autorizzazione verrà rilasciata dal Direttore dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

Nel caso in cui i lavori interessino territori ricadenti sotto la competenza di più Ispettorati, l'autorizzazione sarà rilasciata, con le modalità di cui sopra, dal Direttore regionale delle foreste.

Il rilascio della autorizzazione per attività interessanti superfici inferiori ai 5000 mq. dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta al competente Ispettorato ripartimentale delle foreste; per attività interessanti superfici superiori ai 5000 mq. il termine per il rilascio dell'autorizzazione é elevato a 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della relativa richiesta alla Direzione regionale delle foreste; qualora entro i termini predetti nessuna comunicazione venga trasmessa dall'Amministrazione regionale al richiedente, l'autorizzazione si dà per acquisita.

Qualora venga richiesta l'integrazione di elementi istruttori, dalla data di ricevimento delle integrazioni decorre un nuovo termine di 30 giorni.

Il rilascio della autorizzazione può essere subordinato al versamento presso la Tesoreria regionale di un deposito cauzionale da determinarsi dal Direttore regionale delle foreste o dal Direttore dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, secondo le rispettive competenze, a garanzia della buona esecuzione dei lavori e delle opere da autorizzare.

Per la determinazione dell'ammontare del deposito si terrà conto del costo per l'eventuale esecuzione d'ufficio delle opere prescritte e di ripristino.

In luogo del deposito, la cauzione potrà essere prestata anche mediante fidejussione bancaria.

In caso di esecuzione d'ufficio, qualora il deposito cauzionale risulti insufficiente al recupero del costo delle opere eseguite, si provvederà ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Per le opere di bonifica montana e di sistemazione idraulico-forestale e per le opere pubbliche di viabilità forestale di cui al successivo articolo 26 bis, nonché per gli interventi di cui alla legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69 e all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, modificata ed integrata dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, nonché per le opere di cui al successivo articolo 30, l'approvazione dei relativi progetti da parte del competente organo dell'Amministrazione forestale regionale tiene luogo dell'autorizzazione di cui ai precedenti commi.

Non sono soggetti ad autorizzazione ne a dichiarazione, ai sensi delle norme sul vincolo idrogeologico i movimenti di terra e roccia finalizzati ai rilievi speleologici e geologici, eseguiti ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27.

Le zone omogenee A, B, C, D1, D2, D3, H, I, L, M, N, O, P, così come individuate dal Piano urbanistico regionale e recepite dagli

strumenti urbanistici locali, non sono soggette al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923, come previsto dal primo comma.

Non è, altresì, subordinata alla preventiva acquisizione della suddetta autorizzazione l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, di cui all'articolo 70 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni e integrazioni. Il soggetto che dispone l'immediata esecuzione dei lavori comunica all'Ispettorato ripartimentale delle foreste territorialmente competente l'inizio degli stessi e trasmette entro trenta giorni perizia sommaria dell'intervento.

Dopo l'entrata in vigore della legge regionale (13 novembre 2000, n. 20), nelle zone omogenee di cui al quattordicesimo comma, gli interventi sono realizzati previa verifica geologica, documentata con una relazione che attesti che l'intervento previsto avviene nella completa sicurezza per quanto riguarda la stabilità dei luoghi, il regolare deflusso delle acque superficiali e il rispetto delle forme e dei fenomeni carsici.

L'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, sia per le attività autorizzate dall'Ispettorato medesimo che per quelle autorizzate dalla Direzione regionale delle foreste, può assentire, per concrete necessità esecutive, all'esecuzione di lavori non perfettamente corrispondenti alle previsioni progettuali autorizzate, purché gli stessi non pregiudichino gli aspetti idrogeologici dell'area rispetto alla globalità dei lavori autorizzati.

Nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia non trova applicazione l'articolo 21 del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, nella parte in cui dispone la pubblicazione all'albo pretorio del Comune della domanda di autorizzazione e del provvedimento assunto al riguardo.

– 2) Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, reca: «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani».

– 3) Il testo dell'articolo 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 («Regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici»), abrogato dall'articolo 231, comma 1, lettera b), del D.P.R. 554/1999 con effetto dal 28 luglio 2000, è il seguente:

Art. 70

(Provvedimenti in casi di somma urgenza)

In circostanze di somma urgenza, nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, il verbale sarà compilato dall'ufficiale arrivato prima sul luogo e l'autorizzazione per eseguirli sarà dall'ingegnere capo chiesta per telegramma direttamente al Ministero, indicando la spesa presumibile.

L'ingegnere capo, in tal caso, potrà, dandone avviso telegrafico all'ispettore del compartimento, contemporaneamente disporre la immediata esecuzione dei lavori sino alla concorrenza di lire 10 milioni.

Entro il più breve termine, e non più tardi di dieci giorni dalla data del telegramma, l'ingegnere capo trasmetterà direttamente al Ministero il processo verbale d'urgenza e la perizia giustificativa, quando si tratti di spesa che debba essere autorizzata sul parere del consiglio superiore dei lavori pubblici, dandone contemporaneamente partecipazione all'ispettore del compartimento. Se invece l'approvazione tecnica della perizia sia di competenza di questo, l'ingegnere capo invierà gli atti di cui sopra all'ispettore medesimo, il quale entro due giorni dal ricevimento li rimetterà al Ministero per gli ulteriori provvedimenti.

– 4) Il testo dell'articolo 21 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 («Approvazione del regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani»), è il seguente:

Art. 21

Le domande di autorizzazione a trasformare i boschi in altre qualità di coltura ed i terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione debbono essere presentate al Sindaco del Comune dove è situato il fondo, corredate del tipo del fondo stesso con l'indicazione delle sue pendenze, del territorio in cui è posto, del numero di mappa e dei mezzi con i quali si intende impedire i danni cui la trasformazione può dar luogo.

Il Sindaco fa pubblicare per quindici giorni all'albo pretorio la domanda, e quindi, con le opposizioni che fossero state presentate e con le sue osservazioni le trasmette entro otto giorni all'Ispettorato forestale, che a spese del richiedente, accertate, ove occorra, le condizioni dei luoghi, propone al Comitato le modalità della trasformazione, se si tratti di boschi, e, se si tratti di terreni saldi, le norme che riterrà necessarie qualora quelle contenute nelle prescrizioni di massima non gli sembrino sufficienti.

La risoluzione del Comitato deve essere presa entro 180 giorni dalla data in cui la domanda pervenne all'Ispettorato forestale, deve essere notificata alla parte per mezzo del Sindaco o dell'Ispettorato forestale e pubblicata per quindici giorni all'albo del Comune.

Trascorso detto termine l'interessato può chiedere al Ministero dell'economia nazionale che provveda sulla domanda in luogo del Comitato forestale.

– 5) Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 35 («Disposizioni per la tutela dei monumenti naturali e del patrimonio vegetale»), come modificato dal comma 2 del presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Tutela dei boschi esistenti)

1. Ai boschi planiziali e a tutte le formazioni forestali di origine naturale si applica il regolamento unico per l'intero territorio regionale sottoposto a vincolo idrogeologico, di adeguamento alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, delle prescrizioni di massima e polizia forestale, previste dall'articolo 10 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0174/Pres. dell'11 aprile 1989.

2. L'autorizzazione per la riduzione della superficie a bosco, prevista dal primo comma dell'articolo 18 della legge regionale 22/1982, come sostituito dall'articolo 73, comma 1, della legge regionale 34/1997, prevede l'obbligo di intervento compensativo, mediante la formazione di rimboschimenti, impianti arborei o di verde ornamentale, su una superficie di estensione equivalente a quella ridotta, oppure prevede l'obbligo di miglioramento di boschi esistenti da eseguire su una superficie di estensione almeno doppia di quella ridotta. Quando l'autorizzazione per la riduzione di superficie a bosco viene rilasciata per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, si prescinde dall'intervento compensativo e dalla cauzione. Nel solo territorio montano della regione, così come definito dall'articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, con esclusione di quello ricadente nell'ambito della Comunità montana del Carso, per estensioni inferiori a duemila metri quadrati, in luogo della compensazione è ammesso, previa autorizzazione, il versamento di una quota, ragguagliata a ettaro, di lire 7.000.000. Non sono ammesse al versamento compensativo richieste avanzate dallo stesso soggetto per aree contigue a quelle già autorizzate nei due anni precedenti.

3. Nella ipotesi di cui al comma 2, il rilascio dell'autorizzazione per la riduzione di superficie a bosco è subordinato al versamento presso la Tesoreria regionale di un deposito cauzionale, da determinarsi dal Direttore del Servizio della selvicoltura della Direzione regionale delle foreste, a garanzia dei lavori compensativi prescritti. Nel determinare l'ammontare del deposito si tiene conto del costo per l'eventuale esecuzione d'ufficio degli interventi prescritti. In luogo del deposito la cauzione può essere prestata anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

– 6) Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 22/1982, come modificato dall'articolo 73, comma 1, della legge regionale 34/1997,

e ulteriormente modificato dal comma 3 del presente articolo, è il seguente:

Art. 18

(Divieti e sanzioni)

Nella parte del territorio regionale non sottoposta ai vincoli di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge, é fatto divieto di riduzione della superficie forestale esistente, eccezione fatta per i casi autorizzati dal Direttore del Servizio della selvicoltura della Direzione regionale delle foreste. Tale disposizione non trova applicazione nelle aree a denominazione d'origine controllata del Carso, dei Colli orientali del Friuli e del Collio, classificate dallo strumento urbanistico quali zone omogenee E2, E3, E4, E5, E6, F2 o F3.

È fatto divieto di gettare nei boschi e lungo una fascia di 100 metri attorno ad essi, rifiuti di qualunque genere.

Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 600.000.

Nei confronti di chi reca, comunque, danno al bosco o al terreno su cui esso sorge, trovano applicazione le sanzioni previste dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

L'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative avrà luogo secondo le procedure stabilite dalla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78.

Sono altresì escluse dal divieto di cui al primo comma le riduzioni di formazioni boschive ubicate sulle sponde e nelle golene dei corsi d'acqua, quando comprese in interventi di regimazione idraulica, sia straordinari sia di manutenzione ordinaria, approvati dalle competenti autorità.

– 7) Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 («Norme di attuazione e di adeguamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sullo sviluppo della montagna»), è il seguente:

Art. 2

(Determinazione delle zone omogenee)

Agli effetti della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, i territori montani del Friuli-Venezia Giulia, determinati ai sensi degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, sono ripartiti in zone omogenee, secondo criteri di unità territoriale economica e sociale, mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentiti i Consigli comunali dei Comuni interessati ed una Commissione di quindici Consiglieri regionali, nominata dal Presidente del Consiglio regionale. Allo stesso modo si provvede per la riadozione o correzione delle delimitazioni, eventualmente già eseguite dalle Commissioni censuarie in base all'articolo 12 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

Si prescinde dal parere del Consiglio comunale, quando esso non sia pervenuto alla Presidenza della Giunta regionale, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della richiesta al Sindaco del Comune interessato.

Il decreto del Presidente della Giunta regionale é pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

– 8) Per il testo dell'articolo 18 della legge regionale 22/1982, vedi nota n. 6.

– 9) Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 22/1982, come sostituito dall'articolo 72, comma 1, della legge regionale 34/1997, e modificato dai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Definizione di bosco)

1. A tutti gli effetti di legge, si considerano bosco le formazioni vegetali, di origine naturale o artificiale, e i terreni su cui esse sorgono caratterizzati dalla presenza di vegetazione arborea, associata o meno a quella arbustiva, in cui la componente arborea esercita una copertura al suolo superiore al 20 per cento. Per essere considerate bosco le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui esse sorgono devono avere superficie pari o superiore a 1.000 metri quadrati e larghezza media minima pari o superiore a 10 metri, misurati dalla base esterna dei fusti.

2. I terreni su cui sorgono le formazioni descritte al comma 1, privi temporaneamente della vegetazione arborea per cause naturali, compreso l'incendio, o per intervento dell'uomo, sono considerati bosco.

3. La viabilità o i canali presenti all'interno delle formazioni vegetali così come definite ai commi 1 e 2 di larghezza pari o inferiore a tre metri, non costituiscono interruzione della superficie boscata.

4. A tutti gli effetti di legge, non si considerano bosco:

a) le formazioni vegetali ed i terreni su cui esse sorgono, così come definiti nei commi 1 e 2, sia pubblici che privati, che ricadono nelle zone omogenee A e B e nelle aree contigue alle zone omogenee medesime destinate dagli strumenti urbanistici vigenti a servizi ed attrezzature collettive, salvo quelli ricadenti in aree oggetto di piano economico, anche se scaduto, realizzato ai sensi degli articoli 21 e 21 bis della presente legge e per gli effetti dell'articolo 130 e seguenti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267;

b) i parchi cittadini, i giardini e le aree verdi attrezzate, sia pubblici che privati;

c) le colture di alberi di Natale di età media inferiore ad anni 30;

d) gli impianti di specie a rapido accrescimento, gli arboreti da legno e gli altri impianti costituiti con altre specie arboree di turno, accertabile dal piano di coltura e conservazione regolarmente approvato, o in difetto, dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti, inferiore ad anni 50, realizzati sui terreni precedentemente non boscati; la rinnovazione naturale, eventualmente insediatasi durante il periodo di vita dell'impianto, non determina il cambiamento della qualità da non bosco a bosco;

e) i terreni abbandonati nei quali sia in atto un processo di colonizzazione naturale da parte di specie arboree da meno di dieci anni dal momento dell'accertamento;

e bis) le formazioni arboree cresciute negli alvei dei corsi d'acqua occupati da piene ricorrenti con tempi di ritorno di trenta anni, con esclusione delle golene, nonché sugli argini artificiali dei corsi d'acqua e sulle relative fasce di rispetto, lato alveo e lato campagna, per una larghezza non superiore a metri 4;

f) i filari ed i viali di piante arboree e/o arbustive ed i frutteti;

f bis) in deroga alla lettera e):

1) i prati abbandonati nel solo territorio montano della regione, così come definito ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, ancorché imboschiti da più di dieci anni, per i quali sia riconosciuta sulla base dei documenti catastali l'originaria coltura a prato, individuati nello strumento urbanistico comunale;

2) le superfici non boscate, così come individuate dai piani di gestione forestale realizzati ai sensi degli articoli 21 e 21bis.

– 10) Per il testo dell'articolo 2 della legge regionale 29/1973, vedi nota n. 7.

– 11) Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 22/1982, come sostituito dall'articolo 5, primo comma, della legge regionale 38/1986, è il seguente:

Art. 21

(Piani economici di gestione delle proprietà silvo-pastorali degli enti pubblici)

L'Amministrazione regionale é autorizzata a finanziare la com-

pilazione dei piani economici di gestione e di assestamento delle proprietà silvo-pastorali degli enti pubblici.

Detti piani sono approvati, agli effetti degli articoli 130 e seguenti del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, dalla Direzione regionale delle foreste.

La redazione dei piani é affidata a dottori agronomi o forestali abilitati.

– 12) Il testo dell'articolo 21 bis della legge regionale 22/1982, come inserito dall'articolo 5, primo comma, della legge regionale 38/1986, è il seguente:

Art. 21 bis

(Piani economici di gestione delle proprietà silvo-pastorali delle comunioni familiari, dei consorzi volontari e dei privati)

L'Amministrazione regionale é autorizzata a finanziare la compilazione dei piani economici di gestione e di assestamento delle proprietà silvo-pastorali delle comunioni familiari, dei consorzi volontari e dei privati, in considerazione dell'interesse pubblico che riveste una efficace conduzione dei boschi regionali.

– 13) Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 («Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), come modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 10/1995, e ulteriormente modificato dai commi 7 e 8 del presente articolo, è il seguente:

Art. 4

I contributi di cui all'articolo precedente potranno essere concessi per superfici minime di un ettaro in territorio di pianura, oppure di 0,5 ettari in territorio di montagna, anche se formate da appezzamenti non contigui.

Ai beneficiari è fatto obbligo di non effettuare, sui terreni oggetto dell'impianto, trasformazioni colturali per un periodo di otto anni per il pioppo e di quindici anni per le altre specie.

Il periodo di cui al secondo comma decorre dalla data di dichiarazione di impianto da inviarsi a cura del beneficiario all'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

Nei riguardi di coloro che contravverranno al predetto impegno l'Amministrazione regionale provvederà al recupero dei contributi erogati, secondo le modalità previste dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali.

– 14) Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 22 («Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, recante norme per la difesa dei boschi dagli incendi e disposizioni in materia di interventi a favore delle opere di rimboschimento e della pioppicoltura»), come modificato dal comma 10 del presente articolo, è il seguente:

Art. 3

1. Gli interventi disposti dalla Regione, tramite la Direzione regionale delle foreste, o dagli enti titolari di funzioni delegate o trasferite dalla Regione a favore delle opere di rimboschimento e degli impianti di pioppeti sono disciplinati, per quanto riguarda le modalità di erogazione e di liquidazione dei contributi e l'effettuazione delle operazioni colturali, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446, salvo quanto diversamente disposto dalle specifiche norme che prevedono gli interventi. I richiedenti i benefici contributivi regionali o statali sono autorizzati a iniziare i lavori non appena presentata la relativa domanda con contemporanea dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che i richiedenti medesimi non hanno dato inizio ai lavori stessi prima della data della domanda, salvo che l'accertamento dell'inesistenza dell'impianto alla suddetta data non sia già stato effettuato dall'Ispettorato competente.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso o comunque non definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

– 15) Il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446, reca: «Semplificazione delle procedure per la concessione dei contributi e delle agevolazioni creditizie in agricoltura».

– 16) Il testo dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 («Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme»), come modificato dall'articolo 3, comma 9, della legge 127/1997, è il seguente:

Art. 4

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)

L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 20.

Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa.

– 17) Il testo dell'articolo 26 bis della legge regionale 22/1982, come inserito dall'articolo 9, primo comma, della legge regionale 38/1986, è il seguente:

Art. 26 bis

(Opere pubbliche di viabilità forestale)

Le opere di viabilità forestale e la loro manutenzione sono eseguite dalle Comunità montane tramite i Consorzi per l'ufficio di economia e bonifica montana di Udine e di Tolmezzo e, per la provincia di Pordenone, ove i medesimi non sono costituiti, tramite il Consorzio di bonifica Cellina - Meduna.

Tali opere sono considerate opere pubbliche regionali e pertanto la spesa per la loro realizzazione é a totale carico dell'Amministrazione regionale.

Le Comunità montane predispongono un programma di tali opere con l'ordine di priorità delle stesse.

Tale programma deve essere trasmesso, entro il 30 settembre di ciascun anno, alla Direzione regionale delle foreste che, con il proprio parere, ne cura l'inoltro alla Giunta regionale.

Gli interventi verranno finanziati dalla Giunta regionale, sentito il parere della delegazione regionale dell'UNCEM mediante piani di riparto da approvarsi entro il primo bimestre di ciascun esercizio finanziario.

– 18) Il testo dell'articolo 90 bis della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 («Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali»), come inserito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 24/1995, è il seguente:

Art. 90 bis

1. Il Servizio della consulenza tecnica svolge attività di consulenza tecnica a favore delle Direzioni regionali ed in particolare provvede alla formulazione di pareri tecnici di congruità su forniture, trasporti, appalti, acquisti ed alienazioni, affitti ed affari consimili nei quali la Regione sia comunque interessata, quando é necessario un esame tecnico che rientra nella competenza professionale degli ingegneri o geometri.

2. Qualora gli atti di cui al comma 1 non comportino la necessità dell'esame tecnico, il parere di congruità viene reso secondo le modalità e dagli organi individuati in appositi regolamenti.

– 19) Il testo dei commi 21 e 22 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 («Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»), è il seguente:

Art. 31

(Norme particolari per gli enti locali)

(omissis)

21. In sede di revisione catastale, è data facoltà agli enti locali, con proprio provvedimento, di disporre l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari.

22. La registrazione e la trascrizione del provvedimento di cui al comma 21 avvengono a titolo gratuito.

(omissis)

– 20) Il titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 («Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata»), reca: «Norme sull'espropriazione per pubblica utilità».

– 21) Il testo dell'articolo 5 bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 («Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica»), come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 65, della legge 662/1996, è il seguente:

Art. 5 bis

1. Fino all'emanazione di un'organica disciplina per tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, o comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilità, l'indennità di espropriazione per le aree edificabili è determinata a norma dell'articolo 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 24 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'importo così determinato è ridotto del 40 per cento.

2. In ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriato può convenire la cessione volontaria del bene. In tal caso non si applica la riduzione di cui al comma 1.

3. Per la valutazione delle edificabilità delle aree, si devono considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

4. Per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del comma 3, non sono classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Con regolamento da emanare con decreto del Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e i requisiti per la individuazione della edificabilità di fatto di cui al comma 3.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non sono stati ancora determinati in via definitiva il prezzo, l'entità dell'indennizzo e/o del risarcimento del danno, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Nella determinazione dell'indennità di espropriazione per i procedimenti in corso si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

7 bis. In caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennità di cui al comma 1, con esclusione della riduzione del 40 per cento. In tal caso l'importo del risarcimento è altresì aumentato del 10 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato.

– 22) Il testo dei commi 5, 6 e 7 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 («Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale»), è il seguente:

Art. 11

(omissis)

5. Per le plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, di indennità di esproprio o di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, comma 1, lettera b), ultima parte, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, introdotta dal comma 1, lettera f), del presente articolo.

6. Le indennità di occupazione e gli interessi comunque dovuti sulle somme di cui al comma 5 costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi di cui all'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

7. Gli enti eroganti, all'atto della corresponsione delle somme di cui ai commi 5 e 6, comprese le somme per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi, devono operare una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento. È facoltà del contribuente optare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, per la tassazione ordinaria, nel qual caso la ritenuta si considera effettuata a titolo di acconto.

(omissis)

– 23) La legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, reca: «Soppressione dei Consorzi per gli uffici di economia e bonifica montana e della Sezione di bonifica montana del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna».

– 24) Per il testo dell'articolo 7 della legge regionale 22/1982, vedi nota n. 1.

– 25) La legge 13 giugno 1907, n. 403, reca: «Impianto di vie funicolari aeree».

– 26) Il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, reca: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, sull'impianto di vie funicolari aeree».

– 27) Il decreto ministeriale 15 maggio 1929, n. 1269, modificato dal decreto ministeriale 22 dicembre 1947, n. 2515, reca: «Approvazione del regolamento tecnico per l'impianto e l'esercizio di funivie destinate al trasporto, in servizio privato, delle merci nonché delle persone addette alle aziende esercenti le funivie stesse».

– 28) Il decreto ministeriale 12 dicembre 1935 reca: «Norme riguardanti le caratteristiche limite degli impianti funicolari non soggetti ad obblighi di licenza né a corresponsione di tasse di costruzione e di esercizio».

– 29) Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, reca: «Decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione».

– 30) Il testo degli articoli 8, 9, 10, 26, 29 e 130 del regio decreto 3267/1923 è il seguente:

Art. 8

Per i terreni predetti il Comitato forestale dovrà prescrivere le modalità del governo e della utilizzazione dei boschi e del pascolo nei boschi e terreni pascolativi, le modalità della soppressione e utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive, nonché quelle dei lavori di dissodamento di terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, in quanto ciò sia ritenuto necessario per prevenire i danni di cui all'articolo 1.

Tali prescrizioni potranno avere anche carattere temporaneo.

Art. 9

Nei terreni vincolati l'esercizio del pascolo sarà, in ogni caso, soggetto alle seguenti restrizioni:

a) nei boschi di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o parziale, oppure distrutti dagli incendi, non può essere ammesso il pascolo prima che lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno;

b) nei boschi adulti troppo radi e deperenti è altresì vietato il pascolo fino a che non sia assicurata la ricostituzione di essi;

c) nei boschi e nei terreni ricoperti di cespugli aventi funzioni protettive è, di regola, vietato il pascolo delle capre.

Su conforme parere dell'Autorità forestale, il Comitato potrà autorizzare il pascolo nei boschi e determinare le località in cui potrà essere eccezionalmente tollerato il pascolo delle capre.

Art. 10

Le prescrizioni di massima, di cui agli articoli 8 e 9, compilate in forma di regolamento, sono rese esecutive dal Ministro per l'economia nazionale, il quale potrà, udito il Consiglio di Stato, annullarne o modificarne le parti riconosciute contrarie ai fini ed alle disposizioni del titolo I del presente decreto ed alle leggi ed ai regolamenti generali.

Nel detto regolamento saranno comprese le norme di Polizia forestale.

Art. 26

Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti dall'articolo 17, taglino o danneggino piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale ed alle disposizioni impartite dalle autorità, di cui al comma secondo dell'articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria, dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso salvo gli obblighi imposti dagli articoli precedenti.

Art. 29

Nei reati forestali la valutazione delle piante tagliate o del danno arrecato sarà fatta dagli agenti forestali con le norme da stabilirsi nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto. Le parti interessate potranno impugnare, innanzi all'Autorità giudiziaria, la valutazione fatta dagli agenti forestali.

Oltre alle pene di cui nei precedenti articoli, le sentenze di condanna ordineranno il risarcimento dei danni a favore di chi di ragione.

Art. 130

I boschi appartenenti ai Comuni e ad altri enti, escluse le società anonime, debbono essere utilizzati in conformità di un piano economico approvato o, in caso di mancata presentazione, del progetto prescritto dal Comitato forestale.

I piani suddetti, approvati o prescritti come sopra, saranno parificati a tutti gli effetti di legge alle prescrizioni di massima di cui all'articolo 10.

– 31) Il testo degli articoli 19, 20, 22, 41, 137, 138, 139, 140 e 193 del regio decreto 1126/1926 è il seguente:

Art. 19

Le prescrizioni di massima e di Polizia forestale, di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, dovranno essere determinate anche per singole parti di Provincia, tenendo conto dell'attuale destinazione dei terreni, delle condizioni e dei bisogni locali, esclusivamente in rapporto con gli scopi idrogeologici di cui al titolo I, capo I, del regio decreto suddetto.

Soprattutto esse devono stabilire:

A) Per quanto riguarda i vari tipi di boschi:

a) il tempo e il modo di eseguire i tagli, a seconda che siano fatti a raso, a successive riprese, a scelta o per zone, ed a seconda della specie e dell'età delle piante, con l'intento di assicurare la riproduzione del bosco;

b) le norme speciali per i tagli dei boschi sottoposti a vincolo, prevalentemente in considerazione dell'eccessiva pendenza o mobilità del suolo ovvero della loro ubicazione in località molto elevate e di clima molto rigido e dell'eventuale pregiudizio che potrebbe dai tagli derivare ai boschi limitrofi sottoposti a vincoli;

c) le regole per i diradamenti nelle fustaie;

d) il numero e la qualità di piante che ad uso di matricine devono essere conservate per ogni ettaro di bosco ceduo, sia semplice che composto, al fine di assicurare la disseminazione naturale per la sostituzione delle ceppaie deperienti, quando il proprietario non vi provveda con piantagioni;

e) le disposizioni per garantire, dopo il taglio a raso, la rinnovazione artificiale dei boschi di alto fusto e la ricostituzione di quelli deteriorati o distrutti per qualsiasi causa;

f) le norme per l'estrazione della resina e per lo scortecciamento degli alberi;

g) le norme per il taglio dei rami delle piante, per la raccolta dello strame, delle foglie e dei semi, specie nei boschi deperienti o troppo radi, e per la falciatura dell'erba nei boschi vecchi o novelli, nei casi in cui dette operazioni possano arrecare pregiudizio alla riproduzione;

h) le regole per l'impianto e l'esercizio delle carbonaie o per lo sgombro del carbone e del materiale legnoso dal bosco, col fine di evitare danni alla riproduzione;

i) le cautele per l'accensione del fuoco nei boschi, per l'abbruciamento delle restoppie nei terreni limitrofi a questi e per la formazione di debbii, fornelli o motère, e l'impianto e l'esercizio nei boschi o in prossimità di essi di fornaci da calce, gesso, mattoni, tegole, stoviglie e simili, di fabbriche di pece, catrame, nero di fumo, acido pirolegnoso, potassa, ecc., e di fabbriche e forni in genere e tutte le altre cautele per preservare i boschi dai pericoli degli incendi;

l) i provvedimenti da adottare per prevenire ed estinguere gli incendi nei boschi e per ricostituire i boschi danneggiati o distrutti dagli incendi stessi;

m) le norme per gli scavi e l'estrazione delle ceppaie secche, di pietre, sabbia, minerali, terra, zolle, torba, eriche, ginestra, erbe e per la raccolta di foglie verdi e secche e di concime, ghiande, faggiuole ed altri frutti e sementi silvestri;

n) le norme per l'estrazione del legname e la formazione di strade, canali, corridoi, risine, in corrispondenza con quelle contenute negli articoli 152 e seguenti della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F, relative alla fluitazione dei legnami;

o) le norme per l'esercizio del pascolo in generale e di quello delle capre in particolare;

p) i mezzi per prevenire e combattere i danni derivanti dalla diffusione di parassiti animali e vegetali nei boschi e le modalità per la denuncia all'Autorità forestale dell'esistenza di questi parassiti.

B) Per quanto riguarda i terreni pascolivi:

le norme per l'esercizio del pascolo e, nel caso di pascoli deteriorati, le restrizioni per conseguire la ricostituzione della cotica erbosa.

C) Per quanto riguarda i terreni cespugliati: le modalità della soppressione dei cespugli aventi funzione protettiva e quelle per l'utilizzazione di detti cespugli.

D) Per quanto riguarda i terreni nudi e saldi:

le modalità del loro dissodamento e della successiva sistemazione agraria, al fine di evitare la denudazione del suolo e prevenire i danni alla consistenza di questo ed al regolare regime delle acque, allorché sia ottenuta la concessione prevista dall'articolo 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e salve le speciali condizioni cui, caso per caso, il Comitato abbia subordinato la cessione stessa.

E) Per quanto riguarda i terreni a coltura agraria:

le modalità della loro lavorazione con lo scopo di suddividere le acque, diminuirne la velocità di smaltimento ed allontanare i danni di cui alla lettera D).

Le norme di Polizia forestale, da stabilirsi per l'applicazione delle precedenti disposizioni, devono essere dirette a prevenire il danno ed a punire l'infrazione di esse anche quando il danno non si sia ancora verificato.

Art. 20

Le prescrizioni di cui all'articolo 19 devono fornire norme circa i movimenti di terreno, che non siano diretti alla trasformazione a coltura agraria dei boschi e dei terreni saldi.

Chi intende compiere i lavori suaccennati dovrà farne dichiarazione in tempo utile all'Ispettorato forestale, indicando la data dell'inizio di essi.

L'Ispettorato forestale potrà prescrivere le modalità della esecuzione dei lavori allo scopo di evitare i danni previsti nell'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Qualora entro trenta giorni dalla dichiarazione l'Ispettorato non avrà prescritto dette modalità i lavori potranno essere senz'altro eseguiti.

Art. 22

Le prescrizioni di cui agli articoli 19 e 20 e le successive eventuali variazioni saranno pubblicate per quindici giorni nei Comuni dove esistono terreni vincolati, con avviso al pubblico della facoltà di reclamare entro il termine di altri giorni quindici dalla data dell'ultimo dì della pubblicazione, spirati i quali il Sindaco ne fa la restituzione al Comitato, col certificato della eseguita pubblicazione e coi reclami che gli fossero stati presentati.

Il Comitato rimetterà copia del regolamento, dei reclami e delle osservazioni al Ministero per l'economia nazionale, il quale provvederà successivamente a norma dell'articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Per la prima applicazione del regio decreto suddetto le prescrizioni di massima dovranno essere pubblicate anteriormente alle carte topografiche delle zone da vincolare.

Art. 41

La valutazione delle piante destinate a crescere ad alto fusto e dei polloni dei cedui tagliati in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale od alle disposizioni impartite dalle autorità di cui al comma secondo dell'articolo 17 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sarà fatta prendendo per base il valore di mercato del legname della stessa specie di quello tagliato, tenuto conto dell'uso migliore cui potrebbe essere destinato il legname stesso, senza alcuna deduzione di spese di abbattimento e trasporto.

Tale valore sarà determinato in base alla media dei prezzi nei mercati più prossimi alle zone boscose della Provincia.

Per le piante destinate a crescere ad alto fusto il valore, determinato come nei precedenti commi, non potrà in niun caso essere inferiore al doppio del costo del reimpianto.

Art. 137

I piani economici dei boschi, vincolati o no, appartenenti agli enti indicati nell'articolo 130 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, qualora gli interessati non vi abbiano provveduto, saranno compilati a spese di questi ed a cura dell'Ispettorato forestale e da questo trasmessi al Comitato per l'approvazione.

Con le stesse modalità i piani suddetti debbono essere riveduti periodicamente. La durata della loro efficacia sarà stabilita preventivamente caso per caso.

Art. 138

Ogni qualvolta risulti opportuno, o, quando vi sia richiesta degli interessati, l'Ispettorato potrà disporre che la compilazione del progetto del piano economico da parte degli enti sia preceduta da una visita dei luoghi di un funzionario tecnico dello stesso Ispettorato, allo scopo di fissare, con l'incaricato della compilazione del progetto, i criteri tecnici ed economici da seguire nella detta compilazione.

Le spese di questa visita preliminare sono a carico dello Stato.

Art. 139

Contro la deliberazione del Comitato forestale relativa all'approvazione dei piani economici è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni, dalla comunicazione del provvedimento, al Ministero per l'economia nazionale.

Reso definitivo, il piano economico verrà pubblicato con le norme stabilite dall'articolo 22 del presente regolamento per le prescrizioni di massima.

Art. 140

Fino a quando il piano economico definitivo o quello sommario e provvisorio non sarà reso esecutivo, i tagli dei boschi devono essere preventivamente autorizzati dall'Ispettore forestale.

Art. 193

Tanto le norme prescritte dal Comitato forestale per l'uso dei pascoli montani, appartenenti ai Comuni e ad altri enti, quanto quelle relative alla utilizzazione dei boschi degli enti suddetti, stabilite dallo stesso Comitato nei piani economici, devono essere a cura dell'Ispettorato forestale, pubblicate per quindici giorni all'albo dei Comuni in cui sono situati i pascoli ed i boschi.

Entro sessanta giorni da quello successivo al termine della pubblicazione è ammesso contro di esse ricorso al Ministero per l'economia nazionale.

Il provvedimento del Ministero ha carattere definitivo e dovrà essere notificato al ricorrente e pubblicato all'albo del Comune per un periodo di quindici giorni, trascorso il quale le norme per l'uso dei pascoli e quelle dei piani economici per i boschi diventeranno esecutive a tutti gli effetti di legge.

– 32) Per il testo dell'articolo 21 del regio decreto 1126/1926, vedi nota n. 4.

– 33) Il testo degli articoli 1 e 2 della legge 9 ottobre 1967, n. 950 («Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale»), come modificati dall'articolo 114, secondo comma, della legge 689/1981, è il seguente:

Art. 1

Per la violazione delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 4.000 e massima di lire 10.000, e con un minimo in ogni caso di lire 4.000, per:

a) ogni pianta o ceppaia sradicata e per ogni pianta potata in violazione ai suddetti regolamenti;

b) ogni pianta, ramo o cimale destinato ad «albero di Natale» trasportato o commerciato senza il permesso o contrassegno regolamentare;

c) ogni pianta non tagliata o ceppaia non estratta in violazione alle norme dei regolamenti concernenti i boschi affetti da malattie;

d) ogni pianta o ceppaia di castagno non tagliata o riceppata in violazione alle norme dei regolamenti relative alla lotta antiparassitaria;

e) ogni capo di bestiame immesso in violazione ai divieti di pascolo stabiliti dai regolamenti medesimi. Qualora si tratti di bestiame ovino il limite minimo della sanzione di cui al primo comma è ridotto a lire 4.000 e il limite massimo a lire 10.000;

f) la mancata denuncia per inosservanza delle norme concernenti i terreni arbustali e cespugliati.

Art. 2

Per le violazioni delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui al precedente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 4.000 e massima di lire 10.000, e con un minimo in ogni caso di lire 4.000, per:

a) ogni pianta o ceppaia, abbattuta in contrasto con le norme dei regolamenti relative alle modalità dei tagli;

b) ogni ceppaia non rinnovata in violazione delle norme dei regolamenti relative ai cedui senza matricine;

c) ogni ceppaia non rigovernata in violazione alle norme dei regolamenti relative alle operazioni colturali dei boschi cedui;

d) ogni ara o sua frazione, in caso di inosservanza delle norme dei regolamenti relative all'allestimento e sgombero delle tagliate e al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati.

– 34) Il testo dell'articolo 3 della legge 950/1967, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 424/1984, è il seguente:

Art. 3

Per le violazioni alle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, diverse da quelle indicate negli articoli precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 100.000 e massima di lire 1.000.000.

– 35) Il testo dell'articolo 79 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 («Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali»), come modificato dai commi 6 e 7 dell'articolo 9 della legge regionale 13/1998, e ulteriormente modificato dal comma 61 del presente articolo, è il seguente:

Art. 79

(Attribuzione all'Azienda dei parchi e delle foreste regionali dei beni immobili e di personale operaio)

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, sono definiti i beni immobili del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilità, alla gestione ed alla vigilanza dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali a decorrere dal 31 marzo 1997.

1 bis. Per la gestione dei beni immobili di cui al comma 1, l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali provvede alle:

a) spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili, compresi lavori, opere, servizi, forniture, noli e trasporti da eseguirsi in appalto ovvero in economia;

b) spese per la pianificazione delle risorse forestali, comprese la redazione e revisione dei piani di assestamento forestale e la progettazione o realizzazione della viabilità forestale sulle proprietà regionali;

c) spese per le dotazioni antinfortunistiche in applicazione delle vigenti norme sulla sicurezza del lavoro.

2. Per l'incremento ed il miglioramento del patrimonio forestale regionale l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali é autorizzata ad acquistare aree di interesse forestale.

3. Il personale operaio in servizio al 31 dicembre 1996 presso l'Azienda delle foreste, assunto ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 58, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 8, con contratto di diritto privato a tempo indeterminato, é assegnato, in costanza di rapporto di lavoro, a decorrere dal 31 marzo 1997, all'Azienda dei parchi e delle foreste regionali ovvero alla Direzione regionale delle foreste, che subentrano nei rapporti di lavoro vigenti, secondo le necessità operative delle stesse.

4. L'Azienda dei parchi e delle foreste regionali applica al personale operaio in servizio il trattamento giuridico ed economico e le disposizioni previste dalla legge regionale 26 febbraio 1990, n. 9. Le competenze e le funzioni che la legge regionale 9/1990 attribuisce alla Direzione regionale delle foreste e dei parchi ed agli Ispettorati ripartimentali delle foreste sono esercitate, per il suddetto personale operaio, dall'Azienda dei parchi e delle foreste regionali e dai Servizi dipendenti.

4 bis. Il Direttore regionale dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali é autorizzato ad assumere, con contratto di diritto privato e con l'osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati, il personale operaio necessario per l'esecuzione in economia, nella forma dell'amministrazione diretta, dei lavori di competenza del Servizio della conservazione della natura e del Servizio delle foreste regionali.

4 ter. In applicazione dell'articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 1990, n. 9, il contingente massimo di operai necessari per l'esecuzione in economia, nella forma dell'amministrazione diretta, dei lavori di competenza dei Servizi dipendenti dalla Direzione regionale Azienda dei parchi e delle foreste regionali é fissato in numero di 20 unità.

4 quater. Gli operai assunti ai sensi del comma 4 bis sono utilizzati nell'ambito delle circoscrizioni territoriali individuate dai programmi di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, approvati dalla Giunta regionale.

4 quinquies. La Direzione regionale Azienda dei parchi e delle

foreste regionali funge da Direzione aziendale rispetto ai dipendenti Servizi, unità produttive, ed é autorizzata ad esperire la conciliazione delle eventuali controversie sull'applicazione del contratto nazionale e degli accordi locali, secondo le modalità previste dal contratto stesso.

4 sexies. Al personale operaio, in servizio presso l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali ovvero presso i Servizi dipendenti dalla Direzione regionale delle foreste, é riconosciuta l'indennità sostitutiva per mense aziendali, di cui all'articolo 48 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, nella misura e secondo le modalità previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 54 bis della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dall'articolo 41 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31.

– 36) La legge regionale 26 febbraio 1990, n. 9, reca: «Esecuzione in economia delle opere e lavori di competenza degli ispettorati ripartimentali delle foreste e assunzione a contratto del personale operaio relativo».

– 37) Il testo degli articoli 139 quater e 139 quinquies della legge regionale 7/1988, come inseriti dall'articolo 65, comma 1, della legge regionale 42/1996, è il seguente:

Art. 139 quater

1. Il Servizio della conservazione della natura:

a) promuove ed attua gli interventi in materia di parchi e riserve naturali attribuiti all'Amministrazione regionale;

b) cura gli interventi per la conoscenza, l'inventario, la tutela e la gestione della flora spontanea e della fauna selvatica;

c) promuove la conoscenza dei valori ambientali e del corretto uso dell'ambiente naturale.

Art. 139 quinquies

1. Il Servizio delle foreste regionali gestisce le foreste, i boschi, i pascoli, i terreni e le loro pertinenze, nonché gli immobili, anche d'interesse ambientalistico, attribuiti all'Azienda, appartenenti al patrimonio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

2. L'attività di vigilanza e di gestione dei beni forestali é esercitata anche per il tramite del personale del Corpo forestale regionale.

– 38) L'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 («Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421»), come modificato dall'articolo 71, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 7/2000, è il seguente:

Art. 6

(Indirizzo politico)

1. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio da parte del Consiglio regionale, la Giunta regionale definisce annualmente sulla base delle indicazioni fornite dagli Assessori per quanto attiene alle necessità di programmazione dei settori di rispettiva competenza, gli obiettivi e i programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa. La Giunta regionale adotta gli atti di alta amministrazione ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto.

1 bis. L'adozione dei programmi di cui al comma 1 non é obbligatoria in relazione alle fattispecie per le quali l'allocazione delle risorse é compiutamente definita dalla normativa regionale. Sono in ogni caso escluse dai programmi le fattispecie contributive per le quali la legge identifica direttamente il beneficiario e la quantificazione dell'intervento, nonché l'effettuazione di spese obbligatorie e d'ordine e, limitatamente alle spese per gli amministratori e il personale, quelle variabili.

1 ter. I programmi adottati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1 conservano validità sino all'approvazione dei nuovi programmi, anche nel caso di variazione delle risorse finanziarie disponibili determinata da variazioni di bilancio.

2. La Giunta regionale verifica la rispondenza dei risultati della gestione medesima alle direttive generali impartite. A tali fini esercita funzioni di alta vigilanza.

3. Gli Assessori garantiscono il necessario coordinamento fra le strutture cui sono preposti e l'organo di direzione politica al fine della valutazione e della corretta attuazione dei programmi e delle direttive generali stabilite dalla Giunta regionale. Gli Assessori a tali fini verificano costantemente la corrispondenza dell'attività di gestione degli uffici con gli indirizzi politici definiti dalla Giunta regionale.

4. Quando leggi e regolamenti individuano in capo al Presidente della Giunta regionale, alla Giunta regionale o agli Assessori regionali competenze che la presente legge riserva ad organi diversi, le relative disposizioni si intendono riferite a questi ultimi.

5. In deroga al disposto di cui al comma 4 e fino all'adeguamento delle leggi regionali di settore, i provvedimenti che non comportano impegno di spesa continuano ad essere adottati dagli organi e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I criteri di applicazione del principio di separazione tra la funzione di direzione politica e quella di direzione amministrativa nell'ambito del Consiglio regionale sono definiti con il regolamento previsto dall'articolo 118 del Regolamento interno.

– 39) Il testo dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 («Nuove disposizioni per le zone montane»), è il seguente:

Art. 17

(Incentivi alle pluriattività)

1. I coltivatori diretti, singoli od associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginature, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, per importi non superiori a lire 30.000.000 per ogni anno.

2. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a lire 300.000.000 per anno.

3. Le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze destinate all'esercizio dell'attività agrituristica di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, svolta in territori montani, sono assimilate alle costruzioni rurali di cui all'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

– 40) Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 9/1990, come modificato dall'articolo 11, comma 4, della legge regionale 13/1998, e ulteriormente modificato dal comma 47 del presente articolo, è il seguente:

Art. 1

1. I Direttori degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, in veste di funzionari delegati, sono autorizzati ad assumere, con contratto di diritto privato e con l'osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati, il personale operaio necessario per l'esecuzione in economia nella forma dell'amministrazione diretta, dei lavori - compresi quelli di manutenzione delle opere di sistemazione idraulico - forestale - di competenza degli Ispettorati nel contingente massimo fissato dalla Giunta regionale sulla base dei programmi pluriennali od annuali degli interventi relativi debitamente approvati.

2. Gli organi suddetti e il Direttore del Servizio delle manutenzioni sono altresì autorizzati ad assumere manodopera a tempo determinato per l'esecuzione, in economia, in amministrazione diretta, di lavori a carattere stagionale o di lavori a carattere straordinario od occasionale ed un tanto nel numero e per la durata consentiti dai progetti approvati.

3. Gli stessi Direttori sono, pure, autorizzati a provvedere quando necessario all'esecuzione di lavori di rispettiva competenza in economia, nella forma del cottimo fiduciario.

– 41) Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 9/1990, come modificato dall'articolo 11, comma 5, della legge regionale 13/1998, e ulteriormente modificato dai commi 48 e 49 del presente articolo, è il seguente:

Art. 3

1. Al personale di cui alla presente legge, a seconda della tipologia dei lavori per la quale é assunto, si applica a tutti gli effetti normativi, economici, previdenziali, infortunistici e assicurativi il contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese edili ed affini o il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti *ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.*

1 bis. Ai fini di cui al comma 1, sono assimilabili a operazioni proprie dei cantieri edili o di genio civile la manutenzione e il ripristino delle opere ingegneristiche di sistemazione idraulico-forestale, delle sezioni di deflusso dei corsi d'acqua, degli immobili di proprietà regionale, della viabilità forestale e di servizio, nonché delle opere di riqualificazione ambientale e di ingegneria naturalistica previste quali opere accessorie nell'ambito dei lavori principali di tipo edile. Sono propriamente attività forestali quelle selvicolturali di carattere vivaistico, di miglioramento delle aree verdi o forestali, i tagli colturali e sanitari e le utilizzazioni forestali, nonché i lavori esclusivamente di riqualificazione ambientale.

2. La Direzione regionale delle foreste e dei parchi funge da Direzione aziendale rispetto ai dipendenti ispettorati ripartimentali delle foreste, unità produttive, ed é autorizzata ad esperire la conciliazione delle eventuali controversie sull'applicazione del contratto nazionale e degli accordi locali, secondo le modalità previste dal contratto stesso.

3. L'ipotesi conciliativa é soggetta ad approvazione da parte della Giunta regionale.

– 42) Il testo dell'articolo 151 bis della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 («Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»), come inserito dall'articolo 16, primo comma, della legge regionale 81/1982 e modificato dall'articolo 46, comma 1, della legge regionale 44/1988, è il seguente:

Art. 151 bis

I dipendenti regionali cui é affidata la direzione o l'assistenza dei lavori che l'Amministrazione regionale svolge in amministrazione diretta o in economia vengono assicurati contro i rischi connessi e conseguenti.

– 43) Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 9/1990 è il seguente:

Art. 4

1. I programmi di opere e lavori, da eseguirsi in economia nella forma dell'amministrazione diretta, approvati con deliberazione della Giunta regionale prima dell'entrata in vigore della presente legge, vengono interamente finanziati con i fondi iscritti ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in cui detti programmi trovano imputazione, comprese le spese per le retribuzioni e relativi oneri riflessi, delle maestranze assunte o da assumersi da parte degli Ispettorati ripartimentali delle foreste con le modalità previste ai precedenti articoli.

– 44) Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 42/1996, come modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 13/1998, e ulteriormente modificato dal comma 58 del presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Biotopi naturali)

1. I biotopi naturali sono individuati, in aree esterne ai parchi e alle riserve, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su parere vincolante del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 e sentito il Comune territorialmente interessato, con parere da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi. Il decreto medesimo precisa il perimetro dei biotopi e le norme necessarie alla tutela dei valori naturali individuati. Con lo stesso decreto si individuano le eventuali modalità di gestione dei biotopi, che di norma avviene mediante convenzione tra l'Amministrazione regionale ed il Comune interessato ovvero, in caso di rinuncia del Comune, tra l'Amministrazione regionale ed istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. La proposta di individuazione dei biotopi naturali di cui al comma 1 può essere altresì formulata dai Comuni e dalle associazioni ambientaliste di cui al medesimo comma 1.

2 bis. Nei biotopi naturali istituiti ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale é autorizzata a sostenere le spese per la realizzazione degli interventi e delle opere necessarie alla conservazione, al miglioramento ed al mantenimento della biodiversità, nonché le spese per la realizzazione degli interventi e delle opere relative alla fruizione didattica ed allo svolgimento della ricerca scientifica. Per i fini di cui sopra, l'Amministrazione regionale é altresì autorizzata a sostenere le spese per l'acquisizione di terreni di particolare pregio naturalistico, nonché a concedere ai conduttori dei fondi incentivi anche pluriennali, cumulabili con i benefici derivanti dai regolamenti comunitari in materia di agroambiente, secondo le modalità stabilite da uno specifico regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi.

2 ter. L'Amministrazione regionale é autorizzata a sostenere le spese per l'acquisizione, a qualsiasi titolo, e la gestione di aree di particolare interesse naturalistico, individuate ai sensi delle direttive dell'Unione europea in materia di habitat naturale ovvero classificate tali ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2 quater. Ai fini della conservazione, del miglioramento e del mantenimento della biodiversità all'interno dei biotopi naturali regionali di cui al comma 2 bis, gli interventi di ripristino ambientale attuati dall'Amministrazione regionale sono di pubblica utilità e i relativi lavori urgenti e indifferibili.

2 quinquies. Le opere previste dagli interventi di cui al comma 2 quater possono essere affidate, in attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42, in delegazione amministrativa ai Comuni sul cui territorio è individuato il biotopo naturale.

– 45) Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42 («Disposizioni procedurali e modificazioni ed integrazioni di norme legislative diverse»), è il seguente:

Art. 19

(Delegazione amministrativa intersoggettiva)

1. L'Amministrazione regionale é autorizzata a delegare a soggetti pubblici, appositamente individuati con legge regionale, le funzioni relative all'esecuzione di opere pubbliche di propria competenza, ivi compresi i poteri di acquisizione del suolo e di espropriazione.

2. I soggetti delegatari operano nei confronti dei terzi in nome proprio, nell'ambito di propria competenza e con piena autonomia e responsabilità, e ad essi sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità, anche verso i terzi connesse all'attività di progettazione, direzione lavori, collaudo ed esecuzione delle opere e lavori pubblici.

3. I commi 1 e 2 si applicano anche alle concessioni amministrative previste dalla normativa regionale vigente aventi natura e contenuto di delegazione amministrativa, e in particolare alle concessioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per gli Enti regionali di cui all'articolo 199 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 35 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18.

– 46) Il testo dell'articolo 69 della legge regionale 42/1996, come modificato dai commi 59 e 60 del presente articolo, è il seguente:

Art. 69

(Salvaguardia)

1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, nei parchi e nelle riserve istituiti dal capo III vigono, entro i perimetri definiti nelle cartografie allegate, fino all'approvazione dei relativi PCS, di cui all'articolo 11, le seguenti norme di salvaguardia transitorie:

a) al di fuori delle delimitazioni dei centri edificati assunte ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non è consentita l'esecuzione di opere che provochino la riduzione di superfici boscate o a prato naturale o che modifichino lo stato dei corsi d'acqua o la morfologia dei suoli, salvo l'esecuzione di opere di preminente interesse pubblico, o anche di interesse privato, purché finalizzate queste ultime alla regimazione delle acque o all'approvvigionamento idrico necessario per il perseguimento di attività produttive in atto, sulle quali la Giunta regionale con propria deliberazione su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, esprime parere vincolante entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta; trascorso tale termine, l'opera si intende assentita;

b) non é consentita l'adozione di strumenti urbanistici e loro varianti che aumentino l'estensione delle aree edificabili, nonché, all'interno di queste, gli indici di edificabilità, escluse le zone per attrezzature pubbliche;

c) é vietato l'esercizio della caccia e lo svolgimento di gare di pesca sportiva.

2. Nei parchi e nelle riserve il cui territorio, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricada all'interno del perimetro definito da un piano di conservazione e sviluppo ovvero da un piano particolareggiato di ambito di tutela ambientale approvati ai sensi della legge regionale 11/1983, vigono quali norme di salvaguardia transitorie quelle stabilite dalle norme di attuazione dei piani suddetti, *che possono essere derogate con apposita deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, al fine di consentire l'esecuzione di opere di preminente interesse pubblico, o anche di interesse privato, purché finalizzate queste ultime alla regimazione delle acque o all'approvvigionamento idrico necessario per il proseguimento di attività produttive in atto.*

– 47) Il testo dell'articolo 18 della legge 865/1971 è il seguente:

Art. 18

Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, ai fini dell'applicazione del precedente articolo 16 procedono alla delimitazione dei centri edificati con deliberazione adottata dal consiglio comunale. In pendenza dell'adozione di tale deliberazione, il comune dichiara con delibera consigliare, agli effetti del procedimento espropriativo in corso, se l'area ricade o meno nei centri edificati.

Il centro edificato è delimitato, per ciascun centro o nucleo abitato, dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi. Non possono essere compresi nel perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione.

Ove decorra inutilmente il termine previsto al primo comma del presente articolo, alla delimitazione dei centri edificati provvede la Regione.

– 48) Per il testo dell'articolo 79 della legge regionale 42/1996, vedi nota n. 35.

– 49) Il testo dell'articolo 46 della legge regionale 42/1996, come integrato dal comma 62 del presente articolo, è il seguente:

Art. 46

(Istituzione della Riserva naturale della Valle Cavanata)

1. È istituita la Riserva naturale regionale della Valle Cavanata.

2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 6).

3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.

4. I beni di proprietà regionale ricadenti all'interno della Riserva di cui al comma 1 sono affidati, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 26 agosto 1983, n. 75, e dall'articolo 9 della legge regionale 6 dicembre 1983, n. 83, alla gestione diretta dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.

4 bis. In attuazione del disposto di cui all'articolo 21, comma 7, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, i beni immobili di proprietà dell'ERSA, situati all'interno della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata, acquistati al patrimonio dall'ERSA con finanziamenti regionali, sono attribuiti al patrimonio dell'Amministrazione regionale.

– 50) Il testo del comma 7 dell'articolo 21 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998)»), è il seguente:

Art. 21

(Disposizioni sul patrimonio immobiliare regionale)

(omissis)

7. I beni immobili in uso o in proprietà degli enti regionali in caso di inutilizzo per i fini istituzionali o di soppressione degli enti regionali medesimi, sono retrocessi al patrimonio dell'Amministrazione regionale.

(omissis)

– 51) Il titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 («Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352»), reca: «Beni paesaggistici e ambientali».

– 52) La legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, reca: «Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica».

LAVORI PREPARATORI

Stralcio n. 110-01.06

- risultante dallo stralcio - deliberato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 aprile 2000 - dell'articolo 5 dello stralcio n. 110-01 (a sua volta risultante dallo stralcio di taluni emendamenti aggiuntivi dal disegno di legge n. 110 - Finanziaria 2000);
- assegnato alla IV Commissione permanente in data 21 aprile 2000;
- esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dalla IV Commissione permanente nella seduta del 3 maggio 2000, con relazione di maggioranza del consigliere Ritossa e, di minoranza, dei consiglieri Mattassi, Puiatti e Brussa;
- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute antimeridiane dell'11 e del 23 maggio 2000, e approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio stesso nella seduta pomeridiana del 23 maggio 2000;
- legge rinviata dal Governo per il riesame, a norma dell'articolo 29 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, in data 30 giugno 2000;
- legge riassegnata alla IV Commissione permanente in data 4 luglio 2000;
- sentito il parere della V Commissione permanente, espresso nella seduta del 5 luglio 2000;
- legge riesaminata e riapprovata, a maggioranza, con modifiche, dalla IV Commissione permanente nella seduta del 13 settembre 2000, con relazioni, di maggioranza, dei consiglieri Seganti e Ritossa e, di minoranza, del consigliere Mattassi;
- legge riapprovata a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale nella seduta del 24 ottobre 2000;
- legge dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;
- comunicata la non opposizione del Governo all'ulteriore corso ed il consenso all'urgenza con nota del Commissario del Governo di data 6 novembre 2000, prot. n. 19/2-836/2000 Gab.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 27 ottobre 2000, n. 0392/Pres.

Progetto per la coltivazione e la ricomposizione morfologica e ambientale della Cava di Monte San Lorenzo in Comune di Frisanco dell'Impresa Cementizillo S.p.A. di Padova. Procedura di valutazione ambientale; provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'«Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale»;

VISTO il Regolamento di esecuzione delle norme recate dalla succitata legge;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che ha assegnato le competenze in materia di valutazione di impatto ambientale alla Direzione regionale dell'ambiente;

VISTA l'istanza depositata in data 27 luglio 2000 con la quale la Cementizillo S.p.A. con sede legale in Padova, via Carlo Cassan n. 10, ha chiesto all'Amministrazione regionale l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto per la coltivazione e la ricomposizione morfologica e ambientale della cava di Monte San Lorenzo in Comune di Frisanco;

VISTO l'annuncio di deposito pubblicato sul quotidiano «Il Messaggero Veneto» del 1° agosto 2000, come da comunicazione pervenuta al Servizio V.I.A. in data 7 agosto 2000;

VISTA l'istanza di trasmissione di materiale di integrazione depositata in data 19 settembre 2000 relativo allo Studio di impatto ambientale del progetto per la coltivazione e la ricomposizione morfologica e ambientale della cava di Monte San Lorenzo in Comune di Frisanco, con la quale la Cementizillo S.p.A. chiede un nuovo riavvio dei termini della istruttoria di valutazione di impatto ambientale;

VISTO l'annuncio di deposito e integrazioni pubblicato sul quotidiano «Il Messaggero Veneto» del 19 settembre 2000, come da comunicazione pervenuta al Servizio V.I.A. in data 26 settembre 2000;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 789 di data 31 marzo 2000, con la quale, in attesa del recepimento organico della normativa statale in materia di V.I.A., vengono dati gli indirizzi operativi ai fini di poter correttamente applicare le norme in materia;

RILEVATO che l'intervento proposto ricade nell'allegato B del D.P.R. 12 aprile 1996 e nell'allegato II, punto 1 del Regolamento succitato;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 43/1990, ai sensi del quale devono essere individuati le autorità e il pubblico interessati all'opera proposta;

RILEVATO che l'intervento ricade nel territorio del Comune di Frisanco ed in area confinante con il Comune di Maniago, risultando tali Enti interessati alla realizzazione del progetto, congiuntamente alla Provincia di Pordenone e alla Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria, nonché alla Di-

rezione regionale delle foreste e alla Direzione regionale della pianificazione territoriale competenti rispettivamente in materia di vincolo idrogeologico e paesaggistico;

DECRETA

Sono individuati, quali autorità interessate alla valutazione del progetto, presentato dalla Cementizillo S.p.A. con sede legale in Padova, via Carlo Cassan n. 10, riguardante la coltivazione e la ricomposizione morfologica e ambientale della cava di Monte San Lorenzo in Comune di Frisanco i seguenti Enti:

- i Comuni di Frisanco e Maniago;
- la Provincia di Pordenone;
- la Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale»;
- la Direzione regionale delle foreste;
- la Direzione regionale della pianificazione territoriale;

e quale pubblico interessato:

- l'Associazione Legambiente del Friuli-Venezia Giulia, come da richiesta pervenuta in data 5 ottobre 2000.

1. A cura della Direzione regionale dell'ambiente sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale e degli elaborati progettuali ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.
2. Presso la Direzione regionale dell'ambiente, via Giulia, 75/1, Trieste e presso le Segreterie dei Comuni di Frisanco e di Maniago sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 27 ottobre 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 27 ottobre 2000, n. 0393/Pres.

Approvazione del regolamento comunale di fognatura del Comune di Bordano (Udine).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la deliberazione del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977;

VISTA la deliberazione del Comitato Interministeriale del 30 dicembre 1980;

VISTA la legge regionale 13 luglio 1981, n. 45;

VISTA la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46;

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 36;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole», che abroga le norme precedenti contrarie o incompatibili in materia;

VISTE le norme di attuazione del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, approvate con proprio decreto del 23 agosto 1982, n. 0384/Pres., non in contrasto con il decreto legislativo 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

PREMESSO che con nota n. 1341 di data 4 marzo 1999, il Comune di Bordano, ha trasmesso alla Direzione regionale dell'ambiente la bozza del Regolamento Comunale di fognatura per il parere preventivo dell'ufficio competente all'istruttoria;

VISTE le note prot. nn. 9449 e 12578 rispettivamente di data 30 aprile 1999 e 11 giugno 1999, con le quale il Servizio delle infrastrutture civili e della tutela delle acque dagli inquinamenti, della Direzione regionale dell'ambiente, comunicava al Comune di Bordano le proprie osservazioni sul sopracitato Regolamento, in relazione anche dell'imminente entrata in vigore del decreto legislativo 24 maggio 1999, n. 152;

VISTO il testo, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 21 febbraio 2000, del Regolamento comunale di fognatura del Comune Bordano, pervenuto alla Direzione regionale dell'ambiente con nota n. 1023 di data 24 febbraio 2000, dove risultano recepite le osservazioni formulate dall'ufficio della stessa Direzione, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 152/1999, nonché le normative di settore non in contrasto;

VISTO il parere igienico-sanitario favorevole, espresso sul testo regolamentare dall'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» e rilasciato al Comune di Bordano con nota n. 5191/5349 di data 15 febbraio 2000;

VISTO l'articolo 15, comma 1, lettera b), della citata legge regionale 45/1981, che attribuisce al Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato Tecnico Regionale «sezione terza», l'approvazione dei limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari stabilite dai Comuni, Comunità Montane e loro Consorzi ai sensi degli articoli 12, n. 2 e 13, n. 2, lettera b), della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificati rispettivamente dagli articoli 15 e 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;

ATTESO che tale procedura non risulta in contrasto con le disposizioni del decreto legislativo 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESO che la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, che disciplina le opere pubbliche e di interesse pubblico regionali, ha modificato gli Organi regionali e le loro competenze specifiche in materia di lavori pubblici e urbanistici e pertanto la sezione terza del Comitato Tecnico Regionale deve intendersi, per le materie trattate, sostituita con la quarta;

CONSIDERATO che l'adozione da parte del Comune del citato Regolamento di fognatura si è resa necessaria, tra l'altro, per:

– definire la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche ed industriali che recapitano nella fognatura pubblica;

– stabilire le norme tecniche di allacciamento;

– stabilire le procedure per le autorizzazioni, ispezioni e controlli;

– richiamare le norme nazionali e regionali per quanto riguarda gli scarichi che non recapitano in fognatura;

– definire modalità di pagamento per i servizi di fognatura e depurazione, nonché per quelli tecnici di allacciamento, istruttoria e rilascio delle autorizzazioni;

– stabilire i valori limite di emissione degli scarichi nella rete fognaria;

– regolamentare, in genere, i rapporti tra il Comune e gli utenti;

VISTO il parere n. 7/4/2000 di data 15 giugno 2000, con il quale il Comitato tecnico regionale - sezione quarta - si è espresso favorevolmente sul Regolamento comunale di fognatura;

DECRETA

Art. 1

Ai sensi della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45, articolo 15, 1° comma, lettera b), è approvato il Regolamento comunale di fognatura adottato dal Comune di Bordano con deliberazione consiliare n. 3 di data 21 febbraio 2000.

Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e verrà notificato ai soggetti interessati a cura della Direzione regionale dell'ambiente.

Trieste, lì 27 ottobre 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 31 ottobre 2000, n. 0394/Pres.

Legge 580/1993. Decreto ministeriale 24 luglio 1996, n. 501. Nomina dei membri del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

VISTO il D.P.R. 21 settembre 1995, n. 472 recante «Regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in rappresentanza dei vari settori economici»;

VISTO il Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 luglio 1996, n. 501 recante «Regolamento di attuazione dell'articolo 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580» che all'articolo 5 stabilisce, tra l'altro, le modalità per la determinazione del numero dei rappresentanti che verranno designati dalle organizzazioni imprenditoriali, prevedendo altresì al comma 4 l'autonoma rappresentanza delle piccole imprese all'interno dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, nonché - al successivo comma 6 - i criteri di assegnazione del punteggio attribuibile alle organizzazioni sindacali ed alle associazioni dei consumatori;

VISTO l'articolo 11, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140 con il quale è stata modificata la durata in carica dei Consigli camerali, così come prevista dall'articolo 10, comma 7, legge 580/1993, estendendola da quattro a cinque anni;

VISTA la deliberazione della Camera di Commercio di Trieste 28 aprile 1998, n. 98 con la quale è stata approvata la norma statutaria di cui all'articolo 10, comma 2 della legge 580/1993 riguardante la composizione del Consiglio camerale;

VISTO il D.P.G.R. 11 dicembre 1997, n. 0418/Pres. con il quale sono stati fissati i punteggi massimi attribuiti singolarmente ai tre parametri di cui all'articolo 3 del citato D.M. 501/1996 allo scopo di determinare le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori (o loro raggruppamenti) maggiormente rappresentative;

VISTO il D.P.G.R. 26 aprile 2000, n. 0136/Pres. con cui sono state individuate le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori, o loro raggruppamenti, che hanno successivamente provveduto a designare i membri componenti il Consiglio;

VISTO il decreto dirigenziale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 luglio

2000 con il quale è stato rigettato il ricorso proposto avverso il richiamato D.P.G.R. 0136/Pres. da A.C.L.I. - Lega Consumatori Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani - sede provinciale di Trieste, in ordine all'attribuzione del seggio riservato alle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;

VISTO altresì il decreto dirigenziale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 settembre 2000 con cui sono stati dichiarati improcedibili, rispettivamente per «sopravvenuta rinuncia alla decisione» e per «accertata carenza di interesse», i ricorsi proposti avverso il citato D.P.G.R. 0136/Pres. dall'apparentamento tra «Associazione degli Industriali della Provincia di Trieste, CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - Associazione provinciale di Trieste, Slovensko Dezelno Gospodarsko Zdruzenje - Unione Regionale Economica Slovena - SDGZ-URES, Unione del commercio turismo e servizi, piccole e medie imprese della provincia di Trieste e CONFITARMA - Confederazione Italiana Armatori» e dall'Associazione degli Spedizionieri del Porto di Trieste-Alleanza della Spedizione e del Trasporto nel Friuli-Venezia Giulia (ASPT-ASTRA), in relazione ai seggi del settore dei trasporti e spedizioni;

VISTO il D.P.G.R. 5 ottobre 2000, n. 0356/Pres. con il quale, a seguito dell'istruttoria ministeriale svolta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del D.M. 501/1996, sono stati rideterminati gli indici di rappresentatività dei due apparentamenti concorrenti all'assegnazione dei seggi del settore trasporti e spedizioni, mantenendo peraltro invariata la ripartizione dei seggi già disposta con il sopracitato D.P.G.R. n. 0136/Pres./2000;

PRESO ATTO delle designazioni comunicate, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del D.M. 501/1996, dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori (o loro apparentamenti) interessate;

PRESO ATTO altresì del possesso da parte dei rappresentanti designati dei requisiti richiesti per la nomina, nonchè dell'assenza a loro carico delle cause ostative di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998 ed all'articolo 13 della legge 580/1993, così come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge 25 marzo 1997, n. 77;

RICORDATO che l'articolo 11 del D.P.R. 403/1998 impone peraltro all'amministrazione procedente di effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi della legge 15/1968 e successive modifiche ed integrazioni e che verranno pertanto avviati i procedimenti atti ad accertare quanto autocertificato dai soggetti interessati;

DECRETA

nell'ambito dei settori di seguito indicati, rappresentati nel Consiglio camerale, sono nominati membri componenti il Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste i signori:

- *per il settore dell'agricoltura:*

– dott. Walter Stanissa

designato da «CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - Associazione provinciale di Trieste», «Slovensko Dezelno Gospodarsko Zdruzenje-Unione Regionale Economica Slovena-SDGZ-URES», «Kmecka Zveza - Associazione Agricoltori di Trieste», apparentate tra loro;

- *per il settore dell'industria:*

– sig. Federico Pacorini

– dott. Bernardo Vittorio Carratù

designati da «Associazione degli Industriali della Provincia di Trieste» e «Collegio Costruttori Edili ed Affini di Trieste», apparentate tra loro;

- *per le piccole imprese dell'industria:*

– sig. Roberto Tassi

designato dal «Associazione degli Industriali della Provincia di Trieste» e «Collegio Costruttori Edili ed Affini di Trieste», apparentate tra loro;

- *per il settore dell'artigianato:*

– cav. Fulvio Bronzi

– sig. Roberto Cosolini

designati da «Associazione Artigiani Piccole e Medie Imprese di Trieste-Confartigianato», «CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - Associazione provinciale di Trieste» e «Slovensko Dezelno Gospodarsko Zdruzenje-Unione Regionale Economica Slovena-SDGZ-URES», apparentate tra loro;

- *per il settore del commercio:*

– sig. Renato Guercio

– cav. Ottorino Millo

– sig. Antonio Paoletti

– dott. Franco Sterpin Rigutti

designati da «Slovensko Dezelno Gospodarsko Zdruzenje-Unione Regionale Economica Slovena-SDGZ-URES», «ACIESSE - Associazione del commercio e dei servizi di Trieste e provincia», «Associazione Autonoma del Commercio Artigianato Servizi e Turismo-Trieste», «Si.Na.Gi. - Sindacato Nazionale Giornalai d'Italia-Trieste» e «Unione del commercio turismo e servizi, piccole e medie imprese della provincia di Trieste», apparentate tra loro;

- *per le piccole imprese del commercio:*

– sig. Marino Pecenik

designato da «Slovensko Dezelno Gospodarsko Zdruzenje-Unione Regionale Economica Slovena-

SDGZ-URES», «ACIESSE - Associazione del commercio e dei servizi di Trieste e provincia», «Associazione Autonoma del Commercio Artigianato Servizi e Turismo-Trieste», «Si.Na.Gi. - Sindacato Nazionale Giornalai d'Italia-Trieste» e «Unione del commercio turismo e servizi, piccole e medie imprese della provincia di Trieste», apparentate tra loro;

• *per il settore cooperative:*

– sig. Piero Bessi

designato da «Federazione Cooperative e Mutue di Trieste», «Associazione Generale Cooperative Italiane-Federazione regionale Friuli-Venezia Giulia» e «Lega delle Cooperative del Friuli-Venezia Giulia», apparentate tra loro;

• *per il settore del turismo:*

– sig. Francesco Deruvo

designato da «Slovensko Dezelno Gospodarsko Zdruzenje-Unione Regionale Economica Slovena-SDGZ-URES», «ACIESSE - Associazione del commercio e dei servizi di Trieste e Provincia», «Associazione Autonoma del Commercio Artigianato Servizi e Turismo-Trieste» e «Unione del commercio turismo e servizi, piccole e medie imprese della provincia di Trieste», apparentate tra loro;

• *per il settore dei trasporti e spedizioni:*

– dott. Pierluigi Maneschi

– sig. Daniele Cunja

designati da «Associazione degli Industriali della Provincia di Trieste», «CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa-Associazione provinciale di Trieste», «Slovensko Dezelno Gospodarsko Zdruzenje-Unione Regionale Economica Slovena-SDGZ-URES», «Unione del commercio turismo e servizi, piccole e medie imprese della provincia di Trieste» e «CONFITARMA - Confederazione Italiana Armatori», apparentate tra loro;

– dott. Franco Gropaiz

designato da «Associazione degli Spedizionieri del Porto di Trieste-Alleanza della Spedizione e del Trasporto nel Friuli-Venezia Giulia (ASPT-ASTRA)», «Associazione regionale delle Case di Spedizione del Friuli-Venezia Giulia (ARSPEDI)» e «Associazione degli Agenti Marittimi del Friuli-Venezia Giulia-Trieste», apparentate tra loro;

• *per il settore del credito:*

– dott. Francesco Slocovich

designato da «Associazione Bancaria Italiana (A.B.I.)»;

• *per il settore delle assicurazioni:*

– dott. Enrico Tomaso Cucchiani

designato da «ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici»;

• *per il settore dei servizi alle imprese:*

– dott. Stefano De Monte

– dott. Manlio Romanelli

designati da «Associazione degli Industriali della Provincia di Trieste», «CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa-Associazione provinciale di Trieste», «Slovensko Dezelno Gospodarsko Zdruzenje-Unione Regionale Economica Slovena-SDGZ-URES» e «Unione del commercio turismo e servizi, piccole e medie imprese della provincia di Trieste», apparentate tra loro;

• *in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori:*

– sig. Waldy Catalano

designato da «Nuova C.C.d.L. comprensoriale di Trieste CGIL», «U.S.T. CISL» e «C.C.d.L. di Trieste UIL», apparentate tra loro;

• *in rappresentanza delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti:*

– sig.ra Luisa Bernardinello Nemez

designata da «Organizzazione Tutela Consumatori del Friuli-Venezia Giulia (O.T.C.)-Trieste» ed «Associazione Orientamento e Difesa Consumatori A.D.O.C. - Trieste», apparentate tra loro.

Il Consiglio durerà in carica cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 31 ottobre 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 31 ottobre 2000, n. 0395/Pres.

L.R. 47/1996 e 11/2000. Rideterminazione della riduzione di prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 che, nel consentire la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale, ha stabilito che detto prezzo non sia inferiore a quello praticato negli Stati confinanti, e che inoltre la riduzione del prezzo sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine;

VISTA la legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale di data 7 marzo 1997, n. 076/Pres., registrato alla Corte dei Conti il 14 marzo 1997, Registro 1, foglio 74, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 26 marzo 1997 con il quale è stato suddiviso il territorio regionale in n. cinque fasce e determinata, per ogni fascia, la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine, da lire 800 al litro per la prima fascia, fino a lire 200 al litro per la quinta;

ATTESO che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 049/Pres. di data 19 febbraio 1998, registrato alla Corte dei Conti il 17 marzo 1998, Registro 1, foglio 74 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 dell'1 aprile 1998 è stata rettificata la fascia attribuita al Comune di Latisana, dalla quinta alla quarta e che detta variazione decorre dall'1 aprile 1998;

VISTI i decreti del Presidente della Giunta regionale in data 13 marzo 1998, n. 078/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 17 del 29 aprile 1998, in data 7 maggio 1998, n. 0163/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 20 del 20 maggio 1998, in data 27 ottobre 1998, n. 0379/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 44 del 4 novembre 1998, in data 16 febbraio 1999, n. 046/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 17 febbraio 1999, in data 29 aprile 1999, n. 0131/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 12 maggio 1999, in data 24 giugno 1999, n. 0201/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 27 del 7 luglio 1999, in data 2 agosto 1999, n. 0249/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 32 dell'11 agosto 1999, in data 27 settembre 1999, n. 0299/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 40 del 6 ottobre 1999, in data 10 novembre 1999, n. 0356/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 46 del 17 novembre 1999 ed in data 22 maggio 2000. n. 0169/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 31 maggio 2000 con i quali, a seguito delle segnalazioni dell'Ambasciata d'Italia a Lubiana indicative dei prezzi delle benzine nella Repubblica di Slovenia, nonché in relazione ai prezzi praticati nella Regione, in attuazione del disposto dell'articolo 2 della legge regionale 3/1998, e dell'articolo 2 della legge regionale 4/1999 è stata rideterminata la riduzione di prezzo di ogni fascia, diversificandola anche per tipo di prodotto;

VISTA la generalità n. 1615 del 2 giugno 2000 con la quale la Giunta regionale ha preso atto che, a seguito delle variazioni di prezzo delle benzine nella Repubblica di Slovenia, segnalate dall'Ambasciata d'Italia a Lubiana il 30 maggio 2000 potevano restare invariate le riduzioni di prezzo vigenti dal 24 maggio 2000, risultando rispettato il vincolo di cui al già richiamato articolo 4 bis della legge regionale 47/1996;

ATTESO che la Giunta regionale, nelle sedute del 27 luglio 2000 e del 20 settembre 2000, prendendo atto che la contrazione dei consumi e lo sconto fiscale sulle accise deciso dal Governo comportano un minor gettito di entrate, ha deciso di far fronte al conseguente disavanzo con le risorse del bilancio regionale, fatto salvo l'assorbimento del medesimo nel prossimo esercizio finanziario;

PRESO ATTO che, mantenendo inalterate le attuali riduzioni di prezzo fino al 31 dicembre 2000, in relazione al gettito presunto determinato sulla base dei consumi sempre più ridotti e dall'entità delle accise, anch'esse ridotte di lire 50 al litro a titolo di sconto fiscale prorogato fino alla fine dell'anno, si determinerebbe nell'esercizio 2000 un disavanzo sulla gestione della legge di lire 13.201 milioni;

PRESO ATTO altresì che l'assorbimento dell'intero disavanzo nell'anno 2001 comporterebbe la necessità di ridurre in modo non indifferente gli sconti sulla benzina, col rischio di mettere a repentaglio la stessa finalità della legge, che è quella di indurre i cittadini a rifornirsi in Regione anziché oltre confine;

ATTESO che il prezzo della benzina praticato nella Repubblica di Slovenia dal 19 settembre 2000, come risulta dal telegramma pervenuto dall'Ambasciata italiana a Lubiana in data 22 settembre 2000, è di talleri 167,10 per litro per la benzina super e di talleri 153,80 per litro per la benzina super senza piombo con 95 ottani;

RILEVATO che detti prezzi corrispondono a lire 1.539 per la benzina super ed a lire 1.417 per la benzina super senza piombo in relazione al cambio del tallero con l'euro fissato dalla ECB in data 23 ottobre 2000;

ACCERTATO che il prezzo minimo delle benzine praticato in Regione, quale risulta dalle rilevazioni effettuate sui POS alla data del 24 ottobre 2000 è di lire 2.220 per la benzina super e di lire 2.155 per la benzina super senza piombo;

RITENUTO pertanto necessario operare una prima, ancorché limitata, revisione delle riduzioni di prezzo, sia per la benzina super che per quella super senza piombo, in ragione di lire -10, per la prima fascia e di lire -20 per le fasce dalla II alla V;

ATTESO che le suddette variazioni applicate dal 6 novembre 2000 consentono la riduzione del deficit da lire 13,201 miliardi a lire 11,8 miliardi;

VISTA la legge regionale 8 maggio 2000, n. 11, ed in particolare il comma 2 dell'articolo 2, con il quale è stato inserito il comma 4 bis all'articolo 2 della legge regionale 47/1996, il quale prevede che le riduzioni di prezzo rimangano vigenti per un periodo minimo di due mesi, salvo che in detto periodo le variazioni delle condizioni di mercato comportino una rideterminazione delle riduzioni per la prima fascia pari all'8 per cento in più o meno;

RITENUTO di dover rideterminare come sotto riportato le riduzioni di prezzo;

Benzina super

Fascia	Riduzione di prezzo attualmente applicata	Nuova riduzione di prezzo	Variazione
I	675	665	- 10
II	645	625	- 20
III	535	515	- 20
IV	415	395	- 20
V	275	255	- 20

Benzina senza piombo

Fascia	Riduzione di prezzo attualmente applicata	Nuova riduzione di prezzo	Variazione
I	715	705	- 10
II	665	645	- 20
III	615	595	- 20
IV	525	505	- 20
V	395	375	- 20

ATTESO che applicando i suddetti nuovi valori di riduzione del prezzo alla pompa con decorrenza 6 novembre 2000, sulla base dei consumi presunti come sopra determinati, per l'anno 2000 la spesa presunta per il bilancio regionale ammonta a lire 224.199 milioni, a fronte dell'entrata presunta di lire 212.392 milioni, con un disavanzo presunto di lire 11.807 milioni;

VISTA la legge regionale 18/1996;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale in data 31 ottobre 2000, n. 3318;

DECRETA

Articolo 1

Al fine di contenere l'onere per il bilancio regionale derivante dall'applicazione della legge regionale 47/1996, ed in attuazione del disposto dell'articolo 1, comma 3 della legge regionale 47/1996, il quale stabilisce che il prezzo alla pompa delle benzine in regione non sia mai inferiore a quello praticato nello Stato confinante e si riduca al diminuire della distanza chilometrica dalla sede del comune di residenza dei beneficiari al valico confinario, la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale, già fissata con D.P.G.R. n. 076/Pres. del 7 marzo 1997 e da ultimo rideterminata con D.P.G.R. in data 22 maggio 2000, n. 0169/Pres. è rideterminata come segue:

Fascia	Riduzione benzina super	Riduzione benzina senza piombo
I	665	705
II	625	645
III	515	595
IV	395	505
V	255	375

Articolo 2

In attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 47/1996, come inserito con l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 11/2000, le riduzioni di prezzo determinate con il precedente articolo 1 resteranno vigenti per un periodo di mesi 2, salvo che in detto periodo non si verifichino variazioni delle condizioni di mercato, che comportino la necessità di una rideterminazione delle riduzioni per la prima fascia pari all'8 per cento in più o meno.

Articolo 3

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e troverà applicazione con decorrenza 6 novembre 2000.

Trieste, lì 31 ottobre 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 3 novembre 2000, n. 154/SASM.

Bando per la presentazione delle domande di concessione dei contributi alle imprese del settore commerciale.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

PREMESSO che con la legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 è costituito il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;

RICORDATO che l'articolo 4, comma 2, lettera b) ter della citata legge regionale n. 10, così come modificato dall'articolo 6, comma 208 della legge regionale 2/2000 dispone che con le risorse del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna possono essere finanziati interventi contributivi per aiuti alle imprese commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi, finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, nei limiti del regime di aiuto «de minimis» definito dalle norme comunitarie;

CONSIDERATO che per l'attuazione degli interventi sopracitati, per l'anno 1999, la spesa autorizzata con deliberazione della Giunta regionale n. 2958 di data 24 settembre 1999, registrata alla Corte dei conti in data 16 dicembre 1999, Registro 2, foglio 120 ammonta a lire 4.274.649.717;

VISTO il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0281/Pres. dell'11 agosto 2000, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della

Regione n. 42 di data 18 ottobre 2000, con il quale si è provveduto a disciplinare la concessione dei contributi alle imprese del settore commerciale;

VISTO l'articolo 6, comma 1 del citato Regolamento, con il quale si dispone che il bando per l'accesso ai contributi di cui trattasi sia approvato con decreto del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il bando per la concessione di contributi alle imprese del settore commerciale allegato quale parte integrante al presente atto;

VISTO l'articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1

In attuazione del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0281/Pres. dell'11 agosto 2000, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 42 del 18 ottobre 2000, è approvato il bando per la concessione dei contributi alle imprese del settore commerciale nel testo allegato al presente provvedimento del quale fa parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Il Bando verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 3 novembre 2000

BORTOTTO

Bando per la presentazione delle domande di contributo per le imprese del settore commerciale per l'anno 1999.

FONDO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

(articolo 4, comma 2, lettera b) ter della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 come modificato dall'articolo 6, comma 208, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 e D.P.G.R. n. 0281/Pres. dell'11 agosto 2000)

1. Area di intervento

I contributi di cui al presente bando si applicano, come previsto dall'articolo 2 del D.P.G.R. 0281/Pres. dell'11 agosto 2000, ai centri abitati con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti dei comuni appartenenti alle Comunità montane della Carnia, Canal del Ferro Valcanale, del Gemonese, delle Valli del Torre, delle Valli del Natisone, della Val d'Arzino Val Cosa Val Tramontina, del Meduna Cellina e Pedemontana del Livenza. Sono esclusi i centri abitati costituiti dai capoluoghi di Cividale del Friuli, Gemona del Friuli, Tarcento, Tarvisio, Tolmezzo, Aviano-Castello, Caneva-Stevenà, Maniago e Montereale Valcellina, poiché la popolazione dei medesimi è superiore ai 3.000 abitanti (dati ufficiali ISTAT del censimento 1991).

2. Requisiti dei beneficiari

I contributi sono concessi alle imprese commerciali ubicate nei centri abitati di cui al punto 1.

Per accedere al contributo il titolare dell'attività commerciale deve possedere i seguenti requisiti:

a) essere iscritto alla C.C.I.A.A. per l'anno 1999 nelle categorie di seguito elencate:

   commercio al minuto di carburanti e lubrificanti; commercio di generi alimentari; commercio di libri, giornali, periodici; commercio di articoli non in questa tabella; commercio al dettaglio di materiale da costruzione; esercizi della ristorazione; esercizi della somministrazione di sole bevande; commercio al minuto di carni; commercio al minuto di mobili, casalinghi, elettrodomestici, radio tv e ferramenta; commercio al minuto di articoli per l'industria, l'agricoltura, il commercio e l'artigianato; commercio al minuto di bevande; commercio al minuto di cartoleria e cancelleria; commercio di frutta e verdura; commercio al minuto di giochi e giocattoli; commercio al minuto di articoli sportivi; commercio di fiori e piante; commercio al minuto di abbigliamento e calzature; commercio di orologi, articoli di argenteria e argenteria; strutture ricettive.

b) esercitare la propria attività in uno dei centri abitati indicati al punto 1;

c) avere un volume d'affari dichiarato, nell'anno 1998, inferiore a lire 200.000.000 annui.

I benefici previsti dal presente bando non si estendono ai commercianti all'ingrosso, farmacie, rappresentanti di commercio, ambulanti, attività miste dove l'attività commerciale è rappresentata da un volume d'affari inferiore al 50%, società di capitali.

3. Regime di aiuti e limiti del contributo

I contributi sono erogati nel rispetto del regime «de minimis».

Le percentuali di contributo sono graduate sulla base della classificazione dei territori montani nelle seguenti zone di disagio socio-economico definita dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3303 del 31 ottobre 2000:

a) fascia territoriale pedemontana - zona A con basso disagio: 40% della spesa ritenuta ammissibile;

b) fascia territoriale media montagna - zona B con medio disagio: 60% della spesa ritenuta ammissibile;

c) fascia territoriale alta montagna - zona C con elevato disagio: 80% della spesa ritenuta ammissibile.

L'entità del contributo non potrà comunque superare i seguenti massimali:

- 10 milioni per la fascia territoriale di alta montagna;
- 7,5 milioni per la fascia territoriale di media montagna;
- 3 milioni per la fascia territoriale pedemontana.

4. Spese ammissibili

Le spese ammissibili a contributo sono quelle relative ai costi di esercizio, desumibili dall'ultima dichiarazione dei redditi annuale ed in particolare:

a) per le imprese con contabilità semplificata:
   1) quelle indicate ai righi RG 13, RG 14, RG 21 e RG 22 per le imprese individuali;
   2) quelle indicate ai righi RB 13, RB 14, RB 21 e RB 22 per le società di persone;

b) per le imprese con contabilità ordinaria quelle relative alle seguenti voci: imposte e tasse deducibili, riscaldamento, combustibili, forza motrice, costo acquisizione merce, manutenzioni ordinarie, carburanti e lubrificanti deducibili, trasporti, imballaggi, assicurazioni, costi per servizi, acqua, telefono, postali e bollati, pubblicità, spese di rappresentanza, elaborazione dati, quote associative, beni di consumo, cancelleria e stampati, pulizia e lavanderia, giornali e riviste, vigilanza notturna.

5. Modalità e termine per la presentazione delle domande

La domanda di concessione dei contributi deve essere bollata utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente bando, disponibile presso gli uffici della Comunità montana.

La domanda deve pervenire entro e non oltre le ore 13 del giorno 18 dicembre 2000, presso gli uffici della Comunità montana di appartenenza, pena l'esclusione dal beneficio.

La domanda può essere presentata direttamente alla Comunità montana e sottoscritta in presenza dell'incaricato alla sua ricezione od inviata tramite servizio postale. In tal caso alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido del richiedente.

6. Contenuto della domanda

La domanda compilata utilizzando l'apposito modello allegato al presente bando deve contenere dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. ed alla licenza amministrativa, nonché dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente i dati concernenti il luogo di esercizio dell'attività, il volume di affari ed i costi sostenuti, così come indicati all'articolo 4 del bando, e che nel triennio antecedente la data della dichiarazione sostitutiva l'interessato non ha richiesto e/o ottenuto altri aiuti a titolo «de minimis» che, sommati al presente intervento, superino l'importo di 100.000 euro, pari a lire 193.627.000.

7. Graduatoria

Le Comunità montane provvedono all'istruttoria e formazione della graduatoria relativa alle domande pervenute entro 60 giorni dalla scadenza del termine ultimo fissato per la loro presentazione.

Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna provvede a redigere la graduatoria unica regionale dei richiedenti il contributo sulla base delle graduatorie trasmesse dalle Comunità montane.

La graduatoria unica di cui al comma 2, approvata con decreto del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Con il medesimo decreto si dispone l'attribuzione alle Comunità montane delle risorse necessarie per la concessione dei contributi.

8. Concessione ed erogazione dei contributi

Le Comunità montane provvedono alla erogazione dei contributi ai beneficiari utilizzando le risorse finanziarie attribuite a ciascuna di esse sulla base della graduatoria regionale.

Le Comunità montane provvedono per mezzo di controlli a campione alla verifica dei dati contenuti nelle domande.

Le Comunità montane provvedono all'eventuale revoca dei contributi concessi. Trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge regionale del 20 marzo 2000, n. 7.

Gli esercenti che abbiano beneficiato dei contributi di cui al presente bando sono tenuti a presentare alle Comunità montane entro un anno dalla percezione del contributo, una autocertificazione attestante il proseguimento dell'attività.

9. Fonte del finanziamento

Per l'intervento di cui al presente bando si utilizzano le risorse di cui al Fondo regionale per la montagna per l'ammontare di lire 4.274.649.717 per l'anno 1999.

10. Trattamento dati sensibili

Ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996 i dati sensibili richiesti dal presente bando verranno utilizzati esclusivamente per la formulazione della graduatoria ai fini dell'ammissione ai contributi in oggetto.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Eventuali omissioni comporteranno la automatica esclusione del richiedente.

I dati richiesti verranno trattati esclusivamente dal competente ufficio della Comunità montana di pertinenza e dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.

ALLEGATO AL BANDO

(La presente domanda deve essere redatta in bollo)

DOMANDA DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL SETTORE COMMERCIALE

(art. 4, comma 2, lettera b) ter della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 come modificato dall'art. 6, comma 208, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 e D.P.G.R. n. 0281/Pres. dell'11 agosto 2000)

Alla Comunità montana ____________________

Via ____________________ n. ______

________ ____________________
(*cap*) (*città*)

Il/La sottoscritto/a *(cognome e nome)* ____________________

nato/a a ____________________ Provincia ____________ il ___/___/____

e residente nel Comune di ____________________ CAP ________ Provincia _____ in Via ____________________ n. ____________ telefono ____________ di professione ____________ titolare e/o legale rappresentante dell'attività commerciale ____________ con sede legale in (Comune, via e numero civico) ____________________ centro abitato ____________________

CHIEDE

di poter usufruire dei contributi alle imprese del settore commerciale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b) ter della L.R. 10/1997 come previsto dal regolamento approvato con D.P.G.R. n. 0281/Pres. dell'11 agosto 2000 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 42 di data 18 ottobre 2000.

A tal fine, ai sensi dell'art. 2 della legge 4.1.1968 n. 15, come modificato dall'art. 3, comma 10 della legge 15.5.1997 n. 127 e D.P.R. 20.10.1998 n. 403 (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE)

DICHIARA

sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dall'art. 26 della legge 15/1968 in caso di dichiarazioni mendaci:

di essere iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di ____________ sotto la ditta o ragione sociale ____________ estremi di registrazione ____________ indicazione della categoria/e di iscrizione alla CCIAA di cui al punto 2 del bando ____________

di essere in possesso di licenza amministrativa (estremi) ____________

Estremi registrazione e indicazione categorie di iscrizione alla CCIAA di cui al punto 2 del bando ____________

____

Licenza amministrativa ____________

Inoltre ai sensi dell'art. 4 della legge 4.1.1968 n. 15, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali comminate dall'art. 495 del codice penale in caso di mendaci dichiarazioni e di quanto disposto dall'art. 26 delle legge 15/1968 (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA');

DICHIARA

Che il luogo di esercizio dell'attività è il seguente: ____________

Che il volume di affari (inferiore a lire 200 milioni annui) è il seguente: ____________

Che le spese ammissibili a contributo come indicate dall'art. 4 del bando sono le seguenti ed ammontano a lire: ____________

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

Nel triennio antecedente la data della dichiarazione sostitutiva l'interessato non ha richiesto e/o ottenuto altri aiuti a titolo "de minimis" che, sommati al presente intervento, superino l'importo di 100.000 (centomila) Euro pari a Lire 193.627.000 (centonovantatremilioniseicentoventisettemila).

Data, ________________ Firma del richiedente ________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI DI CUI ALLA LEGGE 31 DICEMBRE 1996, N. 675

Il/La sottoscritto/a ________________ autorizza la Comunità montana di appartenenza ed il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna al trattamento dei dati sensibili forniti con la presente richiesta, per le finalità di cui al D.P.G.R. n. 0281 del 11 agosto 2000.

Data, ________________ Firma del richiedente ________________

La firma non deve essere autenticata se la dichiarazione viene sottoscritta in presenza del funzionario incaricato o inviata unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido.

VISTO: IL DIRETTORE SOSTITUTO: BORTOTTO

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 27 settembre 2000, n. EST. 1103-D/ESP/4469. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per l'esecuzione dei lavori di sistemazione e miglioramento della strada comunale di collegamento dall'abitato di Clastra alla provinciale Val Cosizza, aree site in Comune di San Leonardo.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente, l'indennità provvisoria che il Comune di San Leonardo è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di San Leonardo

1) Partita catastale 2847,
foglio 15, mapp. 52, di mq. 160,
superficie da espropriare: mq. 70,
in natura: prato,
indennità: L. 1.200 x mq. 70 = L. 84.000
(euro 43,38)

Ditta catastale: Sauli Francesca.

2) Partita catastale 9088,
foglio 15, mapp. 54, di mq. 170,
superficie da espropriare: mq. 94,4,
in natura: prato,
indennità: L. 1.200 x mq. 94,4 = L. 113.280
(euro 58,50)

Ditta catastale: Carlig Fiorina, proprietaria per 68/240; Carlig Fiorina, usufruttuaria per 1/2, Venturini Ennio, proprietario per 125/240, Venturini Paolo, proprietario per 47/240.

3) Partita catastale 9523,
foglio 15, mapp. 57, di mq. 280,
superficie da espropriare: mq. 91,
in natura: prato,
indennità: L. 1.200 x mq. 91 = L. 109.200
(euro 56,40)

Ditta catastale: Tomasetig Augusto, proprietario per 1/3, Tomasetig Daniele, proprietario per 1/3, Tomasetig Rosy, proprietaria per 1/3.

4) Partita catastale 9695,
foglio 15, mapp. 60, di mq. 4.830,
superficie da espropriare: mq. 348,
in natura: prato,
indennità: L. 1.200 x mq. 348 = L. 417.600
(euro 215,67)

Ditta catastale: Sidar Daniela, proprietaria per 1/2, Sidar Francesco, proprietario per 1/2.

5) Partita catastale 2847,
foglio 15, mapp. 150, di mq. 4.470,
superficie da espropriare: mq. 15,
in natura: prato,
indennità: L. 1.200 x mq. 15 = L. 18.000
(euro 9,30)

Ditta catastale: Sauli Francesca.

6) Partita catastale 2189,
foglio 15, mapp. 154, di mq. 240,
superficie da espropriare: mq. 200,
in natura: prato,
indennità: L. 1.200 x mq. 200 = L. 240.000
(euro 123,95)

Ditta catastale: Zorattini Attilio.

Art. 2

(omissis)

Trieste, 27 settembre 2000

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PRODUZIONI VEGETALI 19 ottobre 2000, n. 1054.

D.P.G.R. n. 072/2000. Assegnazione di nuova superficie per la realizzazione di nuovi impianti di viti per uve da vino DOC: zona di pianura.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO PRODUZIONI VEGETALI

VISTO il decreto ministeriale n. 36604 del 27 novembre 1998 relativo all'autorizzazione per nuovi impianti viticoli ai sensi del Regolamento CE n. 1627/1998 con il quale è stata attribuita alla Regione Friuli-Venezia Giulia una superficie da vitare pari a 100 ettari;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 settembre 1999 n. 2818 concernente: «il Regolamento

CE n. 1627/1998 del Consiglio del 20 luglio 1998 che modifica il Regolamento CE n. 822/1987. Individuazione delle cultivar di vitigni ammissibili alla richiesta di deroga» pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 39 del 29 settembre 1999;

CONSIDERATO che la suddetta deliberazione, oltre all'individuazione delle cultivar di vitigni ammissibili alla richiesta di deroga, ha ritenuto di suddividere l'intera disponibilità di superficie da vitare in tre quote distinte che tengano conto della vocazionalità del territorio e cioè: zona carsica ed intera Provincia di Trieste, zona collinare e zona di pianura;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta 9 marzo 2000, n. 072/Pres., con il quale è stato approvato il regolamento concernente l'individuazione delle modalità, dei termini e dei criteri di presentazione delle domande e l'assegnazione delle autorizzazioni all'impianto di nuovi vigneti in attuazione del Regolamento CE n. 1627/1998;

VISTE le istanze di assegnazione presentate dai conduttori di terreni vitati ricadenti in zona di pianura, ed effettuata l'istruttoria delle stesse da parte del Servizio produzioni vegetali della Direzione regionale dell'agricoltura, in applicazione dei criteri di priorità nonché delle condizioni di esclusione previste dal D.P.G.R. n. 072/2000 sopracitato;

VISTO in particolare l'articolo 3, comma 1 del sopracitato regolamento approvato con D.P.G.R. 9 marzo 2000, n. 072/Pres. che assegna 55 ettari di superficie da vitare alla zona di pianura;

CONSIDERATO che, essendo il numero complessivo di ettari richiesti per la realizzazione di nuovi impianti di vigneto nella zona di pianura, superiore alla disponibilità di ettari 55, trova applicazione il comma 2 dell'articolo 4 del Regolamento approvato con D.P.G.R. n. 072/Pres. il quale prevede che, a parità di punteggio, venga data priorità all'istanza presentata dal richiedente con età minore;

RITENUTO di approvare la graduatoria relativa alle domande riferite alla zona di pianura;

RITENUTO altresì di dover specificare i nominativi dei richiedenti la cui domanda di assegnazione non è stata accolta con l'indicazione sintetica della relativa motivazione che ne ha comportato l'esclusione dalla graduatoria;

VISTO l'articolo 4, comma 3, lettera b), del Regolamento sopracitato;

DECRETA

Art. 1

È approvato l'elenco dei richiedenti utilmente inseriti in graduatoria per l'assegnazione di nuova superficie da vitare, riportato nell'allegato «A», che del presente decreto fa parte integrante e sostanziale, relativo alla zona di pianura, ai sensi del D.P.G.R. n. 072/Pres. del 9 marzo 2000.

Art. 2

Nel medesimo allegato «A» è riportato l'elenco dei richiedenti esclusi dalla graduatoria dei beneficiari, con l'indicazione sintetica delle motivazioni dell'esclusione, fra quelle previste dall'articolo 5 del D.P.G.R. n. 072/Pres. del 9 marzo 2000.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, lì 19 ottobre 2000

MAURO

GRADUATORIA ZONA DI PIANURA

n°	Beneficiario	Prot	Data pres.	Comune	Ettari Ric.	Ettari Con.	Punti
1	LA BOATINA s.r.l.	1403	15/06/2000	Cormons	3	3	71
2	Az.Agr. ISOLA AUGUSTA DI MASSIMO BASSANI	11355	15/06/2000	Palazzolo dello Stella	3	3	66
3	AZIENDA FRATELLI PIGHIN s.r.l.	10206	25/05/2000	Pavia di Udine	3	3	66
4	CASA ZULIANI s.r.l	1399	15/06/2000	Farra d'Isonzo	2	2	66
5	SCHIRATTI MARIA CRISTINA	11360	15/06/2000	Corno di Rosazzo	0,4	0,4	66
6	AZ. AGR. LORENZON DI LORENZON ENZO &C. S.S.	1365	14/06/2000	San Canzian d'Isonzo	3	3	65
7	LUISA EDDI	1402	15/06/2000	Mariano del Friuli	3	3	65
8	VIE DI ROMANS DI GIANFRANCO GALLO	1314	09/06/2000	Mariano del Friuli	3	3	65
9	PUIATTI GIOVANNI	1312	09/06/2000	Capriva del Friuli	3	3	61
10	Az. Agr. DI LENARDO s.s.	10165	25/05/2000	Gonars	3	3	60
11	Az. Agr. RONCHI S.GIUSEPPE DI ZORZETTIG F.& F. SS	11354	15/06/2000	Cividale del Friuli	3	3	60
12	AZIENDA PRINCIPI DI PORCIA E BRUGNERA	11305	15/06/2000	Azzano Decimo	3	3	60
13	D'ANDREA GIUSEPPE	3555	15/06/2000	San Giorgio della Richinvelda	3	3	60
14	RAFFIN ROMANO	3030	23/05/2000	Cordenons	1	1	60
15	MARINIG MAURIZIO	11270	14/06/2000	Prepotto	3	3	56
16	ZORZETTIG GINO	11196	13/06/2000	Cividale del Friuli	1	1	56
17	LIS NERIS DI PECORARI ALVARO	1317	09/06/2000	San Lorenzo Isontino	3	3	56
18	Az.Agr. BORTOLUSSO EMIRO DI BORTOLUSSO S. &C. S.S.	11357	15/06/2000	Carlino	3	3	55
19	AGRICOLA S. GIORGIO S.p.A	11303	15/06/2000	San Giorgio della Richinvelda	3	3	55
20	Az. Agr. CASTEO' DI M. TONUTTI (11/01/61)	11075	16/06/2000	Basiliano	3	3	51
21	Az. Agr. COZZAROLO G. BATTISTA (19/01/60)	11390	15/06/2000	Cividale del Friuli	3	2,6	51
				Totale	55,4	55	
22	AVOLEDO DANIELE (07/08/58)	3561	15/06/2000	Valvasone	2,4	2,4	51
23	AZ.AGR. TONUT DI TONUT GIANNI (24/05/57)	1263	06/06/2000	Cormons	0,81	0,81	51
24	PECORARI PIERPAOLO (20/11/51)	1315	09/06/2000	San Lorenzo Isontino	3	3	51
25	VIVAN ANTONIO (15/12/49)	3591	15/06/2000	San Giorgio della Richinvelda	2	2	51
26	AZ.AGR. BRAIDOT DI BRAIDOT DORINO M. OTTONE A.& C. (14/09/47)	1384	15/06/2000	Romans d'Isonzo	3	3	51
27	TREVISAN ERMENEGILDO (15/12/37)	3565	15/06/2000	Casarsa della Delizia	2,46	2,46	51
28	Az Ag.RUBINI PIETRO E FIGLI DI RUBINI L.& C. SAS	9138	17/05/2000	Cividale del Friuli	3	3	50
29	Az Agr. VISTORTA di Brandino Brandolini D'Adda	11307	15/06/2000	Venezia	3	3	50
30	AZ. AGR. BORGO CONVENTI DI VESCOVO GIANLUIGI	1318	09/06/2000	Farra d'Isonzo	3	3	50
31	AZ. AGR. F.LLI BUZZINELLI BORIS E DAVID	1310	09/06/2000	Cormons	2,35	2,35	50
32	Az. Agr. I MAGREDI di MICHELANGELO TOMBACCO	10507	31/05/2000	San Giorgio della Richinvelda	3	3	50
33	AZ. AGR. LIVIO ZORZETTIG SS	11356	15/06/2000	Premariacco	3	3	50
34	AZ.AGR. BRANCOLINI ATTILIO DI GENTILI GIOVANNA	11395	15/06/2000	Codroipo	3	3	50

n°	Beneficiario	Prot	Data pres.	Comune	Ettari Ric.	Ettari Con.	Punti
35	BALDO LUIGI E PAOLO S. S.	3351	08/06/2000	San Giorgio della Richinvelda	3	3	50
36	BLASON DI BLASON GIOVANNI	1316	09/06/2000	Gradisca d'Isonzo	0,8	0,8	50
37	CASTELLARIN UGO	3370	08/06/2000	Casarsa della Delizia	1,77	1,77	50
38	CHIURLO DONATELLA	11276	14/06/2000	San Vito al Tagliamento	3	3	50
39	CIELO GIOVANNI	11393	15/06/2000	Bicinicco	3	3	50
40	GENAGRICOLA S.p.A. Az Agr. Le Telizze	11315	15/06/2000	Spilimbergo	3	3	50
41	I FEUDI DI ROMANS - DI ENZO LORENZON &C. S. A. S.	1366	14/06/2000	Romans d'Isonzo	3	3	50
42	LOVISA FULVIO MARINO ED ANGELO	3556	15/06/2000	San Giorgio della Richinvelda	2	2	50
43	MARCHI FABIO E NICOLA	3580	15/06/2000	San Giorgio della Richinvelda	0,8	0,8	50
44	VOLPATTI ALVIO E FIGLI s.s.	3576	15/06/2000	San Giorgio della Richinvelda	3	3	50
45	ALBERTIN ANNA	1391	15/06/2000	Gorizia	1,33	1,33	46
46	Az. Agr. OBIZ di YUNMANI BERGAMASCO	10168	25/05/2000	Cervignano del Friuli	3	3	46
47	CONZATO GIROLAMO e GIOVANNI s.s.	3031	23/05/2000	San Quirino	3	3	46
48	D'ANDREA GIANCARLO	3581	15/06/2000	San Giorgio della Richinvelda	3	3	46
49	ERACLIT VENIER S.p.A.	11363	15/06/2000	Porto Marghera	3	3	46
50	MOSCHETTA LUIGI	3603	15/06/2000	Pasiano di Pordenone	0,8	0,8	46
51	NEGRO DARIO	11407	16/06/2000	Cividale del Friuli	0,51	0,51	46
52	PASCOLINI GIANFRANCO	11397	15/06/2000	Cividale del Friuli	1,5	1,5	46
53	PETRUSSA ILDE	11280	14/06/2000	Prepotto	1	1	46
54	SPANIO GUALTIERO	11323	15/06/2000	San Giorgio della Richinvelda	2	2	46
55	Az. Agr. MORAS di MORAS FRANCO E C. s.s.	11413	15/06/2000	Aquileia	3	3	45
56	Az. Agr. VIGNETI LE MONDE di Pistoni , Salice e C	11308	15/06/2000	Azzano Decimo	1,5	1,5	45
57	Az.Agr. Fraccaroli Tiziano	11358	15/06/2000	Pocenia	3	3	45
58	AZ.AGR.CALDERAN OTTORINO E GRAZIANO S.S.	3487	14/06/2000	Maniago	3	3	45
59	BOREAN BRUNO	3353	08/06/2000	Zoppola	1	1	45
60	BOSCO ANGELO	10166	25/05/2000	Trivignano Udinese	3	3	45
61	BRANDOLIN LIVIO	1311	09/06/2000	Cormons	2	2	45
62	D'ANDREA ANGELO E FABIO	3590	15/06/2000	San Giorgio della Richinvelda	1,5	1,5	45
63	DI GIUSTO ALIDA	11416	15/06/2000	Basiliano	0,5	0,5	45
64	FENOS GIUSEPPE	3027	23/05/2000	Cordenons	2,5	2,5	45
65	GROSSUTTI GIUSEPPE	11411	15/06/2000	Bertiolo	1,4	1,4	45
66	LA MAGNOLIA DI FU COZZAROLO C. DI COZZAROLO	11361	15/06/2000	Cividale del Friuli	2,5	2,5	45
67	LENARDUZZI FAUSTO DINO	35798	15/06/2000	San Giorgio della Richinvelda	1,5	1,5	45
68	MAGNAN CELESTINO ED ELIO SS	11197	13/06/2000	Corno di Rosazzo	0,7	0,7	45
69	MEROI GIOVANNI	11408	15/06/2000	Prepotto	0,9	0,9	45
70	MOSCHIONI DAVIDE	11125	12/06/2000	Cividale del Friuli	3	3	45
71	PIPPO AMERICO	3604	15/06/2000	Valvasone	3	3	45
72	RE BORTOLO	3032	23/05/2000	San Quirino	1	1	45
73	ROSOLEN VITTORIO	3026	23/05/2000	San Quirino	1	1	45
74	TRUANT SERGIO	11457	16/06/2000	San Giorgio della Richinvelda	3	3	45
75	TRUANT TARCISIO	11459	16/06/2000	San Giorgio della Richinvelda	3	3	45

n°	Beneficiario	Prot	Data pres.	Comune	Ettari Ric.	Ettari Con.	Punti
76	VILLOTTI MASSIMO	11195	13/06/2000	Bertiolo	3	3	45
77	VOLPATTI MASSIMO	3035	23/05/2000	San Giorgio della Richinvelda	2	2	45
78	AZ.AGR. FORNASIR GIUSEPPE E ROBERTO S.S.	11326	15/06/2000	Cervignano del Friuli	3	3	43
79	PIZZULIN FRANCO	11406	16/06/2000	Prepotto	0,71	0,71	42
80	Az. Agr. CA' NOVA s.r.l.	10652	02/06/2000	Fogliano - Redipuglia	3	3	41
81	Az. Agr. ALME di ALMERINA GORI LOMBARDO	10170	25/05/2000	Turriaco	3	3	41
82	Az.Agr. CORSO DI GIULIANO GOTTARDO SANDRO	11189	13/06/2000	Marano Lagunare	2	2	41
83	Az.Agr.ANSELMI GIUSEPPE E LUIGI	11353	15/06/2000	Pocenia	3	3	41
84	FREGOLENT Claudio, Michele Andrea s.s.	3571	15/06/2000	Pasiano di Pordenone	3	3	41
85	GRION ROBERTO	11385	15/06/2000	Capriva del Friuli	1	1	41
86	LENARDUZZI CLAUDIO	10989	09/06/2000	Sequals	3	3	41
87	Az. Agr. DEL POGGIO s.s.	10753	05/06/2000	Fagagna	3	3	40
88	Az. Agr. PRINCIC MAURIZIO	1398	15/06/2000	Cormons	1,11	1,11	40
89	Az. Agr. TENUTA VILLANOVA s.r.l.	11074	12/06/2000	Farra d'Isonzo	3	3	40
90	AZ. AGR. VOGRIC STEFANO E ELENA S.S.	1383	15/06/2000	Gorizia	1,5	1,5	40
91	AZ.AGR. BORGO TINTOR DI GIOVANNI BORTOLUZZI &C.S.S	1323	12/06/2000	Gradisca d'Isonzo	3	3	40
92	Az.Agr. LUIGI DE PUPPI DI LUIGI DE PUPPI & C. SS	11347	15/06/2000	Moimacco	1,5	1,5	40
93	AZ.AGR. MICHIELAN FRANCESCO	11399	15/06/2000	San Giorgio di Nogaro	1,47	1,47	40
94	Az.Agr. PUNTIN DARIO	11447	16/06/2000	Aquileia	0,8	0.8	40
95	AZ.AGR. RENATO KEBER	1300	09/06/2000	Cormons	1,7	1,7	40
96	BRESSAN NEREO	1313	09/06/2000	Farra d'Isonzo	1,7	1,7	40
97	CAUZ ALBA	3369	08/06/2000	Casarsa della Delizia	1	1	40
98	COLJA LUIGI	1387	15/06/2000	Mossa	0,28	0,28	40
99	COLUSSI ACHILLE	3672	15/06/2000	Casarsa della Delizia	3	3	40
100	D' ANDREA MARIA	3579	15/06/2000	San Giorgio della Richinvelda	1	1	40
101	D'ANDREA CELESTE SANTE	3589	15/06/2000	San Giorgio della Richinvelda	1	1	40
102	D'ANDREA SANTE	3592	15/06/2000	San Giorgio della Richinvelda	1	1	40
103	DEL COL FRANCESCO	3365	08/06/2000	Casarsa della Delizia	1,6	1,6	40
104	GIRARDI ELIS	11446	16/06/2000	Terzo d' Aquileia	2,3	2,3	40
105	GIUDICI MARIA	11452	16/06/2000	Precenicco	3	3	40
106	LA ROIUZZA DI DURANDI LINO LUIGI & C. SAS	3551	15/06/2000	San Giorgio della Richinvelda	3	3	40
107	PADOVAN GINO, LUIGI E GIOVANNI SS	3554	15/06/2000	Pasiano di Pordenone	1,4	1,4	40
108	SCOTTI ANGELO	11321	15/06/2000	Pasiano di Pordenone	1,5	1,5	40
109	SERAFINI CARLETTO	11404	16/06/2000	Bicinicco	2	2	40
110	TERESA RAIZ SRL	11256	14/06/2000	Povoletto	1,81	1,81	40
111	TIARE DI SNIDARCIG ROBERTO	1397	15/06/2000	Cormons	3	3	40
112	TREVISAN UGO	3563	15/06/2000	San Vito al Tagliamento	1	1	40
113	VOLPATTI LIVIO	3594	15/06/2000	San Giorgio della Richinvelda	0,5	0,5	40
114	ZAMPARO FRANCESCO	11409	15/06/2000	Tavagnacco	3	3	38
115	AZ.AGR.LA FRANCA DI WINKLER ANTONIO & KRISTIN S.S.	11284	14/06/2000	Bagnaria Arsa	3	3	37
116	MARTINUZZO PAOLO	3484	14/06/2000	Caneva	3	3	37
117	ROSSATO GIULIO	11192	13/06/2000	Cervignano del Friuli	3	3	37
118	Zamo' Giovanni	11398	15/06/2000	Premariacco	1,22	1,22	37
119	ALBERTIN BRUNA	1142	24/05/2000	Moraro	3	3	36

n°	Beneficiario	Prot	Data pres.	Comune	Ettari Ric.	Ettari Con.	Punti
120	AZ. AGR.RIZ ALESSANDRO DI RIZ A. E SUSANI GABRIELL	1393	15/06/2000	Cormons	1	1	36
121	BERNARDIS ANNA	1381	15/06/2000	Dolegna del Collio	0,61	0,61	36
122	HORMANN GIUSEPPE	3534	15/06/2000	Montereale Valcellina	3	3	36
123	PODERE DEL GER s.s. di Spinazze G e C	11319	15/06/2000	Pravisdomini	3	3	36
124	PODERE DELL'ANGELO s.r.l.	11320	15/06/2000	Brugnera	3	3	36
125	TONUT GIUSEPPINO	11384	15/06/2000	Capriva del Friuli	0,8	0,8	36
126	ANCILOTTO ENRICO	11352	15/06/2000	Varmo	3	3	35
127	Az Agr. ZOF DANIELE e SNIDARO ANGELA s.s.	11331	15/06/2000	Corno di Rosazzo	1	1	35
128	AZ. AGR. BUDIGNAC DI TONUT DANIELE	1360	14/06/2000	Capriva del Friuli	1,3	1,3	35
129	Az. Agr. CALLIGARIS FRANCO e DENIS	11450	16/06/2000	Ruda	1	1	35
130	Az. Agr. CASALI CLARA	11330	15/06/2000	Pasiano di Pordenone	3	3	35
131	AZ. AGR. MARCON GIULIO	11387	15/06/2000	Cormons	0,5	0,5	35
132	Az. Agr. SANTA LUCIA di Benedetti Michel & c. s.s.	11306	15/06/2000	Spilimbergo	3	3	35
133	AZ.AGR ACCORDINI DI SERAFINI FERNANDA	11278	14/06/2000	Faedis	3	3	35
134	Az.Agr. DESINANO VINICIO	11441	16/06/2000	Mortegliano	1,5	1,5	35
135	AZ.AGR. BRUNNER SRL	11283	14/06/2000	Chiopris-Viscone	3	3	35
136	Az.Agr. PIZZUTTI di Pizzutti Valentina e Duri Lori	1395	15/06/2000	Dolegna del Collio	0,55	0,55	35
137	AZ.AGR. ROSSETTI PAOLO & C. S.S.	3494	14/06/2000	Prata di Pordenone	2	2	35
138	BATTISTIG LUIGI	11414	15/06/2000	Prepotto	3	3	35
139	BERTOLIN BRUNO	3374	08/06/2000	Casarsa della Delizia	2,03	2,03	35
140	BOZZETTO GIUSEPPE	3562	15/06/2000	Casarsa della Delizia	0,82	0,82	35
141	COLONELLO PIETRO	3363	08/06/2000	Casarsa della Delizia	2,5	2,5	35
142	CUDIN DINO	10849	07/06/2000	Porpetto	2	2	35
143	D'ANDREA DANIELE	3577	15/06/2000	San Giorgio della Richinvelda	1	1	35
144	DEL ZOTTO LUCA	3023	23/05/2000	Cordenons	1	1	35
145	DEOTTO MARIO	3367	08/06/2000	San Vito al Tagliamento	1	1	35
146	DURIGON OLIVO	3490	14/06/2000	Fontanafredda	3	3	35
147	LESTANI FRANCO	11279	14/06/2000	Bicinicco	3	3	35
148	LORENZON DOMENICO	1386	15/06/2000	San Canzian d'Isonzo	3	3	35
149	MARIN PIETRO	3358	08/06/2000	Arzene	1,2	1,2	35
150	MIGLIORAMENTO AGRICOLO s.r.l. MASA	11327	15/06/2000	San Vito al Tagliamento	3	3	35
151	PARPINEL FIORELLA	3492	14/06/2000	Fontanafredda	2	2	35
152	PETRETTI LORENZO	3024	23/05/2000	San Quirino	3	3	35
153	PEZZANO PATRIZIA	11415	15/06/2000	Corno di Rosazzo	0,69	0,69	35
154	PLOZNER VALERIA	11318	15/06/2000	Spilimbergo	3	3	35
155	QUATTRIN ROMANO	3378	08/06/2000	Zoppola	1,5	1,5	35
156	SVERZUT PAOLO	11451	16/06/2000	Aquileia	0,5	0,5	35
157	TASSAN MAZZOCCO SERGIO	3022	23/05/2000	Aviano	3	3	35
158	VIAN LORIS	3376	08/06/2000	Chions	3	3	35
159	AZ. AGR. SAMAR FERRUCCIO E PIERGIORGIO S.S.	1380	15/06/2000	Mariano del Friuli	0,97	0,97	32
160	BERRA ANNA	11346	15/06/2000	Nimis	1	1	32
161	BOREAN SILVIA	3489	14/06/2000	Zoppola	1,1	1,1	31
162	GAIA S.p.A.	11314	15/06/2000	Pasiano di Pordenone	3	3	31
163	PUIATTI GEREMIA	3017	23/05/2000	Brugnera	3	3	31
164	SCHINCARIOL RAFFAELE	3014	23/05/2000	Sacile	1	1	31
165	SPESSOT GIOVANNI	1243	05/06/2000	Farra d'Isonzo	1	1	31
166	TAVERNA LICIA	11324	15/06/2000	Udine	3	3	31
167	ZUCCOLIN DESIO, ATTILI, EZIO, EDDI S.S.	3553	15/06/2000	Vivaro	3	3	31
168	ANTONIA MARIA MILLOCH	10167	25/05/2000	Chiopris-Viscone	0,43	0,43	30
169	Az. Agr. DO VILLE di BONORA P & G	10169	25/05/2000	Ronchi dei Legionari	3	3	30
170	Az. Agr. LA FOREDANA s.r.l.	9400	22/05/2000	Porpetto	3	3	30
171	Az. Agr. ANTONIO BRISOTTO	11520	19/06/2000	Prata di Pordenone	3	3	30

n°	Beneficiario	Prot	Data pres.	Comune	Ettari Ric.	Ettari Con.	Punti
172	AZ. AGR. DE GIUSTI DI DE GIUSTI ANDREA S.S	3379	08/06/2000	Maniago	1	1	30
173	Az. Agr. Pra di Pradis di Alessandro Purlan	11304	15/06/2000	Spilimbergo	3	3	30
174	Az. Agr. SAVOIAN s.s.s.	11309	15/06/2000	Torviscosa	3	3	30
175	AZ.AGR. ALTRAN S.S.	11391	15/06/2000	Ruda	1,32	1,32	30
176	BALLIANA AUGUSTO	11310	15/06/2000	Sacile	3	3	30
177	BELLOTTO GIANNA	3359	08/06/2000	San Vito al Tagliamento	2	2	30
178	BONAZZA ERNESTO	11388	15/06/2000	San Canzian d'Isonzo	1,1	1,1	30
179	BOSCOLO BERTOLIN BEPPINO	3375	08/06/2000	Casarsa della Delizia	0,8	0,8	30
180	BRUMAT LUCA	11386	15/06/2000	Farra d'Isonzo	1,33	1,33	30
181	BUIATTI SARA	11121	12/06/2000	Moimacco	0,5	0,5	30
182	BULIGAN MASSIMO	3601	15/06/2000	Fiume Veneto	0,8	0,8	30
183	CANCIAN GIOCONDO	3[illegible]52	08/06/2000	San Giorgio della Richinvelda	1	1	30
184	CASTELLARIN SANTE	3[illegible]73	15/06/2000	Casarsa della Delizia	0,54	0,54	30
185	CASTELLARIN LEONARDO	3371	08/06/2000	Casarsa della Delizia	1,5	1,5	30
186	CESCON PIERINO	[illegible]600	15/06/2000	Pasiano di Pordenone	3	3	30
187	CHERUBIN ANGELA	[illegible]361	08/06/2000	Valvasone	1,5	1,5	30
188	COCOLO NORMA	[illegible]599	15/06/2000	San Martino al Tagliamento	1	1	30
189	D'ANDREA SANTE	[illegible]58	15/06/2000	San Giorgio della Richinvelda	2	2	30
190	D'ANDREA FABRIZIO	3588	15/06/2000	San Giorgio della Richinvelda	1	1	30
191	D'ANDREA GIUSEPPE	3587	15/06/2000	San Giorgio della Richinvelda	1,8	1,8	30
192	D'ANDREA OSVALDO	3586	15/06/1992	San Giorgio della Richinvelda	3	3	30
193	D'ANDREA SERGIO	3595	15/06/2000	San Giorgio della Richinvelda	3	3	30
194	DA RE MILCO	11312	15/06/2000	Sacile	0,9	0,9	30
195	DEL COL ELDA AZ.AGR. EREDI PEVERE	11359	15/06/2000	Palazzolo dello Stella	3	3	30
196	FABBRO NATALINO	3584	15/06/2000	San Giorgio della Richinvelda	3	3	30
197	FABBRO AMELIO	3033	23/05/2000	Zoppola	3	3	30
198	FATTORIA DEI MULINI di Patrizia Pittaro	11489	16/06/2000	Codroipo	3	3	30
199	FIORIDO GIUSEPPINA	3364	08/06/2000	Cordovado	3	3	30
200	FOLLA DENIS	11444	16/06/2000	Cervignano del Friuli	0,5	0,5	30
201	LEON PATRIZIO	3582	15/06/2000	San Giorgio della Richinvelda	0,5	0,5	30
202	MAURO ANNAMARIA	11072	12/06/2000	Reana del Roiale	1	1	30
203	MELLA GIUSEPPINA	3015	23/05/2000	Sacile	1	1	30
204	MUGHERLI PIO	11410	15/06/2000	Cividale del Friuli	2	2	30
205	NIMIS ENRICO	3633	16/06/2000	San Vito al Tagliamento	0,5	0,5	30
206	PARASCHOS EVANGELOS	1394	15/06/2000	San Floriano del Collio	0,5	0,5	30
207	PEZ DUILIA	11044	12/06/2000	Sedegliano	0,6	0,6	30
208	PIAZZA FERNANDA AZ. AGR.	11317	15/06/2000	Venezia	3	3	30
209	SCARBOLO ELENA	10835	07/06/2000	Pavia di Udine	3	3	30
210	SINCOVICH BRUNO	3495	14/06/2000	San Quirino	0,5	0,5	30
211	SONEGO FABIO	3483	14/06/2000	Sacile	1,5	1,5	30
212	STANIC RAICA	1392	15/06/2000	San Floriano del Collio	0,8	0,8	30
213	TOMBA GERMANO	1370	15/06/2000	Cormons	2	2	30
214	VARNIER DINO	3496	14/06/2000	Fontanafredda	0,6	0,6	30
215	ZANCHETTA STEFANO	3380	08/06/2000	Fontanafredda	1	1	30

n°	Beneficiario	Prot	Data pres.	Comune	Ettari Ric.	Ettari Con.	Punti
216	ZOLDAN FRANCESCO	3493	14/06/2000	Pordenone	3	3	30
217	BATTISTIN ELIO	3546	15/06/2000	Cordenons	1	1	28
218	F.LLI GIACOMELLI az. agr. AGRITURISTICA AI DUE LEONI	9365	19/05/2000	Aquileia	3	3	28
219	GARDISAN SERGIO	10759	05/06/2000	Camino al Tagliamento	0,9	0,9	28
220	VALENTINUZZI LUIGI	11351	15/06/2000	Premariacco	0,93	0,93	28
221	DEL RIZZO LUIGI	3548	15/06/2000	Pravisdomini	1	1	27
222	GUGLIELMI LETIZIA	3360	08/06/2000	Casarsa della Delizia	2,5	2,5	27
223	MACORIG GIANPAOLO	10755	05/06/2000	Prepotto	0,44	0,44	27
224	MALISANI FERMINA	11350	15/06/2000	Torreano di Cividale	1,25	1,25	27
225	ORGNANI ANDREA	11282	14/06/2000	Trivignano Udinese	3	3	27
226	PERUZZI ARMANDO	9140	17/05/2000	Buttrio	1	1	27
227	AZ. AGR. DI COLLOREDO MELS S.A.S. DI P.FORESTI & C	1 277	14/06/2000	Codroipo	3	3	26
228	AZ.AGR. MIANI DI PONTONI ENZO	1 345	15/06/2000	Buttrio	0,97	0,97	26
229	CULOS FLAVIO FRANCO	368	08/06/2000	Casarsa della Delizia	1,38	1,38	26
230	FORGIARINI FEDERICO	10757	05/06/2000	Varmo	1	1	26
231	AGRICOLA MORASSUTTI DOMUS MAURIA s.r.l.	1 302	15/06/200	Chions	1,48	1,48	25
232	AZ. AGR. GALL ADRIANO	1367	15/06/2000	Cormons	0,53	0,53	25
233	BAZZICHETTO LUCA	11193	13/06/2000	Pocenia	0,8	0,8	25
234	BERTOLO RAFFAELE	3016	23/05/2000	Brugnera	1,5	1,5	25
235	BIANCHIN EMILIANO	10966	08/06/2000	Fiumicello	3	3	25
236	BOZZETTO ELISABETTA	3482	14/06/2000	Sacile	0,5	0,5	25
237	BUSETTI ANTONIO	3381	08/06/2000	Budoia	1,3	1,3	25
238	CAMPAGNOLO CLAUDIO, CRISTIANO E LUCIANO S.S.	3602	15/06/2000	Morsano al Tagliamento	3	3	25
239	CECHETTO CESIRA	3395	08/06/2000	Prata di Pordenone	0,5	0,5	25
240	CORRA' GABRIELE E GIOVANNI S.S.	3029	23/05/2000	Fontanafredda	2	2	25
241	D'ANDREA MARIO E MILCO	3583	15/06/2000	San Giorgio della Richinvelda	1,4	1,4	25
242	D'ANDREA ERMES	3596	15/06/2000	San Giorgio della Richinvelda	1,2	1,2	25
243	IL RONCO di PELIZZON LORENZO	10337	29/05/2000	Gorizia	2	2	25
244	IMMOBILIARE AGRICOLA S.MARCO s.a.s.	11316	15/06/2000	Fontanafredda	3	3	25
245	KLANJSCEK DAMIAN	1385	15/06/2000	Gorizia	0,36	0,36	25
246	LOSZACH PAOLO E PIZZULIN ALITA	11123	12/06/2000	Prepotto	1,5	1,5	25
247	MORASSUTTI ENI	3535	15/06/2000	Zoppola	3	3	25
248	PANTAROTTO ROSA MARIA	3357	08/06/2000	Zoppola	1,96	1,96	25
249	PIGHIN GIUSEPPE	3567	15/06/2000	Arzene	0,5	0,5	25
250	RIGUTTO LORIS GIACOMO	3488	14/06/2000	Arba	2	2	25
251	RIZZI SERGIO	3566	15/06/2000	Pasiano di Pordenone	0,5	0,5	25
252	ZANDONA' FERNANDO	3597	15/06/2000	Pasiano di Pordenone	1	1	25
253	ZANOLIN MARIA ANGELA	3019	23/05/2000	Polcenigo	0,74	0,74	25
254	ZORZINI LUCA	11191	13/06/2000	Cervignano del Friuli	2	2	25
255	NADALUTTI DI LODOLO DANIELA	11394	15/06/2000	Cividale del Friuli	2,3	2,3	22
256	TINTA VASCO	1396	15/06/2000	San Pier d'Isonzo	3	3	22
257	Az. Agr.dc PUPPI de PUPPI GUIDO	11349	15/06/2000	San Giovanni al Natisone	3	3	20
258	BASSI AGOSTINO	3593	15/06/2000	San Giorgio della Richinvelda	1,6	1,6	20
259	CASTELLAN SILVANO	3373	08/06/2000	Valvasone	0,7	0,7	20
260	DEGAN IVANO	3570	15/06/2000	Valvasone	0,89	0,89	20
261	DIANA ANDREA	11313	15/06/2000	Pasiano di Pordenone	1	1	20
262	FAVRET LIDIA	3485	14/06/2000	Pordenone	2	2	20
263	GERUSSI PAOLO	9402	22/05/2000	Pagnacco	1	1	20

n°	Beneficiario	Prot	Data pres.	Comune	Ettari Ric.	Ettari Con.	Punti
264	GREGORIS MARIO	3569	15/06/2000	San Vito al Tagliamento	0,6	0,6	20
265	LOVARIA CARLO	10751	05/06/2000	Pavia di Udine	1,1	1,1	20
266	MICHELIN BRUNA	3021	23/05/2000	Roveredo in Piano	3	3	20
267	PARON ORLANDO	11124	12/06/2000	Codroipo	0,75	0,75	20
268	PAVAN MARIA LUIGIA	3356	08/06/2000	Valvasone	1	1	20
269	PIPPO SILVANO	3605	15/06/2000	San Vito al Tagliamento	2,5	2,5	20
270	RAFFIN ANTONINO	3491	14/06/2000	Cordenons	0,5	0,5	20
271	ROSIC MARIJA	11194	13/06/2000	Torreano di Cividale	0,5	0,5	20
272	SANT GIULIANO	11122	12/06/2000	Tricesimo	2	2	20
273	SAURIN ANGELO	1390	15/06/2000	Dolegna del Collio	0,5	0,5	20
274	SCLIPPA ELVIO	3598	15/06/2000	Casarsa della Delizia	0,5	0,5	20
275	SOCIETA' AGRICOLA LA FORNASE s.r.l.	11322	15/06/2000	Pasiano di Pordenone	0,87	0,87	20
276	TAURIAN ADRIANO	3497	14/06/2000	Zoppola	3	3	20
277	TAURIAN LOREDANA	3355	08/06/2000	Valvasone	1,2	1,2	20
278	TOFFOLI MARINO	11493	16/06/2000	Sacile	2	2	20
279	TRAINE ALESSANDRO	11348	15/06/2000	Moruzzo	3	3	20
280	VALERIATI BREDA CLAUDIO	3564	15/06/2000	Azzano Decimo	0,7	0,7	20
281	DI BERT ALESSANDRO	11160	13/06/2000	Udine	0,95	0,95	18
282	BINCOLETTO SERENELLA	3544	15/06/2000	Zoppola	1,35	1,35	17
283	CRIVELLARO FRANCESCO	9938	23/05/2000	Pocenia	3	3	17
284	FORTE RENZO	3435	12/06/2000	Arzene	0,5	0,5	17
285	MASCHERIN LEONARDO	3018	23/05/2000	Brugnera	1,5	1,5	17
286	MICHELIN GIUSEPPE	11456	16/06/2000	Fiumicello	1	1	17
287	AMBROSIO DANIELA	3372	08/06/2000	Casarsa della Delizia	1,91	1,91	15
288	Az. Agr. GIAVEDONI STROILI	10756	05/06/2000	Camino al Tagliamento	3	3	15
289	CROATTO PIERO	11344	15/06/2000	Buttrio	1,15	1,15	15
290	DI BERNARDO ILDA	3486	14/06/2000	Maniago	2	2	15
291	FURLANUT ROBERTO	11188	13/06/2000	Fiumicello	2	2	15
292	LENARDUZZI GIOVANNI	3394	08/06/2000	San Giorgio della Richinvelda	1	1	15
293	MARIN GIOBATTA	3568	15/06/2000	Valvasone	2	2	15
294	RUBERT BORTOLO	3560	15/06/2000	Sacile	0,7	0,7	15
295	SALVADOR GIOVANNI	3481	14/06/2000	Sacile	0,5	0,5	15
296	TRACANELLI DANIELA	3354	08/06/2000	Morsano al Tagliamento	0,58	0,58	15
297	VIOLIN FABRIZIO	11447	16/06/2000	Aquileia	1	1	15
298	PETRIS DARIO	11010	09/06/2000	Ragogna	0,5	0,5	13
299	DELLA SCHIAVA ANTONINO	11084	12/06/2000	Codroipo	2	2	12
300	BIDOIA MARCO	3393	08/06/2000	Pasiano di Pordenone	1,4	1,4	10
301	PAPAIS GABRIELLA	3545	15/06/2000	Zoppola	0,7	0,7	10
302	VIOTTO WALTER	11187	13/06/2000	Precenicco	0,7	0,7	10
303	SGUAZZIN FLAVIO	11190	13/06/2000	San Giorgio di Nogaro	2,5	2,5	7
304	MARCUZ MARIO	3510	14/06/2000	Pordenone	2,3	2,3	5

Elenco Esclusi Zona di Pianura

n.	Beneficiari	prot.	data pres. domanda	Comune
1	MONTANAR DENIS Escluso ai sensi della lettera a) art. 5 D.P.G.R. 072/Pres dd. 09.03.2000 poiché ha usufruito dell'assegnazione di superficie da vitare ai sensi della D.G.R. 3856/97	11443	16/06/2000	Villa Vicentina
2	BUTUSSI ANGELO Escluso ai sensi della lettera b) art. 5 D.P.G.R. 072/Pres dd. 09.03.2000 poiché è stato inserito in graduatoria utile nell'assegnazione di superficie da vitare in attuazione della D.G.R. 3424/98	11417	15/06/2000	Corno di Rosazzo
3	BOLLACASA LEONARDO Escluso ai sensi della lettera b) art. 5 D.P.G.R. 072/Pres dd. 09.03.2000 poiché è stato inserito in graduatoria utile nell'assegnazione di superficie da vitare in attuazione della D.G.R. 3424/98	11311	15/06/2000	Pasiano di Pordenone
4	Az. Agr. PASCOLAT di Perusin Alda e C. s.n.c. Escluso ai sensi della lettera b) art. 5 D.P.G.R. 072/Pres dd. 09.03.2000 poiché è stato inserito in graduatoria utile nell'assegnazione di superficie da vitare in attuazione della D.G.R. 3424/98	11005	09/06/2000	Fiumicello
5	PARON FRANCO Escluso ai sensi della lettera b) art. 5 D.P.G.R. 072/Pres dd. 09.03.2000 poiché è stato inserito in graduatoria utile nell'assegnazione di superficie da vitare in attuazione della D.G.R. 3424/98	3025	23/05/2000	Valvasone
6	ZORZETTIG DANTE E GIANPAOLO s.s. Escluso ai sensi della lettera b) art. 5 D.P.G.R. 072/Pres dd. 09.03.2000 poiché è stato inserito in graduatoria utile nell'assegnazione di superficie da vitare in attuazione della D.G.R. 3424/98	11412	15/06/2000	Cividale del Friuli
7	ERSA AGRICOLA SPA Escluso ai sensi dell'art.2 del regolamento approvato con D.P.G.R. 072/Pres dd. 09/03/2000. Iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A in data successiva al 29/09/1999	11299	15/06/2000	Gorizia
8	DRIUSSI LINDA Escluso ai sensi dell'art.2 del regolamento approvato con D.P.G.R 072/Pres dd. 09/03/2000. Iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A in data successiva al 29/09/1999	3366	08/06/2000	San Vito al Tagliamento
9	ALBINO ARMANI Escluso ai sensi dell'art.2 del regolamento approvato con D.P.G.R. 072/Pres dd. 09/03/2000. Iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. in data successiva al 29/09/1999	3034	23/05/2000	Sequals
10	FORNASIER DINO Escluso ai sensi della lettera b) art. 5 D.P.G.R. 072/Pres dd. 09.03.2000. poiché è stato inserito in graduatoria utile nell'assegnazione di superficie da vitare in attuazione della D.G.R 3424/98	3575	15/06/2000	San Giorgio della Richinvelda
11	SAN MARTINO di SABRINA DI BRAZZA' Escluso ai sensi dell'art.2 del regolamento approvato con D.P.G.R. 072/Pres dd. 09/03/2000. Iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. in data successiva al 29/09/1999	1400	15/06/2000	Romans d'Isonzo
12	STECCHINA FABIO Escluso ai sensi dell'art.2 del regolamento approvato con D.P.G.R. 072/Pres dd. 09/03/2000. Iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A in data successiva al 29/09/1999	1401	15/06/2000	Cormons

n.	Beneficiari	prot.	data pres. domanda	Comune
13	QUALIG MAURIZIO Escluso ai sensi dell'art.2 del regolamento approvato con D.P.G.R. 072/Pres dd. 09/03/2000. Iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A in data successiva al 29/09/1999	1379	15/06/2000	Gorizia
14	PESTRIN DENIS Escluso ai sensi della lettera b) art. 5 D.P.G.R. 072/Pres dd. 09.03.2000 poiché è stato inserito in graduatoria utile nell'assegnazione di superficie da vitare in attuazione della D.G.R. 3424/98	11453	16/06/2000	Lignano Sabbiadoro
15	FRIGOTTO FEDERICO Escluso ai sensi dell'art.2 del regolamento approvato con D.P.G.R. 072/Pres dd. 09/03/2000. Iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A in data successiva al 29/09/1999	3362	08/06/2000	Sesto al Reghena
16	Az. Agr. RIVE COL DE FER s.s. Escluso ai sensi della lettera b) art. 5 D.P.G.R. 072/Pres dd. 09.03.2000 poiché è stato inserito in graduatoria utile nell'assegnazione di superficie da vitare in attuazione della D.G.R. 3424/98	3332	07/06/2000	Caneva
17	SIGNOR ITALO Escluso ai sensi dell'art.2 del regolamento approvato con D.P.G.R. 072/Pres dd. 09/03/2000. Iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A in data successiva al 29/09/1999	10508	31/05/2000	Mortegliano
18	Az. Agr. LE FREDIS DI SCARBOLO VALTER Escluso ai sensi della lettera b) art. 5 D.P.G.R. 072/Pres dd. 09.03.2000 poiché è stato inserito in graduatoria utile nell'assegnazione di superficie da vitare in attuazione della D.G.R. 3424/98	10837	07/06/2000	Pavia di Udine
19	Az. Agr. BORGO TINTOR di GIOVANNI Sostituita da successiva domanda	1136	24/05/2000	Gradisca d'Isonzo
20	MICHELIN RENATO Escluso ai sensi dell'art.2 del regolamento approvato con D.P.G.R. 072/Pres dd. 09/03/2000. Iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A in data successiva al 29/09/1999	3028	23/05/2000	Fontanafredda
21	AZ. AGR. LORENZON FABIO Escluso ai sensi dell'art.2 del regolamento approvato con D.P.G.R. 072/Pres dd. 09/03/2000. Iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A in data successiva al 29/09/1999	1369	15/06/2000	Gradisca d'Isonzo
22	FONDAZIONE DE CLARICINI DORNPACHER Escluso ai sensi dell'art.2 del regolamento approvato con D.P.G.R. 072/Pres dd. 09/03/2000. Non iscritto al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.	11440	16/06/2000	Moimacco
23	CASTELLAN IVAN LUIGINO Escluso ai sensi dell'art.2 del regolamento approvato con D.P.G.R. 072/Pres dd. 09/03/2000. Iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A in data successiva al 29/09/1999	3573	15/06/2000	Valvasone
24	BOMBEN PATRIZIA Escluso ai sensi dell'art.2 del regolamento approvato con D.P.G.R. 072/Pres dd. 09/03/2000. Iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A in data successiva al 29/09/1999	3377	08/06/2000	Zoppola
25	MORASSUTTI SAVINO Escluso ai sensi dell'art.2 del regolamento approvato con D.P.G.R. 072/Pres dd. 09/03/2000. Non iscritto al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.	3547	15/06/2000	Zoppola
26	MOSOLO GLENI Escluso ai sensi della lettera b) art. 5 D.P.G.R. 072/Pres dd. 09.03.2000 poiché è stato inserito in graduatoria utile nell'assegnazione di superficie da vitare in attuazione della D.G.R. 3424/98	9364	18/05/2000	Faedis

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PRODUZIONI VEGETALI 19 ottobre 2000, n. 1055.

D.P.G.R. n. 072/2000. Assegnazione di nuova superficie per la realizzazione di nuovi impianti di viti per uve da vino DOC: zona carsica e intera Provincia di Trieste.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO PRODUZIONI VEGETALI

VISTO il decreto ministeriale n. 36604 del 27 novembre 1998 relativo all'autorizzazione per nuovi impianti viticoli ai sensi del Regolamento CE n. 1627/1998 con il quale è stata attribuita alla Regione Friuli-Venezia Giulia una superficie da vitare pari a 100 ettari;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 settembre 1999, n. 2818 concernente: «il Regolamento CE n. 1627/1998 del Consiglio del 20 luglio 1998 che modifica il Regolamento CE n. 822/1987. Individuazione delle cultivar di vitigni ammissibili alla richiesta di deroga» pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 39 del 29 settembre 1999;

CONSIDERATO che la suddetta deliberazione, oltre all'individuazione delle cultivar di vitigni ammissibili alla richiesta di deroga, ha ritenuto di suddividere l'intera disponibilità di superficie da vitare in tre quote distinte che tengano conto della vocazionalità del territorio e cioè: zona carsica ed intera Provincia di Trieste, zona collinare e zona di pianura;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta 9 marzo 2000, n. 072/Pres., con il quale è stato approvato il regolamento concernente l'individuazione delle modalità, dei termini e dei criteri di presentazione delle domande e l'assegnazione delle autorizzazioni all'impianto di nuovi vigneti in attuazione del Regolamento CE n. 1627/1998;

VISTE le istanze di assegnazione presentate dai conduttori di terreni vitati ricadenti nella zona carsica e nell'intera provincia di Trieste, ed effettuata l'istruttoria delle stesse da parte del Servizio produzioni vegetali della Direzione regionale dell'agricoltura, in applicazione dei criteri di priorità nonché delle condizioni di esclusione previste dal D.P.G.R. n. 072/2000 sopracitato;

VISTO in particolare l'articolo 3, comma 1 del sopracitato Regolamento approvato con D.P.G.R. n. 072/Pres del 9 marzo 2000, che assegna 15 ettari di superficie da vitare alla zona carsica ed intera Provincia di Trieste;

CONSIDERATO che per le istanze inserite in graduatoria utile nella zona carsica la superficie complessivamente richiesta ed assegnata assomma ad ettari 4,3;

VISTO che la disponibilità di superficie da vitare è superiore a quella concessa, la quota che residua, pari ad ettari 10,7 è assegnata - ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.P.G.R. n. 072/2000 - alla zona collinare;

RITENUTO di approvare la graduatoria relativa alle domande riferite alla zona carsica e all'intera Provincia di Trieste;

RITENUTO altresì di dover specificare il nominativo del richiedente la cui domanda di assegnazione non è stata accolta con l'indicazione sintetica della relativa motivazione che ne ha comportato l'esclusione dalla graduatoria;

VISTO l'articolo 4, comma 3, lettera b), del Regolamento sopracitato;

DECRETA

Art. 1

È approvato l'elenco dei richiedenti utilmente inseriti in graduatoria per l'assegnazione di nuova superficie da vitare, riportato nell'allegato «A», che del presente decreto fa parte integrante e sostanziale, relativo alla zona carsica ed all'intera Provincia di Trieste, ai sensi del D.P.G.R. n. 072/Pres. del 9 marzo 2000.

Art. 2

Nel medesimo allegato «A» è riportato l'elenco dei richiedenti esclusi dalla graduatoria dei beneficiari, con l'indicazione sintetica delle motivazioni dell'esclusione, fra quelle previste dall'articolo 5 del D.P.G.R. n. 072/Pres. del 9 marzo 2000.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, lì 19 ottobre 2000

MAURO

GRADUATORIA ZONA CARSICA

n°	Beneficiario	Prot	Data pres.	Comune	Ettari		Punti
1	Az. Agr. BOLE ANDREJ	1107	15/06/2000	Trieste	0,41	0,41	48
2	COLJA GIUSEPPE	1111	15/06/2000	Sgonico	0,2	0,2	41
3	DEBELIS KRISTJAN	1110	15/06/2000	Trieste	0,2	0,2	35
4	Az. Agr. ODONI PIETRO	1108	15/06/2000	Trieste	0,34	0,34	30
5	AZ. AGR. PERCIC SILVA	1114	15/06/2000	Sgonico	0,2	0,2	30
6	SARDO DAVID	1112	15/06/2000	Sgonico	1,2	1,2	30
7	FINOTTO VIOLETTA	11431	16/06/2000	Trieste	0,3	0,3	30
8	BUDIN VLADIMIRO	1109	15/06/2000	Sgonico	0,25	0,25	27
9	AZ. AGR. STANISSA WALTER	1113	15/06/2000	Aurisina	0,8	0,8	27
10	SLAVEC BRANKO	1103	15/06/2000	San Dorligo della Valle	0,4	0,4	25
				Totali	4,3	4,3	

Elenco Esclusi Zona Carsica

n.	Beneficiari	prot.	data pres. domanda	Comune
1	SANCIN VITJAN Escluso ai sensi dell'art. 2 del regolamento approvato con DPGR 072/Pres. dd. 09/03/2000. Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. in data successiva al 29/09/99.	1105	15/06/2000	San Dorligo della Valle

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PRODUZIONI VEGETALI 19 ottobre 2000, n. 1056.

D.P.G.R. n. 072/2000. Assegnazione di nuova superficie per la realizzazione di nuovi impianti di viti per uve da vino DOC: zona collinare.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO PRODUZIONI VEGETALI

VISTO il decreto ministeriale n. 36604 del 27 novembre 1998 relativo all'autorizzazione per nuovi impianti viticoli ai sensi del Regolamento CE n. 1627/1998 con il quale è stata attribuita alla Regione Friuli-Venezia Giulia una superficie da vitare pari a 100 ettari;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 settembre 1999, n. 2818 concernente: «il Regolamento CE n. 1627/1998 del Consiglio del 20 luglio 1998 che modifica il Regolamento CE n. 822/1987. Individuazione delle cultivar di vitigni ammissibili alla richiesta di deroga» pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 39 del 29 settembre 1999;

CONSIDERATO che la suddetta deliberazione, oltre all'individuazione delle cultivar di vitigni ammissibili alla richiesta di deroga, ha ritenuto di suddividere l'intera disponibilità di superficie da vitare in tre quote distinte che tengano conto della vocazionalità del territorio e cioè: zona carsica ed intera Provincia di Trieste, zona collinare e zona di pianura;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta 9 marzo 2000, n. 072/Pres., con il quale è stato approvato il regolamento concernente l'individuazione delle modalità, dei termini e dei criteri di presentazione delle domande e l'assegnazione delle autorizzazioni all'impianto di nuovi vigneti in attuazione del Regolamento CE n. 1627/1998;

VISTE le istanze di assegnazione presentate dai conduttori di terreni vitati ricadenti in zona collinare, ed effettuata l'istruttoria delle stesse da parte del Servizio produzioni vegetali della Direzione regionale dell'agricoltura, in applicazione dei criteri di priorità nonché delle condizioni di esclusione previste dal Regolamento approvato dal D.P.G.R. n. 072/2000 sopracitato;

VISTO in particolare l'articolo 3, comma 1 del sopracitato Regolamento approvato con D.P.G.R. 9 marzo 2000, n. 072/Pres che assegna 30 ettari di superficie da vitare alla zona collinare.

VISTO che la superficie da vitare complessivamente assegnata alla zona carsica e all'intera Provincia di Trieste pari ad ettari 4,3 è inferiore all'originaria disponibilità di ettari 15, la quota che residua pari ad ettari 10,7 viene attribuita alla zona collinare (come previsto dall'articolo 3, comma 2 del Regolamento approvato con D.P.G.R. n. 072/Pres.) che pertanto viene a disporre di una superficie complessiva da vitare pari ad ettari 40,7;

CONSIDERATO che, essendo il numero complessivo di ettari richiesti per la realizzazione di nuovi impianti di vigneto nella zona di collina, superiore alla disponibilità di ettari 40,7, trova applicazione il comma 2 dell'articolo 4 del Regolamento approvato con D.P.G.R. n. 072/Pres., il quale prevede che, a parità di punteggio, venga data priorità all'istanza presentata dal richiedente con età minore;

RITENUTO di approvare la graduatoria relativa alle domande riferite alla zona collinare;

RITENUTO altresì di dover specificare i nominativi dei richiedenti la cui domanda di assegnazione non è stata accolta, con l'indicazione sintetica della relativa motivazione che ne ha comportato l'esclusione dalla graduatoria;

VISTO l'articolo 4, comma 3, lettera b), del Regolamento sopracitato;

DECRETA

Art. 1

È approvato l'elenco dei richiedenti utilmente inseriti in graduatoria per l'assegnazione di nuova superficie da vitare, riportato nell'allegato «A», che del presente decreto fa parte integrante e sostanziale, relativo alla zona collinare, ai sensi del D.P.G.R. n. 072/Pres. del 9 marzo 2000.

Art. 2

Nel medesimo allegato «A» è riportato l'elenco dei richiedenti esclusi dalla graduatoria dei beneficiari, con l'indicazione sintetica delle motivazioni dell'esclusione, fra quelle previste dall'articolo 5 del D.P.G.R. n. 072/Pres. del 9 marzo 2000.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 19 ottobre 2000

MAURO

GRADUATORIA ZONA COLLINARE

n°	Beneficiario	Prot	Data pres.	Comune	Ettari Ric.	Ettari Con.	Punti
1	AGRIBENE s.r.l.	11301	15/06/2000	Montereale Valcellina	3	3	76
2	Azienda Agricola GIROLAMO DORIGO	9401	22/05/2000	Buttrio	3	3	71
3	Az. Agr. CA' RONESCA s.a.c. di Comunello s & C.	1361	14/06/2000	Dolegna del Collio	3	3	66
4	SCHIRATTI MARIA CRISTINA	11360	15/06/2000	Corno di Rosazzo	1,6	1,6	66
5	Az. Agr. RONCHI DI CIALLA di Paolo e Dina Rapuzzi	10205	25/05/2000	Prepotto	3	3	56
6	AZ. AGRICOLA DAL FARI s.r.l.	10749	05/06/2000	Cividale del Friuli	1	1	56
7	Az. AGRICOLA PERUSINI	10750	05/06/2000	Corno di Rosazzo	1,5	1,5	56
8	AZIENDA AGRICOLA MARINA DANIELI	10838	07/06/2000	Buttrio	3	3	56
9	Az. Agr.F.lli TERPIN di Terpin Fabrizio e Giuliano	10366	29/05/2000	Cormons	1	1	55
10	CONTE d'ATTIMIS-MANIAGO di A. d'Attimis-Maniago Marchiò	10748	05/06/2000	Buttrio	3	3	55
11	VINNAIOLI JERMAN	11030	09/06/2000	Farra d'Isonzo	3	3	55
12	Az.Agr."LA VIARTE" DI CESCHIN GIUSEPPE	11325	15/06/2000	Prepotto	3	3	53
13	Az. Agr. MARINIG PAOLINO EREDI s.s.	11392	15/06/2000	Prepotto	2	2	51
14	AZ.AGR. TONUT DI TONUT GIANNI	1263	06/06/2000	Cormons	0,2	0,2	51
15	DRUFOVKA CARLO	1242	05/06/2000	Gorizia	0,8	0,8	51
16	Az. Agr. KOMIC FRANCESCO e CLAUDIO s.s.	1359	14/06/2000	Gorizia	2	2	48
17	Az. Agr. CONTE ROMANO di Romano Pietro e D. s.s.	10593	01/06/2000	Manzano	1,5	1,5	46
18	MARINIG VALERIO (06/12/73)	11120	12/06/2000	Prepotto	0,5	0,5	45
19	CASTEL S. MAURO di MANUELE MAURI(28/09/71)	1358	14/06/2000	Gorizia	2	2	45
20	LANGO MARINO (07/02/62)	1389	15/06/2000	San Floriano del Collio	1,13	1,13	45
21	DRUFOVKA BENEDETTA (11/04/51)	1357	14/06/2000	Gorizia	1,5	1,47	45
				Totali	**40,73**	**40,70**	
22	Az.Agr. SANTA LUCIA di SCARAVETTO LUCILLA (08/02/33)	11518	19/06/2000	Cividale del Friuli	3	3	45
23	Az. Agr. IPAVEC MARIA in FIGHELI (08/12/28)	11063	12/06/2000	Gorizia	0,6	0,6	45
24	SGUBIN FERRUCCIO (09/02/28)	1356	14/06/2000	Dolegna del Collio	1,70	1,70	45
25	VIDUSSI GESTIONI AGRICOLE s.r.l.	11442	16/06/2000	Capriva del Friuli	3	0,67	43
26	BENASSO GIANANDREA	11281	14/06/2000	Treppo Grande	2	2	41
27	CHITTARO MARTA MARIA	11437	16/06/2000	Cividale del Friuli	2	2	41
28	Az. Agr. RONCO DEL CASTAGNETO	11255	14/06/2000	Prepotto	3	3	40
29	Az. Agr. PRINCIC MAURIZIO	1398	15/06/2000	Cormons	0,95	0,95	40
30	Az.Agr. LUIGI DE PUPPI DI LUIGI DE PUPPI & C. SS	11347	15/06/2000	Moimacco	1,5	1,5	40
31	COLJA LUIGI	1387	15/06/2000	Mossa	0,28	0,28	40
32	SPECOGNA LEONARDO	11475	16/06/2000	Corno di Rosazzo	2	2	40
33	IMMOBILIARE CESCA sas di Locatelli & C.	11244	14/06/2000	Pordenone	3	3	35
34	Az.Agr. PIZZUTTI di Pizzutti Valentina e Duri Loris	1395	15/06/2000	Dolegna del Collio	0,25	0,25	35
35	PAHOR MARIANO	1382	15/06/2000	Gorizia	0,5	0,5	35
36	SNIDERO PIETRO	10521	31/05/2000	Dolegna del Collio	2	2	35
37	Az. Agr. BASTIANICH s.s.	10836	07/06/2000	Premariacco	3	3	30
38	PARASCHOS EVANGELOS	1394	15/06/2000	San Floriano del Collio	0,4	0,4	30
39	TERPIN FLORIANA	1388	15/06/2000	San Floriano del Collio	0,5	0,5	30
40	AZ. AGR. LIMBANDT DI L. SEGATI &C. SNC	11445	16/06/2000	Gorizia	1	1	27

n°	Beneficiario	Prot	Data pres.	Comune	Ettari Ric.	Ettari Con.	Punti
41	MACORIG GIANPAOLO	10755	05/06/2000	Prepotto	0,26	0,26	27
42	KLANJSCEK DAMIJAN	1385	15/06/2000	Gorizia	0,78	0,78	25
43	MIOTTO GABRIELLA	3020	23/05/2000	Caneva	0,70	0,70	25
44	AZIENDA AGRICOLA BELLAZOIA s.r.l.	11389	15/06/2000	Povoletto	0,5	0,5	23
45	ELLERO ANTONIO	11405	16/06/2000	Tricesimo	0,5	0,5	20
46	PIZZULIN ENZO	11257	14/06/2000	Prepotto	0,65	0,65	20

Elenco Esclusi Zona Collinare

n.	Beneficiari	prot.	data pres. domanda	Comune
1	Az. Agr. RONCO VIERI s.a.s. di MOREALE & C. Escluso ai sensi della lettera b) art. 5 D.P.G.R. 072/Pres. dd. 09/03/2000, poiché è stato inserito in graduatoria utile nell'assegnazione di superficie da vitare in attuazione della D.G.R. 3424/98	11432	16/06/2000	Nimis
2	ZORZETTIG DANTE E GIANPAOLO s.s. Escluso ai sensi della lettera b) art. 5 D.P.G.R. 072/Pres. dd. 09/03/2000, poiché è stato inserito in graduatoria utile nell'assegnazione di superficie da vitare in attuazione della D.G.R. 3424/98	11412	15/06/2000	Cividale del Friuli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 giugno 2000, n. 1573.

Legge regionale 18/1996, articolo 6 e legge regionale 29/1992, articolo 1, legge regionale 2/2000, articolo 8, commi 91-94. Definizione obiettivi e programmi, individuazione risorse e fissazione criteri di priorità per l'anno 2000 per le iniziative di competenza del Servizio geologico della Direzione regionale dell'ambiente.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 29 marzo 1996, n. 18 in base al quale la Giunta regionale definisce periodicamente e comunque ogni anno entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, sulla base delle indicazioni fornite dagli Assessori per i settori di rispettive competenze gli obiettivi ed i programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, approvativa del bilancio pubblicata sul 1º Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 in data 23 febbraio 2000;

VISTA la circolare n. 4 del 12 febbraio 1999 della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale avente per oggetto l'attività programmatoria, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 per l'esercizio finanziario 1999;

VISTA la circolare n. 5 del 3 marzo 2000 della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, esplicativa della nuova gestione della spesa introdotta dall'articolo 8, commi 91-94 della citata legge regionale 2/2000;

VISTO l'elaborato illustrativo denominato «Definizione obiettivi e programmi, individuazione delle risorse e fissazione criteri di priorità» per le materie di competenza del Servizio geologico della Direzione regionale dell'Ambiente, con riferimento all'esercizio finanziario 2000 allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

ATTESO che l'elaborato in parola è stato favorevolmente esaminato dal Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7/1988;

all'unanimità,

DELIBERA

di approvare, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, gli obiettivi ed i programmi attuativi con l'individuazione delle risorse e l'indicazione dei criteri di priorità con riferimento all'esercizio finanziario 2000, relativamente alle iniziative di competenza del Servizio geologico della Direzione regionale dell'ambiente.

La presente deliberazione sarà sottoposta al controllo preventivo della Corte dei Conti.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Rilievo n. 84 a vuoto del 18 luglio 2000
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 18 luglio 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 253

DIREZIONE REGIONALE DELL'AMBIENTE

Servizio geologico

DEFINIZIONE OBIETTIVI E PROGRAMMI
INDIVIDUAZIONE RISORSE
E INDICAZIONE DELLE PRIORITÀ

1. Ambito dell'azione settoriale

Ai sensi dell'articolo 109 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, modificata ed integrata dalla legge regionale 15 aprile 1993, n. 11, al Servizio geologico vengono attribuite le seguenti competenze:

a) attività programmatoria e promozione di studi e ricerche nel campo della geologia applicata ed idrogeologia finalizzata alla conoscenza del suolo e sottosuolo regionale, ivi compresa l'acquisizione di dati conoscitivi;

b) adempimenti in materia geologica, con particolare riguardo all'espressione del parere relativo alla compatibilità fra le previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi e le condizioni geologiche del territorio, previsti dalla legislazione vigente;

c) progettazione, realizzazione, manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione geologica sull'intero territorio regionale e delle opere di prevenzione da calamità naturali, comprese quelle previste dai piani e dai programmi regionali elaborati a norma dell'articolo 136, comma 1, lettera b), della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, ferme restando le attribuzioni della Direzione regionale della protezione civile in materia di pronto intervento e di ripristino provvisorio;

d) programmazione e adempimenti di competenza regionale in materia di attività estrattiva, con esclusione di quella effettuata negli alvei;

e) adempimenti in materia di recupero di aree degradate, conseguenti ad attività estrattiva.

Al Servizio, al di là del Dirigente preposto, risultano assegnati n. 10 dipendenti con le seguenti qualifiche: n. 2 funzionari geologi, n. 1 consigliere geologo (con contratto a tempo determinato), n. 1 consigliere agronomo,

n. 2 segretari tecnici, n. 1 segretario amministrativo, n. 1 coadiutore tecnico, n. 2 coadiutori amministrativi.

2. Obiettivi

L'attività istituzionale prevista per l'anno 2000 riguarda il proseguimento di adempimenti a carattere continuativo o avviati negli anni precedenti e l'attivazione di nuove iniziative finalizzate all'acquisizione di elementi utili alla valutazione del rischio geologico nel territorio regionale, mediante la promozione di studi, indagini e ricerche nel campo della geologia applicata, dell'idrogeologia e della geofisica, ivi compresa la raccolta di dati conoscitivi, anche al fine di approfondire la conoscenza del suolo, del sottosuolo e delle risorse idriche sotterranee regionali.

In particolare, per quanto concerne la cartografia geologica regionale, sono in atto due distinte attività che prevedono la redazione della cartografia geologico-tecnica e geologico-formazionale alla scala 1:5.000 della Regione Friuli-Venezia Giulia, mediante l'utilizzo di fondi regionali, e la predisposizione della cartografia geologica nazionale alla scala 1:50.000 (progetto CARG), con fondi statali.

Nel primo caso, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 15, è stata stipulata con le Università degli Studi di Trieste e di Udine la convenzione n. 6810/1997 per la realizzazione di una cartografia geologico-tecnica informatizzata del territorio regionale, che prevede la produzione iniziale dei fogli che coprono le Province di Trieste e Gorizia. È attualmente in fase di predisposizione la nuova convenzione relativa all'affidamento alle Università regionali dell'estensione delle attività di rilevamento al territorio coperto dai fogli Cividale del Friuli, Palmanova e Lignano. In tali fogli verrà inoltre compreso il rilevamento morfobatimetrico dell'intera Laguna di Grado e Marano. Il progetto riveste un grande rilievo tecnico-scientifico, soprattutto per le ricadute di tipo applicativo nel campo della pianificazione territoriale e nella progettazione di infrastrutture, strettamente correlate ai tematismi rappresentati ed alla cartografia di base utilizzata.

Le attività per la produzione della cartografia geologica nazionale alla scala 1:50.000 prevedono attualmente lo svolgimento delle indagini e dei rilevamenti per la redazione dei fogli «Udine» e «Maniago» della Carta Geologica d'Italia, ai sensi della legge n. 305/1989, affidati al Servizio geologico regionale in base ad una convenzione stipulata con il Sevizio geologico nazionale (n. 4395/1993). Per l'esecuzione degli aspetti operativi del programma l'Amministrazione regionale si avvale delle Università degli Studi di Trieste e di Udine, come previsto dalla convenzione n. 6956/1998. La prosecuzione del progetto, già concordata con il Servizio Geologico Nazionale consisterà nell'assegnazione, ai sensi della legge n. 226/1999, di un finanziamento statale per la realizzazione di ulteriori due carte geologiche alla scala 1:50.000, corrispondenti ai fogli «Gemona» e «San Vito al Tagliamento». A seguito dell'azione svolta dal Servizio geologico, il foglio sperimentale «a mare» alla scala 1:250.000 «Venezia», che copre parte della piattaforma continentale, a sud della Regione Friuli-Venezia Giulia, già assegnato al CNR di Bologna, verrà rilevato dall'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Trieste (OGS).

Al fine di proseguire l'attività di monitoraggio e di studio dei principali fenomeni franosi presenti nel territorio regionale, è prevista sia l'acquisizione di idonea strumentazione tecnico-scientifica, sia l'affidamento di incarichi a soggetti terzi, per lo svolgimento di indagini per il controllo dei dissesti geostatici.

Per quanto riguarda la realizzazione di interventi di sistemazione geologica e di prevenzione da calamità naturali aventi carattere non urgente con fondi regionali, le attività sono svolte ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e riguardano l'esecuzione di opere di difesa da fenomeni franosi di centri abitati e infrastrutture viarie di interesse regionale, mediante affidamento in delegazione amministrativa ai comuni territorialmente competenti, previa analisi tecnica delle segnalazioni di intervento presentate dagli stessi comuni. Con l'impiego dei fondi statali di cui all'articolo 2 della legge 1 dicembre 1986, n. 879 (interventi di sistemazione idrogeologica del bacino del Tagliamento) sono stati finanziati due importanti interventi per la realizzazione di opere di difesa nei Comuni di Paluzza e Paularo, nonché uno studio geologico, comprensivo di indagini e monitoraggi, per la progettazione preliminare di interventi di sistemazione idrogeologica della frana di Salars in Comune di Ravascletto. Lo studio, attualmente in corso di svolgimento, è stato effettuato per verificare la stabilità di un'area urbanizzata che insiste sulla pendice montuosa in destra idrografica del torrente Margò, mediante il suo affidamento al Comune di Ravascletto (convenzioni n. 6194/1993 e n. 6492/1996). Le indagini geologiche, geognostiche, geofisiche, topografiche inclinometriche e piezometriche sinora effettuate hanno consentito di delimitare solo arealmente un esteso fenomeno franoso che coinvolge l'abitato di Salars. Prima di procedere alla progettazione delle opere di consolidamento e di bonifica dell'area franosa, che comporteranno un onere stimato di spesa di circa sei miliardi, risulta indispensabile approfondire le indagini sul corpo di frana, al fine di definire con la maggior precisione possibile la situazione idrogeologica dell'area in dissesto e le caratteristiche cinematiche del fenomeno. Tali ulteriori indagini consentiranno, fra l'altro, una precisa definizione dei costi degli interventi di drenaggio della falda per il consolidamento della frana e per il suo monitoraggio nel tempo. Per il nuovo ciclo di indagini, è prevista la predisposizione uno specifico atto aggiuntivo alle convenzioni in essere.

Nell'ambito degli interventi per la sistemazione e la messa in sicurezza di strade comunali di interesse turistico viene prevista la concessione di un ulteriore finanziamento al Comune di Barcis.

Si prevede l'approvazione dell'ordinamento della Scuola di specializzazione in gestione e valutazione del rischio idrogeologico e per la difesa del suolo (legge n. 345/1997, legge regionale n. 3/1998), nonché la partecipazione della Direzione regionale dell'Ambiente, per il tramite del Servizio geologico, alle attività della Scuola stessa, attraverso il Comitato di indirizzamento e Consiglio della Scuola.

È in fase di attuazione il primo lotto dei lavori per il ripristino e la salvaguardia ambientale della fascia costiera antistante il litorale di Grado Pineta in località Punta Barbacale, nell'ambito degli interventi previsti dal Programma Triennale di Tutela Ambientale 1994-1996 (del. C.I.P.E. 21 dicembre 1993). Tali lavori sono finalizzati al risanamento della spiaggia ed alla vivificazione delle acque costiere. È inoltre in fase di predisposizione il progetto per il secondo lotto dei lavori, riguardante il tratto di costa da Punta Barbacale al Canale Primero.

Nel programma relativo al recupero delle aree degradate a seguito di attività estrattive, regolato dalla legge regionale n. 42/1991, sono inseriti gli interventi di riqualificazione di territori comunali interessati nel passato da attività di cava, anche non autorizzate. In particolare, con riferimento alle finalità dalla citata legge regionale, si prevede la redazione di un programma annuale d'interventi sulla base di istanze inoltrate dai Comuni, singoli o associati, ed accompagnate da un progetto di massima degli interventi da eseguire.

Al fine di recuperare le situazioni di degrado del territorio conseguenti ad attività estrattive autorizzate prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 35/1986, nonché ad attività estrattive svolte negli anni passati in assenza di specifica autorizzazione, si ritiene indispensabile procedere all'individuazione di tecniche di recupero ambientale di aree degradate da attività estrattiva e di un programma di indagini geofisiche e geotecniche per l'individuazione e caratterizzazione di aree degradate da attività estrattive.

3. Programmi attuativi ed individuazione delle risorse

In relazione agli obiettivi vengono definiti i programmi attuativi ed individuate le necessarie risorse finanziarie come di seguito evidenziato per singola Unità Previsionale di Base con i relativi capitoli di spesa.

3.1 U.P.B. 4.2.22.2.85 - Spese per la cartografia geologica.

3.1.1 Capitolo 2220 - Spese per la predisposizione e la redazione della cartografia geologico-tecnica e geologico-formazionale del territorio regionale.

Nel triennio 2000-2002 è disponibile un importo complessivo di lire 4.500 milioni, di cui lire 1.500 milioni per l'esercizio finanziario 2000, lire 1.500 milioni per l'esercizio finanziario 2001 e lire 1.500 milioni per l'esercizio finanziario 2002.

È stata programmata l'estensione delle attività cartografiche previste dall'articolo 9 della legge regionale n. 15/1992 al territorio coperto dai fogli Cividale del Friuli, Palmanova e Lignano, compreso il rilevamento morfobatimetrico dell'intera Laguna di Grado e Marano, seguendo le metodologie già impiegate per la redazione dei fogli che coprono le province di Gorizia e Trieste, che si ritiene potrà assorbire tutta la disponibilità prevista nel bilancio 2000-2002, per un importo complessivo di lire 4.500 milioni.

Si prevede l'affidamento dell'incarico per il rilevamento e la redazione della cartografia alle Università degli studi di Trieste e di Udine, già incaricate, nell'ambito dello stesso programma con la convenzione n. 6810/1997, della realizzazione dei citati fogli relativi alle province di Gorizia e Trieste. Le Università suddette hanno, al riguardo, sviluppato specifiche procedure d'indagine e rappresentazione dei dati sulla carta tecnica regionale e formato, per le peculiari esigenze del programma, un congruo numero di geologi, mediante un apposito corso tecnico-scientifico di rilevamento geologico. Tale scelta garantirà, inoltre, la migliore qualità dei dati ed una continuità ed omogeneità della cartografia geologico-tecnica regionale. A tal fine, la relativa convenzione farà riferimento alle specifiche tecniche della convenzione in essere, di cui rappresenta, di fatto, la prosecuzione, prevedendo, per la concreta attuazione di tutta l'attività programmata, la destinazione di tutte le risorse disponibili nel triennio 2000-2002 (lire 4.500 milioni).

3.2 U.P.B. 5.1.22.2.64 - Attrezzature per indagini geologiche.

3.2.1 Capitolo 2261 - Spese per l'acquisizione di strumentazione ed attribuzione di incarichi in materia di geologia applicata e di idrogeologia del suolo e sottosuolo del territorio regionale.

Nel triennio 2000-2002 è disponibile un importo complessivo di lire 500 milioni, riferiti interamente all'esercizio finanziario 2000.

Al fine di monitorare i dissesti geostatici della Regione, si prevede di impiegare le risorse disponibili in questo capitolo di nuova istituzione (legge regionale n. 2/2000, articolo 4, commi 15 e 16) per tre principali attività.

La prima, per un importo previsto di lire 54 milioni, corrisponde alla prosecuzione dei monitoraggi della frana di Cazzaso (Tolmezzo), già affidati in passato all'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Trieste (OGS) con le convenzioni n. 5098/1989, n. 6049/1992 e n. 6268/1994. L'affidamento dell'incarico al suddetto Ente pubblico di ricerca appare indispensabile per garantire la sorveglianza dell'importante dissesto geostatico, con la possibilità di comparare le nuove misure inclinometriche e piezometriche con i dati acquisiti in passato, nonché per riattivare la rete di controllo installata dall'Ente stesso su incarico della Regione.

La seconda attività, per un importo di lire 140 milioni, riguarda la fornitura, da parte del Dipartimento di Elettronica dell'Università degli Studi di Trieste, di n. 4 centraline automatiche per il monitoraggio dei principali dissesti geostatici della Regione (strada per Passo Pramollo, Ravascletto-Salars, Prato Carnico, Tarcento-Sedilis). Tale strumentazione elettronica, particolarmente sofisticata, è stata messa a punto nell'ambito di sperimentazioni già avviate dall'Istituto universitario citato e svolte per conto della Comunità montana delle Valli del Torre (obiettivo comunitario 5b, misura II.2, pratica ERSA n. 2405 del 31 dicembre 1997 - progetto SITERMONT) e su incarico della Direzione Regionale della Protezione Civile (delibera della Giunta regionale n. 3954 del 17 dicembre 1999, contratto n. 147 del 23 dicembre 1999). Le centraline in oggetto, sviluppate a suo tempo congiuntamente dalla Direzione regionale della protezione civile e dal Dipartimento di Elettronica dell'Università degli Studi di Trieste, rappresentano di fatto il primo nucleo di una nuova rete di monitoraggio dei dissesti geostatici regionali, la cui tecnologia, assolutamente aperta e di proprietà dell'Amministrazione regionale, è facilmente implementabile con l'evolversi negli anni delle tecnologie elettroniche. Tali centraline sono caratterizzate dalla innovativa capacità di autolocalizzazione satellitare GPS delle stesse, dalla possibilità di inviare, oltre ai valori dei sensori geotecnici significativi del dissesto geostatico, le immagini a video lento del movimento franoso, con trasmissione dei dati tramite la nuova tecnologia GSM satellitare Globalstar. Tale sistema è stato, tra l'altro, approvato come futuro nucleo della rete alpina di monitoraggio dei dissesti geostatici nell'ambito dell'obiettivo comunitario INTERREG 10 FERS.

La terza attività, per un importo di lire 306 milioni, corrisponde all'affidamento dei monitoraggi geotecnici e geostatici di importanti fenomeni franosi esistenti nel territorio montano e collinare, che, per la loro ubicazione e le dimensioni, possono rappresentare, nella loro evoluzione, da controllare costantemente nel tempo, un potenziale pericolo per la pubblica incolumità. L'attività prevista consisterà in indagini geognostiche e geofisiche, misure inclinometriche, piezometriche e TDR e quant'altro necessario per la migliore conoscenza dei fenomeni di dissesto indagati e la modellazione della loro evoluzione spazio-temporale. All'aggiudicazione dell'incarico per lo svolgimento delle indagini sopra descritte si provvederà mediante gara d'appalto.

3.3 U.P.B. 5.4.22.2.112 - Spese per la promozione di una scuola post-universitaria per il rischio geologico ed ambientale.

3.3.1 Capitolo 2520 - Spese per la promozione dell'istituzione nella Provincia di Gorizia di una scuola post-universitaria per attività finalizzate alla previsione e prevenzione del rischio geologico e ambientale.

Per il triennio 1999-2001 risulta impegnato l'intero importo complessivo di lire 3.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni, riferiti all'esercizio finanziario 2000. A questi vanno ad aggiungersi lire 3.000 milioni di fondi statali, disponibili, per la medesima finalità, sul capitolo 2521.

In applicazione dell'articolo 1, comma 8, della legge 345/1997, è stata istituita la Scuola di specializzazione in gestione e valutazione del rischio idrogeologico e per la difesa del suolo, che ha come scopo la formazione di specialisti nel settore specifico, per lo sviluppo di professionalità da impiegare anche nella pubblica amministrazione. Ai sensi della legge n. 345/1997 e della legge regionale n. 3/1998, è stato stipulato in data 5 agosto 1998 un accordo di programma tra la Regione, le Università regionali ed il Ministero dei Lavori Pubblici, a cui ha fatto seguito, in data 26 ottobre 1999, l'atto di costituzione tra le Università di Trieste ed Udine del «Consorzio interuniversitario per la formazione e la ricerca sul rischio ambientale» (CORA), con sede a Gorizia, di cui è stato pure adottato lo statuto.

L'importo di lire 1.000 milioni disponibile per l'esercizio finanziario 2000 è già stato impegnato con Decreto AMB/1224-E/42 del 17 dicembre 1999 del Direttore del servizio degli affari amministrativi e contabili. Si prevede l'erogazione di tale importo a seguito dell'effettivo avvio della Scuola.

3.4 U.P.B. 5.4.22.2.113 - Spese per opere di prevenzione di calamità naturali e pubbliche di carattere igienico-sanitario.

3.4.1 Capitolo 2542 - Spese per i lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse, determinato da calamità naturali e calamità pubbliche di carattere igienico-sanitario nonché per lavori ed opere di prevenzione di calamità naturali.

Nel triennio 2000-2002 è disponibile un importo complessivo di lire 12.000 milioni, di cui lire 5.000 milioni per l'esercizio finanziario 2000 e lire 7.000 milioni per l'esercizio finanziario 2002 (per l'esercizio finanziario 2001 è disponibile un importo di lire 7.000 milioni, allocato sul capitolo 2541, avente le medesime finalità ma finanziato con contrazione di mutuo).

I lavori di cui si tratta, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, riguardano l'esecuzione di opere di difesa da fenomeni franosi di centri abitati, della rete viaria di interesse regionale e di altre infrastrutture pubbliche, a tutela della pubblica incolumità. I relativi interventi vengono individuati sulla base di specifiche segnalazioni formulate dalle amministrazioni comunali o da valutazioni effettuate direttamente dal Servizio geologico. La progettazione e la realizzazione degli interventi verrà affidata in regime di delegazione amministrativa ai Comuni interessati.

3.4.1.1 Criteri

Per la definizione delle priorità di intervento si ritiene di fare riferimento, come nel caso degli anni passati,

all'entità del pericolo ed alla valutazione della natura e consistenza delle realtà minacciate, privilegiando la realizzazione di opere a difesa di nuclei abitati rispetto ad interventi a protezione della rete viaria e di altre infrastrutture.

3.5 U.P.B. 5.4.22.2.114 - Contributi per opere di prevenzione di calamità naturali e il ripristino di edifici danneggiati.

3.5.1 Capitolo 2543 - Contributi al Comune di Barcis per opere di sistemazione e messa in sicurezza delle strade comunali di interesse turistico.

Nel triennio 2000-2002 è disponibile un importo complessivo di lire 2.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 2000 e lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 2002 (per l'esercizio finanziario 2001 è disponibile un importo di lire 1.000 milioni, allocato sul capitolo 2544, avente le medesime finalità ma finanziato con contrazione di mutuo).

L'importo di lire 1.000 milioni disponibile per l'esercizio finanziario 2000 è già stato impegnato, con apposito provvedimento della Direzione regionale dell'ambiente, nel 1999, unitamente all'importo disponibile per l'esercizio finanziario 1999.

La presente U.P.B. non consente scelte di gestione, in quanto l'attuazione degli interventi contributivi previsti nei capitoli ad essa riconducibili non ammette alcun margine di discrezionalità, essendo individuati direttamente dalla legge il beneficiario e la quantificazione della spesa, per cui si darà attuazione alla procedura di spesa semplificata delineata dall'articolo 52, comma 2 bis, della legge regionale n. 18/1996, con concessione dei finanziamenti disposta dal Direttore di Servizio.

3.6 U.P.B. 5.4.22.2.441 - Sistemazioni geologiche dei bacini montani.

3.6.1 Capitolo 2484 - Spese per la prosecuzione, il completamento e l'esecuzione di opere di sistemazione idrogeologica nei bacini montani, ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1986, n. 879.

Nel capitolo è allocato, in conto competenza derivata, l'importo di lire 6.984.240.000, destinato alla realizzazione di due interventi nei Comuni di Ravascletto e Paularo.

Per quanto attiene al primo intervento, riguardante lo studio e la sistemazione idrogeologica dell'area dissestata in destra del torrente Margò, è stata autorizzata, con delibera della Giunta regionale n. 7019/1993, la spesa di lire 8.000.000.000, di cui risulta già impegnato l'importo di lire 1.599.360.000; il residuo da impegnare ammonta pertanto a lire 6.400.640.000.

Al fine di individuare le reali condizioni di stabilità geostatica dell'area situata in destra idrografica del torrente Margò, in Comune di Ravascletto, è stata stipulata con l'Amministrazione comunale interessata la convenzione n. 6194/1993, che prevedeva, come fase finale, la localizzazione dell'area interessata dal fenomeno franoso e la predisposizione di un progetto preliminare delle opere di drenaggio necessarie per la stabilizzazione del corpo di frana. Le indagini eseguite hanno consentito la perimetrazione dell'area in frana, senza peraltro permettere la reale individuazione della dinamica di circolazione delle acque sotterranee, fattore scatenante dei dissesti. Tale situazione ha comportato la redazione di un progetto preliminare che non è stato possibile approvare, in quanto comporta una spesa complessiva di circa 13 miliardi, di molto eccedente rispetto alle disponibilità regionali, che ammontano a lire 6.400 milioni. Si ritiene pertanto indispensabile completare le conoscenze del fenomeno mediante specifiche indagini idrodinamiche ed idrogeologiche sul corpo di frana, al fine di definire in dettaglio la dinamica di circolazione delle acque sotterranee e pertanto di individuare con precisione l'entità e l'ubicazione delle opere di drenaggio necessarie per consolidare il corpo di frana e successivamente monitorare le risposte nel tempo di tali complesse opere di drenaggio. Si è infatti dell'avviso che tale procedura possa consentire - tramite un intervento mirato al drenaggio dei livelli maggiormente interessati dalla circolazione idrica sotterranea - la riduzione della spesa per le opere di stabilizzazione, nell'ambito delle disponibilità dell'Amministrazione regionale. Si ritiene che le indagini di cui si tratta, del costo presunto di lire 1.000 milioni, possano essere affidate al medesimo Comune di Ravascletto, in estensione della citata convenzione n. 6194/1993, sotto l'attenta sorveglianza tecnico-scientifica del Servizio geologico.

3.7 U.P.B. 5.4.22.2.595 - Spese per il recupero di aree degradate da attività estrattive.

3.7.1 Capitolo 2462 - Spese per interventi a carattere sperimentale, di particolare rilevanza finanziaria o ad elevato rischio, per il recupero di aree degradate da attività estrattive.

Nel triennio 2000-2002 è disponibile un importo complessivo di lire 500 milioni, riferiti interamente all'esercizio finanziario 2000.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 42/1991, al fine di recuperare le situazioni di degrado del territorio conseguenti ad attività estrattive autorizzate prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 35/1986, nonché ad attività estrattive svolte negli anni passati senza autorizzazione, si ritiene opportuno avviare contatti per verificare la fattibilità di studio di tecniche di recupero ambientale di aree degradate da attività estrattive, per un importo stimato di lire 200 milioni. Lo studio dovrebbe comportare un'indagine a livello regionale di tali aree, la loro localizzazione sulla Carta tecnica regionale ed infine l'individuazione delle metodologie e delle tecniche standard più opportune per ottenere un recupero ambientale definitivo, che tengano conto delle diverse tipologie di attività attuate, sia delle diverse situazioni di dissesto geologico e idrogeo-

logico legate a tali attività. L'affidamento al Dipartimento universitario suddetto è motivato dalla necessità di disporre della massima capacità tecnico-scientifica nel settore del rilevamento geodetico-topografico di precisione delle aree degradate, nonché della parametrizzazione geotecnica dei materiali presenti nelle cave abbandonate, al fine dell'efficace rimodellamento dei fronti di scavo. Il recupero ambientale dovrà inoltre coinvolgere tutte le tecniche di ingegneria ambientale presenti nell'ambito dell'Università. Il Dipartimento di Georisorse e Territorio della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Udine rappresenta, in ambito regionale, istituto di eccellenza, ove sono sviluppate le tecniche geodetico-topografiche di rilevamento ed ove è operativo da molti anni l'unico laboratorio geotecnico pubblico regionale.

La seconda iniziativa, per l'importo di 300 milioni, riguarderà l'affidamento, tramite gara d'appalto, di un'attività di indagini geognostiche, geofisiche ed idrogeologiche di analisi del sottosuolo, per l'individuazione ed il monitoraggio dei siti abbandonati dalle attività estrattive, nonché per la quantificazione dei volumi scavati.

3.8 U.P.B. 5.4.22.2.611 - Contributi per il recupero di aree degradate da attività estrattive.

3.8.1 Capitolo 2447 - Contributi una tantum a favore di comuni, singoli o associati, per il recupero di aree degradate da attività estrattive.

Nel triennio 2000-2002 è disponibile un importo complessivo di lire 3.000 milioni, di cui lire 1.500 milioni per l'esercizio finanziario 2000 e lire 1.500 milioni per l'esercizio finanziario 2002 (per l'esercizio finanziario 2001 è disponibile un importo di lire 1.500 milioni, allocato sul capitolo 2446, avente le medesime finalità ma finanziato con contrazione di mutuo).

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 42/1991, al fine di recuperare le situazioni di degrado del territorio conseguenti ad attività estrattive, è prevista la concessione di contributi ai Comuni, singoli o associati, per il recupero delle aree degradate. Tale intervento si attua attraverso un programma annuale da compilarsi sulla base delle istanze presentate dalle Amministrazioni comunali sul cui territorio sono presenti le situazioni di degrado. Il programma di cui si tratta verrà compilato in base ad un'analisi comparativa, formulata dal Servizio geologico, delle istanze e dei progetti preliminari inviati dai Comuni.

3.8.1.1 Criteri

Per la formulazione del programma annuale si terrà conto della situazione di degrado in cui versano i singoli siti, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 42/1991.

4. Attività normative

Si ritiene indispensabile procedere, in tempi brevi, ad una revisione complessiva della normativa sulle attività estrattive, alla luce delle esperienze maturate nell'ultimo quinquennio, con la necessità di differenziazione, anche a livello autorizzatorio, delle attività, in relazione alla tipologia dei materiali estratti.

Sarà altresì valutata la possibilità, in analogia con il sistema procedurale avviato in materia di smaltimento dei rifiuti, di individuare nelle Amministrazioni provinciali lo sportello unico per le autorizzazioni, comprese le conseguenti attività di accertamento e sanzionatoria, ferma restando in capo all'Amministrazione regionale la competenza di programmazione e di indirizzo da definire puntualmente nel testo di legge.

In tale ambito di competenza regionale dovrà modificarsi l'attuale previsione di Piano regionale delle attività estrattive, variando l'attuale previsione di individuazione dei bacini (che di fatto ne ha impedito l'applicazione per evidenti aspetti speculativi) in atto di indirizzo, per quanto concerne l'individuazione di aree escluse dall'estrazione, i fabbisogni (differenziati per tipologia) e le tecniche estrattive.

I presenti obiettivi rappresentano l'individuazione degli interventi necessari nei settori propri del Servizio, in relazione ai finanziamenti disponibili, e potranno essere raggiunti integralmente qualora vengano assegnate le necessarie risorse umane e i correlati mezzi strumentali, ovvero parzialmente in relazione a quelli oggi disponibili.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 2000, n. 1756.

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Legge regionale 2/2000, articolo 8, commi 91-94. Definizione obiettivi e programmi, individuazione risorse e fissazione criteri di priorità per l'anno 2000 per le iniziative di competenza del Servizio per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti della Direzione regionale dell'ambiente.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 29 marzo 1996, n. 18 in base al quale la Giunta regionale definisce periodicamente e comunque ogni anno entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, sulla base delle indicazioni fornite dagli Assessori per i settori di rispettive competenze gli obiettivi ed i programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, ap-

provativa del bilancio pubblicata sul 1° Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 in data 23 febbraio 2000;

VISTA la circolare n. 4 del 12 febbraio 1999 della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale avente per oggetto l'attività programmatoria, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 per l'esercizio finanziario 1999;

VISTA la circolare n. 5 del 3 marzo 2000 della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, esplicativa della nuova gestione della spesa introdotta dall'articolo 8, commi 91-94 della citata legge regionale 2/2000;

VISTO l'elaborato illustrativo denominato «Definizione obiettivi e programmi, individuazione delle risorse e fissazione criteri di priorità» per le materie di competenza del Servizio per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti della Direzione regionale dell'Ambiente, con riferimento all'esercizio finanziario 2000 allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

ATTESO che l'elaborato in parola è stato favorevolmente esaminato dal Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7/1998;

all'unanimità

DELIBERA

di approvare, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, gli obiettivi ed i programmi attuativi con l'individuazione delle risorse e l'indicazione dei criteri di priorità con riferimento all'esercizio finanziario 2000, relativamente alle iniziative di competenza del Servizio per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti della Direzione regionale dell'ambiente.

La presente deliberazione sarà sottoposto al controllo preventivo della Corte dei Conti.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 27 settembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 387

DIREZIONE REGIONALE DELL'AMBIENTE

Servizio per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti

DEFINIZIONE OBIETTIVI E PROGRAMMI INDIVIDUAZIONE RISORSE E FISSAZIONE CRITERI DI PRIORITÀ

1. Ambito dell'azione settoriale

Le competenze del Servizio per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti sono stabilite dall'articolo 112 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 15 aprile 1993, n. 11 ed in particolare il Servizio:

a) provvede alla pianificazione dello smaltimento dei rifiuti, alla definizione di indirizzi e criteri, alla predisposizione dei piani di competenza regionale;

b) attende agli adempimenti di competenza in materia di smaltimento, di raccolta e trasporto dei rifiuti, nonché alla progettazione e alla realizzazione degli impianti di competenza della Regione;

c) cura la promozione di studi e ricerche nel settore, finalizzati alla realizzazione dei servizi e alla riduzione dei rifiuti;

d) attende all'emanazione di norme regolamentari e tecniche di settore;

e) cura gli adempimenti in materia di recupero di aree degradate, conseguenti all'attività di smaltimento;

f) provvede alla raccolta, all'elaborazione ed all'aggiornamento dei dati sulla produzione e lo smaltimento dei rifiuti.

Attualmente, oltre al Direttore, risultano assegnati al Servizio i seguenti dipendenti:

- n. 1 consigliere ingegnere (a contratto)
- n. 1 segretario tecnico
- n. 2 segretari didattici (di cui 1 svolge unicamente le mansioni di vice consegnatario della Direzione regionale dell'ambiente)
- n. 1 segretario amministrativo
- n. 2 segretari contabili (di cui 1 in maternità)
- n. 3 coadiutori
- n. 1 geologo in posizione di comando.

Con il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, è stata data attuazione alle direttive della Comunità Europea in materia di rifiuti, rifiuti pericolosi, imballaggi e di rifiuti di imballaggi.

In sintesi il decreto legislativo ha allineato l'ordinamento nazionale a quello comunitario definendo un quadro normativo unitario ed omogeneo prevedendo tra l'altro in particolare:

- una nuova classificazione dei rifiuti;
- nuove esclusioni dall'ambito di applicazione del regime generale dei rifiuti;
- nuove condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo di produzione senza necessità di autorizzazione;
- la revisione degli adempimenti amministrativi, anche per quanto concerne l'individuazione dei soggetti obbligati (denuncia al catasto, registro di carico e scarico, formulario per il trasporto);

- un nuovo regime di controllo preventivo ed abilitativo (approvazioni, autorizzazioni, iscrizioni, comunicazioni preventive);
- l'eliminazione del regime parallelo ed autonomo del riutilizzo/recupero dei residui/rifiuti;
- alcune variazioni nel riparto delle competenze fra Stato, Regioni e Province;
- la revisione del sistema pianificatorio (piani regionali di gestione dei rifiuti, individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti);
- l'introduzione del regime per la gestione degli imballaggi e relativi rifiuti;
- la soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti e l'introduzione della cosiddetta «tariffa».

In ambito regionale lo smaltimento dei rifiuti è regolamentato dalla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.

Con la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, l'Amministrazione ha adeguato la normativa dello smaltimento dei rifiuti in ambito regionale, ovvero la legge regionale 30/1987, ai principi fondamentali dettati dalla medesima norma statale mediante il recepimento delle disposizioni in essa contenute.

Riepilogando le competenze dell'Amministrazione regionale e quindi quelle attribuite al Servizio per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti sono:

a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le Province e i Comuni, dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 22/1997;

b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotto vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti;

c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica delle aree inquinate;

d) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il Regolamento CEE n. 259/1993 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e destinazione;

e) la delimitazione, in deroga all'ambito provinciale, degli ambiti ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

f) le linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione;

g) la promozione della gestione integrata dei rifiuti, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;

h) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;

i) la definizione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 22/1997;

j) la definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

k) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento e la determinazione di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

mentre le competenze stabilite dalla legge regionale 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni sono:

l) l'approvazione dei Programmi provinciali di attuazione del Piano regionale, relativi alle sezioni dei rifiuti urbani ed assimilati e speciali non pericolosi ai fini dell'accertamento della rispondenza degli stessi alle linee programmatiche generali;

m) l'emanazione di norme tecniche, anche igienico-sanitarie; direttive e regolamenti per la costruzione e la gestione degli impianti di smaltimento e delle discariche controllate, per la raccolta anche differenziata ed il trasporto dei rifiuti, per la promozione di tecnologie innovative, nonché per stabilire le procedure di controllo e di autorizzazione e per favorire il riciclo e la riutilizzazione dei rifiuti;

n) determinare le garanzie finanziarie per coprire i costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto, nonché necessari al recupero dell'area interessata, ferma restando - ove ne ricorrano i presupposti - la responsabilità per danno ambientale;

o) stabilire criteri generali e metodi ottimali per lo smaltimento dei rifiuti speciali per i quali sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi;

p) qualora la Provincia promuova o partecipi ad aziende o società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 come modificata dall'articolo 17, comma 58 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che abbiano tra le proprie attività la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti di smaltimento dei rifiuti e che le esercitino direttamente o tramite partecipazione ad altre società, il provvedimento finale di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, spettano rispettivamente alla Giunta regionale ed al Direttore regionale dell'ambiente.

Con il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. è stato poi approvato il regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti.

Detto Regolamento, elaborato ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, reca norme relative all'accelerazione ed alla semplificazione delle procedure autorizzatorie in materia di smaltimento dei rifiuti attraverso la creazione di uno «sportello unico» per i soggetti interessati, nonché dell'accertamento in un unico momento di valutazione tecnica ed in un unico provvedimento di procedimenti autorizzatori previsti da normative regionali di tutela ambientale.

È stata quindi istituita presso ciascuna Amministrazione provinciale una conferenza tecnica con funzioni di organo di consulenza per l'approvazione dei progetti di impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti.

A tale Conferenza partecipa il Servizio attraverso un approfondito esame istruttorio della documentazione fornita dalla Provincia competente.

Rimangono, a livello autorizzatorio, in capo al Servizio in questione:

a) le competenze residuali in materia di autorizzazione alla raccolta ed al trasporto di rifiuti in attesa della prevista iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, per le quali rimangono peraltro applicabili le relative disposizioni contenute nella legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

b) le competenze in materia di spedizioni transfrontaliere di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

La recente entrata in vigore del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successivamente modificazioni e integrazioni» ha attribuito alla Regione ed al Servizio delle nuove competenze in materia di siti inquinati prevedendo in alcuni casi l'intervento regionale in via sostitutiva la partecipazione alle Conferenze di servizi, relativi all'approvazione dei progetti di recupero e messa in sicurezza dei siti inquinati, ed inoltre l'effettuazione del censimento dei siti potenzialmente inquinati per la predisposizione dell'anagrafe dei siti da bonificare.

Rientra poi tra le competenze del Servizio la trattazione delle problematiche in materia di «amianto».

In ossequio alle previsioni dettate dal D.P.R. 8 agosto 1994 è stato infatti approvato, con D.P.G.R. n. 0376/Pres. di data 11 ottobre 1996, il Piano regionale dell'amianto elaborato dagli Uffici della Direzione regionale dell'ambiente.

Il Piano si è prefigurato una serie di obiettivi la cui attuazione si è avuta nel corso di questi anni.

In particolare si sono svolti e conclusi nell'anno 1997 i tre momenti formativi relativi alle strutture pubbliche.

Utilizzando sempre le strutture della Direzione regionale della formazione professionale e dell'I.R.Fo.P. si sono poi predisposti i corsi per i lavoratori ed i direttori di cantiere che svolgono attività di rimozione di amianto.

Si è provveduto ad effettuare, tramite convenzione con il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Trieste, il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto nelle attività produttive ed il censimento, tramite compilazione di schede all'uopo predisposte, dell'amianto friabile negli edifici aperti al pubblico.

2 - Obiettivi

Dovranno essere perseguiti da parte del Servizio per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti in particolare i seguenti obiettivi:

2.1. Predisposizione delle ulteriori sezioni del Piano regionale smaltimento rifiuti secondo le previsioni della legge regionale 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Con le modifiche apportate alla legge regionale 30/1987 è stata operata un'organica ridefinizione della funzione pianificatoria nel settore dello smaltimento rifiuti, soprattutto attraverso la riattribuzione alla Regione della competenza in merito alla redazione del relativo Piano regionale, articolato nelle sezioni dei rifiuti urbani e speciali assimilabili, dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi, precisando i contenuti dello stesso, gli elementi costitutivi, le procedure di formazione ed approvazione, nonché i suoi effetti.

Il progetto di Piano regionale di smaltimento dei rifiuti sezione dei rifiuti urbani e speciali assimilabili, redatto dal Servizio competente è stato adottato con D.P.G.R. 17 giugno 1998, n. 0224/Pres. e, dopo l'esaurimento della fase conoscitiva con il recepimento delle osservazioni dei soggetti interessati, è stato rielaborato dagli Uffici nel luglio 1999 ed è stato trasmesso in data 23 marzo 2000 al Consiglio regionale per l'espressione del relativo parere.

Successivamente all'esame tecnico da parte del Comitato Tecnico Regionale si procederà alla approvazione definitiva del Piano stesso.

Le altre due sezioni del Piano, quella per rifiuti speciali e pericolosi, verranno elaborate alla luce del rece-

pimento regionale della nuova normativa statale, contemporaneamente all'aggiornamento del Piano regionale di bonifica dei siti inquinati.

2.2. Riduzione della quantità dei rifiuti prodotti da destinare allo smaltimento finale.

Ciò potrà essere conseguito tramite le indicazioni del Piano regionale, sezione rifiuti urbani e speciali assimilabili, che attribuisce alla raccolta differenziata alla fonte dei rifiuti stessi ed al loro successivo recupero, sia come reimpiego che come recupero termico, un ruolo determinante per raggiungere gli obiettivi previsti dall'articolo 24 del decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Il raggiungimento dell'obiettivo potrà essere agevolato attraverso l'erogazione dei contributi ai Comuni per la sensibilizzazione della popolazione sulla raccolta differenziata, articolo 32 della legge regionale 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni.

2.3. Riduzione della pericolosità dei rifiuti da destinare in discarica.

Il Piano regionale in fase di approvazione finale punta in modo specifico alla riduzione della pericolosità dei rifiuti da destinare a discarica.

Una volta realizzati tutti gli impianti attualmente in progetto ed in programmazione ed adeguati quelli esistenti, nessun rifiuto verrà smaltito tal quale in discarica come previsto dal decreto legislativo 22/1997 salvo quelli che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento ivi compresi i rifiuti inerti ed i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche nonché quelli derivanti dai fermi impianto.

L'articolo 31 della legge regionale 30/1987 prevede contributi, anche per gli operatori privati, per la realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti.

2.4. Adeguamento e completamento di impianti tecnologici già esistenti.

Per poter raggiungere l'obiettivo indicato al precedente punto 2.3. è necessario prevedere l'adeguamento ed il completamento di alcuni impianti attualmente in esercizio purché rispondenti alle linee programmatiche previste nel piano in corso di approvazione.

2.5. Produzione e smaltimento dei rifiuti.

Dovrà essere effettuato un approfondimento sui dati relativi alla produzione ed allo smaltimento delle diverse tipologie dei rifiuti.

Tale obiettivo è fondamentale per una corretta programmazione e pianificazione regionale di settore.

È stata realizzata presso il Servizio una banca dati tramite l'inserimento su supporto informatico delle comunicazioni formulate dall'anno 1989 al 1997 dalle imprese e dagli Enti in base a quanto stabilito dalla legge 475/1988 e dalla legge 70/1994 (MUD).

Con l'istituzione dell'A.R.P.A. regionale si precisa comunque che è stata individuata presso l'Agenzia stessa la sede della sezione regionale del catasto dei rifiuti che dovrà comunque rimanere strumento informatico privilegiato della Direzione per l'individuazione delle scelte strategiche.

2.6. Determinazione del prezzo di smaltimento

Si dovrà quanto prima provvedere in base all'articolo 18, 1º comma della legge regionale 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni alla fissazione da parte della Giunta regionale del prezzo massimo di smaltimento in discarica dei rifiuti urbani ed assimilabili nel territorio regionale.

È già stato espresso parere favorevole da parte del Comitato Tecnico Regionale - Sezione IV in data 12 ottobre 1999 sul prezzo massimo relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili in discarica e si attende il parere dell'Ufficio legale sulla formalizzazione finale degli atti atteso il contenzioso intervenuto sul primo provvedimento. È inoltre in fase di predisposizione quello per lo smaltimento dei medesimi rifiuti in impianti tecnologici.

2.7. Responsabile della gestione degli impianti di smaltimento

L'articolo 29 della legge regionale 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni prevede che ad ogni impianto di smaltimento dei rifiuti debba essere proposta una persona responsabile della gestione munita di abilitazione.

Nel corso dell'esercizio si provvederà all'accertamento dell'idoneità dei candidati per l'ottenimento dell'abilitazione regionale tramite l'apposita Commissione in fase di costituzione.

2.8. Spedizioni transfrontaliere di rifiuti

In considerazione a quanto stabilito all'articolo 2, comma 2, lettera b) del D.P.G.R. 2 gennaio 1998 n. 01/Pres. relativamente alle competenze del Servizio in materia di spedizioni transfrontaliere rientranti nel campo di applicazione del regolamento CEE n. 259/1993, si sta provvedendo a determinare la procedura per lo svolgimento dell'attività di sorveglianza e controllo nella Regione per il trasporto tranfrontaliero di rifiuti in uscita ed in entrata dal e nel territorio italiano.

2.9. Censimento, bonifica e recupero aree degradate

Si dovrà provvedere quanto prima a modificare, se non anche, abrogare la legge regionale 42/1991 per la parte riguardante la bonifica ed il recupero delle aree degradate da attività di smaltimento dei rifiuti tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.M. 471/1999.

2.10. Riproposizione contributi già deliberati

Sarà necessario ed inderogabile riproporre l'assegnazione di contributi già deliberati nell'esercizio finanziario precedente, sia con la legge regionale n. 42/1991 che con la legge regionale n. 30/1987, non conclusi con il formale provvedimento di impegno a causa della temporizzazione ristretta data dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

2.11. Amianto

Sarà necessario provvedere ad un aggiornamento del Piano regionale dell'amianto sia in relazione ai censimenti sia ai corsi previsti dal Piano medesimo, dandosi atto che lo stesso e l'intervenuta attuazione costituiscono allo stato un esempio a livello nazionale.

3. Programmi attuativi ed individuazione delle risorse

In relazione agli obiettivi vengono definiti i programmi attuativi ed individuate le necessarie risorse finanziarie come di seguito evidenziato per singola Unità Previsionale di Base con i relativi capitoli di spesa.

3.1. U.P.B. 5.3.22.1.104. Contributi per iniziative di sensibilizzazione sul riciclaggio dei rifiuti

3.1.1. - Capitolo 2416

Contributi ai Comuni, alle Comunità montane e Collinare e loro Consorzi per il finanziamento di iniziative volte alla sensibilizzazione della popolazione sulla necessità del riciclo, utilizzo e recupero dei rifiuti.

Fondi disponibili: lire 1.500 milioni per il triennio 2000-2002 così ripartiti:

es. fin. 2000 - lire 500 milioni

es. fin. 2001 - lire 500 milioni

es. fin. 2002 - lire 500 milioni

3.1.1.1.

La riduzione dei rifiuti prodotti potrà essere conseguita anche attraverso i contributi previsti con questo capitolo ai Comuni, Comunità montane e collinari ed ai loro Consorzi per la sensibilizzazione della popolazione sulla raccolta differenziata.

3.1.1.2.

Si ritiene di utilizzare le somme a disposizione per finanziare iniziative volte alla sensibilizzazione della popolazione sulla necessità del recupero dei rifiuti.

Dovranno essere innanzitutto ripristinati parte dei contributi già assentiti nell'esercizio finanziario 1999, per un totale di lire 291.415.148, ma non definiti con formale provvedimento di concessione per intervenuta chiusura dell'anno finanziario.

Trattasi in particolare dei seguenti Enti:

Brugnera	L.	4.376.638
Comunità Collinare del Friuli	L.	168.800.000
Cordenons	L.	47.237.500
Flaibano	L.	2.256.010
Sacile	L.	14.364.000
San Giorgio della Richinvelda	L.	18.405.000
San Leonardo	L.	15.030.000
Sgonico	L.	3.750.000
Villesse	L.	17.196.000

Con la restante somma di lire 208.584.852, relativa all'esercizio finanziario 2000 si provvederà a finanziare le richieste aventi titolo, tenendo in considerazione le priorità previste dalla legge regionale di intervento la quale stabilisce che i contributi per le iniziative in argomento siano concessi prioritariamente alle Amministrazioni che hanno ottenuto nei due anni precedenti finanziamenti regionali destinati all'acquisto ed all'installazione di attrezzature necessarie alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, ivi compresi quelli pericolosi, ovvero che hanno presentato domanda per le medesime finalità nell'anno in corso.

Si prende atto che le somme a disposizione appaiono insufficienti a soddisfare l'elevato numero di domande formulate che assommano ad un importo complessivo superiore a lire 1.400.000.000 e pertanto si provvederà a finanziare esclusivamente i programmi relativi alla popolazione scolastica sulla base dei seguenti criteri:

- escludere dal finanziamento gli Enti che hanno già ottenuto un finanziamento per la sensibilizzazione negli anni 1999 e/o che sono oggetto di ripristino per il 2000;
- dare priorità agli Enti che hanno ottenuto finanziamenti regionali per realizzare interventi relativi alla raccolta differenziata come previsto dalla legge regionale 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni negli anni 1998 e 1999, successivamente fissare una percentuale di finanziamento non superiore al 55% della spesa ammissibile;
- finanziare fino alla quota del 55% della spesa ammissibile solo la parte di programmi di sensibilizzazione rivolti alla popolazione scolastica.

3.2. U.P.B. 5.3.22.2.103. Spese per la difesa dell'ambiente dall'amianto

3.2.1 Capitolo 2410

Spese per l'attuazione del Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto - Fondi regionali.

Fondi disponibili: lire 6 milioni in conto competenza derivata 1999, lire 150 milioni nel triennio 2000-2002 così ripartiti:

es. fin. 2000 - lire 50 milioni

es. fin. 2001 - lire 50 milioni

es. fin. 2002 - lire 50 milioni

3.2.1.1.

Dei 150 milioni dell'esercizio finanziario 1999, una quota è stata impegnata per la stipula di 6 Convenzioni distinte con le Aziende per i servizi sanitari della Regione al fine di censire l'amianto presente negli impianti ed edifici di cui all'allegato 2 del Piano regionale amianto.

I limitati fondi a disposizione, ovvero i restanti 6 milioni dell'esercizio 1999 ed i 50 milioni dell'esercizio finanziario 2000 saranno utilizzati per il completamento e l'aggiornamento delle attività del Piano regionale.

3.2.1.2.

Si ritiene in via prioritaria di provvedere alla formazione dei lavoratori e direttori dei cantieri di bonifica di amianto e degli operatori pubblici preposti alla sorveglianza ed al controllo.

3.3. U.P.B. 5.3.22.2.105. Spese per il Piano regionale di smaltimento dei rifiuti

3.3.1 Capitolo 2423

Spese per la predisposizione e diffusione del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti.

Fondi disponibili: lire 350 milioni in conto competenza derivata 1999, lire 450 milioni nel triennio 2000-2002 così ripartiti:

es. fin. 2000 - lire 300 milioni

es. fin. 2001 - lire 150 milioni

es. fin. 2002 - nessun finanziamento

3.3.1.1.

Con una parte dei fondi previsti sull'esercizio finanziario in corso si dovrà provvedere alle spese, al momento non quantificabili, per predisposizione e la stesura delle copie della versione definitiva del Piano regionale, sezione rifiuti urbani e speciali assimilabili, in fase di approvazione finale e per le spese relative alla predisposizione e stesura delle copie della sezione rifiuti speciali e pericolosi e dell'aggiornamento del piano regionale rifiuti, sezione bonifiche siti inquinati.

La residua quota del finanziamento non sarà utilizzata, fintanto che non sarà data specifica attuazione, con apposito provvedimento regionale, alla legge 109/94 (legge Merloni), con particolare riferimento ai principi generali di assegnazione ai dipendenti che hanno partecipato alla stesura e alla predisposizione del piano per gli incentivi previsti per la progettazione e la pianificazione dell'articolo 18, comma 1, della stessa legge (così come modificato dall'articolo 6, comma 13, della legge n. 127/1997).

3.4. U.P.B. 5.3.22.2.107. Contributi per lo smaltimento dell'amianto

3.4.1 Capitolo 2424

Contributi in conto capitale a favore di enti pubblici per i lavori di rimozione di materiali con amianto da edifici pubblici, locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva.

Fondi disponibili: lire 2 milioni in conto competenza derivata 1999, lire 9.000 milioni nel triennio 2000-2002 così ripartiti:

es. fin. 2000 - lire 3.000 milioni

es. fin. 2001 - lire 3.000 milioni

es. fin. 2002 - lire 3.000 milioni

3.4.1.1.

Si ritiene in via prioritaria di ripristinare parte dei contributi già assentiti nell'esercizio finanziario 1999 ma non definiti con formale provvedimento di concessione per intervenuta chiusura dell'anno finanziario.

Trattasi dei seguenti Enti:

Comune di Aviano	L. 16.416.372
Comune di Moraro	L. 13.641.259
Comune di Udine	L. 35.000.000

Si dovrà inoltre integrare il finanziamento concesso al Comune di Udine per la quota I.V.A. erroneamente formulata dal Comune stesso e pari a lire 17.850.000.

In totale si tratta di lire 82.907.631.

3.4.1.2.

Nel corso dell'anno sono pervenute alcune istanze per le quali il criterio per la concessione dell'eventuale contributo risulterà dalla valutazione dei documenti allegati all'istanza stessa.

Verrà tenuta in particolare considerazione la relazione tecnica redatta dall'Azienda per i servizi sanitari competente, presentata contestualmente dal soggetto interessato, così come previsto dall'articolo 5, comma 1 del D.P.G.R. 17 giugno 1999, n. 0192/Pres. che indica un sistema di valutazione del rischio amianto per la definizione delle priorità per l'esecuzione di un intervento di bonifica.

3.4.2. Capitolo 2425

Contributi in conto capitale agli operatori pubblici e privati, gestori di impianti tecnologici, di discariche e depositi preliminari in relazione alla capacità dell'impianto di smaltire rifiuti contenenti amianto per l'abbattimento dei relativi costi per l'utenza.

Fondi disponibili: lire 3.000 milioni nel triennio 2000-2002 così ripartiti:

es. fin. 2000 - lire 1.000 milioni

es. fin. 2001 - lire 1.000 milioni

es. fin. 2002 - lire 1.000 milioni

3.4.2.1.

Come previsto dall'articolo 16, comma 5 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 è stato predisposto, con il D.P.G.R. n. 0310/Pres. di data 4 ottobre 1999, il regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione dei contributi, a favore di operatori pubblici e privati, per incentivare il corretto smaltimento dell'amianto.

Su tale regolamento la Corte dei Conti ha formulato delle osservazioni in accoglimento delle quali la Direzione dell'ambiente sta predisponendo la modifica del regolamento stesso.

Qualora il regolamento divenisse operativo in tempo utile si procederà all'assunzione delle autorizzazioni di spesa da parte della Giunta regionale sulla base dei criteri dallo stesso previsti.

3.5. U.P.B. 5.3.22.2.108. Contributi per il recupero di aree degradate da attività di smaltimento dei rifiuti

3.5.1 Capitolo 2451

Contributi una tantum a favore di Comuni, singoli o associati, per il recupero di aree degradate da attività di smaltimento dei rifiuti.

Fondi disponibili: lire 2.700 milioni nel triennio 2000-2002 così ripartiti:

es. fin. 2000 - lire 1.500 milioni

es. fin. 2001 - nessun finanziamento

es. fin. 2002 - lire 1.200 milioni

3.5.1.1.

A seguito dell'entrata in vigore del D.M. 471/1999 le bonifiche ed i recuperi delle aree inquinate vengono ad essere approvati ed autorizzati con un iter più complesso ed articolato rispetto a quello previsto dalla legge regionale 42/1999. Difatti i progetti sviluppati in tre fasi, successive, vengono esaminati nell'ambito di una conferenza di Servizi convocata ai sensi della legge 142/1990 e successivamente sono approvati dal Comune competente per territorio.

Ciò premesso, considerato il diverso iter autorizzatorio non si ritiene né opportuno e neppure possibile al momento finanziare con la legge regionale 42/1991 le istanze relative a bonifiche e recuperi di siti inquinati.

Si rileva peraltro che risulterebbero di fatto finanziabili gli interventi previsti dalle lettere b) e c) dell'articolo 3 della legge regionale 42/1991, scelta che da un lato vanificherebbe le priorità di legge (che prevede di finanziare prioritariamente gli interventi individuati alla lettera a) dell'articolo 3 della legge regionale 42/1991) relative a «bonifica di aree ove risultino inquinamenti del suolo o del sottosuolo» (situazioni per le quali il decreto legislativo 22/1997 prevede specifici accantonamenti di fondi regionali).

Nel contempo si evidenzia che le somme a disposizione per far fronte alle più varie richieste di recupero di aree degradate, ove non sia stato evidenziato un inquinamento delle matrici ambientali, ammontano complessivamente ad un importo inferiore ai 20.000 milioni.

Per tali ragioni è in fase di formulazione una proposta di legge regionale che recepisca i dettati dell'articolo 17 del decreto legislativo 22/1997 e del D.M. 471/1999, che modifichi la legge regionale 42/1991 e che preveda nuove modalità di finanziamento per i siti inquinati da sottoporre a bonifica e recupero.

3.6. U.P.B. 5.3.22.2.196. Contributi per gli impianti di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti

3.6.1. Capitolo 2421

Contributi in conto capitale per la realizzazione, l'ampliamento, il completamento, la ristrutturazione e l'adeguamento di impianti per lo smaltimento o il trattamento dei rifiuti, ivi comprese le spese per l'acquisto di automezzi e attrezzature per la raccolta anche differenziata e il trasporto dei rifiuti solidi urbani, la realizzazione di piattaforme e impianti di compostaggio, la predisposizione di aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti ingombranti.

Fondi disponibili: lire 640 milioni in conto competenza derivata 1999, lire 5.000 milioni nel triennio 2000-2002 così ripartiti:

es. fin. 2000 - lire 5.000 milioni

es. fin. 2001 - nessun finanziamento

es. fin. 2002 - nessun finanziamento

3.6.1.1.

Si ritiene che dovranno innanzitutto essere ripristinati tutti i contributi già deliberati nell'esercizio finanziario precedente non definiti formalmente per intervenuta chiusura dell'anno finanziario per un importo complessivo di lire 1.929.739.352.

Trattasi in particolare dei seguenti Enti:

Caneva	acquisto composter	L. 75.600.000
Comunità Collinare del Friuli	completamento impianto di trattamento RSU da raccolta secco-umido	L. 617.127.500
Comunità Montana Canal del Ferro Val Canale	progetto territoriale gestione integrata RSU: composter domestici	L. 157.680.000
Comunità Montana della Carnia	acquisto pala gommata e carrello elevatore per movimentazione rifiuti ingombranti e compost e sovvalli derivanti dai processi di trattamento dell'impianto di Villa Santina	L. 198.000.000
Gorizia	attrezzatura scarrabile e modifica autotelaio per miglioramento e potenziamento raccolta differenziata rifiuti ingombranti, inerti, recupero e riciclaggio materiali ferrosi oltre che ramaglie e scarti vegetali	L. 63.090.000

Gorizia	autocompattatore raccolta differenziata frazione secca	L. 56.176.602
Lignano Sabbiadoro	acquisto composter	L. 86.400.000
Mereto di Tomba	acquisto biocomposter	L. 36.000.000
Muggia	acquisto composter	L. 57.024.000
Pradamano	acquisto composter	L. 40.068.000
San Giorgio della Richinvelda	realizzazione impianto per la raccolta, triturazione e riutilizzo degli scarti legnosi	L. 470.861.250
San Quirino	acquisto composter	L. 54.000.000
Sgonico	acquisto contenitori per il compostaggio	L. 5.832.000
Vajont	acquisto biotrituratore per la macinanzione dei rifiuti vegetali ed assimilabili come potature in genere, verdi e secche	L. 11.880.000

3.6.1.2

Sono stati richiesti sinora un totale di 403 interventi distinti per un importo complessivo di circa 150.000 milioni relativi ad «impianti», «piazzole ecologiche», «contenitori», «discariche», sia di rifiuti urbani che per lo smaltimento di rifiuti inerti, «automezzi», «spazzatrici», «attrezzature varie» e «trituratori».

Considerato che non è possibile fissare criteri tecnici di spartizione delle risorse finanziarie, ma dovranno essere valutate le realtà dei diversi bacini regionali per poter utilizzare le modeste risorse a disposizione rispetto alle esigenze del territorio, la Giunta regionale provvederà motivatamente all'assunzione dei formali provvedimenti di autorizzazione alla spesa.

3.6.2. Capitolo 2422

Contributi in conto capitale per la realizzazione, l'ampliamento, il completamento, la ristrutturazione e l'adeguamento di impianti per lo smaltimento o il trattamento dei rifiuti, ivi comprese le spese per l'acquisto di automezzi e attrezzature per la raccolta anche differenziata e il trasporto dei rifiuti solidi urbani, la realizzazione di piattaforme e impianti di compostaggio, la predisposizione di aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti ingombranti - Finanziato con contrazione di mutuo.

Fondi disponibili: lire 23.000 milioni nel triennio 2000-2002 così ripartiti:

es. fin. 2000 - lire 5.000 milioni

es. fin. 2001 - lire 9.000 milioni

es. fin. 2002 - lire 9.000 milioni

Trattasi di capitolo con le medesime finalità del capitolo precedente, coperto da contrazione di mutuo, per cui si richiamano le precedenti considerazioni del capitolo 2421.

3.6.3. Capitolo 2432

Contributi in conto capitale a favore di Comuni, Province, loro Consorzi, Imprese concessionarie e Società partecipate per la realizzazione di impianti di riciclaggio dei materiali inerti, ivi compresi l'acquisto di aree ed impianti e gli interventi di miglioramento della viabilità di accesso.

Fondi disponibili: lire 500 milioni nel triennio 2000-2002 così ripartiti:

es. fin. 2000 - lire 500 milioni

es. fin. 2001 - nessun finanziamento

es. fin. 2002 - nessun finanziamento

3.6.3.1

Sono pervenute due istanze per un totale di lire 1.342.600.000.

Per le stesse sono state richieste delle documentazioni integrative onde consentire una valutazione degli interventi in sede di autorizzazione di spesa.

Trattandosi di interventi similari, comunque rientranti nelle previsioni di legge, e considerata l'insufficienza del finanziamento rispetto alle richieste, le scelte saranno assunte motivatamente dall'esecutivo regionale in sede di autorizzazione di spesa.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2000, n. 1840.

Legge regionale 18/1996, articolo 6 e legge regionale 2/2000, articolo 8, commi 91-94. Definizione obiettivi e programmi, individuazione risorse e fissazione criteri di priorità per l'anno 2000 per le iniziative di competenza del Servizio delle infrastrutture civili e della tutela delle acque dall'inquinamento della Direzione regionale dell'ambiente.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 29 marzo 1996, n. 18 in base al quale la Giunta regionale definisce periodicamente e comunque ogni anno entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, sulla base delle indicazioni fornite dagli Assessori per i settori di rispettive competenze gli obiettivi ed i programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, approvativa del bilancio pubblicata sul 1° Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 in data 23 febbraio 2000;

VISTA la circolare n. 4 del 12 febbraio 1999 della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regio-

nale avente per oggetto l'attività programmatoria, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 per l'esercizio finanziario 1999;

VISTA la circolare n. 5 del 3 marzo 2000 della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, esplicativa della nuova gestione della spesa introdotta dall'articolo 8, commi 91-94 della citata legge regionale 2/2000;

VISTO l'elaborato illustrativo denominato «Definizione obiettivi e programmi, individuazione delle risorse e fissazione criteri di priorità» per le materie di competenza del Servizio delle infrastrutture civili e della tutela delle acque dall'Inquinamento della Direzione regionale dell'Ambiente, con riferimento all'esercizio finanziario 2000 allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

ATTESO che l'elaborato in parola è stato favorevolmente esaminato dal Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7;

all'unanimità,

DELIBERA

di approvare, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, gli obiettivi ed i programmi attuativi con l'individuazione delle risorse e l'indicazione dei criteri di priorità con riferimento all'esercizio finanziario 2000, relativamente alle iniziative di competenza del Servizio delle infrastrutture civili e della tutela delle acque dall'inquinamento della Direzione regionale dell'ambiente.

La presente deliberazione sarà sottoposta al controllo preventivo della Corte dei Conti.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 27 settembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 385

DIREZIONE REGIONALE DELL'AMBIENTE

Servizio delle infrastrutture civili e della tutela delle acque dall'inquinamento

DEFINIZIONE OBIETTIVI E PROGRAMMI INDIVIDUAZIONE RISORSE E FISSAZIONE CRITERI DI PRIORITÀ

1. Ambito dell'azione settoriale

Le competenze assegnate al Servizio delle infrastrutture civili e della tutela della acque dall'Inquinamento, derivano dall'articolo 111 bis della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, e riguardano in particolare:

1. la promozione di studi e ricerche finalizzati alla conoscenza della situazione regionale in materia di inquinamento dell'acqua, del suolo e quelli tendenti alla determinazione del fabbisogno e alla ottimizzazione delle infrastrutture civili, nonché agli adempimenti regionali in attuazione della legislazione in materia;
2. la programmazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento delle acque e del suolo di acquedotti, fognature, impianti di depurazione, impianti e reti di interventi, comprese altre strutture civili di carattere primario, che non rientrano nelle attribuzioni altre Direzioni regionali o di altri Servizi della Direzione regionale dell'ambiente;
3. gli adempimenti di competenza in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione;
4. l'emanazione di norme regolamentari e tecniche di settore;
5. gli adempimenti regionali in materia di inquinamento delle acque e del suolo collaborando con la Direzione regionale della sanità per gli aspetti igienico-sanitari di sua competenza, nonché il coordinamento degli interventi e della vigilanza esercitati dagli Enti locali in materia;
6. la raccolta, all'elaborazione e all'aggiornamento dei dati nelle materie di competenza.

Al Servizio, oltre al Direttore sostituto preposto risultano assegnati:

- 1 consigliere ingegnere
- 1 segretario didattico
- 2 segretari tecnici
- 1 consigliere tecnico
- 3 segretari amministrativi
- 1 coadiutore dattilografo.

Si deve rilevare che il personale assegnato al Servizio svolge attività diversificate di notevole rilievo ed impegno sul piano tecnico ed amministrativo, tuttavia la notevole mole dei compiti d'istituto ha messo in evidenza la grave carenza strutturale di organico che influisce negativamente sulle attività, in particolare con riferimento agli adempimenti previsti dalle recenti normative in materia di tutela delle acque dall'inquinamento (decreto legislativo 152/1999).

Gli obiettivi esposti nelle pagine seguenti, secondo l'U.P.B., non riguardano le disponibilità in conto competenza derivata dell'esercizio 1999, inseriti nel bilancio dello stesso anno.

U.P.B. 4.1.22.2.862. Finanziamento del laboratorio regionale di educazione ambientale

L'azione di settore è rivolta alla realizzazione di un laboratorio regionale di educazione ed informazione am-

bientale come previsto dal programma triennale di tutela ambientale 1994-1996.

La principale legge di riferimento è la n. 305 del 28 agosto 1989.

Con i fondi statali del programma triennale si è potuto attivare una struttura di grande rilevanza nel settore dell'educazione ambientale. Si sono potute inoltre attivare numerose iniziative didattiche presso varie scuole che hanno avuto ottime ricadute in Regione.

Con la legge regionale 2/2000, il Laboratorio è stato incorporato nell'A.R.P.A. che, tra i compiti stabiliti per legge, assolve le competenze in materia di educazione ambientale.

U.P.B. 5.1.22.1.63. Spese per la rilevazione delle condizioni igieniche dei corpi idrici.

L'azione è rivolta al finanziamento di studi e rilevamenti diretti a valutare e determinare le condizioni qualitative dei corpi idrici, le caratteristiche degli scarichi inquinanti, nonché le forme tecnicamente più opportune di trattamento depurativo dei liquami fognari.

Le principali leggi che regolamentano il settore d'intervento sono:

- decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
- decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- delibera Comitato Interministeriale 4 febbraio 1977;
- decreto Presidente Giunta regionale n. 0348/Pres. del 23 agosto 1982;
- legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2.

Il decreto legislativo 152/1999 ha abrogato la legge 319/1976, che regolamentava la materia, si è prefisso i seguenti obiettivi:

1. prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
2. conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
3. concorrere a perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
4. mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici nonché la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

Dalle vaste e numerose competenze trattate dalla nuova normativa emerge il ruolo della regione quale soggetto principale della complessiva azione orientata alla tutela delle acque.

In particolare le attività in parte avviate e da sviluppare, alla luce dei nuovi orientamenti normativi sono:

- effettuazione del rilevamento delle caratteristiche qualitative dei corpi idrici regionali;
- predisposizione dei Piani di tutela delle acque;
- designazione e classificazione dei corpi idrici a specifica destinazione funzionale;
- individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;
- delimitazione delle zone vulnerabili da prodotti fitosanitari;
- definizione dei programmi di adeguamento degli scarichi in relazione alle scadenze temporali previste dal decreto;
- definizione della disciplina degli scarichi delle reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale di abitanti, definizione dei limiti di accettabilità degli scarichi in relazione alle migliori tecnologie disponibili e agli obiettivi di qualità dei corpi idrici ricettori, definizione del regime transitoria per gli scarichi degli impianti di depurazione di nuova costruzione o ristrutturazione, adozione di norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate, nonché individuazione dei sistemi individuali di smaltimento per i nuclei abitativi isolati;
- divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e trasmissione all'ANPA (Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) dei dati conoscitivi e le informazioni relative all'attuazione del decreto, nonché quelli prescritti dalla disciplina comunitari, secondo determinate modalità.

UPB 5.1.22.2.97. Spese per la tutela delle acque marine costiere

L'azione di settore è rivolta:

- al contenimento degli effetti dei fenomeni di eutrofizzazione del Mare Adriatico;
- all'attuazione del programma di monitoraggio relativo al controllo qualitativo delle acque marine costiere del Friuli-Venezia Giulia.

L'articolo 3 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 affida al Ministero della Marina Mercantile il compito di organizzare una rete di osservazione con periodici controlli dell'ambiente marino mediante il rilevamento di dati oceanografici, chimici, biologici, microbiologici, merceologici e quant'altro necessario per la lotta contro l'inquinamento di qualsiasi genere e per la gestione della fasce costiere, nonché per la relativa tutela, anche dal punto di vista ecologico, delle risorse marine.

Sulla base di tale normativa e per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legge n. 227 del 13 giugno 1989, convertito in legge 4 agosto 1989, n. 283, il Ministero della Marina Mercantile, aveva stipulato in data 21 dicembre 1989 un primo atto in forma di scrittura privata con la Regione Friuli-Venezia Giulia per il controllo qualitativo delle acque marine costiere prospicienti la Regione stessa mettendo a disposizione la somma di lire 300.000.000 all'anno, I.V.A. esclusa.

Tale Convenzione, di durata triennale (periodo 1990-1992), prevedeva altresì la possibilità di realizzare detto programma di monitoraggio avvalendosi sia del personale regionale sia della collaborazione di Enti o Istituzioni scientifiche.

L'Amministrazione regionale, non essendo dotata delle strutture e del personale indispensabile per l'effettuare le ricerche necessarie per la realizzazione di un programma di monitoraggio così vasto comprendente, tra l'altro, campionamenti delle acque marine costiere e relative analisi chimico-fisiche e biologiche, memorizzazione ed elaborazione dei dati analitici ottenuti, aveva ritenuto, allora, di avvalersi della collaborazione del Consorzio per la Gestione del Laboratorio di Biologia Marina di Trieste stipulando analoghe convenzioni con lo stesso al fine di dare pratica attuazione ai programmi di ricerca previsti dai contenuti dall'atto perfezionato con il Ministero della Marina Mercantile.

I risultati scientifici acquisiti, che comprendono una grande mole di dati analitici, chimico-fisici, microbiologici e biologici, sono stati memorizzati nella Banca dati del Ministero della Marina Mercantile ed in quella istituita presso la Direzione regionale dell'ambiente e costituiscono una vasta ed indispensabile fonte di informazioni scientifiche sull'ambiente marino.

L'attuale situazione del mare Adriatico, infatti, impone l'adozione di provvedimenti urgenti al fine di pervenire ad una più approfondita conoscenza dei complessi fenomeni che lo caratterizzano (anossie, ipossie, mucillagini acque colorate, abnormi proliferazioni algali, etc.) ed individuare i provvedimenti da adottare per ridurre ed eliminare, possibilmente, gli effetti negativi.

Il programma di monitoraggio previsto nelle sopraccitate Convenzioni si articolava nelle seguenti tre principali linee di ricerca:

- monitoraggio delle acque ai fini della conoscenza dello stato degli ecosistemi marini;
- monitoraggio delle acque finalizzato al controllo dell'eutrofizzazione;
- monitoraggio dei bivalvi.

U.P.B. 5.1.22.2.935. Contributi ai Comuni costieri e a loro consorzi della balneabilità delle zone costiere

L'azione di settore è rivolta al finanziamento dei Comuni costieri e a loro consorzi per l'esecuzione di interventi urgenti a tutela della balneabilità.

Sulla base della legge 57/1990 è stato redatto un piano regionale di intervento che è stato articolato in tre sezioni:

1. raccolta e smaltimento materiale organico spiaggiato;
2. acquisto mezzi per la raccolta, il trasporto e primo trattamento del materiale organico spiaggiato;
3. predisposizione area di stoccaggio ed eventuale trattamento mediante riattivazione dell'impianto comunale di compostaggio di Lignano (1° stralcio).

Sulla base del piano sono stati assegnati contributi che hanno potuto attivare varie iniziative dei comuni costieri e delle Aziende di Promozione Turistica.

Allo stato attuale non si prevedono ulteriori finanziamenti, in quanto l'Autorità per l'Adriatico è stata soppressa, e pertanto si procede al pagamento degli interventi che sono stati attuati.

U.P.B. 5.2.22.2.99. Contributi per acquedotti, fognature ed impianti di depurazione

L'azione settoriale è rivolta a:

- finanziare gli enti gestori di impianti di fognatura e depurazione al fine di completare le opere volte alla tutela dei corpi idrici ricettori;
- finanziare i Comuni e loro consorzi per la realizzazione, il potenziamento ed il completamento di impianti di depurazione e reti fognarie interessanti le aree costiere;
- attuare il programma di risanamento, in particolare nelle aree della Bassa Friulana, della Laguna di Marano e Grado e della baia di Panzano;
- promuovere gli interventi di infrastrutturazione nei principali centri urbani;
- effettuare interventi di miglioramento e ammodernamento degli impianti di depurazione a servizio di fognature consortili che interessano ampi bacini di utenza;
- attuare gli interventi inseriti nel Piano Straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue, finanziati dallo Stato;
- promuovere la realizzazione di opere acquedottistiche al fine di assicurare l'approvvigionamento e la corretta distribuzione idrica a Comuni, loro Consorzi ed Enti Gestori.

Le principali norme che regolamentano il settore sono le seguenti:

- legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46;
- legge 4 agosto 1989, n. 283;
- legge 7 agosto 1990, n. 253;
- legge regionale 4 settembre 1990, n. 40;
- legge 2 dicembre 1996, n. 641;
- legge 23 maggio 1997, n. 135;
- legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2.

In questo settore gli obiettivi primari dell'Amministrazione, come sopra illustrato, sono costituiti dalla realizzazione di infrastrutture acquedottistiche, per un razionale sfruttamento delle risorse idriche, nonché delle

reti fognarie e relativi impianti di depurazione, per la tutela e la salvaguardia dei corpi idrici in conformità alla programmazione del Piano Generale per il Risanamento delle Acque ed in relazione alle recenti disposizioni di legge in materia.

Per quanto riguarda la realizzazione degli interventi in questo settore, di competenza regionale, si ricorda che gli stessi sono disciplinati dall'articolo 25 della legge regionale 46/1986.

Si ricorda che, nell'ambito della programmazione di opere igienico-sanitarie, sono stati redatti vari piani che sono stati finanziati con fondi statali, le cui opere sono state ultimate o sono in corso di esecuzione.

I piani più significativi sono i seguenti:

- individuazione aree critiche ed interventi di disinquinamento (opere finanziate con fondi FIO per 150 miliardi);
- Piano triennale di tutela ambientale 1989-1991 (opere per 41,7 miliardi);
- Piano triennale di tutela ambientale 1994-1996 (opere per 68 miliardi);
- Piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque (opere per 266 miliardi - finanziamenti ottenuti per 29 miliardi);
- Programma INTERREG II Italia-Slovenia (opere per 2,3 miliardi);
- intesa istituzionale di programma con lo Stato (opere proposte per 34 miliardi).

Attualmente le opere del P.T.T.A. 1989-1991 sono state collaudate o sono in fase di collaudo, mentre per le opere del P.T.T.A. 1994-1996 prosegue l'attività di vigilanza e controllo dell'attuazione degli interventi con la compilazione di periodiche relazioni (con frequenza trimestrale) che vengono inviate al ministero competente al fine dell'erogazione dei finanziamenti.

L'attuazione di opere nel settore igienico-sanitarie ed energetico comporta, oltre all'erogazione dei finanziamenti disponibili, lo svolgimento di attività di alta sorveglianza volta a comprovare gli stati avanzamento lavori, la corretta esecuzione dell'opera, nonché la redazione di puntuali schede informative da inviare al Ministero competente per l'erogazione dei fondi.

Per perseguire gli obiettivi di tutela delle acque marittimo costiere, con la legge regionale 40/1990, vengono finanziate le opere di fognatura e depurazione nei Comuni che insistono nei bacini scolanti che gravitano sul mare.

Nel settore degli acquedotti l'obiettivo è quello di salvaguardare la risorsa idrica nel rispetto delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. L'uso dell'acqua a consumo umano deve essere considerato patrimonio rispetto agli altri usi.

L'Amministrazione regionale, negli ultimi trent'anni, ha investito notevoli risorse nel potenziamento, ammodernamento e ampliamento delle reti idriche al fine di assicurare adeguate forniture d'acqua a tutti i centri urbani.

I risultati conseguiti possono definirsi soddisfacenti sotto l'aspetto strettamente impiantistico ma insoddisfacenti sotto l'aspetto gestionale e della tutela delle risorse soprattutto dove non operano strutture consortili.

Infatti, la frammentazione degli impianti è molto spinta in particolare nelle zone montane, ove la scarsa utenza e la vastità del territorio fanno lievitare i costi, è difficile assicurare una oculata gestione delle risorse idriche.

Con la legge regionale 28/1991, si è cercato di riorganizzare il settore promuovendo principalmente:

- il «Piano regionale delle acque destinate al consumo umano»;
- l'aggiornamento del «Piano regolatore generale degli acquedotti».

In particolare quest'ultimo prevede, oltre la valutazione delle esigenze idriche di tutti gli abitati e della relativa spesa in rapporto alle risorse esistenti, anche l'indicazione per razionalizzare il servizio attraverso l'aggregazione degli enti gestori in forme imprenditoriali in grado di gestire anche altri servizi a rete.

La legge menzionata non ha avuto pratica attuazione, in un primo tempo, per mancanza di risorse finanziarie e successivamente per l'emanazione della legge nazionale 5 gennaio 1994, n. 36, concernente «Disposizioni in materia di risorse idriche» comunemente conosciuta come legge «Galli».

Con tale legge, che in gran parte assorbe la legge regionale 28/1991, ci si propone:

- la delimitazione, da parte della Regione, degli ambiti territoriali ottimali (ATO) di adeguate dimensioni per eliminare la frammentazione e assicurare capacità economica;
- l'organizzazione del servizio idrico integrato quale somma dei servizi di captazione, trasporto distribuzione raccolta degli scarichi depurazione delle acque per razionalizzare il servizio;
- l'affidamento ad un unico gestore del servizio per realizzare le necessarie economie di scala.

Attualmente è stata deliberata la delimitazione degli ATO ed è stato predisposto un disegno di legge per l'applicazione della legge «Galli» che intende coordinare i servizi idrici con le norme sulla difesa del suolo (legge 183/1989) e favorire l'affidamento ai gestori anche di altri servizi a rete.

Si deve rilevare che, il mancato recepimento della legge 36/1994, influisce direttamente sull'attività di programmazione regionale. La citata legge, prevede infatti

la formulazione di specifici criteri che riguardano il censimento delle risorse idriche, le metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche, nonché i criteri generali per la revisione e l'aggiornamento del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti: detti criteri sono stati oggetto di appositi decreti emanati nel marzo 1996. A seguito dei nuovi orientamenti normativi, dovrà essere necessariamente abrogata la legge regionale 28/1991 nell'ambito del precitato recepimento della legge «Galli», che si auspica il Consiglio regionale adotti in tempi brevi.

UPB 5.2.22.2.877. Spese per acquedotti, fognature ed impianti di depurazione

L'azione settoriale è volta a:

- realizzare la nuova rete fognaria di Marina Julia (Comune di Monfalcone), al fine di assicurare la balneazione nell'area costiera prospiciente;
- sviluppare iniziative per ottimizzare l'esercizio dell'impianto centralizzato di depurazione e relative opere fognarie per il disinquinamento dell'area dell'Alto Tagliamento;
- realizzare le opere di risanamento all'interno della Galleria Masarach dell'Acquedotto della Val d'Arzino al fine di salvaguardare la condotta adduttrice principale;
- promuovere le iniziative degli Enti locali per l'esecuzione di studi concernenti l'individuazione degli ambiti territoriali più idonei per la realizzazione di opere igienico-sanitarie, nonché di progettazioni per la costruzione, il potenziamento, l'ampliamento e la sistemazione delle opere medesime;
- promuovere il completamento delle infrastrutture fognarie in aree depresse finanziate con fondi statali.

Le principali norme che regolamentano il settore sono le seguenti:

- legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46;
- legge 20 dicembre 1996, n. 641;
- legge 23 maggio 1997, n. 135.

2. Obiettivi

UPB 4.1.22.2.862. Finanziamento del laboratorio regionale di educazione ambientale.

Non si formula nessun obiettivo in quanto il Laboratorio è stato accorpato all'A.R.P.A.

UPB 5.1.22.1.63. Spese per la rilevazione delle condizioni igieniche dei corpi idrici

La legge 10 maggio 1976, n. 319, che dettava norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, aveva assegnato rilevanti e fondamentali competenze alle Regioni, tra cui il rilevamento sistematico delle caratteristiche qualitative dei corpi idrici.

In tale ottica, l'Amministrazione regionale ha promulgato, a suo tempo, la legge regionale 13 luglio 1981, n. 45 che detta disposizioni integrative in materia di tutela delle acque dagli inquinamenti e di razionale utilizzazione delle risorse idriche di tutto il territorio regionale.

L'articolo 20 di detta normativa, autorizza l'Amministrazione stessa a «promuovere ed a finanziare studi e rilevamenti diretti a valutare ed a determinare:

- le condizioni igieniche dei corpi idrici nonché le caratteristiche degli scarichi inquinanti effettuando tutte le necessarie analisi di laboratorio chimiche, fisiche e microbiologiche,
- le forme tecnicamente più opportune di trattamento depurativo dei liquami fognali allo scopo di salvaguardare i corpi idrici ricettori».

Tale attività di ricerca avviata già nel 1974, ha consentito l'acquisizione di una considerevole quantità di dati relativi alla qualità delle acque (circa 1.000.000) i quali sono stati codificati, verificati ed implementati su supporto magnetico nella «Banca Dati Territoriali» della Direzione regionale dell'ambiente.

La Banca Dati, che costituisce un supporto indispensabile per la conoscenza della qualità dei corpi idrici regionali, ha consentito di realizzare la stesura del Piano Generale per il Risanamento delle Acque (adottato con D.P.G.R. n. 0384/Pres. in data 23 agosto 1982) e, come previsto agli articoli 11, 12, 13 e 14 della precitata legge regionale 45/1981, dei successivi «Progetti» di Piano di Risanamento di Bacino dei fiumi Tagliamento, Isonzo e Livenza, nonché della Laguna di Grado e Marano, delle Acque marittimo-costiere e quello relativo ai corsi d'acqua minori compresi nel Bacino situato tra i fiumi Tagliamento e Livenza.

Va inoltre rilevato che i risultati ottenuti dagli studi intrapresi sui suddetti bacini idrografici, hanno evidenziato delle situazioni particolari che hanno richiesto approfondite ricerche su alcuni aspetti di natura ambientale. Anche tali studi sono stati realizzati e supportati dai dati relativi alle caratteristiche chimico-fisiche, microbiologiche e biologiche rilevati sulle acque superficiali e profonde, marittimo-costiere e lagunari, nonché su quelle degli scarichi dei principali impianti di depurazione.

L'emanazione del decreto legislativo n. 152/1999, rappresenta un cambiamento sostanziale rispetto alla legge «Merli» in quanto, in armonia con gli orientamenti comunitari (Direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE), opera una profonda revisione in materia di prevenzione, tutela e risanamento delle acque.

Per tutti i corpi idrici viene fissato il termine temporale per il raggiungimento degli obiettivi ambientali che risulta essere l'anno 2016.

In particolare, l'articolo 43 del citato decreto stabilisce che le regioni elaborino programmi per la cono-

scenza e le verifiche dello stato qualitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico.

Il decreto fornisce specifici criteri per l'individuazione dei corpi idrici significativi. I criteri generali riguardano sostanzialmente tre caratteristiche:

- le dimensioni dei corpi idrici;
- l'interesse ambientale esistente per i valori naturalistici e/o paesaggistici del corpo idrico o per particolari utilizzazioni in atto in tale corpo idrico (diventano quindi significativi tutti quei corpi idrici che sono chiamati a rispettare quelli che sono stati definiti «obiettivi d'uso», anche per questo motivo l'obiettivo ambientale ha una connotazione più ampia di quello d'uso, in quanto quest'ultimo rappresenta un sotto insieme del primo);
- l'incidenza negativa che un corpo idrico, per il carico inquinante da esso convogliato, ha sul reticolo principale.

In sostanza, nella nostra Regione, restano esclusi dalla definizione di «corpi idrici significativi» molti corsi d'acqua che sono stati oggetto di indagine negli anni passati.

In particolare, per quanto riguarda il livello di significatività del reticolo idrografico rispetto alle dimensioni, bisogna sottolineare che sono state alzate, per i corsi d'acqua, i laghi e corpi idrici artificiali, quelle soglie indicate dalla deliberazione del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 4 febbraio 1977 relativa al monitoraggio dei corpi idrici, diminuendo quindi il numero dei corpi idrici interessati al controllo e alla classificazione.

In relazione al quadro sopra descritto la Direzione svolgerà le funzioni di istituto avvalendosi in via preferenziale dell'A.R.P.A.

U.P.B. 5.1.22.2.97. Spese per la tutela delle acque marine costiere

Per non vanificare gli ottimi risultati nell'ambito del controllo delle acque costiere, il Comitato Centrale per la Difesa del Mare, ora aggregato al Ministero dell'Ambiente, ha ritenuto di proseguire il programma di monitoraggio stipulando una nuova convenzione con la Regione, al fine di avviare il monitoraggio per un ulteriore triennio 1997-1999.

Allo stato attuale si stanno concludendo dette attività ed è stata avanzata richiesta formale al Ministero competente per il rinnovo della Convenzione, al fine di dare continuità alle azioni di controllo della qualità delle acque del mare.

U.P.B. 5.1.22.2.935. Contributi per interventi a tutela della balneabilità delle zone costiere

L'Autorità per l'Adriatico, istituita con la legge 57/1990, è stata successivamente soppressa e pertanto non si prevedono ulteriori iniziative con finanziamenti statali in questo specifico settore.

U.P.B. 5.2.22.99. Contributi per acquedotti, fognature ed impianti di depurazione

La legge regionale n. 40/1990 (cap. 2336) prevede interventi straordinari per il potenziamento e completamento di impianti fognari interessanti le aree costiere.

Questi interventi rientrano in quelli generali di salvaguardia del Mare Adriatico ed al fine di tutelare l'ambiente marino e gli usi che gli sono propri.

Negli anni passati si sono potuti attuare interventi di potenziamento e completamento delle reti fognarie e degli impianti di depurazione e fitodepurazione, al fine di ridurre il carico inquinante di origine civile ed industriale che perviene direttamente a mare o attraverso le principali reti idrografiche.

Tali attività hanno consentito un graduale miglioramento della funzionalità delle infrastrutture fognarie, tuttavia, per dare completa attuazione al Piano Generale Risanamento delle Acque, si rendono necessari ulteriori interventi in questo settore.

In questo settore risulta obiettivo primario attivare ulteriori iniziative che riguardano gli impianti fognari dei Comuni costieri.

L'articolo 9, comma 29, della legge regionale 3/1998 dispone che, in attesa del raggiungimento dell'economicità delle opere acquedottistiche nella Destra Tagliamento, attraverso il completamento degli ultimi lotti e il loro trasferimento all'Autorità d'ambito, l'Amministrazione regionale è stata autorizzata ad assumere a proprio carico gli oneri per la gestione dei primi tre lotti dell'Acquedotto della Val d'Arzino, in ragione di lire 500.000.000 forfettari annui dal 12 ottobre 1997 all'11 ottobre 2000. Tale iniziativa ha consentito di non gravare degli oneri gestionali i pochi comuni finora allacciati, in attesa della prosecuzione dei lavori e dell'allaccio degli altri Comuni della Destra Tagliamento. La Giunta regionale ha prospettato all'Amministrazione provinciale di Pordenone il trasferimento gratuito dell'acquedotto realizzato, in quanto soggetto pubblico che assumerà un ruolo fondamentale nell'ambito ottimale previsto dalla legge 36/1994. In attesa della concretizzazione di tale ipotesi sarà comunque necessario prevedere ulteriori disponibilità per la continuazione per almeno un anno del rapporto gestionale in atto.

U.P.B. 5.2.22.2.877. Spese per acquedotti, fognature ed impianti di depurazione

Nell'ambito del Piano Straordinario d'Intervento di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque, è stato finanziato l'intervento della rete fognaria di Marina Julia (Comune di Monfalcone), in quanto la situazione esistente comportava rischi di ordine igienico-sanitario che comprometteva la balneazione nell'area costiera prospiciente.

Al fine di promuovere l'esecuzione di studi concernenti l'individuazione degli ambiti territoriali più idonei per la realizzazione di opere igienico-sanitarie, nonché la redazione di progettazioni per la costruzione, il potenziamento, l'ampliamento e la sistemazione delle opere medesime a cura degli Enti locali, è previsto un apposito capitolo di spesa.

Nell'ambito delle opere iginico-sanitarie (cap. 2360), l'Amministrazione regionale ha sempre operato con incisività particolarmente a sostegno delle iniziative dei singoli Comuni e loro Consorzi, innanzi tutto promuovendo le iniziative volte alla redazione di progetti generali comprendenti tutte le infrastrutture acquedottistiche e fognarie necessarie al fine di consentire una programmazione organica di tali opere.

Ciò ha anche consentito di indirizzare in maniera oculata l'impiego delle risorse finanziarie per la realizzazione di opere di fognatura e depurazione in zone prioritarie per la salvaguardia del patrimonio idrico regionale e la tutela ambientale.

Analogo discorso vale per gli impianti di acquedotto per individuare le opere necessarie per un efficiente servizio all'utenza.

Allo stato attuale la quasi totalità dei Comuni della Regione è dotata di progetti generali nel settore delle opere igienico sanitarie, tuttavia, si possono manifestare esigenze legate all'adeguamento di detti strumenti ai piani regolatori di recente approvazione, o a carenze infrastrutturali nel caso di reti obsolete, nonché per prevedere le opere necessarie per adeguare le infrastrutture alle disposizioni del decreto legislativo 152/1999.

In attesa di poter sottoporre all'esame del Consiglio regionale la proposta di legge di recepimento dei principi della legge 36/1994 in materia di servizio idrico integrato e di istituzione dell'Autorità di ambito, non potranno essere accolte le istanze riguardanti quegli interventi che possono influire sulle future scelte dell'Amministrazione regionale.

Ai sensi del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 recante «Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione, si sono proposti degli interventi da inserire nel Piano Straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue», adottato successivamente dal Ministro dell'Ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Si è ritenuto opportuno proporre:

- interventi di collettamento e depurazione già inseriti nel piano triennale ma non coperti da finanziamento, nonché i relativi completamenti;
- interventi comunque rientranti nelle zone 2 e 5B per i quali sono pervenute le relative schede;
- interventi di completamento collocati in Comuni costieri a particolare valenza turistica.

Sulla base delle proposte regionali, attualmente risultano finanziati, con legge 135/1997 l'emissario di scarico a mare dell'impianto di depurazione consortile dell'E.N.A.M., nonché il completamento ed ampliamento della rete fognaria del Consorzio di Depurazione Acque Bassa Friulana.

3. Individuazione delle risorse e criteri di priorità

U.P.B. 4.1.22.2.862. Finanziamento del laboratorio regionale di educazione ambientale.

Il bilancio dell'esercizio finanziario 2000 non presenta disponibilità.

U.P.B. 5.1.22.1.63. Spese per la rilevazione delle condizioni igieniche dei corpi idrici

Capitolo 2241

Spese per il finanziamento di studi e rilevamenti diretti a valutare e determinare le condizioni igieniche dei corpi idrici, le caratteristiche degli scarichi inquinanti, nonché le forme tecnicamente più opportune di trattamento depurativo dei liquidi fognali.

Disponibilità per l'anno 2000: lire 900 milioni

Nel rispetto degli obiettivi di acquisire dati sulle caratteristiche qualitative dei corpi idrici regionali, verrà utilizzata la disponibilità per l'anno 2000 per lo svolgimento delle indagini sui fiumi, laghi, acque lagunari e marittimo costiere, stipulando un'apposita convenzione con l'A.R.P.A.

Considerato che tra i compiti assegnati all'A.R.P.A. rientrano le indagini sui corpi idrici significativi, con le modalità e la frequenza indicate nel decreto legislativo 152/1999, si intende completare il quadro conoscitivo mediante la stipula della precitata convenzione al fine di mantenere aggiornata la Banca Dati esistente ed addivenire alla classificazione dello stato di qualità ambientale sia dei corpi idrici significati, con indagini supplementari, nonché di quelli già considerati in precedenza in quanto influenzati da pressione antropica.

Per la loro importanza ambientale e per il loro delicato equilibrio ecologico sono state infatti previste ulteriori indagini anche su tutti i corpi idrici che ricadano sotto la definizione di «acque di transizione» e cioè, per la nostra Regione, la Laguna di Marano e Grado e le zone di foce.

Per quanto riguarda il mare, il monitoraggio e la classificazione riguarda le acque costiere entro 3.000 metri dalla linea di costa. In sostanza ha rilievo quella parte di mare più direttamente influenzata dagli apporti da terra.

Anche in questo caso, si è previsto di estendere le indagini in punti di campionamento ubicati oltre i 3.000 metri dalla costa per tenere sotto controllo le acque al largo, dove recapitano le principali condotte di scarico dei depuratori costieri.

Per la loro importanza come riserva strategica di acque potabili sono considerate tutte le acque sotterranee ad esclusione di quelle di modeste dimensioni vicine alla superficie poste sopra una zona poco permeabile con scarsi elementi di connessione con altre acque sotterranee e pertanto si è cercato di ottenere una rete di rilevamento sufficientemente estesa.

Si ricorda che il decreto legislativo 152/1999 prevede, tra l'altro, la redazione del Piano di Tutela delle Acque che contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del Sistema Idrico.

Il Piano pertanto potrà essere redatto sulla base dei risultati ottenuti nell'ambito della fase conoscitiva, oggetto della Convenzione di che trattasi.

Va ricordato inoltre che con i Piani di tutela, considerati come piano stralcio del piano di bacino previsto dall'articolo 17 della legge 183/1989, devono essere adottate, a livello di bacino, le misure per raggiungere lo stato ambientale «buono» entro il 31 dicembre 2016 in ogni corpo idrico significativo. È inoltre prevista, per i soli corpi idrici superficiali, una tappa intermedia, corrispondente allo stato ambientale «sufficiente», da raggiungere entro il 31 dicembre 2008.

Il monitoraggio dei corpi idrici si rende necessario anche per tenere sotto controllo le aree che richiedono specifiche misure di prevenzione. Un regime particolare di tutela è previsto per alcune aree, in ragione della loro vulnerabilità o in quanto più esposte al rischio di inquinamento da parte di specifiche sostanze o prodotti. In particolare, è necessario valutare i corpi idrici situati in zone di vulnerabilità da nitrati e da prodotti fitosanitari.

Nell'atto convenzionale predetto saranno indicate le prestazioni cui l'Agenzia è tenuta a svolgere per attività di istituto e quelle ulteriori che saranno concordate con copertura sul precitato capitolo.

U.P.B. 5.1.22.2.97. Spese per la tutela delle acque marine costiere

Capitolo 2273

Spese per l'attuazione del programma di monitoraggio relativo al controllo qualitativo della acque marine costiere del Friuli-Venezia Giulia - Fondi statali (rilevante agli effetti dell'I.V.A.).

Disponibilità per l'anno 2000: lire 6.000.000

Si segnala che i fondi residui, verranno utilizzati per coprire i maggiori oneri I.V.A. (passaggio dal 19% al 20%) al fine di completare il pagamento della attività di monitoraggio delle acque costiere, sulla base della convenzione con il Ministero dell'Ambiente-Comitato Centrale per la Difesa del Mare.

U.P.B. 5.1.22.2.935. Contributi per interventi a tutela della balneabilità delle zone costiere

Nessuna ulteriore spesa è prevista.

U.P.B. 5.2.22.99. Contributi per acquedotti, fognature ed impianti di depurazione

2.1.232.5.08.16
Capitolo 2336

Contributi straordinari a Comuni e loro consorzi per la realizzazione, il potenziamento ed il completamento di impianti di depurazione e reti fognarie interessanti le aree costiere.

Sulla base degli obiettivi si prevedono interventi finanziari a favore di Comuni per opere di fognatura e depurazione volte alla salvaguardia dell'ambiente marino ed alla tutela degli usi che gli sono propri.

Disponibilità per l'anno 2000: lire 2.000 milioni.

Le risorse per gli anni 2000 e 2001 sono già state ripartite. Gli ultimi fondi allocati per l'anno 2002 consentiranno la formulazione di un nuovo programma triennale.

Con dette risorse sarà possibile redigere un programma triennale di interventi come previsto dalla legge regionale 40/1990 e l'assunzione della relativa spesa verrà attuata all'inizio di ogni anno.

In analogia con quanto previsto dalla legge 283/1989 (provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle aree costiere del mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti), verranno prese in considerazione le reti fognarie e gli impianti di depurazione ubicati nei territori comunali posti entro una fascia costiera di larghezza pari a 10 km a partire dalla linea di costa.

2.1.232.5.08.16
Capitolo 2373

Spese per gli oneri della gestione transitoria delle opere acquedottistiche in Destra Tagliamento.

Disponibilità per l'anno 2000: lire 250 milioni.

Con i fondi a disposizione verranno coperti gli oneri della gestione dei primi lotti dell'Acquedotto dell'Arzino che servono 11 Comuni.

L'assunzione a carico del bilancio regionale degli oneri gestionali, altrimenti gravanti sui soli Comuni oggi allacciati, è stata disposta - come sopra indicato negli obiettivi - in attesa del raggiungimento della economicità delle opere acquedottistiche, attraverso il completamento degli ultimi lotti e il loro trasferimento alla competente Autorità d'ambito. Sono stati avviati formali contatti con la Provincia di Pordenone per il trasferimento delle opere realizzate e si attende riscontro. Qualora la risposta fosse negativa la Giunta dovrà assumere eventuali iniziative per rendere economica l'opera. Appare comunque indispensabile prorogare di almeno un anno il rapporto gestionale in corso.

2.1.236.5.08.16
Capitolo 2401

Contributi all'E.N.A.M. S.p.A. per la realizzazione

dello scarico a mare a servizio dell'impianto di depurazione centralizzato - Fondi statali.

Disponibilità per l'anno 2000: lire 4.156 milioni.

Tra gli interventi prioritari volti al risanamento della acque marittimo costiere, è previsto la realizzazione dello scarico a mare dell'impianto di depurazione centralizzato a servizio dei comuni del mandamento monfalconese e gestito dall'Energia ed Ambiente Multiservizi S.p.A., inserito nel Piano straordinario di completamento dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue di cui alla legge 135/1997. L'opera viene finanziata con fondi statali e con fondi propri dell'Ente, nonché con contributo regionale. Con le delibere CIPE 17 marzo 1998 e 6 maggio 1998 sono stati ripartiti 7.200 milioni, nel triennio 1999-2001 afferenti alla legge 641/1996. Per l'anno 1999 sono impegnati lire 500 milioni, per l'anno 2000 si ha la previsione dell'utilizzo dei fondi allocati pari a lire 4.156 milioni.

2.1.236.4.08.16
Capitolo 2402

Contributi pluriennali alla E.N.A.M. S.p.A. a sollievo degli oneri di ammortamento relativi al mutuo contratto per l'ampliamento della rete fognaria e per lo scarico a mare al servizio dell'impianto di depurazione centralizzato del monfalconese.

Disponibilità per l'anno 2000: lire 1.000 milioni.

Il capitolo è relativo alla realizzazione dello scarico a mare dell'impianto di depurazione centralizzato e della rete fognaria a servizio dei comuni del mandamento monfalconese e gestito dall'Energia ed Ambiente Multiservizi (E.N.A.M.) S.p.A.. Il contributo regionale è a sollievo degli oneri di ammortamento relativi al mutuo contratto dall'E.N.A.M. per l'esecuzione dell'opera. Il comma 21 dell'articolo 9 della legge regionale 3/1998 stabilisce le modalità per la concessione del contributo regionale.

Per quanto non oggetto degli indirizzi e delle priorità indicate, si riconfermano i criteri già individuati dalla Giunta regionale nella deliberazione 18 ottobre 1996, n. 4587, avente per oggetto: legge regionale 18/1996, articolo 6 e legge regionale 29/1992, articolo 21. Definizione obiettivi e programmi, individuazione risorse e fissazione criteri di priorità per l'anno 1997 per iniziative di competenza della Direzione regionale dell'Ambiente.

U.P.B. 5.2.22.2.877. Spese per acquedotti, fognature ed impianti di depurazione

2.1.210.5.12.15
Capitolo 2360

Spese per l'esecuzione di studi concernenti l'individuazione degli ambiti territoriali più idonei per la realizzazione di opere igienico-sanitarie, nonché di progettazioni per la costruzione, il potenziamento, l'ampliamento e la sistemazione delle opere medesime.

Disponibilità per l'anno 2000: lire 1.000 milioni.

Con i fondi disponibili per l'anno 2000, pari a 1.000 milioni, si potranno finanziare studi per l'individuazione di bacini di utenza ottimali per la realizzazione di opere igienico sanitarie, nonché progettazioni per la costruzione, potenziamento e ampliamento delle medesime, sulla base di specifiche istanze degli Enti interessati.

In attesa di poter sottoporre all'esame del Consiglio regionale la proposta di legge di recepimento dei principi della legge 36/1994 in materia di servizio idrico integrato e di istituzione dell'Autorità di ambito, non potranno essere accolte le istanze riguardanti quegli interventi che possono influire sulle future scelte dell'Amministrazione regionale.

Qualora le richieste accoglibili eccedono la disponibilità, si dovranno ripartire proporzionalmente le risorse finanziarie con l'assunzione diretta della restante spesa a carico dell'Ente richiedente, previo accertamento della disponibilità dei singoli Enti a contribuire con parte della spesa, al fine di evitare il rischio di inutilizzare dei fondi a bilancio.

2.1.210.3.08.16
Capitolo 2361

Spese per il completamento di opere idrauliche in aree depresse - Fondi statali.

Disponibilità per l'anno 2000: lire 8.306 milioni.

Con la legge 208/1998 è stato demandato al CIPE di provvedere alla prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1 della legge 135/1997 (Piano straordinario d' intervento di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque). Con deliberazione del CIPE 6 agosto 1999 si è provveduto al riparto della quota di 3.500 miliardi, destinata ad opere di completamento ed agli studi di fattibilità per il Centro-nord. Le opere proposte e finanziate di competenza della Direzione regionale dell'ambiente riguardano il completamento ed ampliamento della rete della fognatura del Consorzio Depurazione Acque Bassa Friulana 8°, 9°, 10° lotto. La pianificazione temporale degli interventi è stata approvata con decreto del Direttore regionale dell'ambiente 12 novembre 1999, n. 953/UD/IF/571.

4. Attività normativa

Un adempimento a carattere prioritario riguarda il recepimento in Regione della legge 36/1994 che detta disposizioni in materia di risorse idriche.

Attualmente è stata deliberata la delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali, ed è stato predisposto un disegno di legge per l'applicazione della legge «Galli», al fine di garantire la massima funzionalità dei servizi a rete e ottimizzare, sul piano economico, le attività gestionali.

Con tale legge si dovrà inoltre:

- disciplinare le forme ed i modi di cooperazione fra

gli Enti locali ricadenti nello stesso ambito territoriale;

- costituire le Autorità di ambito;
- regolare i rapporti tra gli Enti locali ed i soggetti gestori del servizio idrico integrato, costituito dai servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione, nonché di fognature e depurazione delle acque reflue.

Con la medesima legge regionale si provvederà a modificare la legge regionale 28/1991 che di fatto risulta superata, con l'obiettivo di garantire l'attuazione organica della legge 36/1994 e consentire una pianificazione nel settore delle risorse idriche, accorpando, per quanto possibili, gli strumenti già previsti dalla normativa vigente, in armonia con i nuovi indirizzi in materia. Inoltre, con la stessa legge si provvederà a recepire le norme della legge n. 183/1989 in materia di riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, in modo da armonizzare la stessa con le disposizioni relative alle risorse idriche normate dalla legge 36/1994.

In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, è recentemente entrato in vigore il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 recante «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole».

Gli obiettivi generali della legge sono:

a) prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;

b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;

c) concorrere a perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;

d) mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici nonché la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

In relazione agli obiettivi da raggiungere sono previsti precisi adempimenti a cura delle Regioni con scadenze temporali definite.

In particolare dovrà essere emanata la normativa regionale integrativa per disciplinare vari aspetti attuativi della materia, che il decreto affida alle Regioni. Si valuterà la possibilità di introdurre tali elementi nel precitato disegno di legge attuativo della legge «Galli» e della normativa sulla difesa del suolo (legge 183/89) raggiungendo così l'obiettivo di una disciplina organica e completa.

I presenti obiettivi rappresentano l'individuazione degli interventi necessari nei settori del servizio dell'idraulica in relazione ai finanziamenti disponibili, e potranno essere raggiunti integralmente qualora vengano assegnate le necessarie risorse umane e i correlati mezzi strumentali, ovvero parzialmente in relazione a quelli disponibili.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 2000, n. 2955.

Fondo Sociale Europeo. Programmazione 2000-2006, obiettivo 3, asse D, misure D.1 e D.2. Approvazione della procedura aperta di selezione dei progetti formativi a favore di PMI, grandi imprese, lavoratori autonomi e lavoratori della Pubblica Amministrazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1784/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Regolamento della Commissione Europea n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

VISTA la decisione della Commissione Europea n. 2076 del 18 settembre 2000, con la quale è stato approvato il Programmma Operativo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006;

VISTE, in particolare, all'interno dell'asse D del Programma Operativo, le misure D.1 - Sviluppo della formazione continua, della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle imprese, con priorità alle PMI - e D.2 - Adeguamento delle competenze nella Pubblica Amministrazione;

RITENUTO di dare avvio alla procedura aperta di selezione di progetti formativi facenti capo alle citate misure del Programma Operativo, secondo quanto indicato nell'avviso parte integrante del presente provvedimento, e rivolti in particolare a:

- PMI, nella definizione di cui alla legge regionale 26/1997, con la possibile realizzazione delle seguenti azioni:
  - ☐ interventi formativi rivolti a lavoratori, imprenditori e dirigenti d'impresa, in particolare delle PMI, finalizzati alle riorganizzazioni aziendali

conseguenti a rimodulazione degli orari di lavoro e introduzione di contratti atipici;

- ☐ formazione continua nelle imprese secondo le definizioni comunitarie a sostegno di processi di innovazione tecnologica, organizzativa e di mercato;
- ☐ formazione continua ai lavoratori in imprese a rischio di perdita di competitività a seguito dell'introduzione di innovazioni tecnologiche;
- ☐ formazione continua a favore delle imprese cooperative e del terzo settore;
- ☐ formazione continua nei distretti industriali e nell'ambito della programmazione negoziata;
- ☐ formazione continua nell'ambito dei nuovi bacini di impiego.

Le risorse finanziarie pubbliche disponibili per la realizzazione delle citate azioni sono complessivamente pari a lire 12.000.000.000, di cui lire 5.850.000.000 a valere sull'annualità 2000 e lire 6.150.000.000 a valere sull'annualità 2001.

- ☐ Formazione continua per l'aggiornamento individuale.

Le risorse finanziarie pubbliche disponibili per la realizzazione della citata azione sono complessivamente pari a lire 1.000.000.000, di cui lire 500.000.000 a valere sull'annualità 2000 e lire 500.000.000 a valere sull'annualità 2001;

- Grandi imprese, con la possibile realizzazione delle seguenti azioni:
  - ☐ formazione continua nelle imprese secondo le definizioni comunitarie a sostegno di processi di innovazione tecnologica, organizzativa e di mercato;
  - ☐ formazione continua ai lavoratori in imprese a rischio di perdita di competitività a seguito dell'introduzione di innovazioni tecnologiche.

  Le risorse finanziarie pubbliche disponibili per la realizzazione della citata azione sono complessivamente pari a lire 5.500.000.000, di cui lire 2.750.000.000 a valere sull'annualità 2000 e lire 2.750.000.000 a valere sull'annualità 2001;
- lavoratori autonomi, con la possibile realizzazione della seguente azione:
  - ☐ formazione continua per il consolidamento e sviluppo delle competenze dei lavoratori autonomi.

  Le risorse finanziarie pubbliche disponibili per la realizzazione della citata azione sono complessivamente pari a lire 1.000.000.000, di cui lire 500.000.000 a valere sull'annualità 2000 e lire 500.000.000 a valere sull'annualità 2001;
- Pubblica Amministrazione-Amministrazioni provinciali e comunali, per i propri dipendenti, con la possibile realizzazione della seguente azione:
  - ☐ Formazione continua per l'aggiornamento individuale.

  Le risorse finanziarie pubbliche disponibili per la realizzazione della citata azione sono complessivamente pari a lire 1.000.000.000, di cui lire 500.000.000 a valere sull'annualità 2000 e lire 477.302.952 a valere sull'annualità 2001;

CONSIDERATO che l'avviso allegato al presente provvedimento definisce un impianto che rimane valido, per le misure ed azioni cui si riferisce, per l'intero periodo di programmazione, con successivi rifinanziamenti dopo l'annualità 2001 ed aggiornamento dei tempi e modalità di presentazione;

CONSIDERATO che la Regione si riserva l'opportunità di intervenire, laddove necessario, con modifiche ed integrazioni all'impianto generale dell'avviso allegato;

VISTO il D.P.G.R. 072/Pres. dell'11 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato il documento concernente «Direttive per la realizzazione di attività formative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo»;

CONSIDERATO che i progetti di cui all'avviso allegato saranno presentati, istruiti, valutati ed approvati secondo i criteri e le modalità di cui alle citate Direttive;

RITENUTO di pubblicare il presente atto, comprensivo dell'avviso, sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

È approvato l'avviso, parte integrante del presente provvedimento, con cui si apre la procedura aperta di selezione dei progetti a valere sull'asse D, misure D.1 e D.2 del Programma Operativo dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006.

Come indicato in premessa, l'avviso è relativo alla realizzazione di progetti a favore delle PMI, secondo la definizione della legge regionale 26/1997, delle grandi imprese, dei lavoratori autonomi e delle pubbliche Amministrazioni, limitatamente alle Amministrazioni provinciali e comunali.

Le risorse finanziarie disponibili ammontano complessivamente a lire 19.500.000.000 sulla misura D.1 ed a lire 977.302.952 sulla misura D.2, a valere sulle annualità 2000 e 2001.

L'avviso allegato al presente provvedimento definisce un impianto che rimane valido, per le misure ed azioni cui si riferisce, per l'intero periodo di programmazione, con successivi rifinanziamenti dopo l'annualità 2001 ed aggiornamento dei tempi e modalità di presentazione. La Regione si riserva l'opportunità di intervenire, laddove necessario, con modifiche ed integrazioni all'impianto generale dell'avviso.

Il presente provvedimento, comprensivo dell'avviso, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

FONDO SOCIALE EUROPEO

Obiettivo 3 - 2000-2006

Avviso per la presentazione di progetti formativi destinati ad utenza occupata

Asse D

Promozione di una forza lavoro competente, qualificata e adattabile, dell'innovazione e dell'adattabilità nell'organizzazione del lavoro, dello sviluppo dello spirito imprenditoriale, di condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro nonché della qualificazione e del rafforzamento del potenziale umano nella ricerca, nella scienza e nella tecnologia

Misura D.1

Sviluppo della formazione continua, della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle imprese, con priorità alle PMI

Misura D.2

Adeguamento delle competenze nella pubblica Amministrazione.

Articolo 1

Premesse e campo di applicazione

1. Nell'ambito della programmazione dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006 connessa al finanziamento del Fondo sociale europeo e di cui al Programma Operativo approvato dalla Commissione Europea con decisione (CE) 2076/2000 del 18 settembre 2000, l'asse D mira a sostenere i livelli occupazionali nel contesto regionale, promuovendo la competitività del sistema economico e produttivo ed il contenuto occupazionale della crescita. In particolare la misura D.1 si propone di supportare lo sviluppo della formazione continua, con particolare riferimento alle PMI; la misura D.2 interviene per l'adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione.
2. La presente procedura aperta di selezione, nell'ambito di quanto stabilito dal capitolo 6 del Programma Operativo, definisce il quadro generale necessario per la proposizione e valutazione di parte degli interventi di formazione continua previsti dal Programma medesimo e riferibili al mondo delle imprese e della Pubblica Amministrazione. Detto impianto, per la parte di programmazione cui si riferisce, esplica la sua valenza per l'intero periodo di programmazione e definisce le risorse finanziarie disponibili ed i tempi e modalità di presentazione dei progetti per il biennio 2000-2001. Successivi atti provvederanno al rifinanziamento della procedura di selezione e ad aggiornare il quadro dei tempi e modalità di presentazione. L'Amministrazione regionale, inoltre, si riserva, laddove necessario, di intervenire con modifiche ed integrazioni all'impianto generale di cui al presente documento.

Articolo 2

Aiuti alla formazione

1. Con la realizzazione degli interventi relativi all'obiettivo 3 nel periodo di programmazione 2000-2006, le attività formative a favore delle imprese rientrano nella disciplina degli Aiuti di Stato. La Regione provvede ad avviare, presso la Commissione Europea, la procedura di notifica del regime di aiuti connesso all'attuazione della presente procedura aperta di selezione.
2. Limitatamente agli interventi rivolti alle PMI ed ai lavoratori autonomi, l'attuazione della presente procedura aperta di selezione trova avvio secondo la regola «de minimis» in base alla quale ciascuna azienda non può usufruire in tre anni - quello per il quale si chiede il contributo ed i due precedenti - di un finanziamento pubblico complessivo superiore a 100.000 euro, pari a lire 193.627.000.
3. L'entrata in vigore del regime autorizzato viene debitamente pubblicizzata dalla Regione, con obbligo, da parte dei soggetti che propongono interventi nei confronti delle PMI e di lavoratori autonomi, ad abbandonare la regola «de minimis» ed uniformarsi alla nuova disciplina dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della comunicazione della avvenuta autorizzazione del regime di aiuto.
4. L'entrata in vigore del regime autorizzato fa altresì decadere la condizione sospensiva nei confronti della realizzazione degli interventi a favore delle Grandi imprese, in ordine alle quali l'applicazione della regola «de minimis» appare inadeguata. Come indicato nel successivo articolo 15, dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della comunicazione dell'avvenuta approvazione del regime di aiuto, prendono avvio i termini per la presentazione dei progetti.
5. Non ricadono nel regime degli aiuti alla formazione gli interventi di cui all'articolo 11 di cui beneficiano le Amministrazioni pubbliche.

Articolo 3

Rispetto dei campi trasversali di intervento previsti dalla programmazione dell'obiettivo 3

1. La programmazione dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006 individua dei campi trasversali di inter-

vento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 del Regolamento (CE) 1784/1999.

2. In attuazione di tali disposizioni, i progetti di cui alla presente procedura di selezione devono rispettare i seguenti principi:

   a) società dell'informazione. Tutte le attività formative di durata superiore alle 100 ore devono prevedere un modulo formativo, denominato «Società dell'informazione» in tema di conoscenza, sviluppo e diffusione delle nuove tecnologie. Il mancato rispetto di tale previsione determina l'esclusione del progetto dalla fase valutativa;

   b) pari opportunità. Al fine di garantire lo sviluppo e consolidamento della presenza femminile sul mercato del lavoro, la Regione si propone di assicurare una adeguata partecipazione di tale target di utenza alle attività cofinanziate. I soggetti attuatori sono pertanto tenuti a sviluppare processi di selezione che conducano ad una presenza femminile quantificabile in non meno del 60% del totale dei partecipanti. La Regione attuerà un adeguato monitoraggio su questo versante.

Articolo 4

Destinazione finanziaria a favore delle aree obiettivo 2

1. Sulla base di quanto stabilito dal Programma Operativo, la presente procedura di selezione assicura una specifica destinazione finanziaria a favore delle aree obiettivo 2 individuate, per il periodo 2000-2006, dalla decisione 2000/530/CE del 27 luglio 2000 ed elencate nell'allegato 1 al presente documento.

2. Le destinazioni finanziarie a favore di tali aree sono definite coerentemente ai criteri adottati dal Programma Operativo.

3. Al fine di poter allocare un progetto nelle disponibilità finanziarie riservate a dette zone devono essere rispettati i seguenti principi:

   - progetti rivolti a PMI. L'attività formativa deve essere rivolta ad unità produttiva aziendale collocata in area obiettivo 2. Qualora l'attività si riferisca a più unità produttive collocate sia in area assistita che in area non assistita, il riferimento è dato dalla collocazione della sede legale dell'azienda. Gli interventi realizzati dagli enti di formazione su delega di due o più imprese devono riferirsi ad unità produttive omogeneamente collocate in una delle due tipologie di aree territoriali. Sono esclusi dalla valutazione i progetti presentati dagli enti di formazione che non rispettino tale previsione;

   - progetti rivolti alle Grandi imprese. L'attività formativa deve essere rivolta ad unità produttiva aziendale collocata in area obiettivo 2. Qualora l'attività si riferisca a più unità produttive collocate sia in area assistita che in area non assistita, il riferimento è dato dalla collocazione della sede legale dell'azienda;

   - progetti rivolti ai lavoratori autonomi. Gli interventi devono rivolgersi a lavoratori autonomi residenti in area obiettivo 2. Il rispetto della previsione, pena l'esclusione dalla fase valutativa, viene desunto dalle richieste di partecipazione dei lavoratori interessati ed evidenziate nel progetto. Nel caso di delega da parte di un ordine professionale - vedi successivo articolo 17, comma 6 - si richiede, all'interno del progetto e pena l'esclusione dello stesso dalla fase valutativa, l'evidenziazione della collocazione territoriale richiesta. L'eventuale mancato rispetto di quanto indicato nel progetto, verificabile ad avvio dell'attività formativa, determina la revoca del finanziamento;

   - progetti rivolti alle Pubbliche Amministrazioni. In tale fattispecie il riferimento all'obiettivo 2 vale per le sole Amministrazioni comunali collocate in tali aree.

Articolo 5

Campo di applicazione degli interventi a favore delle PMI

1. In via preliminare si ricorda che la definizione di PMI cui fare riferimento è quella stabilita dalla legge regionale 26/1997 che recepisce le direttive comunitarie in materia. In particolare, è definita media impresa quella che:

   A) ha un numero di dipendenti ricompreso tra 50 e 250 dipendenti;

   B) ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di euro (pari a lire 77.450.800.000), ovvero un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di euro (pari a lire 52.279.290.000);

   C) ha un capitale o i cui diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese con requisiti dimensionali superiori a quelli di cui alle precedenti lettere; questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

      - se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa;

      - se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto o se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiunta-

mente da più imprese non conformi alla definizione di media impresa.

2. Ai fini del calcolo del numero massimo di dipendenti e della soglia finanziaria si sommano i dati dell'impresa beneficiaria e di tutte le imprese industriali di cui questa detiene il 25% o più del capitale o dei diritti di voto.

3. Il superamento di uno dei limiti di cui alle lettere A), B) e C) del comma 1 comporta la classificazione dell'impresa nella categoria delle grandi imprese.

4. È definita piccola impresa quella che:

   A) ha meno di 50 dipendenti;

   B) ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro (pari a lire 13.553.890.000), ovvero un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro (pari a lire 9.681.350.000);

   C) ha un capitale o i cui diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese con requisiti dimensionali superiori a quelli di cui alle precedenti lettere; questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

   - se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa;
   - se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto o se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente da più imprese non conformi alla definizione di piccola impresa.

5. Ai fini del calcolo del numero massimo di dipendenti e della soglia finanziaria si sommano i dati dell'impresa beneficiaria e di tutte le imprese industriali di cui questa detiene il 25% o più del capitale o dei diritti di voto.

6. La partecipazione per il 25% o più da parte di un'impresa o congiuntamente da più imprese di dimensioni omogenee, con requisiti dimensionali superiori, comporta la classificazione dell'impresa partecipata nella categoria dimensionale cui appartiene l'impresa o le imprese partecipanti in modo congiunto, a condizione che la stessa o le stesse detengano anche il 25% o più dei diritti di voto.

7. La partecipazione congiunta per il 25% o più da parte di più imprese di dimensioni non omogenee, con requisiti dimensionali superiori, comporta la classificazione dell'impresa partecipata nella categoria della media impresa a condizione che le stesse detengano anche il 25% o più dei diritti di voto.

Articolo 6

Modalità di presentazione e approvazione dei progetti. Generalità

1. L'intera procedura di gestione dei progetti, sia sul fronte del soggetto attuatore che dell'organismo finanziatore, è disciplinata dal documento concernente «Direttive per la realizzazione di attività formative connesse al finanziamento del Fondo sociale europeo» approvato con D.P.G.R. 072/Pres./98 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato Direttive.

2. Secondo quanto meglio indicato nel successivo articolo 22, il quadro delle spese ammissibili previsto dalle Direttive viene integrato in funzione di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1685/2000 del 28 luglio 2000 recante «Disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali», con particolare riferimento a quanto stabilito dalla norma n. 3.

3. I progetti devono essere predisposti sull'apposito formulario predisposto dalla Regione e disponibile, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, presso:

   - sito internet www.regione.fvg.it
   - Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco n. 37, Trieste.

   Attraverso gli stessi canali e con le medesime tempistiche, viene resa disponibile la guida alla compilazione del formulario.

4. I soggetti proponenti sono tenuti ad utilizzare le procedure informatizzate stabilite dalla Regione per la presentazione dei progetti.

5. Il mancato rispetto di quanto stabilito al precedente comma 3 determina l'esclusione del progetto dalla fase valutativa ai sensi della scheda n. 5, punto 5.4, § 2, lettera d) delle Direttive.

Articolo 7

Interventi formativi a favore delle PMI

1. I destinatari degli interventi possono essere imprenditori, e lavoratori legati da rapporto in via esclusiva con l'azienda (a tempo indeterminato, determinato, atipico).

2. I progetti formativi possono essere presentati quale attuazione delle seguenti azioni:

   a) interventi formativi rivolti a lavoratori, imprenditori e dirigenti di impresa, in particolare delle PMI finalizzati alle riorganizzazione aziendali conseguenti a rimodulazione degli orari di lavoro e introduzione di contratti atipici (cod. 24). In questo senso gli interventi possono:

I. sostenere i processi riorganizzativi interni dei dipendenti delle imprese in rapporto a rimodulazioni/riduzioni degli orari di lavoro (part-time, lavoro interinale, telelavoro, ecc.);

II. rivolgersi ad imprenditori e dirigenti di impresa, al fine di sviluppare le competenze necessarie a gestire i processi di riorganizzazione aziendale nel quadro di una maggiore flessibilità dell'organizzazione del lavoro;

III. rafforzare la professionalità dei lavoratori con contratto di lavoro atipico;

b) formazione continua nelle imprese secondo le definizioni comunitarie a sostegno di processi di innovazione tecnologica, organizzativa e di mercato (cod. 26). Gli interventi possono:

I. rivolgersi a imprenditori e dirigenti d'azienda ed essere finalizzati a processi di innovazione tecnologica, organizzativa e di mercato;

II. sostenere l'organizzazione e le competenze aziendali in connessione a programmi di internazionalizzazione;

c) formazione continua ai lavoratori in imprese a rischio di perdita di competitività a seguito dell'introduzione di innovazioni tecnologiche (cod. 27). Gli interventi possono:

I. supportare processi di riqualificazione/riconversione aziendale di imprese operanti in settori/comparti interessati da processi di innovazione tecnologica, con particolare riferimento ai lavoratori deboli e/o a rischio di emarginazione dai processi produttivi;

d) formazione continua a favore delle imprese cooperative e del terzo settore (cod. 28). Gli interventi potranno:

I. rivolgersi ai responsabili e quadri delle imprese cooperative e del terzo settore;

II. rivolgersi agli operatori delle imprese cooperative e del terzo settore;

e) formazione continua nei distretti industriali e nell'ambito della programmazione negoziata (cod. 30). Gli interventi possono:

I. rivolgersi a lavoratori ed imprese in attuazione di accordi di programmazione negoziata in atto sul territorio (Patti territoriali, Contratti d'area, Progetti d'area, ecc.)

II. rivolgersi a lavoratori e imprese nei distretti industriali;

f) formazione continua nell'ambito dei nuovi bacini di impiego (cod. 31) che, si ricorda, sono i seguenti:

– servizi della vita quotidiana:
- servizi a domicilio;
- custodia dei bambini;
- nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- aiuto ai giovani in difficoltà di inserimento;

– servizi per migliorare la qualità della vita:
- miglioramento dell'alloggio;
- sicurezza;
- trasporti collettivi locali;
- rivalutazione degli spazi pubblici urbani;
- servizi commerciali di prossimità;

– servizi culturali e del tempo libero:
- turismo;
- audiovisivo;
- valorizzazione del patrimonio culturale;
- sviluppo culturale locale;

– servizi ambientali:
- gestione dei rifiuti;
- gestione delle acque;
- protezione e manutenzione degli spazi naturali;
- regolamentazione, controllo dell'inquinamento e relativi impianti.

Articolo 8

Presentazione dei progetti formativi a favore di PMI

1. I progetti formativi, accompagnati dalla richiesta di finanziamento munita di bollo, devono essere presentati presso lo sportello operante negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco, n. 37 dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, con l'utilizzo dell'apposito formulario predisposto dalla Direzione regionale e reperibile, unitamente alla richiesta di finanziamento, presso:
   - sito internet www.regione.fvg.it,
   - Direzione regionale della Formazione Professionale, via San Francesco, n. 37, Trieste;
2. Lo sportello è operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00.
3. Eventuali modifiche alle modalità di presentazione dei progetti saranno oggetto di adeguata pubblicizzazione.
4. Lo sportello rimane operante fino al 30 novembre 2001 fatta salva una sua chiusura anticipata per l'esaurimento delle risorse disponibili. Le risorse finanziarie pubbliche disponibili per le PMI sono complessivamente pari a lire 12.000.000.000 così ripartite:

Anno	Totale	Imprese non collocate in area obiettivo 2	Titolarità imprese	Titolarità enti di formazione	Imprese collocate in area obiettivo 2	Titolarità imprese	Titolarità enti di formazione
2000	5.850.000.000	4.422.600.000	3.316.950.000	1.105.650.000	1.427.400.000	1.070.550.000	356.850.000
2001	6.150.000.000	4.649.400.000	3.487.050.000	1.162.350.000	1.500.600.000	1.125.450.000	375.150.000

5. I progetti, attuazione delle azioni indicate all'articolo 7, possono rientrare nelle seguenti tipologie formative (vedi Scheda n. 3 delle Direttive):
   - aggiornamento (cod. 12), con durata indicativa ricompresa tra 50 e 400 ore e comportante il rilascio di un attestato di frequenza;
   - riqualificazione professionale (cod. 13), con durata indicativa ricompresa tra le 400 e le 800 ore e comportante il rilascio di un attestato di qualificazione di 1º o 2º livello.
6. I progetti formativi rivolti alle PMI devono essere presentati dai soggetti di cui alla Scheda n. 2, punto 2.2.2, lettere a) e b) delle Direttive. La possibilità di presentazione da parte dei soggetti di cui alla lettera b) è vincolata alla delega espressa e desumibile dal progetto di almeno due aziende. L'indicazione del fabbisogno può derivare da associazioni di categoria; in tali casi, comunque, rimane necessaria l'acquisizione delle commesse aziendali espresse.
7. Ciascun progetto formativo deve essere relativo ad una unica attività corsuale. La logica degli interventi di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 7 - Formazione continua nei distretti industriali e nell'ambito della programmazione negoziata - sottende la previsione di più azioni formative connesse ad un quadro generale di sviluppo. In tal caso rimane fermo il principio della presentazione di un progetto formativo per ciascuna attività corsuale; nella parte del formulario relativa alle motivazioni dell'intervento devono però essere esaurientemente riportati gli elementi che evidenziano la funzionalità dell'azione sulle risorse umane proposta rispetto alle politiche e strategie di sviluppo definite a livello di distretto industriale ovvero nell'ambito della programmazione negoziata.

Articolo 9

Interventi formativi a carattere individuale a favore delle PMI

1. I destinatari degli interventi possono essere lavoratori legati da rapporto di lavoro dipendente, a tempo indeterminato o determinato, con l'azienda. I progetti formativi possono essere presentati quale attuazione delle seguenti azioni:

   a) formazione continua per l'aggiornamento individuale (cod. 32). Gli interventi possono:

      I. rispondere ad una offerta di interventi formativi a catalogo per l'aggiornamento e la formazione continua individuale anche attraverso modalità di formazione a distanza.

Articolo 10

Presentazione dei progetti formativi a carattere individuale a favore di PMI

1. I progetti formativi, accompagnati dalla richiesta di finanziamento munita di bollo, devono essere presentati presso lo sportello operante negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco, n. 37 dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, con l'utilizzo dell'apposito formulario predisposto dalla Direzione regionale e reperibile, unitamente alla richiesta di finanziamento, presso:
   - sito internet www.regione.fvg.it,
   - Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco, n. 37, Trieste.
2. Lo sportello è operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00.
3. Eventuali modifiche alle modalità di presentazione dei progetti saranno oggetto di adeguata pubblicizzazione.
4. Lo sportello rimane operante fino al 30 novembre 2001 fatta salva una sua chiusura anticipata per l'esaurimento delle risorse disponibili. Le risorse finanziarie pubbliche disponibili sono complessivamente pari a lire 1.000.000.000 così ripartite:

Anno	Totale	Imprese non collocate in area obiettivo 2	Imprese collocate in area obiettivo 2
2000	500.000.000	378.000.000	122.000.000
2001	500.000.000	378.000.000	122.000.000

5. I progetti, attuazione delle azioni indicate all'articolo 9, possono rientrare nelle seguenti tipologie formative (vedi Scheda n. 3 delle Direttive):
   - aggiornamento individuale del personale occupato in funzioni tecniche, di management e ricerca/sviluppo (cod. 15), con durata variabile in funzione della specifica iniziativa formativa e comportante il rilascio di un attestato di frequenza.

6. I progetti formativi devono essere presentati dai soggetti di cui alla Scheda n. 2, punto 2.2.2, lettera a) delle Direttive.

Articolo 11

Interventi formativi a carattere individuale a favore della Pubblica Amministrazione

1. I destinatari degli interventi possono essere lavoratori legati da rapporto di lavoro dipendente, a tempo indeterminato o determinato, con la Pubblica Amministrazione. I progetti formativi possono essere presentati quale attuazione delle seguenti azioni:
   a) formazione continua per l'aggiornamento individuale (cod. 36). Gli interventi possono:
      I. rispondere ad una offerta di interventi formativi a catalogo per l'aggiornamento e la formazione continua individuale anche attraverso modalità di formazione a distanza.
2. Gli interventi formativi devono rientrare esclusivamente nei seguenti ambiti:
   - fondi strutturali;
   - società dell'informazione;
   - pari opportunità;
   - gestione risorse umane;
   - sviluppo organizzativo;
   - gestione ambientale e del territorio.

Articolo 12

Presentazione dei progetti formativi a carattere individuale a favore della Pubblica Amministrazione

1. I progetti formativi devono essere presentati presso lo sportello operante negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco, n. 37 dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, con l'utilizzo dell'apposito formulario predisposto dalla Direzione regionale e reperibile, unitamente alla richiesta di finanziamento, presso:
   - sito internet www.regione.fvg.it
   - Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste.
2. Lo sportello è operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00.
3. Eventuali modifiche alle modalità di presentazione dei progetti saranno oggetto di adeguata pubblicizzazione.
4. Lo sportello rimane operante fino al 30 novembre 2001 fatta salva una sua chiusura anticipata per l'esaurimento delle risorse disponibili. Le risorse finanziarie pubbliche disponibili sono complessivamente pari a lire 977.302.952 così ripartite:

Anno	Totale	Imprese non collocate in area obiettivo 2	Imprese collocate in area obiettivo 2
2000	500.000.000	378.000.000	122.000.000
2001	477.302.952	360.841.032	116.461.920

5. I progetti, attuazione delle azioni indicate all'articolo 11, possono rientrare nelle seguenti tipologie formative (vedi Scheda n. 3 delle Direttive):
   - aggiornamento individuale del personale occupato in funzioni tecniche, di management e ricerca/sviluppo (cod. 15), con durata variabile in funzione della specifica iniziativa formativa e comportante il rilascio di un attestato di frequenza.
6. I progetti formativi devono essere presentati dalle Amministrazioni, provinciali o comunali cui il lavoratore interessato appartiene.

Articolo 13

Ulteriori indicazioni in merito agli interventi a carattere individuale rivolti alle PMI ed alla Pubblica Amministrazione

1. Gli interventi a carattere individuale rivolti alle PMI ed alle Pubbliche Amministrazioni sono disciplinati sulla base di quanto stabilito dalla scheda n. 12, punto 12.1, § 13 delle Direttive, con le precisazione indicate nei successivi articoli 25 e 26 in tema di architettura finanziaria.
2. Ciascun soggetto proponente non può presentare, mensilmente, più di tre progetti. L'eventuale mancato rispetto di tale prescrizione determina l'esclusione di tutti i progetti presentati dalla fase valutativa del mese in questione. Inoltre, come indicato nei successivi articoli 25 e 26, ogni proponente non può beneficiare, in un anno solare, di un contributo pubblico complessivamente superiore a lire 12.000.000.

Articolo 14

Interventi formativi a favore delle Grandi imprese

1. Nel premettere che sono Grandi imprese quelle che superano i limiti di cui alla menzionata legge regionale 26/1997, i destinatari degli interventi possono essere imprenditori e lavoratori legati da rapporto in via esclusiva con l'azienda (a tempo indeterminato, determinato, atipico).
2. I progetti formativi possono essere presentati quali attuazione delle seguenti azioni:
   a) formazione continua nelle imprese secondo le definizioni comunitarie a sostegno di processi di innovazione tecnologica, organizzativa e di mercato (cod. 26). Gli interventi possono:

I. rivolgersi a imprenditori e dirigenti d'azienda ed essere finalizzati a processi di innovazione tecnologica, organizzativa e di mercato;

II. sostenere l'organizzazione e le competenze aziendali in connessione a programmi di internazionalizzazione;

b) formazione continua ai lavoratori in imprese a rischio di perdita di competitività a seguito dell'introduzione di innovazioni tecnologiche (cod. 27). Gli interventi potranno:

I. supportare processi di riqualificazione/riconversione aziendale di imprese operanti in settori/comparti interessati da processi di innovazione tecnologica, con particolare riferimento ai lavoratori deboli e/o a rischio di emarginazione dai processi produttivi;

c) formazione continua nei settori dei nuovi bacini di impiego (cod. 31).

Articolo 15

Presentazione dei progetti a favore delle Grandi imprese

1. I progetti formativi, accompagnati dalla richiesta di finanziamento munita di bollo, devono essere presentati presso gli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco, n. 37 entro le ore 19.00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della comunicazione dell'avvenuta autorizzazione, da parte della Commissione europea, del regime di aiuti alla formazione di cui all'articolo 2, con l'utilizzo dell'apposito formulario predisposto dalla Direzione regionale e reperibile, unitamente alla richiesta di finanziamento, presso:

- sito internet www.regione.fvg.it,
- Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco, n. 37, Trieste.

2. Le risorse finanziarie pubbliche disponibili sono complessivamente pari a lire 5.500.000.000 così ripartite:

Anno	Totale	Imprese non collocate in area obiettivo 2	Imprese collocate in area obiettivo 2
2000	2.750.000.000	2.079.000.000	671.000.000
2001	2.750.000.000	2.079.000.000	671.000.000

3. I progetti, attuazione delle azioni indicate all'articolo 14, possono rientrare nelle seguenti tipologie formative (vedi Scheda n. 3 delle Direttive):

- aggiornamento (cod. 12), con durata indicativa ricompresa tra 50 e 400 ore e comportante il rilascio di un attestato di frequenza;
- riqualificazione professionale (cod. 13), con durata indicativa ricompresa tra le 400 e le 800 ore e comportante il rilascio di un attestato di qualificazione di 1º o 2º livello.

4. I progetti formativi devono essere presentati dai soggetti di cui alla Scheda n. 2, punto 2.2.2, lettera a).

5. Il presente avviso mira, in via generale, a sostenere piani di sviluppo e consolidamento dell'impresa. In questo senso si richiede la presentazione di un piano di intervento articolato su più azioni formative. Per finalità di tipo valutativo e gestionale, si richiede che ad ogni intervento formativo corrisponda un progetto da riportare sull'apposito formulario. Nella parte del formulario relativa alle motivazioni dell'intervento devono essere esaurientemente riportati gli elementi che evidenziano la funzionalità dell'azione di sviluppo delle risorse umane proposti rispetto alle politiche e strategie dell'impresa. È in ogni caso ammissibile la proposizione di un unico progetto riguardante, comunque, un'unica azione.

Articolo 16

Interventi formativi a favore di lavoratori autonomi

1. I destinatari degli interventi possono essere lavoratori autonomi e liberi professionisti.

2. I progetti formativi possono essere presentati quale attuazione delle seguenti azioni:

- formazione continua per il consolidamento e sviluppo delle competenze dei lavoratori autonomi (cod. 29).

Articolo 17

Presentazione dei progetti a favore di lavoratori autonomi

1. I progetti formativi, accompagnati dalla richiesta di finanziamento munita di bollo, devono essere presentati presso lo sportello operante negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco, n. 37 dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, con l'utilizzo dell'apposito formulario predisposto dalla Direzione regionale e reperibile, unitamente alla richiesta di finanziamento, presso:

- sito internet www.regione.fvg.it,
- Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco, n. 37, Trieste.

2. Lo sportello è operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle 13.00.

3. Eventuali modifiche alle modalità di presentazione dei progetti saranno oggetto di adeguata pubblicizzazione.

4. Lo sportello rimane operante fino al 30 novembre 2001 fatta salva una sua chiusura anticipata per l'esaurimento delle risorse disponibili. Le risorse finanziarie pubbliche disponibili sono complessivamente pari a lire 1.000.000.000 così ripartite:

Anno	Totale	Imprese non collocate in area obiettivo 2	Imprese collocate in area obiettivo 2
2000	500.000.000	378.000.000	122.000.000
2001	500.000.000	378.000.000	122.000.000

5. I progetti, attuazione delle azioni indicate all'articolo 16, possono rientrare nelle seguenti tipologie formative (vedi Scheda n. 3 delle Direttive):
   - aggiornamento (cod. 12), con durata indicativa ricompresa tra 50 e 400 ore e comportante il rilascio di un attestato di frequenza.
6. I progetti formativi rivolti ai lavoratori autonomi devono essere presentati dai soggetti di cui alla Scheda n. 2, punto 2.2.2, lettera b) delle Direttive. La possibilità di presentazione da parte dei soggetti di cui alla lettera b) è vincolata alla delega espressa e desumibile dal progetto da parte dei lavoratori interessati ovvero dell'ordine professionale di riferimento.
7. Ciascun progetto formativo deve essere relativo ad una unica attività corsuale.
8. Non sono ammessi interventi che rappresentano attuazione di attività formative dovute per legge.

Articolo 18

La valutazione ed approvazione dei progetti rivolti alle PMI, alle Grandi imprese ed ai lavoratori autonomi

1. La valutazione dei progetti rivolti alle PMI, alle Grandi imprese ed ai lavoratori autonomi avviene sulla base di quanto stabilito dalla Scheda n. 5 delle Direttive. In particolare la valutazione avverrà sulla base dei seguenti 5 criteri che determinano l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti così suddiviso:
   - criterio a) - Affidabilità del proponente: fino ad un massimo di 25 punti;
   - criterio b) - Coerenza delle motivazioni: fino ad un massimo di 20 punti;
   - criterio c) - Qualità ed organizzazione didattica: fino ad un massimo di 35 punti;
   - criterio d) - Congruenza finanziaria: fino ad un massimo di 15 punti;
   - criterio e) - Giudizio di sintesi relativo alla coerenza e completezza complessiva del progetto: fino ad un massimo di 5 punti.
2. I progetti rivolti alle PMI vengono approvati mensilmente, secondo le procedure previste dalla Scheda n. 6 delle Direttive. In particolare si prevede la predisposizione mensile di elenchi di progetti approvati che tengono conto dell'ordine di presentazione allo sportello, distinti in funzione della titolarità - aziendale ovvero di enti di formazione -, della localizzazione o meno in area obiettivo 2 dell'impresa e della tipologia di azione attivata. L'ammissione al finanziamento avviene sulla base delle disponibilità finanziarie più sopra indicate, ponendo a confronto i vari elenchi di approvazione e tenendo conto dell'ordine di presentazione presso lo sportello.
3. I progetti rivolti alle Grandi imprese vengono approvati con la predisposizione di graduatorie dei progetti idonei per aver conseguito un punteggio non inferiore a 50, distinte in funzione della tipologia di azione e della loro localizzazione o meno nelle aree obiettivo 2. I progetti utilmente inseriti nelle graduatorie sono ammessi al finanziamento in ordine decrescente di punteggio, ponendo a confronto le varie graduatorie e nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate.
4. I progetti rivolti ai lavoratori autonomi vengono approvati mensilmente, secondo le procedure previste dalla Scheda n. 6 delle Direttive. In particolare si prevede la predisposizione mensile di un elenco di progetti approvati per aver conseguito un punteggio non inferiore a 50, distinti in funzione della loro localizzazione o meno in area obiettivo 2. L'ammissione al finanziamento avverrà, nell'ambito dei progetti approvati, secondo l'ordine di presentazione dei progetti medesimi e tenendo conto delle ripartizioni finanziarie più sopra indicate.
5. I progetti rivolti alle PMI ed ai lavoratori autonomi devono essere immediatamente cantierabili. L'attività formativa in senso stretto deve essere avviata entro trenta giorni dalla trasmissione della nota con cui la Direzione regionale comunica l'approvazione ed ammissione al finanziamento del progetto e concludersi entro dieci mesi dalla data di avvio. Il mancato rispetto del termine di cantierabilità determina la decadenza dalla titolarità del progetto con conseguente revoca del finanziamento. La fase di approvazione si realizza secondo quanto previsto dalla Scheda n. 6 delle Direttive.
6. I progetti rivolti alle Grandi imprese devono trovare avvio entro il 29 giugno 2001 e concludersi entro dieci mesi dalla data di inizio. Le relative graduatorie rimangono in vigore fino al 2 luglio 2001, onde garantire eventuali subentri da parte di progetti aventi titolo in luogo di interventi non avviati. Nel caso di subentri la Regione si riserva la possibilità di stabilire tempi di chiusura delle attività più ristretti rispetto a quelli normalmente stabiliti. Eventuali prolungamenti dei tempi nella procedura di notifica del

regime di aiuti alla formazione e della conseguente autorizzazione di cui all'articolo 15, comma 1, potranno determinare modifiche ai termini di avvio e fine delle attività.

Articolo 19

La valutazione ed approvazione dei progetti a carattere individuale a favore delle PMI e delle Pubbliche Amministrazioni

1. La valutazione dei progetti a carattere individuale a favore delle PMI e delle Pubbliche Ammnistrazioni avviene sulla base di quanto stabilito dalla Scheda n. 5, punto 5.3 delle Direttive. In particolare la valutazione avverrà sulla base dell'esame dei seguenti aspetti:
   a) utilizzo corretto del formulario proposto;
   b) coerenza progettuale e qualità della formazione e delle caratteristiche dei formatori;
   c) coerenza finanziaria.
2. I progetti vengono approvati mensilmente, secondo le procedure previste dalla Scheda n. 6 delle Direttive. In particolare si prevede la predisposizione mensile di un elenco di progetti approvati che segue l'ordine di presentazione dei progetti medesimi presso lo sportello, distinti in funzione della loro localizzazione o meno in area obiettivo 2. L'ammissione al finanziamento avviene in funzione delle risorse finanziarie disponibili in precedenza indicate.

Articolo 20

Certificazione finale

1. Tutti i progetti realizzati nell'ambito della presente procedura di selezione devono concludersi con il rilascio da parte della Regione di un attestato di frequenza con profitto o qualificazione, in funzione della tipologia formativa realizzata.
2. I progetti rivolti alle PMI, alle Grandi imprese ed ai lavoratori autonomi devono prevedere una prova finale, al fine di certificare le competenze acquisite, con il rilascio di un attestato sottoscritto dalla Regione.
3. La prova finale rientra nel computo delle ore di formazione che costituisce l'attività formativa in senso stretto.
4. Con riferimento alle iniziative a carattere individuale nei confronti delle PMI, la certificazione da parte della Regione avviene sulla base di espressa attestazione del soggetto erogatore della formazione che attesta la proficua partecipazione del lavoratore all'attività. Detta dichiarazione deve essere inoltrata alla Regione dall'impresa beneficiaria, unitamente all'attestato di frequenza con profitto.

Articolo 21

Flussi finanziari

1. La fase dell'anticipazione finanziaria da parte della Regione nei confronti del soggetto attuatore avviene secondo le previsioni della Scheda n. 7 delle Direttive. Per quanto riguarda la presentazione del rendiconto delle spese sostenute, valgono i combinati disposti dell'articolo 6, comma 193 e seguenti della legge regionale 2/2000 e della Scheda n. 13 delle Direttive. Si ricorda che per le attività a carattere individuale a favore delle PMI e delle Pubbliche Amministrazioni non è prevista la fase dell'anticipazione finanziaria ma un unico momento di pagamento a saldo.
2. La quota pubblica di finanziamento viene assicurata con i seguenti tassi di partecipazione:
   - Fondo Sociale Europeo: 45%;
   - Stato: 44%;
   - Regione: 11%.
3. Il soggetto attuatore dell'intervento è tenuto ad uniformarsi alle norme previste in tema di certificazione delle spese sostenute. Il loro mancato rispetto può determinare sanzioni fino alla revoca del finanziamento, con conseguente obbligo di restituzione delle somme eventualmente già percepite dalla Regione.

Articolo 22

Architettura finanziaria dei progetti. Generalità riferite agli interventi a favore delle PMI, delle Grandi imprese e dei lavoratori autonomi di cui agli articoli 7, 14 e 16

1. Nella apposita parte del formulario di presentazione del progetto deve essere compilato il preventivo delle spese, sulla base dei criteri stabiliti dalle Direttive nonché di quanto indicato dal Regolamento (CE) n. 1685/2000 del 28 luglio 2000 recante «Disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali», con particolare riferimento a quanto stabilito dalla norma n. 3. In particolare sono ammissibili, alla voce «Altre spese» dell'aggregato B.2:
   a) i costi relativi alla certificazione del rendiconto di cui all'articolo 6, comma 193 e seguenti e pari a non più di lire 400.000 per le attività di durata non superiore o pari a 400 ore ed a non più di lire 600.000 per le attività di durata superiore a 400 ore;
   b) i costi delle garanzie fornite dalla banca o compagnia assicurativa. È ammesso il costo sostenuto per l'accensione della polizza fideiussoria, da parte degli organismi a ciò tenuti dalla normativa

vigente, necessaria per le anticipazioni finanziarie da parte della Regione.

Articolo 23

Architettura finanziaria dei progetti rivolti alle PMI ed ai lavoratori autonomi, di cui agli articoli 7, 9, e 16 realizzati secondo la regola «de minimis»

1. In relazione agli interventi formativi a favore delle PMI e di lavoratori autonomi di cui agli articoli 7, 9 e 16 realizzati nell'ambito della regola «de minimis», è prevista una partecipazione finanziaria privata nelle seguenti misure e modalità:
    - le imprese nella misura del 20% del costo complessivo del progetto, da computare con le modalità previste dalla scheda n. 7 delle Direttive, punto 7.2, § 3 e, con specifico riferimento agli interventi di cui all'articolo 9, anche secondo la previsione della scheda n. 12, punto 12.1, § 13 delle Direttive;
    - i lavoratori autonomi nella misura del 20% del costo complessivo del progetto, secondo le modalità stabilite dalle Direttive, scheda n. 7, punto 7.2, § 4 e 5.

Articolo 24

Architettura finanziaria dei progetti rivolti alle PMI, alle Grandi imprese ed ai lavoratori autonomi di cui agli articoli 7, 14 e 16 realizzati in regime di aiuti alla formazione autorizzato

1. Il quadro dei costi ammissibili nei progetti rientranti nell'ambito di un regime di aiuti alla formazione autorizzato ed ai quali diviene necessario fare riferimento una volta conclusasi la procedura di notifica precedentemente ricordata, derivano dal quadro di cui alla Comunicazione della Commissione Europea 98/C 343/07 pubblicata sulla GUCE serie C n. 343 dell'11 novembre 1998 secondo il seguente schema:

Tipologia di spesa	Voci di spesa	Importo
Costi del personale docente	• Retribuzione ed oneri personale docente dipendente • Collaborazione professionale docenti esterni	Vedi Direttive
Spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione	• Viaggi e trasferte personale docente e non docente dipendente • Viaggi allievi • Vitto allievi • Alloggio allievi	Vedi Direttive
Altre spese correnti	• Retribuzione ed oneri personale non docente dipendente • Collaborazione professionale personale non docente esterno • Ammortamento, affitto, manutenzione ordinaria e pulizia locali • Noleggio attrezzature • Materiali di consumo per esercitazioni dei partecipanti • Materiale didattico in dotazione individuale ai partecipanti e materiali in uso collettivo • Indumenti di lavoro in dotazione • Spese di amministrazione	Vedi Direttive
Ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione	• Ammodernamento attrezzature	Vedi Direttive
Costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione	• Spese per la progettazione dell'intervento • Spese per la predisposizione dei testi didattici • Spese per la selezione	Vedi Direttive
Costi del personale partecipante al progetto di formazione, fino a un massimo pari al totale degli altri costi sovvenzionabili sopra indicati	• Reddito allievi (rapportato alle sole ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla formazione al netto delle ore produttive) • Assicurazione partecipanti	Massimo pari al 50% del costo totale delle spese riconoscibili

2. Si ricorda che gli interventi di cui agli articoli 7 e 9 e 16 trovano avvio secondo la regola «de minimis» per rientrare nel regime di aiuti alla formazione una volta intervenuta l'autorizzazione della Commissione Europea rispetto alla procedura di notifica avviata dalla Regione. Per quanto riguarda invece gli interventi rivolti alla Grandi imprese, di cui all'articolo 14, i progetti possono essere presentati entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della comunicazione di avvenuta autorizzazione del regime di aiuto e devono essere formulati secondo il quadro di spese ammissibili di cui alla citata comunicazione 98/C 343/07.
3. Ad avvenuta autorizzazione del regime di aiuti si applicano i massimali di aiuto stabiliti dalla comunicazione 98/C 343/07.

Articolo 25

Architettura finanziaria dei progetti a carattere individuale a favore delle PMI di cui all'articolo 9

1. Le spese ammissibili degli interventi a carattere individuale di cui all'articolo 8 realizzate secondo la regola «de minimis» sono le seguenti:
    - quota di iscrizione fino ad un massimo di lire 8.000.000, coperta dai fondi pubblici;

    partecipazione finanziaria dell'impresa da computare secondo le modalità previste dalle direttive.

2. Ciascuna impresa non può beneficiare, nel corso di un anno solare, di una contribuzione pubblica superiore a lire 12.000.000.
3. Come indicato nell'articolo 24 e fermo restando i tetti massimi di spesa di cui ai precedenti commi 1 e 2, con l'autorizzazione del regime di aiuto si applica il quadro delle spese ammissibili di cui alla comunicazione 98/C 343/07 con le conseguenti ricadute in termini di massimale d'aiuto.

Articolo 26

Architettura finanziaria dei progetti a carattere individuale a favore della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 11

1. Le spese ammissibili degli interventi a carattere individuale a favore della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 11 sono le seguenti:
   - quota di iscrizione fino ad un massimo di lire 8.000.000, coperta dai fondi pubblici.
2. Ciascuna Amministrazione non può beneficiare, nel corso di un anno solare, di una contribuzione pubblica superiore a lire 12.000.000.
3. Gli interventi in questione non rientrano nel regime di aiuti alla formazione né vi si applica la regola «de minimis».

Articolo 27

Architettura finanziaria. Costo ora/allievo

1. I parametri di costo ora/allievo massimo per le attività formative di cui agli articoli a favore delle PMI, delle Grandi imprese e dei lavoratori autonomi di cui agli articoli 7, 14 e 16 sono i seguenti:

Attività con più di otto allievi di durata inferiore o uguale a 200 ore	Lire 28.000 (*)
Attività con numero di allievi ricompreso tra 5 e 8 di durata inferiore o uguale a 200 ore	Lire 30.000 (*)
Attività con più di otto allievi di durata superiore a 200 ore	Lire 24.000 (*)
Attività con numero di allievi ricompreso tra 5 e 8 di durata superiore a 200 ore	Lire 26.000 (*)

(*) i costi sono relativi alla sola parte del finanziamento pubblico, al netto della partecipazione privata.

2. Come indicato dalla scheda n. 12, punto 12.1, § 13 delle Direttive, in relazione alle attività a carattere individuale di cui agli articoli 9 e 11 si prescinde dalla applicazione del parametro di costo ora/allievo.

Il Direttore regionale:
dott.ssa Maria Emma Ramponi

Allegato 1

Avviso obiettivo 3, Asse D, Misura D.1 e D.2

Elenco delle zone cui si applica l'obiettivo 2 per il periodo 2000-2006

Provincia	Comune
Trieste	• Trieste (limitatamente alle seguenti Circoscrizioni: Altipiani est, Servola - Chiarbola, Valmaura - Borgo San Sergio, l'area portuale, Demanio marittimo del Compartimento di Trieste - per la parte eccedente l'area portuale di Trieste)
	• Duino Aurisina (si tratta delle frazioni di San Giovanni di Duino, Villaggio del Pescatore, Medeazza e Sistiana)
	• Monrupino (si tratta della zona corrispondente al consorzio dell'autoporto di Fernetti che in parte rientra nel comune di Trieste)
	• Muggia
	• San Dorligo della Valle (si tratta della zona rientrante nell'Ente Zona Industriale di Trieste, una parte della quale è situata nel comune di Trieste)
	• Sgonico
Udine	• Amaro
	• Ampezzo
	• Arta Terme
	• Artegna
	• Attimis
	• Bordano
	• Carlino
	• Cavazzo Carnico
	• Cercivento
	• Cervignano del Friuli (solo l'area ricompresa nel Consorzio di sviluppo industriale dell'Aussa Corno)
	• Chiusaforte
	• Comeglians
	• Dogna
	• Drenchia
	• Enemonzo
	• Faedis
	• Forgaria del Friuli
	• Forni Avoltri

- Forni di Sopra
- Forni di Sotto
- Gemona del Friuli (l'intero territorio comunale con esclusione della parte alta del Comune, delimitata a Est - Sud - Nord dai confini amministrativi del comune e a Ovest dalla linea ferroviaria Udine - Tarvisio)
- Grimacco
- Lauco
- Ligosullo
- Lusevera
- Malborghetto Valbruna
- Marano Lagunare
- Moggio Udinese
- Montenars
- Nimis
- Ovaro
- Paluzza
- Paularo
- Pontebba
- Prato Carnico
- Preone
- Pulfero
- Ravascletto
- Raveo
- Resia
- Resiutta
- Rigolato
- San Giorgio di Nogaro
- San Leonardo
- San Pietro al Natisone
- Sauris
- Savogna
- Socchieve
- Stregna
- Sutrio
- Taipana
- Tarcento
- Tarvisio
- Tolmezzo (l'intero territorio comunale ad eccezione dell'area sud - ovest, area quartiere Betania, area zona residenziale Nord, abitati principali delle frazioni di Cadunea, Caneva, Casanova, Cazzaso, Fusea, Illegio, Imponzo, Lorenzaso, Terzo)
- Torviscosa
- Trasaghis
- Treppo Carnico
- Venzone
- Verzegnis
- Villa Santina
- Zuglio

Pordenone
- Andreis
- Barcis
- Castelnovo del Friuli
- Cavasso Nuovo
- Cimolais
- Claut
- Clauzetto
- Erto e Casso
- Fanna
- Frisanco
- Maniago
- Meduno
- Montereale Valcellina
- Sequals
- Tramonti di Sopra
- Tramonti di Sotto
- Travesio
- Vito d'Asio
- Vivaro

Gorizia
- Doberdò del Lago
- Gorizia (solo i seguenti quartieri: Piedimonte del Calvario, S. Andrea, S. Rocco - S. Anna e Madonnina del Fante - limitatamente al tratto stradale costituito dal viadotto denominato via Livio Ceccotti e sponda destra del fiume Isonzo)
- Grado (l'intero territorio comunale ad eccezione della frazione di Fossalon)
- Monfalcone (l'intero territorio comunale incluso il Demanio marittimo; resta escluso il comune catastale di S. Polo)
- Romans d'Isonzo
- Ronchi dei Legionari
- San Pier d'Isonzo

- Savogna d'Isonzo
- Staranzano
- Villesse

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2000, n. 3057.

Fondo Sociale Europeo, programmazione 2000-2006, obiettivo 3, asse A, misure A.2 e A.3. Approvazione della procedura aperta di selezione dei progetti formativi a favore di utenza disoccupata. Tipologia formativa «Percorsi individuali per soggetti privi di occupazione».

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1784/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Regolamento della Commissione Europea n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

VISTA la decisione della Commissione Europea n. 2076 del 18 settembre 2000, con la quale è stato approvato il Programma Operativo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006;

VISTE, in particolare, all'interno dell'asse A del Programma Operativo, le misure A.2 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani adulti nella logica dell'approccio preventivo, e A.3 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori dal mercato del lavoro da più di sei o dodici mesi;

RITENUTO di dare avvio alla procedura aperta di selezione di progetti formativi facenti capo alle citate misure del Programma Operativo, secondo quanto indicato nell'avviso parte integrante del presente provvedimento, e rivolti in particolare a cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, giovani ed adulti, inoccupati o disoccupati, residenti sul territorio regionale in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- qualifica professionale;
- diploma di scuola secondaria superiore;
- diploma universitario;
- diploma di laurea;

CONSIDERATO che con la realizzazione di tali progetti formativi verrà attuata l'azione Work experiences, prevista sia nell'ambito della misura A.2 che della misura A.3;

CONSIDERATO che le risorse finanziarie disponibili ammontano complessivamente a lire 5.550.000.000 sulla misura A.2 ed a lire 1.849.668.794 sulla misura A.3 a valere sulle annualità 2000 e 2001;

CONSIDERATO che l'avviso rispetto la destinazione finanziaria prevista dal Programma Operativo a favore delle aree obiettivo 2;

CONSIDERATO che l'avviso allegato al presente provvedimento definisce un impianto che rimane valido, per le misure ed azioni a cui si riferisce, per l'intero periodo di programmazione, con successivi rifinanziamenti dopo l'annualità 2001 ed aggiornamento dei tempi e modalità di presentazione;

CONSIDERATO che la Regione si riserva l'opportunità di intervenire, laddove necessario, con modifiche ed integrazioni all'impianto generale dell'avviso allegato;

VISTO il D.P.G.R. 072/Pres. dell'11 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato il documento concernente «Direttive per la realizzazione di attività formative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo»;

VISTO il documento concernente «Criteri e modalità per la realizzazione di percorsi formativi individuali rivolti a soggetti privi di occupazione» approvato con D.P.G.R. n. 293/Pres. dell'11 agosto 2000, di seguito denominato Criteri;

CONSIDERATO che i progetti di cui all'avviso allegato saranno presentati, istruiti, valutati ed approvati secondo i criteri e le modalità di cui alle citate Direttive ed ai citati Criteri;

RITENUTO di pubblicare il presente atto, comprensivo dell'avviso, sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

È approvato l'avviso, parte integrante del presente provvedimento, con cui si apre la procedura aperta di selezione dei progetti a valere sull'asse A, misure A.2 e A.3 del Programma Operativo dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006.

L'avviso dà attuazione all'azione Work experiences prevista da entrambe le citate misure, con la realizzazione di interventi formativi rientranti nella tipologia «Percorsi individuali per soggetti privi di occupazione».

Le risorse finanziarie disponibili ammontano complessivamente a lire 5.550.000.000 sulla misura A.2 ed

a lire 1.849.668.794 sulla misura A.3 a valere sulle annualità 2000 e 2001.

L'avviso rispetta la destinazione finanziaria a favore delle aree obiettivo 2 prevista dal Programma Operativo.

Il presente provvedimento, comprensivo dell'avviso, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

FONDO SOCIALE EUROPEO

Obiettivo 3 - 2000-2006

Avviso per la presentazione di progetti formativi destinati ad utenza disoccupata

Asse A

Sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare a uomini e donne la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento dei disoccupati di lunga durata nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro, uomini e donne, che si reinseriscono nel mercato del lavoro.

Misura A.2

Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti nella logica dell'approccio preventivo.

Misura A.3

Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori dal mercato del lavoro da più di sei o dodici mesi.

«Percorsi individuali per soggetti privi di occupazione»

Articolo 1

Premesse e campo di applicazione

1. Nell'ambito della programmazione dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006 connessa al finanziamento del Fondo Sociale Europeo e di cui al Programma Operativo approvato dalla Commissione Europea con decisione n. 2076 del 18 settembre 2000, la finalità specifica dell'asse A è di migliorare l'occupabilità delle persone in cerca di lavoro, attraverso l'applicazione generalizzata di esperienze di lavoro guidate, lo sviluppo di sistemi di alternanza formazione-lavoro, il miglioramento della formazione iniziale dei giovani e della qualificazione degli adulti.

   La misura A.2 si propone di prevenire la disoccupazione con un approccio preventivo per sostenere i giovani e gli adulti nell'inserimento in misure di politica attiva del lavoro rispettivamente entro un periodo massimo di sei mesi e di dodici mesi dall'ingresso nella disoccupazione.

   La misura A.3 è finalizzata all'inserimento e reinserimento occupazionale attraverso un approccio curativo nei confronti di disoccupati giovani e adulti in tale condizione, rispettivamente da più di sei e dodici mesi, attraverso l'offerta di misure di politica attiva del lavoro.

   Al fine di suddividere gli utenti destinatari delle azioni tra la misura A.2 (carattere preventivo) e la misura A.3 (carattere curativo) è necessario individuare il lasso di tempo intercorrente tra la data di inizio dello stato di disoccupazione e la data di offerta del percorso individuale di cui al presente avviso da cui definire la natura preventiva o curativa dell'azione.

2. In merito al primo punto, l'inizio dello stato di disoccupazione può essere dedotto dalla ricostruzione della situazione soggettiva dei potenziali destinatari delle azioni. La data di inizio della disoccupazione è da intendersi come segue:

   - nel caso dei disoccupati in senso stretto (persone che hanno perso un precedente posto di lavoro) e delle persone in cerca di prima occupazione, la data iniziale è rappresentata dalla data più recente tra le seguenti:
     - la conclusione di un'attività lavorativa (incluse anche le forme di lavoro temporaneo e atipico, senza limiti minimi di tempo), che non necessariamente comporta la cancellazione dalle attuali liste di collocamento;
     - la conclusione della frequenza ad una misura di politica attiva del lavoro;
     - la conclusione di un percorso scolastico (anche in caso di abbandono);
     - l'iscrizione o re-iscrizione alle liste di collocamento;
   - nel caso di persone inattive (casalinghe, studenti, militari di leva, altro inattivo), la data iniziale può essere rappresentata dalla data di iscrizione alle liste di collocamento da considerare come requisito per l'accesso alle attività finanziate dal F.S.E.;
   - nel caso di stranieri immigrati o di immigrazione di ritorno, le date iniziali proposte nei casi di disoccupazione possono essere sostituite da quelle che registrano l'inizio della presenza sul territorio nazionale, attraverso il permesso di soggiorno o il cambio di residenza dal Paese straniero all'Italia.

3. In merito al secondo punto, relativo alla data di offerta del percorso individuale da cui derivare il carattere preventivo o curativo dell'azione, essa è rap-

presentata dalla data di selezione dei candidati effettuata dall'ente di formazione prima delle presentazione dei progetti formativi.

4. Si evidenzia che viene considerato giovane il soggetto che non ha compiuto il venticinquesimo anno di età alla data della selezione dei candidati; viene, invece, considerato adulto colui che al momento della selezione ha compiuto il venticinquesimo anno di età.

5. La presente procedura aperta di selezione, nell'ambito di quanto stabilito dal capitolo 6 del Programma Operativo, definisce il quadro generale necessario per la proposizione e valutazione di interventi rivolti ad utenza disoccupata e inoccupata previsti dal Programma medesimo e riferibili a percorsi formativi sostenuti da borse di studio. Detto impianto, per la parte di programmazione cui si riferisce, esplica la sua valenza per l'intero periodo di programmazione e definisce le risorse finanziarie disponibili ed i tempi e modalità di presentazione dei progetti per il biennio 2000-2001. Successivi atti provvederanno al rifinanziamento della procedura si selezione e ad aggiornare il quadro dei tempi e modalità di presentazione. L'Amministrazione regionale, inoltre, si riserva, laddove necessario, di intervenire con modifiche ed integrazioni all'impianto generale di cui al presente documento.

Articolo 2

Rispetto dei campi trasversali di intervento previsti dalla programmazione dell'obiettivo 3

1. La programmazione dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006 individua dei campi trasversali di intervento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 del Regolamento (CE) 1784/1999.

2. In attuazione di tali disposizioni, i progetti di cui alla presente procedura di selezione devono rispettare i seguenti principi:

   a) società dell'informazione. Tutti i progetti devono assicurare la trasmissione di conoscenze riferite allo sviluppo delle nuove tecnologie, le quali rivestono un ruolo fondamentale nell'elevare le possibilità occupazionali nell'attuale scenario socio economico;

   b) pari opportunità. Al fine di garantire lo sviluppo e il consolidamento della presenza femminile sul mercato del lavoro, la Regione si propone di assicurare un'adeguata partecipazione di tale target di utenza alle attività di cui al presente avviso. I soggetti attuatori sono pertanto tenuti a privilegiare un'adeguata partecipazione di utenza femminile alle attività di cui al presente avviso. Si ricorda, in questo senso, che l'obiettivo finale cui mira l'intero Programma Operativo dell'obiettivo 3 è di assicurare una partecipazione femminile pari ad almeno il 60% dell'utenza complessivamente coinvolta. La Regione attuerà un adeguato monitoraggio su questo versante.

Articolo 3

Destinazione finanziaria a favore delle aree obiettivo 2

1. Sulla base di quanto stabilito dal Programma Operativo, la presente procedura di selezione assicura una specifica destinazione finanziaria a favore delle aree obiettivo 2 individuate, per il periodo 2000-2006, dalla decisione 2000/530/CE del 27 luglio 2000 ed elencate nell'allegato 1 al presente documento.

2. Le destinazioni finanziarie a favore di tali aree sono definite coerentemente ai criteri adottati dal Programma Operativo.

3. Al fine di poter allocare un progetto nelle disponibilità finanziarie riservate a dette zone deve essere rispettato il seguente principio:

   - organismo ospitante con sede in area obiettivo 2.

Articolo 4

Modalità di presentazione dei progetti. Generalità

1. L'intera gestione dei progetti, sia sul fronte del soggetto proponente che dell'organismo ospitante, è disciplinato dal documento concernente «Criteri e modalità per la realizzazione di percorsi formativi individuali rivolti a soggetti privi di occupazione» approvato con D.P.G.R. n. 293/Pres. dell'11 agosto 2000, di seguito denominato Criteri. Per le parti non espressamente disciplinate dai Criteri vale quanto stabilito dal documento concernente «Direttive per la realizzazione di attività formative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo», approvato con D.P.G.R. n. 072/Pres./98 e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominato Direttive.

2. I progetti formativi possono essere presentati a valere sull'asse A - Sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare ad uomini e donne la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro, uomini e donne, che si reinseriscono nel mercato del lavoro, misura A.2 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti nella logica dell'approccio preventivo, e misura A.3 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori dal mercato del lavoro da più di sei mesi o dodici mesi.

3. I progetti sono presentabili in attuazione delle seguenti azioni:

   - work experiences (cod. 42).

4. Tutti i progetti formativi presentati rientrano nella tipologia formativa «Percorsi individuali per soggetti

privi di occupazione» (cod. 14 in Criteri) con durata indicativa ricompresa tra i 4 e gli 8 mesi da rapportare in ore e determinano il rilascio di un attestato di frequenza. Ciascun progetto si articola secondo quanto previsto dal punto 3.4, paragrafo 8 dei criteri.

5. Il quadro delle spese ammissibili previsto dai combinati disposti dei Criteri e delle Direttive viene integrato in funzione di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1685/2000 del 28 luglio 2000 pubblicata su GUCE legge 139 del 29 luglio 2000 recante «Disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali», con particolare riferimento a quanto stabilito dalla norma n. 3.

Articolo 5

Soggetti proponenti

1. A norma della scheda n. 2, punto 2.2.1 delle Direttive, i progetti possono essere presentati da enti pubblici non territoriali e privati senza scopo di lucro che abbiano finalità formative statutariamente stabilite.
2. I soggetti proponenti sono tenuti ad utilizzare le procedure informatizzate che possono essere stabilite dalla Regione per la presentazione dei progetti.
3. Il mancato rispetto di quanto stabilito al comma 2 determina l'esclusione del progetto dalla fase valutativa ai sensi della scheda n. 5, punto 5.4, § 2, lettera d) delle Direttive.
4. La rilevazione del periodo di disoccupazione ai fini indicati nell'articolo 1 deve essere effettuata dai soggetti proponenti le azioni al momento della selezione dei candidati alle attività, attraverso una autocertificazione della data d'inizio dello stato di disoccupazione che questi ultimi dovranno presentare, o mediante presentazione di altro documento probatorio.

Articolo 6

Organismo ospitante

1. Gli organismi ospitanti degli interventi formativi possono essere: enti pubblici, enti privati, studi professionali, imprese.
2. Come indicato nei Criteri, onde assicurare all'allievo un corretto approccio con la realtà formativa/lavorativa anche attraverso un'efficace azione di tutoraggio e accompagnamento, si stabilisce che:
   - gli organismi con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare contemporaneamente non più di un allievo;
   - gli organismi con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra le 6 e le 19 unità possono ospitare contemporaneamente non più di 2 allievi;
   - gli organismi con un numero di dipendenti a tempo indeterminato superiore a 19 unità possono ospitare contemporaneamente un numero di allievi non superiore al 10% dei dipendenti.

   Nel caso l'organismo ospitante sia articolato in diverse unità organizzative di base, il numero dei dipendenti da prendere a riferimento è quello dell'unità organizzativa entro cui l'allievo va ad inserirsi.

Articolo 7

Destinatari degli interventi

1. Gli interventi sono rivolti a cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, giovani ed adulti, inoccupati o disoccupati, residenti sul territorio regionale in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: qualifica professionale, diploma di scuola secondaria superiore, diploma universitario, diploma di laurea.

Articolo 8

Presentazione, valutazione e approvazione dei progetti

1. I progetti formativi, accompagnati dalla richiesta di finanziamento munita di bollo, devono essere presentati presso lo sportello operante negli Uffici della Direzione regionale della formazione professionale, Via San Francesco, n. 37 dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, con l'utilizzo dell'apposito formulario predisposto dalla Direzione regionale e reperibile, unitamente alla richiesta di finanziamento presso:
   - sito internet www.regione.fvg.it,
   - Direzione regionale della formazione professionale, Via San Francesco, n. 37, Trieste.
2. Eventuali modifiche alle modalità di presentazione dei progetti saranno oggetto di adeguata pubblicizzazione.
3. Lo sportello rimane operante fino al 30 novembre 2001 fatta salva una sua chiusura anticipata per l'esaurimento delle risorse disponibili. Le risorse finanziarie pubbliche disponibili, relative alle annualità 2000 e 2001 ed a valere sulle misure A.2 ed A.3, sono complessivamente pari a lire 7.399.668.794 così ripartite:

Misura A.2

Anno	Totale	Totale organismo ospitante non collocato in area obiettivo 2	Totale organismo ospitante collocato in area obiettivo 2
2000	3.000.000.000	2.268.000.000	732.000.000
2001	2.550.000.000	1.927.800.000	622.200.000

Misura A.3

Anno	Totale	Totale organismo ospitante non collocato in area obiettivo 2	Totale organismo ospitante collocato in area obiettivo 2
2000	1.000.000.000	756.000.000	244.000.000
2001	849.668.794	642.349.609	207.319.185

4. I progetti formativi presentati possono avere una durata ricompresa tra i 4 e gli 8 mesi da rapportare in ore e determinano il rilascio di un attestato di frequenza. Il numero delle ore mensili deve essere riportato all'interno del progetto, non può essere superiore a quanto stabilito dal contratto di lavoro di pertinenza dell'organismo ospitante né inferiore all'80% dello stesso. È vincolante il rispetto del rapporto mesi/ore previsto dal progetto. La durata del progetto deve intendersi al netto di eventuali periodi di chiusura per ferie dell'organismo ospitante. Detti periodi non danno diritto al percepimento della borsa di studio.

5. Ciascun soggetto proponente può presentare un numero massimo di 8 (otto) progetti al mese. Il mancato rispetto di tale previsione determina l'esclusione di tutti i progetti presentati dal proponente nel mese di riferimento.

6. La valutazione dei progetti viene realizzata secondo i criteri stabiliti dalla scheda n. 5, punto 5.3 delle Direttive.

7. I progetti vengono approvati mensilmente secondo le procedure previste dalla scheda n. 6 delle Direttive. In particolare si prevede la predisposizione mensile di elenchi di progetti approvati ed ammessi al finanziamento distinti in base alla localizzazione o meno in area obiettivo 2 dell'organismo ospitante (in allegato viene fornito l'elenco delle zone eleggibili al titolo dell'obiettivo 2 per il presente periodo di programmazione).

8. I progetti devono essere caratterizzati da elementi di immediata cantierabilità, con l'indicazione del nominativo dell'allievo e dell'organismo ospitante. L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro 30 giorni dalla comunicazione, da parte della Direzione regionale della formazione professionale, della ammissione al finanziamento del progetto. Il mancato rispetto del termine di cantierabilità determina la decadenza dalla titolarità del progetto con conseguente revoca del finanziamento.

9. Tra il soggetto titolare del progetto formativo, l'organismo ospitante e l'allievo deve intercorrere un apposita convenzione da sottoscrivere successivamente alla approvazione del progetto e da trasmettere alla Direzione della formazione professionale unitamente all'atto che certifica l'avvio delle attività.

Articolo 9

Architettura finanziaria

1. Nella apposita parte del formulario di presentazione del progetto deve essere compilato il preventivo delle spese, sulla base dei criteri stabiliti dalle Direttive nonché di quanto indicato dal Regolamento (CE) n. 1685/2000 del 28 luglio 2000 recante «Disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali», con particolare riferimento a quanto stabilito dalla norma n. 3. In particolare sono ammissibili alla voce «Altre spese» dell'Allegato B.2 del formulario i costi delle garanzie fornite dalla banca o compagnia assicurativa. È ammesso il costo sostenuto per l'accensione della polizza fideiussoria, da parte degli organismi a ciò tenuti dalla normativa vigente, necessaria per le anticipazioni finanziarie da parte della Regione.

2. Nell'ambito di ciascun progetto formativo sono inoltre ammissibili le spese indicate dal punto 3.5 dei Criteri. In particolare le spese relative alla borsa di studio devono essere commisurate come segue:

   a) lire 1.200.000 mensili nel caso lo stage si realizzi in ambito regionale;

   b) lire 2.000.000 mensili nel caso lo stage si realizzi al di fuori del territorio regionale, sul territorio nazionale ed in un raggio di almeno 100 chilometri dalla residenza dell'allievo;

   c) lire 2.500.000 mensili nel caso di stage all'estero ed in un raggio di almeno 100 chilometri dalla residenza dell'allievo.

   Qualora, nell'ambito delle ipotesi di cui alle lettere b) e c), non ricorra il requisito della distanza di almeno 100 chilometri, l'importo della borsa di studio è quello stabilito per la fattispecie prevista alla lettera a).

   Qualora lo stage sia realizzato nell'ambito della fattispecie di cui alle lettere b) e c) presso realtà distanti oltre 300 chilometri dalla residenza dell'allievo, è ammessa la spesa relativa ad un viaggio di andata e ritorno mensile per mezzo del treno o dell'aereo.

3. L'erogazione della borsa di studio deve essere assicurata entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui la borsa medesima si riferisce.

4. Ciascun progetto non può superare i seguenti limiti di costo ora/allievo:
   - percorsi di cui al primo punto del precedente comma: lire 10.800;
   - percorsi di cui al secondo punto del precedente comma: lire 16.500;
   - percorsi di cui al terzo punto del precedente comma: lire 21.000.

5. Ad avvenuta documentazione dell'avvio dell'attività formativa in senso stretto e previa presentazione di polizza fideiussoria a copertura dell'anticipazione e dell'eventuale certificazione antimafia, la Direzione regionale della formazione professionale provvede alla erogazione di una anticipazione così articolata:
   - somma delle borse di studio previste dal progetto e delle eventuali spese di viaggio;
   - 70% delle ulteriori spese previste dal progetto.
6. L'erogazione del saldo spettante avviene dopo il controllo del rendiconto delle spese sostenute, da presentare alla Direzione regionale entro 60 giorni dal termine dell'attività formativa in senso stretto, in misura pari alla differenza tra la somma complessiva ammessa a rendiconto e l'anticipazione erogata.

Il Direttore regionale:
dott.ssa Maria Emma Ramponi

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA, DELLA COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO

Iscrizione di 22 società cooperative al Registro regionale delle cooperative.

Con decreto assessorile del 20 ottobre 2000, sono state iscritte al Registro regionale le sottoelencate società cooperative:

Sezione produzione e lavoro:

1) «Baby Birba Cooperativa sociale piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Faedis;
2) «Azeta iniziative - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Trieste;
3) «IET piccola Società cooperativa a r.l.», con sede in Trieste;
4) «Consulting Service piccola Società cooperativa a r.l.», con sede in Pordenone;
5) «Cooperativa Euroservizi - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Trieste;
6) «Eletrotermica Dell'Oste piccola Società cooperativa a r.l.», con sede in Pasian di Prato;
7) «La Schirata piccola Società cooperativa a r.l.», con sede in Forni di Sopra;
8) «M.D. Service piccola Società cooperativa a r.l.», con sede in Tricesimo;
9) «Soandri piccola Società cooperativa a r.l.», con sede in Sutrio;
10) «Trieste Stampa & Tv - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Trieste;
11) «Via Terra piccola Società cooperativa a r.l.», con sede in Tolmezzo;
12) «Eurocoop piccola Società cooperativa a r.l.», con sede in Monfalcone;
13) «Unicoop piccola Società cooperativa a r.l.», con sede in Udine;
14) «Artisti Associati - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Udine;
15) «Egeria piccola Società cooperativa a r.l.», con sede in Pordenone;
16) «Futurform - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Gorizia;
17) «Lilliput piccola Società cooperativa sociale a r.l. ONLUS», con sede in Casarsa della Delizia;
18) «Interethnos Cooperativa sociale Soc. Coop. a r.l. ONLUS», con sede in Trieste;
19) «Logogenia piccola Società cooperativa sociale a r.l. ONLUS», con sede in Pordenone.

Sezione agricoltura:

1) «C.A.F.A.V.E.F. - Cooperativa agricola fra allevatori veneti e friulani - Soc. coop. a r.l.», con sede in San Vito di Fagagna;
2) «Vinoteka Colli di San Floriano - Steverjanski Grici - Soc. Coop. a r.l.», con sede in San Floriano del Collio.

Sezione cooperazione sociale:

1) «Cooperativa sociale Alba - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia;
2) «Baby Birba cooperativa sociale piccola Società cooperativa a r.l.», con sede in Faedis;
3) «Lilliput piccola Società cooperativa sociale a r.l. ONLUS», con sede in Casarsa della Delizia;
4) «Interethnos cooperativa sociale - Soc. coop. a r.l. ONLUS», con sede in Trieste;
5) «Logogenia piccola Società cooperativa sociale a r.l. ONLUS», con sede in Pordenone.

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale

Udine

Comune di Farra d'Isonzo. Avviso di adozione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 19 del 18 settembre 2000 il Comune di Farra d'Isonzo ha adottato la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Gonars. Avviso di adozione della variante n. 9 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 49 del 5 ottobre 2000 il Comune di Gonars ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 9 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 9 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pocenia. Avviso di approvazione della variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 50 del 18 settembre 2000 il Comune di Pocenia ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale modificato in seguito al parere del Comitato Tecnico regionale n. 111/1-T/00 del 29 maggio 2000 e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Pordenone. Avviso di approvazione della variante n. 45 al Piano regolatore generale.

Con deliberazione consiliare n. 89 dell'11 settembre 2000 il Comune di Pordenone ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 45 al Piano regolatore generale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, né vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di San Canzian d'Isonzo. Avviso di adozione della variante n. 12 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 104 del 28 settembre 2000 il Comune di San Canzian d'Isonzo ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 12 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 12 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Valvasone. Avviso di adozione della variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 21 del 14 luglio 2000 il Comune di Valvasone ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

CONSIGLIO REGIONALE

Modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale.

Il Consiglio regionale, nella seduta antimeridiana e in quella pomeridiana del 25 ottobre 2000, ha approvato ai sensi dell'articolo 21 dello statuto speciale della Regione e dell'articolo 12 del proprio Regolamento interno, le seguenti modifiche al Regolamento stesso:

Art. 1

(Modifiche al regolamento interno in materia di programmazione dei lavori consiliari)

1. All'articolo 11, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio regionale, le parole «l'ordine dei lavori dell'Assemblea» sono sostituite dalle parole «il programma e il calendario dei lavori del Consiglio».

2. All'articolo 11, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale, dopo le parole «Nel caso di opposizione» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo quanto stabilito dal comma 3 bis».

3. All'articolo 11 del Regolamento interno del Consiglio regionale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3 bis. La comunicazione del Presidente del Consiglio relativa al programma e al calendario dei lavori determina direttamente l'esecutività degli stessi. Sulla comunicazione sono altresì consentiti interventi di Consiglieri per non più di tre minuti ciascuno per svolgere osservazioni che saranno valutate ai fini della formazione del successivo programma e calendario.».

4. L'articolo 44 del Regolamento interno del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

«Art. 44

(Programma e calendario dei lavori. Convocazione e ordine del giorno del Consiglio)

1. Il Consiglio organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.

2. A tal fine il Presidente del Consiglio convoca la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 11, dopo aver preso gli opportuni contatti con il Presidente della Giunta regionale che interviene alla riunione personalmente o con un suo delegato. La Giunta ed i Gruppi trasmettono le proprie proposte, in ordine di priorità, prima della riunione.

3. Il programma dei lavori riguarda un periodo di almeno tre mesi e contiene:

a) l'elenco degli argomenti che il Consiglio intende esaminare nel periodo considerato, con l'indicazione delle priorità;

b) la ripartizione dei tempi di lavoro tra il Consiglio e le Commissioni per il periodo considerato, con l'eventuale indicazione di un settimana di sospensione dei lavori, per ogni mese, destinata allo svolgimento delle altre attività inerenti al mandato consiliare.

4. Il calendario dei lavori riguarda un periodo di norma mensile e contiene:

a) l'indicazione delle sedute d'Aula che si prevede di tenere nel periodo considerato;

b) gli argomenti inclusi nel programma dei lavori di cui si prevede la trattazione nelle sedute d'Aula da tenersi nel periodo considerato, con l'obbligo di riservare almeno un quarto del tempo disponibile alla trattazione degli argomenti indicati dai Gruppi di opposizione, ripartito in proporzione alla consistenza dei Gruppi stessi;

c) i tempi riservati a ciascun Gruppo e a ciascun relatore per la discussione di ciascun argomento; per i progetti di legge d'iniziativa della Giunta i tempi riservati ai Gruppi di opposizione devono essere doppi rispetto a quelli riservati ai Gruppi della maggioranza;

d) la data prevista per la votazione finale delle leggi, decorsa la quale i lavori del Consiglio, su richiesta dei presentatori della norma in discussione, proseguono sull'argomento sino all'esaurimento delle votazioni previste.

5. I Consiglieri non ancora intervenuti ad alcun titolo nell'esame del provvedimento in discussione, anche qualora sia terminato il tempo a disposizione del proprio Gruppo stabilito ai sensi del comma 4, hanno facoltà di esporre le proprie argomentazioni per non più di cinque minuti.

6. Il programma e il calendario dei lavori, predisposti dal Presidente del Consiglio sulla base delle indicazioni pervenute, sono deliberati dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi con voto ponderale a maggioranza dei due terzi. Qualora la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi non raggiunga l'intesa, il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei componenti sulle proposte presentate dai Presidenti dei Gruppi, fatto salvo quanto previsto al comma 9. Non sono ammissibili al voto le proposte che non si attengano alla riserva di cui al comma 4, lettera b). Qualora nessuna proposta ottenga il quorum necessario decide il Presidente del Consiglio.

7. Il Consiglio può altresì deliberare a maggioranza semplice, su proposta di un consigliere, le modifiche al calendario o al programma dei lavori relative all'antici-

pazione, all'inversione dell'ordine o all'inserimento della trattazione di mozioni, di leggi rinviate dal Governo e di provvedimenti contenenti norme temporalmente improcrastinabili ed urgenti.

8. Sono in ogni caso fatte salve le prerogative di cui all'articolo 37, comma 6.

9. In assenza di specifica deliberazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi con la maggioranza prevista al comma 6, i tempi di cui al comma 4, lettera c), sono stabiliti dal Presidente del Consiglio.

10. Salvo quanto previsto al comma 7, per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma o al calendario, indicate dalla Giunta o da un Presidente di Gruppo, si applica la stessa procedura prevista per la sua approvazione.

11. Nel caso in cui siano depositati, dalla Giunta o dai relatori di maggioranza, emendamenti ai sensi dell'articolo 79, commi 3 e 4, il Presidente, su richiesta di almeno un consigliere, dispone il congruo allungamento dei tempi assegnati per la discussione in misura proporzionale fra i Gruppi ed i relatori ovvero può convocare la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi per la rideterminazione di quanto previsto ai commi 4 e 6.

12. Qualora si verifichino interventi per richiami regolamentari o mozioni d'ordine tesi ad aggirare le disposizioni sul contingentamento della discussione, il Presidente dispone che il tempo impiegato in tali interventi sia computato in deduzione a quello previsto, ai sensi del comma 4, per il dibattito in corso.

13. Il Consiglio è convocato dal Presidente, di norma, per sessioni, in attuazione del programma e del calendario dei lavori approvati ai sensi dei commi precedenti.

14. L'ordine del giorno delle sedute è pubblicato nell'albo del Consiglio e diramato ad ogni consigliere, di regola, almeno cinque giorni prima della seduta, salvo la facoltà del Presidente di abbreviare il suddetto termine per motivi di particolare urgenza.

15. Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

16. Esso si riunisce, inoltre, quando il Presidente lo ritenga opportuno.

17. Il Presidente deve convocarlo entro quindici giorni, quando ne faccia richiesta il Presidente della Giunta regionale o un quarto dei consiglieri.

18. L'ordine del giorno è preventivamente comunicato al Commissario del Governo.».

5. All'articolo 75, comma 2, del Regolamento interno del Consiglio regionale sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nel rispetto dei tempi riservati al Gruppo di appartenenza ai sensi dell'articolo 44, comma 4, lettera c)».

6. All'articolo 75, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nel rispetto dei tempi ad essi riservati ai sensi dell'articolo 44, comma 4, lettera c)».

Art. 2

(Modifiche e integrazioni al Regolamento interno in materia di sessione di bilancio)

1. Dopo l'articolo 85 del Regolamento interno del Consiglio regionale è inserito il seguente capo:

«CAPO XII bis

Dell'esame dei disegni di legge di approvazione e di assestamento del bilancio di previsione della Regione, del disegno di legge finanziaria, del Piano regionale di sviluppo, dei disegni di leggi collegati alla manovra di bilancio e del rendiconto

Art. 85 bis

(Sessione di bilancio)

1. L'esame del disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione, del disegno di legge finanziaria e del Piano regionale di sviluppo, di seguito denominati «documenti contabili», ha luogo in un'apposita sessione, la quale decorre dal giorno dell'inizio del loro esame, non oltre l'1 dicembre, nella I Commissione permanente, integrata dai Presidenti delle altre Commissioni permanenti con voto consultivo, di seguito denominata «I Commissione integrata», e si conclude con la votazione finale del Consiglio sui documenti predetti.

2. Durante la sessione di bilancio è sospesa nelle Commissioni la trattazione dell'articolato di ogni altro progetto di legge pendente che comporti variazioni di entrata o di spesa. Rimangono conseguentemente sospesi i termini per la presentazione delle relazioni e per l'espressione dei pareri sui progetti anzidetti. È tuttavia fatta eccezione:

a) per i progetti di legge concernenti l'attuazione di programmi comunitari e in materia di calamità naturali di carattere di assoluta indifferibilità, secondo le determinazioni della Conferenza dei Capigruppo;

b) per i disegni di legge presentati dalla Giunta regionale contestualmente ai documenti contabili e collegati alla manovra di bilancio, di seguito denominati «documenti collegati»; tali documenti devono contenere esclusivamente norme funzionalmente collegate ai documenti contabili o norme temporalmente improcrastinabili ed urgenti.

3. Successivamente all'inizio dell'esame in Assemblea dei documenti contabili è sospesa la trattazione di ogni altro progetto di legge pendente sino al termine della sessione di bilancio.

Art. 85 ter

(Programmazione dei lavori)

1. La Conferenza dei Capigruppo stabilisce il calendario della sessione di bilancio in modo da concludere l'esame dei documenti contabili entro trenta giorni dall'inizio dell'esame in I Commissione integrata. A tal fine la Conferenza:

a) fissa i termini ultimi entro i quali le Commissioni competenti per materia devono concludere l'esame dei documenti contabili per le parti di loro competenza;

b) fissa il termine ultimo entro il quale devono essere depositate la relazione della I Commissione integrata e le eventuali relazioni di minoranza sui documenti contabili, e può altresì fissare i termini per la conclusione dell'esame di competenza e per il deposito delle relazioni da parte delle Commissioni sui documenti collegati;

c) suddivide il tempo disponibile per la discussione generale in Aula fra i Gruppi consiliari secondo un criterio proporzionale;

d) la data prevista per la votazione finale dei documenti contabili, decorsa la quale i lavori del Consiglio, su deliberazione della maggioranza dei componenti, proseguono anche oltre gli orari inizialmente programmati sino all'esaurimento delle votazioni previste.

Art. 85 quater

(Assegnazione ed esame in Commissione)

1. Il Presidente del Consiglio assegna i documenti contabili alla I Commissione integrata per l'esame generale congiunto e alle altre Commissioni permanenti per l'esame preventivo delle parti di competenza.

2. Il Presidente del Consiglio, verificata l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 85 bis, comma 2, lettera b), assegna alla I Commissione integrata, previo esame delle Commissioni competenti per materia delle parti di competenza, i documenti collegati intersettoriali e alle Commissioni competenti per materia quelli settoriali; ove rilevi che i documenti collegati contengano talune disposizioni non aventi i requisiti prescritti, dispone lo stralcio delle disposizioni stesse per la trattazione con le procedure ordinarie.

3. I documenti contabili sono illustrati dalla Giunta nella I Commissione integrata; successivamente le Commissioni competenti per materia esaminano le parti di competenza e riferiscono, anche oralmente, per il tramite del rispettivo Presidente, in I Commissione integrata sull'esito dell'esame; le stesse Commissioni possono proporre emendamenti alle parti di competenza, che sono inclusi nel testo proposto dalla I Commissione integrata, salvo che questa dichiari di non accoglierli esplicitandone le motivazioni nella relazione. Analoga procedura si applica per i documenti collegati intersettoriali. Qualora una o più Commissioni competenti per materia non abbia concluso l'esame della parte di competenza nei termini fissati dal calendario dei lavori, la I Commissione integrata procede ugualmente nell'esame generale dei documenti.

4. La I Commissione integrata procede all'esame congiunto dei documenti contabili e riferisce sugli stessi con un'unica relazione. Se la Commissione competente non conclude l'esame dei documenti contabili o di quelli collegati entro il termine stabilito dal calendario dei lavori, la discussione in Aula si apre sul testo presentato dalla Giunta regionale.

5. Ove, in sede di esame da parte della I Commissione integrata dei documenti contabili, venga proposto lo stralcio di disposizioni, anche introdotte da emendamenti, collegate funzionalmente ai documenti contabili o temporalmente improcrastinabili ed urgenti, l'esame degli stralci prosegue con le procedure previste dal presente Capo per i documenti collegati; a tal fine gli stralci deliberati dalla Commissione sono preventivamente comunicati al Presidente del Consiglio per i provvedimenti di cui al comma 2.

6. La proposta di stralcio di cui al comma 5, qualora non sia relativa a norme contenenti articoli aggiuntivi, è ammissibile solo con il parere favorevole dei presentatori delle disposizioni oggetto di possibile stralcio.

Art. 85 quinquies

(Esame in Aula)

1. Sui documenti contabili si svolge un'unica discussione generale; l'Aula procede quindi, nell'ordine, alla discussione dei singoli articoli del disegno di legge finanziaria e dei singoli articoli del disegno di legge di approvazione del bilancio. Quindi, dopo le dichiarazioni di voto, si procede alla votazione finale del disegno di legge finanziaria e di quello di approvazione del bilancio e alla votazione sul Piano regionale di sviluppo.

2. Il Presidente del Consiglio, tuttavia, può stabilire di sospendere i lavori, dopo la chiusura della discussione generale, per un tempo non superiore a 24 ore, in relazione all'esigenza di valutare gli emendamenti presentati.

3. L'adeguamento degli stanziamenti del bilancio alle modifiche apportate dal Consiglio al disegno di legge finanziaria è effettuato dalla Presidenza prima della trasmissione della legge al Commissario del Governo. A tal fine la Presidenza si avvale della collaborazione della Ragioneria generale.

4. I documenti collegati e gli stralci di cui all'articolo 85 quater, comma 5, sono esaminati dal Consiglio, dopo l'approvazione dei documenti contabili, entro 90 giorni dall'inizio della loro illustrazione in Commissione; qualora il predetto termine sia scaduto senza che il Consiglio abbia concluso l'esame, i documenti e gli

stralci sono riassegnati alle Commissioni competenti per materia per l'esame secondo le procedure ordinarie.

Art. 85 sexies

(Emendamenti)

1. In Assemblea non sono ammessi emendamenti al disegno di legge finanziaria estranei all'oggetto proprio della medesima, né emendamenti ai documenti collegati non aventi i requisiti di cui all'articolo 85 bis, comma 2, lettera b).

2. Sull'inammissibilità degli emendamenti decide inappellabilmente il Presidente dell'Assemblea, sentiti i relatori e la Giunta. Tuttavia prima di pronunciarsi, il Presidente invita una sola volta i proponenti a riformulare l'emendamento entro breve tempo e comunque senza sospendere i lavori in modo da consentirne l'ammissibilità.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'esame in Commissione; in tal caso sull'inammissibilità decide inappellabilmente il Presidente della medesima.

4. Gli emendamenti dichiarati inammissibili per estraneità all'oggetto proprio della legge finanziaria o per il difetto dei requisiti prescritti per i documenti collegati possono essere stralciati; in tal caso sono assegnati alle Commissioni competenti per materia per l'esame secondo le procedure ordinarie.

5. Gli emendamenti proposti in Aula devono essere presentati per iscritto entro la chiusura della discussione generale. Gli emendamenti agli emendamenti possono essere presentati anche successivamente se sottoscritti dalla Giunta o da un relatore o da almeno tre consiglieri, purché prima delle repliche nella discussione dell'articolo cui si riferiscono.

6. Se la Giunta condiziona la propria permanenza in carica al mantenimento di uno o più articoli contenuti in uno dei disegni di legge di cui all'articolo 85 bis, comma 1, e all'articolo 85 septies, comma 1, si vota sull'articolo dopo che tutti gli emendamenti siano stati illustrati. Se il voto del Consiglio è favorevole, gli articoli sono approvati e tutti gli emendamenti si intendono decaduti. Gli articoli sono votati per appello nominale non prima di ventiquattro ore, salvo diversa determinazione della Conferenza dei Capigruppo; la mancata approvazione comporta le dimissioni ed equivale alla presa d'atto ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto.

Art. 85 septies

(Esame dei disegni di legge di assestamento del bilancio e di approvazione del rendiconto)

1. Per l'esame del disegno di legge di assestamento del bilancio si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 85 ter, 85 quater, 85 quinquies e 85 sexies.

2. Per l'esame del disegno di legge di approvazione del rendiconto si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 85 ter, 85 quater e 85 quinquies.».

2. Sono abrogati gli articoli 35, 80 e 84 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore e pubblicazione testo coordinato)

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del Regolamento interno del Consiglio regionale, le disposizioni modificative ed aggiuntive al Regolamento medesimo di cui ai precedenti articoli sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrano in vigore il giorno successivo allo loro pubblicazione.

2. La Presidenza del Consiglio regionale è autorizzata a far pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione il testo del regolamento interno del Consiglio regionale coordinato con le successive modificazioni ed aggiunte e con il conseguente scorrimento della numerazione dei capi, degli articoli e dei commi.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

E.S.A. - ENTE PER LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA UDINE

Modificazioni a due regolamenti disciplinanti interventi agevolativi dell'E.S.A. in relazione alla soppressione dell'Ente prevista a partire dall'1 ottobre 2001.

IL COMMISSARIO

VISTA la legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni relativa all'istituzione dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, con cui è stata approvata la Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico-sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, entrata in vigore il 1° aprile 1996;

VISTO, altresì, l'articolo 6, commi 63 e seguenti della medesima legge regionale 22 febbraio 2000 n. 2, con la quale è prevista la soppressione dell'E.S.A. a partire dall'1 ottobre 2001 nonché la nomina di un Commissario con il compito di adottare gli atti necessari alla residua attività dell'Ente e di liquidare il medesimo, secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale;

VISTA la legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000, concernente il Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

VISTO il D.P.G.R. n. 097/Pres. del 22 marzo 2000 con il quale il p.i. Silvano Pascolo è stato nominato Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia (E.S.A.);

PRESO ATTO che, a decorrere dalla data dello stesso D.P.G.R. n. 097/Pres. del 22 marzo 2000 decadono il Presidente ed il Consiglio di amministrazione dell'E.S.A. e nelle loro competenze subentra il Commissario;

VISTI gli atti adottati in tempi diversi dagli organi dell'Ente e relativi alla gestione dei diversi interventi posti in essere a favore delle imprese artigiane della Regione;

RILEVATA la necessità di ridefinire l'attività dell'E.S.A. in questa fase di gestione commissariale in vista della chiusura dell'Ente prevista per il 1º ottobre 2001;

VISTA la nota prot. 4072/D70 del 15 maggio 2000 con la quale è stata trasmessa ai competenti organi regionali una prima relazione sull'attività in essere presso l'Ente al fine di acquisire le definitive determinazioni al riguardo da parte della Regione;

VISTA la nota prot. 6053/Art del 20 giugno 2000 con la quale la competente Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato ha fornito proprie indicazioni in ordine all'attività residuale da mantenere presso l'E.S.A. fino alla data del 30 settembre 2001;

VISTA la deliberazione del Commissario dell'E.S.A. 26 luglio 2000, n. 35/C, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 2510 dell'8 agosto 2000, con la quale sono stati fra l'altro individuati gli interventi agevolativi dell'Ente operativi fino al 30 giugno 2001;

VISTO il Regolamento per la concessione di incentivi a favore delle imprese artigiane della Regione per lo sviluppo dei sistemi di qualità e per l'accesso ai servizi di qualificazione e certificazione dei prodotti adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'E.S.A. n. 253 del 23 giugno 1994 e modificato con deliberazione del Commissario n. 30/CS del 19 dicembre 1994;

VISTO il Regolamento per la concessione di agevolazioni per la partecipazione di imprese artigiane, di consorzi e società consortili a mostre, fiere, esposizioni ed altre manifestazioni. Testo coordinato, adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'E.S.A. n. 364 del 19 dicembre 1996;

RITENUTO opportuno inserire in detti Regolamenti la possibilità di procedere alla concessione delle agevolazioni ivi previste sulla base degli importi indicati nelle domande, fermo restando che i contributi saranno successivamente rideterminati in sede di liquidazione degli stessi, mediante applicazione delle percentuali e dei massimali di contributo sulle spese effettivamente sostenute e documentate, così come previsto nei regolamenti medesimi;

RITENUTO, conseguentemente, opportuno inserire dopo l'articolo 9 del Regolamento per la concessione, di incentivi a favore delle imprese artigiane della Regione per lo sviluppo dei sistemi di qualità e per l'accesso ai servizi di qualificazione e certificazione dei prodotti adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'E.S.A. n. 253 del 23 giugno 1994 e modificato con deliberazione del Commissario n. 30/CS del 19 dicembre 1994, il seguente articolo 9 bis:

«Art. 9 bis

Concessione del contributo

1. La concessione dei contributi previsti al precedente articolo 3 potrà essere disposta anche sulla base degli importi indicati nelle domande presentate ai sensi del precedente articolo 9, nei limiti e con le percentuali indicate all'articolo 7, fermo restando che il contributo sarà successivamente liquidato sulla base delle spese ammissibili indicate nella domanda ed effettivamente sostenute.

2. La previsione di cui al comma precedente si applica anche alle domande di contributo già presentate all'E.S.A. in base al presente Regolamento, e non ancora soddisfatte alla data di entrata in vigore del presente articolo.»;

RITENUTO, altresì, opportuno inserire dopo l'articolo 8 del Regolamento per la concessione di agevolazioni per la partecipazione di imprese artigiane, di consorzi e società consortili a mostre, fiere, esposizioni ed altre manifestazioni. Testo coordinato, adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'E.S.A. n. 364 del 19 dicembre 1996, il seguente articolo 8 bis:

«Art. 8 bis

Concessione del contributo

1. La concessione dei contributi previsti al precedente articolo 8, comma 1, potrà essere disposta anche sulla base delle spese ammissibili preventivate come indicate nella domanda presentata ai sensi del precedente articolo 6, nei limiti e con le percentuali indicate all'articolo 7, fermo restando che il contributo sarà successivamente liquidato sulla base delle spese ammissibili indicate nella domanda ed effettivamente sostenute.

2. La previsione di cui al comma precedente si applica anche alle domande di contributo già presentate all'E.S.A. e non ancora soddisfatte alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.»;

PRESO ATTO che dette modificazioni nulla innovano in relazione all'entità del contributo spettante concretamente ai beneficiari nel mentre consentono all'E.S.A. di meglio operare in vista della chiusura dell'Ente prevista per il 1º ottobre 2001, consentendo una migliore

gestione delle risorse finanziarie disponibili anche in relazione alle determinazioni valutative e contabili fissate con la richiamata deliberazione commissariale n. 35/2000 e di cui al punto 5 del relativo dispositivo;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate:

1) dopo l'articolo 9 del Regolamento per la concessione di incentivi a favore delle imprese artigiane della Regione per lo sviluppo dei sistemi di qualità e per l'accesso ai servizi di qualificazione e certificazione dei prodotti adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'E.S.A. n. 253 del 23 giugno 1994 e modificato con deliberazione del Commissario n. 30/CS del 19 dicembre 1994, è inserito il seguente articolo 9 bis:

«Art. 9 bis

Concessione del contributo

1. La concessione dei contributi previsti al precedente articolo 3 potrà essere disposta anche sulla base degli importi indicati nelle domande presentate ai sensi del precedente articolo 9, nei limiti e con le percentuali indicate all'articolo 7, fermo restando che il contributo sarà successivamente liquidato sulla base delle spese ammissibili indicate nella domanda ed effettivamente sostenute.

2. La previsione di cui al comma precedente si applica anche alle domande di contributo già presentate all'E.S.A. in base al presente Regolamento e non ancora soddisfatte alla data di entrata in vigore del presente articolo.»;

2) Dopo l'articolo 8 del Regolamento per la concessione di agevolazioni per la partecipazione di imprese artigiane, di consorzi e società consortili a mostre, fiere, esposizioni ed altre manifestazioni. Testo coordinato, adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'E.S.A. n. 364 del 19 dicembre 1996, è inserito il seguente articolo 8 bis:

«Art. 8 bis

Concessione del contributo

1. La concessione dei contributi previsti al precedente articolo 8, comma 1, potrà essere disposta anche sulla base delle spese ammissibili preventivate come indicate nella domanda presentata ai sensi del precedente articolo 6, nei limiti e con le percentuali indicate all'articolo 7, fermo restando che il contributo sarà successivamente liquidato sulla base delle spese ammissibili indicate nella domanda ed effettivamente sostenute.

2. La previsione di cui al comma precedente si applica anche alle domande di contributo, già presentate all'E.S.A. e non ancora soddisfatte alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.».

3) La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Friuli-Venezia Giulia.

IL COMMISSARIO: p.i. Silvano Pascolo

(Deliberazione dell'E.S.A. 7 settembre 2000, n. 44/c approvata con deliberazione della Giunta regionale 13 ottobre 2000, n. 3058)

Modificazioni al Regolamento disciplinante gli aiuti in caso di trasmissione d'impresa gestiti dall'E.S.A. in relazione alla soppressione dell'Ente prevista a partire dall'1 ottobre 2001.

IL COMMISSARIO

VISTA la legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni relativa all'istituzione dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia;

VISTA la L.R. 27 marzo 1996, n. 18, con cui è stata approvata la Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico-sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, entrata in vigore il 1º aprile 1996;

VISTO, altresì, l'articolo 6, commi 63 e seguenti della medesima legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, con la quale è prevista la soppressione dell'E.S.A. a partire dall'1 ottobre 2001 nonché la nomina di un Commissario con il compito di adottare gli atti necessari alla residua attività dell'Ente e di liquidare il medesimo, secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale;

VISTA la legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000, concernente il Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

VISTO il D.P.G.R. n. 097/Pres. del 22 marzo 2000 con il quale il p.i. Silvano Pascolo è stato nominato Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia (E.S.A.);

PRESO ATTO che, a decorrere dalla data dello stesso D.P.G.R. n. 097/Pres. del 22 marzo 2000 decadono il Presidente ed il Consiglio di amministrazione dell'E.S.A. e nelle loro competenze subentra il Commissario;

VISTI gli atti adottati in tempi diversi dagli organi dell'Ente e relativi alla gestione dei diversi interventi posti in essere a favore delle imprese artigiane della Regione;

RILEVATA la necessità di ridefinire l'attività dell'E.S.A. in questa fase di gestione commissariale in vista della chiusura dell'Ente prevista per il 1º ottobre 2001;

VISTA la nota prot. 4072/D70 del 15 maggio 2000 con la quale è stata trasmessa ai competenti organi re-

gionali una prima relazione sull'attività in essere presso l'Ente al fine di acquisire le definitive determinazioni al riguardo da parte della Regione;

VISTA la nota prot. 6053/Art del 20 giugno 2000 con la quale la competente Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato ha fornito proprie indicazioni in ordine all'attività residuale da mantenere presso l'E.S.A. fino alla data del 30 settembre 2001;

VISTA la deliberazione del Commissario dell'E.S.A. 26 luglio 2000, n. 35/C, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 2510 dell'8 agosto 2000, con la quale sono stati tra l'altro, individuati gli interventi agevolativi dell'Ente operativi fino al 30 giugno 2001;

VISTO il Regolamento per la concessione di agevolazioni nel caso di trasmissione d'impresa adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'E.S.A. n. 77 del 28 ottobre 1999;

RITENUTO opportuno modificare detto Regolamento nel senso di ricondurre anche l'intervento denominato «Contributo di avviamento» previsto dal Regolamento nell'ambito del regime cosiddetto «de minimis», in linea con quanto stabilito dall'Amministrazione regionale per interventi similari a favore di imprese artigiane (vedasi ad esempio commi 87, 88 e 89, dell'articolo 6 della legge regionale 2/2000) e avuto riguardo al fatto che l'opzione per l'equivalente sovvenzione netta o lorda è raramente richiesta dagli interessati;

RITENUTO, conseguentemente, opportuno apportare al Regolamento per la concessione di agevolazioni nel caso di trasmissione d'impresa, adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'E.S.A. con deliberazione n. 77 del 28 ottobre 1999, le seguenti modificazioni:

• *Il comma tre dell'articolo 6 viene sostituito dal seguente:*

«3. La misura del «Contributo di avviamento» è determinata nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente in materia di contributi a favore delle imprese artigiane, in adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese, e sarà cumulabile con altri interventi nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa medesima, come sotto illustrato:

- nel 50% delle spese ritenute ammissibili a contributo tra quelle indicate al successivo comma 6 per le imprese aventi sia la sede, legale che l'unità operativa nei Comuni richiamati nell'allegato 6, facenti parte dei territori montani di cui al D.P.G.R. 16 gennaio 1974, n. 0145/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;
- nel 40% delle spese ritenute ammissibili a contributo tra quelle indicate al successivo comma 6 per le imprese operanti nel restante territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.».

• *Il comma cinque dell'articolo 6 viene sostituito dal seguente:*

«5. Tutte le voci di spesa ammissibili al «Contributo di avviamento» rientrano nel regime di aiuti comunitari definiti «de minimis», che regola il cumulo degli aiuti pubblici in conto capitale ottenibili dalle piccole e medie imprese.».

• *L'allegato 7 del Regolamento è sostituito dall'allegato al presente provvedimento.*

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate:

1) Il comma tre dell'articolo 6 del Regolamento per la concessione di agevolazioni nel caso di trasmissione d'impresa, adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'E.S.A. con deliberazione n. 77 del 28 ottobre 1999 viene sostituito dal seguente:

«3. La misura del «Contributo di avviamento» è determinata nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente in materia di contributi a favore delle imprese artigiane, in adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese, e sarà cumulabile con altri interventi nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa medesima, come sotto illustrato:

- nel 50% delle spese ritenute ammissibili a contributo tra quelle indicate al successivo comma 6 per le imprese aventi sia la sede legale che l'unità operativa nei Comuni richiamati nell'allegato 6, facenti parte dei territori montani di cui al D.P.G.R. 16 gennaio 1974, n. 0145/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;
- nel 40% delle spese ritenute ammissibili a contributo tra quelle indicate al successivo comma 6 per le imprese operanti nel restante territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.».

2) Il comma cinque dell'articolo 6 del Regolamento per la concessione di agevolazioni nel caso di trasmissione d'impresa, adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'E.S.A. con deliberazione n. 77 del 28 ottobre 1999 viene sostituito dal seguente:

«5. Tutte le voci di spesa ammissibili al «Contributo di avviamento» rientrano nel regime di aiuti comunitari definiti «de minimis», che regola il cumulo degli aiuti pubblici in conto capitale ottenibili dalle piccole e medie imprese.».

3) L'allegato 7 del Regolamento è sostituito dall'allegato al presente provvedimento.

4) La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

IL COMMISSARIO: p.i. Silvano Pascolo

(Deliberazione dell'E.S.A. 7 settembre 2000, n. 45/C approvata con deliberazione della Giunta regionale 13 ottobre 2000, n. 3059)

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia **Ente per lo Sviluppo dell'Artigianato del Friuli Venezia Giulia** 33100 Udine - Via Uccellis 12/F Tel. 0432/224411 - Telefax 0432/224450 e-mail:esa@regione.fvg.it (per/for ___) INTERNET:http://www.regione.fvg.it/entireg/entireg.htm	spazio riservato al protocollo Allegato n.7 al regolamento "trasmissione d'impresa

IL SOTTOSCRITTO ______________________________, IN QUALITA' DI TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA ARTIGIANA DI SEGUITO GENERALIZZATA, PRESENTA ISTANZA DI ACCESSO AL "CONTRIBUTO DI AVVIAMENTO" DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO "INTERVENTI A FAVORE DELLA TRASMISSIONE D'IMPRESA", APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESA CON DELIBERAZIONE N.77 DEL 28.10.1999, REGOLARMENTE ESECUTIVA, E PUBBLICATO SUL B.U.R., I SUPPL. STRAOR. AL N.1, DEL 21.1.2000, MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO DELL'ENTE N.__ DEL ________, REGOLARMENTE ESECUTIVA, PUBBLICATA SUL B.U.R. N.__ DEL ________

denominazione legale dell'impresa: ______________________________

____

ragione sociale dell'impresa ______________________________

sede legale: indirizzo: ______________________________

____

c.a.p. ____________ comune e prov. ______________________________

iscrizione albi:

n. Registro delle Imprese ______________ della CCIAA di __________

______________________________ data __________

n. Albo Imprese Artigiane ______________ della CCIAA di __________

__________ data ______________________________

codice fiscale : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

partita I.V.A.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Spazio per il bollo

spazio riservato all'ufficio

DOMANDA N.

Si dichiara che l'impresa che richiede il "Contributo di avviamento" è stata avviata in attuazione di un progetto di successione d'azienda fra la ditta artigiana sotto specificata, già beneficiaria di un contributo forfettario in conto capitale denominato "Bonus" ai sensi dell' art. 5 del regolamento "Interventi a favore della trasmissione d'impresa " e l'impresa dichiarante medesima:

(denominazione legale dell'impresa "cedente") ______________________________ .

Il titolare o legale rappresentante, cofirmatario della domanda di "Bonus"

____

Forme di erogazione del contributo richieste:

a) valuta:

☐ in Lire

☐ Ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 17 dicembre 1997, n. 433 e dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, chiede che i pagamenti oggetto della presente richiesta vengano corrisposti in EURO

b) modalità di pagamento:

☐ accreditamento sul Conto Corrente bancario n. ____________________, codice ABI __________

CAB ______________ aperto presso l'Istituto di Credito ______________________________,

dipendenza ____

☐ accredito sul conto corrente postale n. ________________________intestato a ____________

____

☐ emissione di assegno circolare non trasferibile intestato a :

☐ In nome e per conto proprio (in caso di ditta individuale)

☐ All'impresa più sopra indicata (nel caso di società)

A tal fine dichiara:

☐ **Saranno comunicate tempestivamente eventuali variazioni da apportare alla modalità di erogazione del contributo prescelta;**

☐ **Di esonerare codesta Amministrazione e la sua Tesoreria da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza, o per effetto della mancata comunicazione nelle dovute forme, di eventuali variazioni successive alla presente sottoscrizione**

☐ **Richiede espressamente l'erogazione anticipata del 40% del contributo ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, ed a tal fine dichiara che l'impresa:**

☐ Opera in zona omogenea dei territori montani, ai sensi dell'art. 2 della Legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, di cui al D.P.G.R. 16.1.1974, n.145/ Pres. (*in tal caso l'anticipazione è pari a Lire 24.000.000);*

☐ Opera in altre zone del territorio regionale (*in tal caso l'anticipazione è pari a Lire 20.000.000);*

☐ **ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA DI CONTRIBUTO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:**

☐ dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla sussistenza delle condizioni previste per l'ammissione all'agevolazione;

☐ dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i contributi in forma "de minimis" ottenuti nel triennio

☐ fotocopia semplice del documento di identità o di altro documento in corso di validità di ciascun sottoscrittore

☐ Ai sensi dell'art.4 della L.R. 4.1.1995, n.3 allega l'originale della garanzia fidelussoria di Lire ______________________ a copertura dell'intero importo richiesto in anticipazione

☐ Altro: ____

TIMBRO DELL'IMPRESA E FIRME DEL TITOLARE, OVVERO DI TUTTI I SOCI O AMMINISTRATORI

I dati personali da Voi forniti ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività dell'Ente saranno trattati esclusivamente per elaborazioni statistiche e valutazioni sugli interventi da attuare in futuro.

Essi potranno essere comunicati e diffusi soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza. All'interessato spettano i diritti previsti dall'art.13 della Legge n.675/1996, cui si rinvia.

Titolare del trattamento è l'E.S.A. (Ente per lo Sviluppo dell'Artigianato) nella persona del Direttore dell'Ente, dott. Giuliano Rigonat, come stabilito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.13 del 12.2.1998; responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio Tecnico, dott. Danilo Marinig.

Per la parte automatizzata, responsabile del trattamento è l'INSIEL spa, con sede in Via S. Francesco d'Assisi 43, 34133 Trieste.

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI GORIZIA

Avviso di gara per l'appalto del nuovo arredamento della sala riunioni.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia indice un appalto concorso per il nuovo arredamento della sala riunioni, comprendente la fornitura e posa in opera di arredi per un importo presunto di lire 120.000.000 I.V.A esclusa euro 61.974,82.

La gara e l'aggiudicazione sarà effettuata ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573, articolo 8 e con le modalità dell'articolo 91 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

L'insindacabile aggiudicazione dell'Ente appaltante avverrà con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa, sentito il parere di apposita commissione che valuterà i progetti in base ad elementi diversi quali il prezzo, la qualità dei materiali, la funzionalità, il carattere estetico, ecc.

Non si prenderanno in esame i progetti che supereranno l'importo a base d'asta di lire 120.000.000 I.V.A. esclusa euro 61.974,82.

Le ditte interessate dovranno far pervenire la domanda per essere invitate alla gara stessa in carta legale ed in busta sigillata alla Camera di commercio di Gorizia, via Crispi, n. 10, entro e non oltre il giorno 22 novembre 2000 sia a mano sia a mezzo del servizio postale di Stato con plico raccomandato e con apposta la dicitura: «Fornitura arredi sala riunioni della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia».

Documentazione da allegare alla domanda:

a) autocertificazione con la quale la ditta attesti sotto la propria responsabilità di:

1) non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e di non aver mai dato falsa rappresentanza della realtà;
2) avere le capacità tecniche da attestarsi, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a) e lettera c) del citato decreto 358/1992;
3) avere idonee dichiarazioni attestanti la capacità finanziaria ed economica della ditta, da produrre ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a) e lettera c) del citato decreto 358/1992;
4) avere l'iscrizione al Registro delle imprese della Camera di commercio.

La ditta allegherà alla domanda un elenco delle forniture più significative degli ultimi cinque anni relative agli arredi con la loro descrizione, tipologia, importo, cliente e luogo.

La richiesta d'invito non vincola la Camera di commercio, la quale si riserva inoltre di non procedere all'aggiudicazione a suo insindacabile giudizio. Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Camerale, all'Albo pretorio del Comune di Gorizia, sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul F.A.L. della Provincia di Gorizia.

Il responsabile del procedimento è il geom. Massimo Cicigoi.

Gorizia, 3 novembre 2000

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. Giuliano Bigoni

COMUNE DI SAN LORENZO ISONTINO
(Gorizia)

Avviso di asta pubblica per l'affidamento del servizio di pulizia di alcuni edifici di proprietà comunale.

Si rende noto che l'Amministrazione comunale di San Lorenzo Isontino ha indetto asta pubblica per l'affidamento del servizio di pulizia di alcuni edifici di proprietà comunale per il giorno 5 dicembre 2000 alle ore 12.00 presso la Sede municipale.

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso offerto. Si procederà alla verifica delle offerte considerate anormalmente basse. L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 13.00 del giorno 4 dicembre 2000.

La copia integrale del bando e del capitolato d'oneri è disponibile presso l'Ufficio Segreteria (0481/80026).

San Lorenzo Isontino, 27 ottobre 2000

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott. Gianluigi Savino

12ª DIREZIONE GENIO MILITARE
UDINE

Avviso di gara esperita mediante pubblico incanto per l'appalto dei lavori di progettazione esecutiva opere impiantistiche ed esecuzione lavori di rifacimento servizi igienici palazzina n. 7 (ala est) e n. 8 (ala ovest) presso la caserma «Berghinz» di Udine.

Codice gara: 015697 - lavori di progettazione esecutiva opere impiantistiche ed esecuzione lavori di rifacimento servizi igienici palazzina n. 7 (ala est) e n. 8 (ala ovest) presso la caserma «Berghinz» di Udine.

Importo a base d'asta lire 760.000.000 (euro 392.507,24) + IVA 20%.

Categoria prevalente: «OG1» lire 567.416.900 (euro 243.046,37).

Opere scorporabili: «OS3» lire 167.313.000 (euro 86.409,95).

Le operazioni del pubblico incanto si sono concluse in data 2 novembre 2000.

Ditte partecipanti: n. 11.

Ditte ammesse: n. 9.

Soglia di anomalia: 13.557.

Ditta aggiudicataria «Roberto Vitale» di Teverola (Caserta) con l'offerto ribasso del 12.71% sull'importo a base d'asta, ai sensi del criterio di aggiudicazione stabilito dall'articolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.

Udine, 3 novembre 2000

IL DIRETTORE: Col. Leonardo Figliolini

Avviso di gara esperita mediante pubblico incanto per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria coperture e sostituzione infissi presso gli alloggi di Via Trento, n. 101 in Udine.

Codice gara: 086000 - lavori di manutenzione straordinaria coperture e sostituzione infissi presso gli alloggi di via Trento, n. 101 in Udine.

Importo a base d'asta lire 316.055.000 (euro 163.228,79) + IVA 10%.

Categoria prevalente «OG1» lire 158.885.000 (euro 82.057,25).

Opere scorporabili: «OS6» lire 137.216.000 (euro 70.866,15).

Le operazioni del pubblico incanto si sono concluse in data 31 ottobre 2000.

Ditte partecipanti: n. 6.

Ditte ammesse: n. 5.

Soglia di anomalia: 13.92.

Ditta aggiudicataria «Roberto Vitale» di Teverola (Caserta) con l'offerto ribasso del 12.71% sull'importo a base d'asta, ai sensi del criterio di aggiudicazione stabilito dall'articolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni.

Udine, 3 novembre 2000

IL DIRETTORE: Col. Leonardo Figliolini

PROVINCIA DI UDINE

Servizio provveditorato ed economato

Avviso di gara esperita per la fornitura di gasolio per le centrali termiche di alcuni immobili di proprietà provinciale, sedi di istituti scolastici ed uffici - periodo: 1 ottobre 2000/30 settembre 2001.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

RENDE NOTO

Che la fornitura di gasolio per le centrali termiche di alcuni immobili di proprietà provinciale, sedi di istituti scolastici ed uffici, per il periodo: 1 ottobre 2000/30 settembre 2001, è stata affidata alla ditta Vanello S.r.l. - con sede legale in via Kennedy, n. 7 - Tricesimo (Udine), verso uno sconto percentuale di lire/litro del 18,11%, rilevato settimanalmente dal listino SIF-SIVA.

Udine, 23 ottobre 2000

IL DIRIGENTE: Nilla Patrizia Miorin

COMUNE DI AVIANO

(Pordenone)

Avviso di pubblicazione e di deposito del progetto del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Padre Marco».

IL SINDACO

ai sensi e per gli effetti della legge urbanistica regionale 19 novembre 1991, n. 52 e sue successive modificazioni ed integrazioni

RENDE NOTO

Che gli atti del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Padre Marco» adottati ai sensi di legge con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 25 settembre 2000 (esecutiva ex articolo 29, 5º comma, legge regionale 49/1991) saranno depositati in libera visione al pubblico nel Palazzo comunale presso l'Ufficio urbanistica per trenta giorni effettivi consecutivi a far tempo dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del presente avviso.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Padre Marco» nel medesimo termine, i proprietari degli immobili vincolati dal Piano stesso possono presentare

opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Dalla Residenza Municipale, addì 26 ottobre 2000

IL SINDACO: firma illeggibile

COMUNE DI FONTANAFREDDA
(Pordenone)

Avviso di deposito e di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «ZIC.DUE» ad uso industriale.

IL DIRIGENTE DELLE AREE TECNICHE

RENDE NOTO

– con deliberazione n. 83 del 28 settembre 2000 è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata ad uso industriale denominato «ZIC.DUE» da erigersi in località Casut - via Chiaradia;

– che la deliberazione suddetta, unitamente agli elaborati, è depositata presso la Segreteria comunale per 30 (trenta) giorni effettivi a decorrere dall'8 novembre 2000 e pertanto sino al 20 dicembre 2000.

Dalla Residenza Comunale, lì 25 ottobre 2000

IL DIRIGENTE DELLE AREE TECNICHE:
arch. Antonio Zofrea

AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALI RIUNITI»
TRIESTE

Avviso pubblico di mobilità in ambito regionale, interregionale e intercompartimentale per la copertura di n. 5 posti di infermiere (operatore professionale sanitario - categoria C).

In esecuzione della determinazione n. 974 del 24 ottobre 2000 del Responsabile della Struttura operativa politiche del personale, si rende noto che questa Azienda intende coprire, mediante attivazione della mobilità regionale, interregionale e intercompartimentale tra il personale del comparto sanità con le modalità di cui agli articoli 12 e 13 del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384:

– n. 5 posti di infermiere (op. profess. sanitario categoria C).

Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla presente procedura di mobilità coloro che si trovano in possesso dei seguenti requisiti:

– prestare servizio a tempo indeterminato in un'Azienda del comparto o in un Ente del comparto Enti locali, nel profilo professionale cui si riferisce la domanda di mobilità;

– avere favorevolmente superato il prescritto periodo di prova c/o l'Azienda/Ente di provenienza;

– idoneità fisica priva di limitazioni all'esercizio delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza.

I primi due requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di trasferimento, mentre l'idoneità fisica verrà verificata al momento dell'assunzione.

Le domande, redatte in carta libera, dovranno essere inoltrate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - via del Farneto, n. 3 - 34142 Trieste - entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.

Per le domande inoltrate tramite raccomandata A.R., farà fede la data risultante dal timbro postale di spedizione.

Per le domande presentate a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Azienda, il termine per la consegna scade all'ora di chiusura dell'ufficio stesso (orario di sportello dal lunedì a giovedì: 8-15, venerdì: 8-13, sabato: chiuso).

Per l'ammissione al presente avviso gli aspiranti devono indicare obbligatoriamente nella domanda, oltre al possesso dei requisiti specifici:

a) il nome e cognome, la data, il luogo di nascita, la residenza;

b) la procedura di mobilità cui si intende partecipare;

c) l'Azienda sanitaria, Azienda ospedaliera o Ente pubblico del quale è dipendente a tempo indeterminato;

d) il profilo professionale, la posizione funzionale e la qualifica di inquadramento;

e) l'eventuale posizione di esubero formalmente dichiarata dall'Amministrazione di appartenenza;

f) le eventuali situazioni familiari e sociali che determinano la richiesta di mobilità;

g) specifica informazione riguardo l'eventuale riavvicinamento alla residenza o al nucleo familiare, nonché composizione dello stesso;

h) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere inviata ogni necessaria comunicazione.

La domanda dovrà recare la firma del candidato.

Alla domanda dovranno essere allegati in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, i seguenti documenti:

- stato di servizio dal quale risulti la decorrenza in ruolo nella posizione funzionale oggetto del trasferimento nonché riportante l'indicazione numerica delle assenze dal servizio a qualsiasi titolo, ferie escluse, nell'ultimo triennio unitamente all'indicazione di inflizione di procedimenti disciplinari e relative risultanze. Con motivato provvedimento del Direttore generale il candidato potrà, altresì, essere escluso dalla presente procedura in relazione ai contenuti della certificazione di cui sopra;
- documentazione concernente situazioni familiari e sociali;
- tutte le certificazioni relative ai titoli che ritiene opportuno presentare ai fini della eventuale valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale in carta libera datato e firmato;
- eventuale dichiarazione di esubero formalmente rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza.

Si precisa che le autocertificazioni dovranno essere sottoscritte alla presenza del dipendente addetto ovvero, in caso di spedizione postale, si dovrà allegare fotocopia della carta d'identità (legge 127 del 15 maggio 1997 e successive).

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.

In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.

Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Non è ammessa la produzione di documenti dopo scaduto il termine utile per la presentazione della domanda.

Le certificazioni ed i documenti presentati dovranno essere rilasciati dall'autorità amministrativa competente dell'Ente interessato o da persone legittimate a certificare in nome e per conto dell'Ente stesso, altrimenti non saranno prese in considerazione.

Le eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte pena la mancata valutazione delle medesime.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei quesiti di partecipazione pena esclusione.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione dovrà manifestare consenso al trattamento dei dati personali.

Graduatoria

Qualora il numero delle domande ammissibili fosse superiore a quello dei posti occupabili, i trasferimenti verranno disposti subordinatamente ad una valutazione positiva e comparata da effettuarsi in base al curriculum di carriera e professionale in rapporto al posto da ricoprire.

Potranno altresì essere prese in considerazione, documentate situazioni familiari (ricongiunzione al nucleo familiare, numero dei familiari, distanza tra sede di lavoro e località di residenza...) e sociali.

Verranno formulate tre distinte graduatorie che saranno utilizzate ad esaurimento secondo il seguente ordine di priorità:

- regionale
- interregionale
- intercompartimentale.

I trasferimenti sono subordinati all'accoglimento della domanda da parte di questa Azienda che si riserva altresì di sottoporre i vincitori del bando di mobilità a visita medica - ai sensi del decreto legislativo n. 626/1997 - tesa all'accertamento dell'idoneità psicofisica priva di limitazioni rispetto al posto da conferire.

Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi all'U.O. Concorsi, selezioni, assunzioni - Struttura operativa Politiche del personale - via del Farneto, n. 3, Trieste, telefono 040/3995127-5231.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

L'Amministrazione medesima si riserva altresì di poter utilizzare, qualora ne ravvisasse la necessità, l'eventuale copertura di posti vacanti e disponibili.

IL RESPONSABILE DEL CENTRO
DI RISORSA STRUTTURA OPERATIVA
POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Danilo Verzegnassi

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 3 «ALTO FRIULI»

GEMONA DEL FRIULI (Udine)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di assistente sociale.

In attuazione alla deliberazione del Direttore generale n. 286 del 30 maggio 2000, esecutiva ai sensi di legge, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti, vacanti nella pianta organica aggiuntiva del Servizio sociale dei Comuni:

AREA SOCIO-ASSISTENZIALE

Qualifica funzionale: istruttore direttivo - VII q.f.

Profilo professionale: assistente sociale

Posti complessivi: n. 2, di cui n. 1 posto da destinare all'Ambito n. 3.1 del Gemonese - Val Canale - Canal del Ferro, e n. 1 posto da destinare all'Ambito n. 3.2 della Carnia.

I n. 2 posti sopra descritti sono interamente riservati ai lavoratori disabili rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Ai posti in argomento è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la VII qualifica funzionale del D.P.R. 333/1990, oltre all'indennità integrativa e agli aumenti previsti dal C.C.N.L. del comparto del personale «Regioni-Autonomie locali».

Si applicano, in materia di snellimento e semplificazione dell'attività amministrativa, le disposizioni contenute nella legge 15/1968, legge 241/1990, legge 127/1997, nella Circolare del Ministero dell'interno n. 11/1997 e nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica n. 9/1998, la legge 191/1998, il D.P.R. 403/1998 e le Circolari MIACEL 2 febbraio 1999, n. 2 del Ministero dell'interno, la Circolare 5 febbraio 1999, n. 1.1.26/10888/9.84 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e la Circolare 22 febbraio 1999, n. 1/50 - FG - 40/97/U887 del Ministero di grazia e giustizia.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per i posti a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del pubblico concorso, come previsti dal D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994.

Requisiti specifici di ammissione:

a) diploma di assistente sociale rilasciato da scuole dirette a fini speciali ovvero diploma universitario dei Servizi sociali rilasciato dalle università statali o legalmente riconosciute;

b) iscrizione all'albo professionale degli Assistenti sociali;

c) possesso della patente di guida categoria «B».

Programma d'esame

- area professionale del servizio sociale;
- politica sociale, programmazione ed organizzazione dei servizi sociali con particolare riguardo all'integrazione socio-sanitaria;
- conoscenza delle principali problematiche sociali con riferimento alle vecchie e nuove povertà;
- legislazione nazionale e regionale in materia socio-sanitaria, cenni di legislazione sanitaria;
- elementi di legislazione amministrativa degli Enti locali;
- elementi di diritto di famiglia e diritto penale;
- elementi di diritto del lavoro.

Prove di esame:

L'esame consiste in:

- una prova scritta sulle materie previste per il programma d'esame;
- una prova scritta teorico-pratica consistente in una relazione su una situazione prefissata che può verificarsi sul terrirtorio e che abbisogna di un intervento socio-assistenziale pubblico, ovvero mediante effettuazione di test di tipo attitudinale;
- una prova orale sulle materie previste dal programma d'esame.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. n. 487/1994, il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, oppure di appartenenza ad uno dei Paesi dell'Unione Europea, salvo quanto indicato nel D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) idoneità fisica specifica alla singola funzione. L'accertamento di tale idoneità è effettuato a cura dell'Amministrazione prima dell'ammissione in servizio;

c) titolo di studio per l'accesso al posto o in subordine, specifica esperienza professionale per il periodo prestabilito nei requisiti specifici;

d) non avere riportato condanne penali nè avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica Amministrazione, non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso

una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego statale; non essere esclusi dall'elettorato attivo; i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.

Tutti i suddetti requisiti, specifici e generali, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di pubblico concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

I concorrenti che comprovano, con apposita dichiarazione, di ricoprire posti di ruolo a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni, sono esonerati dalle dichiarazioni e documentazioni dei requisiti generali sopra elencati, con esclusione del requisito specifico di cui alla lettera c).

2 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta libera, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

1. il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/79. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. n. 174 del 7 febbraio 1994);
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate;
5. il titolo di studio posseduto ed i rimanenti requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso (iscrizione all'albo e possesso della patente categoria «B»);
6. per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
8. il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1);
9. il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

Le mancate dichiarazioni relativamente ai punti 4) e 7) verranno considerate come il non avere riportato condanne penali e il non avere procedimenti penali in corso ed il non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La mancata dichiarazione di cui al punto 9) viene considerata quale silenzio assenso per le finalità descritte al punto 13 del presente bando.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

3 - Riserva dei posti

I due posti messi a concorso dal presente bando sono interamente riservati ai lavoratori disabili rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 ai fini della copertura della quota d'obbligo.

4 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti devono produrre in allegato alla domanda:

– originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa concorso di lire 7.500 (3,87 euro), in nessun caso rimborsabile (vedi successivo punto 5);

– tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

Per la valutazione dei titoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 487/1994.

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:

a) 10 punti per i titoli

b) 90 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova scritta teorico-pratica

c) 30 punti per la prova orale.

I n. 10 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di studio e di cultura punti 3

b) titoli di servizio punti 5

c) titoli vari punti 2

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 370/1988, non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui il candidato autocertifichi i servizi svolti, lo stesso dovrà specificare:

1) periodo completo con data di inizio e fine rapporto di lavoro;
2) posizione funzionale e figura professionale;
3) tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, libero professionista, etc.);
4) impegno orario settimanale.

Nel caso in cui il titolo di studio non sia ancora stato rilasciato, al candidato è consentito presentare, con pari valore, un certificato dell'autorità scolastica dal quale risulti il conseguimento del titolo (con tutti i dati di riferimento e la precisazione del non ancora avvenuto rilascio dell'originale).

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Per l'applicazione delle riserve dei posti di cui al presente bando devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori (in originale, copia autenticata, autocertificati nei modi di legge).

5 - Modalità per il versamento della tassa di concorso

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

– versamento di lire 7.500 (3,87 euro) sul conto corrente postale n. 10068336 intestato a Azienda servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» Servizio tesoreria - 33013 Gemona del Friuli (Udine).

6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

– devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» - piazzetta Portuzza, 1 - 33013 Gemona del Friuli (Udine);

ovvero

– devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli») direttamente all'Ufficio protocollo dell'Azienda nelle ore d'ufficio (dal lunedì al giovedì dalla 8.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.00; il venerdì dalle 8.00 alle 13.00).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purchè spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni, qualora esse dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.

Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

7 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove deve essere comunicato ai singoli candidati almeno 15 giorni prima dell'inizio delle prove medesime. Tale comunicazione può essere sostituita dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».

Le prove della pubblica selezione non possono avere luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta e nella prova scritta teorico-pratica una votazione di almeno 21/30.

La prova orale si intende superata se il candidato consegue una valutazione corrispondente ad almeno 21/30.

Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.

8 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria dei candidati risultati idonei.

La graduatoria della pubblica selezione è unica. Essa è formata secondo l'ordine decrescente del punteggio totale conseguito da ciascun candidato, tenuto conto:

a) dei titoli di preferenza a parità di merito, secondo le leggi vigenti;

b) dell'eventuale possesso dei titoli di precedenza previsti da speciali disposizioni di legge.

In caso di ulteriori situazioni di parità fra concorrenti, risulterà primo il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al competente organo il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori della pubblica selezione rimane efficace per un termine di 3 anni dalla data di approvazione, fatte salve espresse e diverse disposizioni di legge.

9 - Adempimenti del vincitore costituzione del rapporto di lavoro

I concorrenti risultati vincitori saranno invitati dall'Amministrazione a produrre, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, i certificati di seguito elencati ovvero avvalersi dell'autocertificazione sostitutiva ai sensi della legge 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni:

- nascita;
- cittadinanza;
- residenza;
- codice fiscale;
- godimento dei diritti politici;
- posizione relativa agli obblighi militari;
- stato di famiglia;
- casellario giudiziale;
- titolo di studio richiesto quale requisito specifico di ammissione;
- iscrizione all'albo professionale.

Si procede poi alla stipulazione del contratto individuale di lavoro secondo le disposizioni di legge e le previsioni del contratto collettivo di comparto. A tal fine il candidato viene convocato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevuta, fissando un termine perentorio per l'inizio del servizio. Il nominato che non assumerà effettivamente servizio alla data indicata nella lettera di nomina, si intende rinunciatario al posto e decade dalla nomina stessa.

Per eccezionali e giustificati motivi, tempestivamente comunicati dall'interessato, il termine fissato per l'assunzione in servizio può essere prorogato, su istanza del concorrente vincitore e con provvedimento motivato, per non più di due mesi, salvi i casi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio o di servizio militare di leva o servizio civile sostitutivo.

Decade dall'impiego chi abbia conseguito lo stesso mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

10 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al pubblico concorso, modificazione, sospensione o revoca della medesima

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al pubblico concorso, di modificare il numero dei posti, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

11 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la S.O. Politiche del personale - U.O. Concorsi, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla pubblica selezione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata Legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchè alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchè il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'U.O. concorsi, assunzioni e stato giuridico, dell'U.O. del trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

12 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 3/1957, nel D.P.R. 686/1957 e successive modificazioni ed integrazioni, nel D.P.R. 487/1994 e nel decreto legislativo 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni.

Informazioni: per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando, gli interessati potranno rivolgersi alla S.O. Politiche del personale - Unità operativa stato giuridico ed assunzioni (telefono 0432/989420-1-2) nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Paolo Basaglia

Schema della domanda di ammissione al concorso da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale
dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli»
Piazzetta Portuzza, 1
33013 Gemona del Friuli (Udine)

...l... sottoscritt...

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico per titoli ed esami a n. . . . . post . . . . di . .
bandito con deliberazione del Direttore generale n. . . . . del . . . .

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

- di essere nat... a . . . . il . . . . ;
- di risiedere a . . . . , via . . . . , n. . . . . ;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana . . . .);
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di . . . . ;
  (ovvero: di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .)
- di avere riportato le seguenti condanne penali . . . . e di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: . . . .
  . . . .
  conseguito il . . . . presso . . . .
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al presente concorso:
  . . . .
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . . (dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile);
- di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: . . . . ;
- di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: . . . . (allegare documentazione probatoria);
- di necessitare, in relazione alla tipologia di disabilità, degli ausili e/o di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove come di seguito indicato . . . . ;
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al presente concorso, è il seguente:

. . . .
. . . .

Allega alla presente:

1. ricevuta del versamento della tassa di concorso;
2. curriculum professionale.

Data . . . .

Firma . . . .

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 5 «BASSA FRIULANA»

PALMANOVA (Udine)

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di operatore professionale sanitario - ostetrica.

Ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, si rende nota la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di operatore professionale sanitario - ostetrica:

1º Donà Daniela	Punti 70.800/100
2º Badalassi Carol	Punti 57.350/100
3º Giornelli Roberta	Punti 38.010/100
4º Di Rosa Giovanna	Punti 36.330/100

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, decorre il termine di efficacia della graduatoria.

IL DIRIGENTE
POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Claudio Contiero

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 6 «FRIULI OCCIDENTALE»

PORDENONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 7 operatori professionali sanitari - infermieri.

In esecuzione della determinazione n. 271 del 25 ottobre 2000 si rende noto che è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di:

– n. 7 operatori professionali sanitari - infermieri.

Ruolo: sanitario; profilo professionale: operatore professionale sanitario - personale infermieristico - categoria C - infermiere.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 così come modificato dal decreto 10 febbraio 1984, dal D.M. 30 gennaio 1982, dalla legge 20 maggio 1985, n. 207, dalla legge n. 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.P.R. 483 del 10 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 1998.

Ai sensi del D.M. Sanità n. 458 del 21 ottobre 1991, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 - Serie generale - del 30 marzo 1992, un terzo dei posti vacanti da coprire - arrotondabile all'unità superiore - è riservato al personale in servizio a tempo indeterminato presso la medesima Azienda.

L'Amministrazione garantisce la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'articolo 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

– nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso;

– nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

PARTE PRIMA

Requisiti specifici di ammissione:

1. diploma di infermiere professionale;
2. iscrizione all'albo professionale degli infermieri professionali attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; tale certificazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso pena l'esclusione dallo stesso. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dalla legge 15/1968 e dalla circolare del Ministero per la funzione pubblica 20 dicembre 1988, n. 26779.

Prove d'esame:

- Prova scritta: vertente su argomenti scelti dalla Commissione attinenti alla materia oggetto del concorso; la prova potrà svolgersi anche sotto forma di questionario a scelte multiple;
- Prova pratica: consistente nell'esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso.

PARTE SECONDA

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Posti conferibili e utilizzazione della graduatoria

La graduatoria, approvata al termine delle operazioni concorsuali dall'Azienda, rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa, di posti vacanti o per assunzioni a tempo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, presso l'Azienda stessa. Si applicano a tal fine anche le disposizioni di cui all'articolo 5 del D.M. 21 ottobre 1991, n. 458.

2. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite

dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;

b. idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego- con l'osservanza delle norme in tema di categoria protette - è effettuato a cura dell'Amministrazione prima dell'immissione in servizio. È dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali, ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1 del D.P.R. 761/1979;

c. titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Domande di ammissione

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere rivolte al Direttore generale dell'Azienda sanitaria e precisamente:

- Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» - via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone.

Le domande devono essere presentate o spedite nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

a. il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;

b. il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979; i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d. eventuali condanne penali riportate;

e. il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per i singoli concorsi;

f. la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g. i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h. il consenso al trattamento dei dati personali (legge 675/1996);

i. il domicilio presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione compreso il numero di telefono se esistente. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a).

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione, determina l'esclusione dal concorso.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Le dichiarazioni rese nella domanda sono valide ai soli fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione al concorso; non saranno ritenute valide, pertanto, ai fini della valutazione dei titoli.

4. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda, pena l'esclusione:

– originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500, in nessun caso rimborsabile e ciò ai sensi del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 952, intestata all'Azienda. Il versamento della tassa di concorso deve essere effettuato con vaglia postale o con versamento diretto, ovvero mediante conto corrente postale, intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda sanitaria, come di seguito specificato:

- Servizio di tesoreria dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» presso «Rolo Banca 1473» - via Mazzini, 3 - Pordenone (c.c.p. n. 10058592).

Nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari anche come docente o relatore, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio (a cui va allegata fotocopia del documento

di identità) relativa ai servizi prestati presso le Unità sanitarie locali - Aziende per i servizi sanitari - Aziende ospedaliere, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

In caso di produzione di certificati, saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati o suo delegato oppure dal Dirigente competente ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 29/1993, così come successivamente modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 470/1993.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali i relativi certificati di servizio devono riportare, oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22 del D.P.R. 483/1997) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'articolo 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri dovranno essere documentati secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 20 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e all'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo.

Ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà (in quest'ultimo caso va allegata fotocopia del documento di identità).

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi che potrebbero comportare eventuale attribuzione di punteggio, pena la non valutazione.

Il candidato qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, potrà produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Azienda. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed elencate dettagliatamente in apposito elenco, non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.

Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata, indirizzata al Direttore generale dell'Azienda (come precisato al punto 3) deve essere presentata con una delle seguenti modalità:

a) inoltro a mezzo del servizio pubblico postale;

b) presentazione diretta all'Ufficio protocollo generale dell'Azienda interessata nelle ore del mattino di tutti i giorni feriali, sabato escluso; all'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Azienda destinataria non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.

Non saranno del pari imputabili all'Azienda stessa eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Per quanto concerne le procedure concorsuali fino alla nomina nel posto del vincitore si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

6. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata dal competente organo dell'Azienda ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa deliberazione.

7. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, è nominata dal competente organo nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente. La Commissione incaricata del sorteggio dei Componenti delle Commissioni esaminatrici procederà all'estrazione dei nominativi il 15° giorno successivo alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande nel seguente orario e sede:

– Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale»: ore 9.00 presso la Sala Riunioni - V piano - sede della Direzione generale, via della Vecchia Ceramica, 1 - Pordenone.

Qualora detto giorno sia festivo o di sabato, la data del sorteggio è prorogata alla stessa ora e sede del primo giorno successivo non festivo.

8. Convocazione dei candidati

La prova scritta si svolgerà il giorno 6 marzo 2001 con inizio alle ore 15.00 presso il «Villaggio del Fanciullo» via Comina, 25 - 33170 Pordenone.

La prova pratica avrà luogo presso la Direzione sanitaria dell'Ospedale di San Vito al Tagliamento, via Savorgnano, 2 - 33078 San Vito al Tagliamento (Pordenone) con inizio il giorno 19 marzo 2001, e nelle giornate a seguire.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

9. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i punteggi previsti dal D.M. 30 gennaio 1982 e successive modifiche ed integrazioni.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 50 punti per i titoli;

b) 50 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

a) 25 punti per la prova scritta;

b) 25 punti per la prova pratica;

I punti per la valutazione dei titoli sono così suddivisi:

a) titoli di carriera: 25 punti;

b) titoli accademici e di studio e pubblicazioni: 15 punti;

c) curriculum formativo e professionale: 10 punti.

10. Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove d'esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, corrispondente ad un punteggio superiore di un punto alla metà di quello massimo previsto per ciascuna prova. La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per ottenere la sufficienza e quello massimo attribuibile per ciascuna prova.

11. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria dei candidati risultati idonei.

In relazione alla previsione di cui all'articolo 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127 riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si dispone che, in caso in cui alcuni candidati ottenessero il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, venga preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al competente organo, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo, alla dichiarazione del vincitore.

Nel provvedimento di approvazione della graduatoria finale del concorso, il Direttore generale approva anche l'apposita graduatoria dei concorrenti riservatari risultati idonei secondo l'ordine di collocazione dei medesimi nella graduatoria generale finale. La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata, dalle rispettive Aziende, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

12. Adempimenti dei vincitori

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione a produrre, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso, anche in forma di autocertificazione.

L'Azienda verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio. Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

13. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. 1° settembre 1995 ed integrazioni successive.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;

d) attribuzioni corrispondenti alla posizione funzionale di assunzione previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

e) durata del periodo di prova;

f) sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento e revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

L'Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve esser espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 11 ed articolo 17, comma 9.

14. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego chi abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Direttore generale.

15. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale 1 settembre 1995. Allo stesso verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. predetto.

16. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Azienda sanitaria si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

17. Trattamento dei dati personali

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ad esclusivi fini istituzionali.

Informazioni

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando indispensabile alla corretta presentazione della domanda gli interessati potranno rivolgersi presso l'Ufficio del personale dell'Azienda nei giorni feriali, sabato escluso.

L'estratto del presente avviso viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, quarta serie speciale concorsi ed esami.

Sito web Azienda per i servizi sanitari 6 «Friuli Occidentale» http://www.montagnaleader.org/ass6pn/

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DELEGATO
DEL CENTRO DI RISORSA
«AMMINISTRAZIONE GENERALE»:
Magda Uliana

Schema della domanda di partecipazione al concorso
(da presentarsi redatta su carta semplice)

Al Direttore generale
dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6
«Friuli Occidentale»
Pordenone

Il sottoscritto ....

nato a .... il ....

residente a .... (prov. ....),

via .... n. .... - telefono ....

CHIEDE

di essere ammesso alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, di n. 7 posti di operatore professionale sanitario infermiere - categoria C) presso codesta Azienda con scadenza il ....

A tal fine dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: ....) (a);

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .... (ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ....);

3) di non avere mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali: ....);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti dal bando:

   – diploma di .... conseguito il ....

   presso .... iscrizione all'albo della Provincia di .... ;

5) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: .... ;

6) di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche Amministrazioni .... indicare le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego);

7) di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali (legge 675/1996);

8) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (dichiarazione riservata ai cittadini stranieri appartenenti agli stati membri dell'Unione europea);

9) che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente: ....
(in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data ....

Firma ....

(a) i cittadini stranieri appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza.

ENTE PARCO NATURALE
DELLE PREALPI GIULIE

RESIA (Udine)

Approvazione graduatoria degli idonei e dichiarazione di ammissibilità del concorso per un funzionario amministrativo economico. Delibera del Consiglio direttivo 13 ottobre 2000, n. 48.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

RICHIAMATE le proprie delibere n. 57/1999, del 25 ottobre 1999, e n. 16/2000, del 3 aprile 2000, inerenti il concorso in oggetto indicato;

VISTI i Verbali della Commissione esaminatrice trasmessi con nota dell'11 ottobre 2000, e la graduatoria degli idonei, così formata:

– dott. Benzoni Alessandro Punti totali 24

– dott. Fadi Cristiano Punti totali 21

RICONOSCIUTA la regolarità formale delle procedure;

RITENUTO di recepire i verbali suddetti e di approvare la graduatoria degli idonei dichiarando assumibile nel ruolo dell'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie nella qualifica di funzionario, profilo professionale amministrativo-economico, e sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, il primo candidato della graduatoria medesima, e pertanto il dott. Alessandro Benzoni;

ATTESO inoltre che questo provvedimento dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTA la legge regionale n. 42/1996 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la normativa vigente in materia di personale;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale n. 42/1996 e successive modifiche ed integrazioni;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di prendere atto dei verbali della commissione giudicatrice del concorso per assunzione del funzionario amministrativo-economico dell'Ente così come allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2) di riconoscere la regolarità formale del procedimento espletato dalla commissione medesima;

3) di approvare la graduatoria degli idonei così formata:

1) dott. Benzoni Alessandro punti 24

2) dott. Fadi Cristiano punti 21

4) di dichiarare assumibile nel ruolo dell'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie nella qualifica di funzionario, profilo professionale amministrativo-economico e sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, il primo candidato della graduatoria medesima dott. Alessandro Benzoni;

5) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

6) di dare mandato al presidente per gli atti inerenti e conseguenti la presente deliberazione, autorizzandolo fin d'ora alla firma.

IL PRESIDENTE: Sergio Barbarino

(Omessi verbali depositati agli atti)